

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) .....	»	32
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	35
GIUSTIZIA (II) .....	»	37
DIFESA (IV) .....	»	115
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	121
FINANZE (VI) .....	»	135
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	147
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	158
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	175
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	186

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	196
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	201
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	205
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	223
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CON- DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	263
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	265

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

---

### **S O M M A R I O**

<b>COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....</b>	<b>3</b>
---	----------

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Giovedì 17 settembre 2015.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.55 alle 15.25, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Atto n. 184- <i>bis</i> (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	4
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	9
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere) .....	10
Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183- <i>bis</i> (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	6
ALLEGATO 3 (Parere approvato) .....	14
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere) .....	17

##### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. – Interviene il sottosegretario dell'economia e delle finanze Pier Paolo Baretta.

##### La seduta comincia alle 15.

**Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.**

**Atto n. 184-*bis*.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rin-

viato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone, concordi le Commissioni, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di esaminare prima lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184-*bis*), per passare poi all'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183-*bis*).

Ricorda che i relatori, Bazoli e Bonifazi, hanno formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*). Avverte, altresì, che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), che sarà posta in votazione solo nel caso in cui la proposta di parere dei relatori fosse respinta.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del collega Bonifazi, nel riconsiderare, ad un più attento esame, le valutazioni espresse in ordine alle questioni segnalate nella seduta precedente, sottolinea come le Commissioni siano nelle condizioni di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Daniele PESCO (M5S), nel ricordare che il suo gruppo ha presentato alle Commissioni un documento contenente numerose osservazioni alle modifiche apportate allo schema di decreto all'esito dell'esame in Commissione, esprime il proprio rammarico per il mancato recepimento delle stesse nella proposta di parere dei relatori.

In tale ambito, evidenzia come il Movimento 5 Stelle intenda censurare, in particolare, le misure recate provvedimento le quali, limitando gravemente il diritto di difesa dei contribuenti costituzionalmente garantito, prevedono che essi non possano compiere azioni esecutive, ad esempio attraverso il pignoramento, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, per il soddisfacimento dei loro crediti nei confronti della stessa amministrazione finanziaria, violando in tal modo il diritto di difesa costituzionalmente garantito, nonché introducendo un'inaccettabile disparità di trattamento tra pubblico e privato, dal momento che l'amministrazione può invece compiere azioni esecutive nei confronti dei contribuenti per la tutela dei suoi crediti.

Stigmatizza altresì le disposizioni, recate dall'articolo 9 dello schema di decreto, le quali prevedono che il giudice tributario possa compensare le spese di giudizio. Sottolinea infatti come i predetti interventi normativi si pongano in contrasto con lo spirito della legge delega, introducendo misure a danno dei cittadini i quali, già vessati, si trovano a dover affrontare le spese di giudizio anche nei casi in cui abbiano visto accolte le proprie ragioni di merito.

Nel complesso, lamenta l'atteggiamento di chiusura del Governo e della maggio-

ranza, il quale appare esclusivamente volto a rifiutare in via pregiudiziale qualunque proposta che provenga dai gruppi di minoranza.

Michele PELILLO (PD) esprime la soddisfazione del suo gruppo per la conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame.

Ritiene infatti che esso rappresenti il miglior risultato possibile, in considerazione sia dei principi e criteri indicati dalla legge delega per la riforma del fisco, sia tenendo conto dell'attuale configurazione della giurisdizione tributaria. In particolare sottolinea come siano state raggiunte due importanti finalità: il rafforzamento della tutela del contribuente e lo snellimento del processo tributario.

Pur rilevando quindi come sia tuttora aperta la questione della riforma della giurisdizione tributaria, che auspica possa essere presto affrontata dal Governo, ribadisce la propria valutazione positiva e il convinto voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Alfredo BAZOLI (PD), nel replicare alle osservazioni testé formulate dal collega Pesco, relative peraltro a questioni già compiutamente valutate dalle Commissioni riunite in sede di espressione del precedente parere, osserva che il giudizio di ottemperanza rappresenta per il contribuente uno strumento certamente più efficiente e rapido rispetto all'ordinario processo di esecuzione. Quanto alla disposizione di cui all'articolo 9, lettera f), dello schema di decreto, rileva che il principio della compensazione delle spese, nell'ambito del processo tributario, dovrebbe trovare applicazione in modo stringente e rigoroso, limitatamente a casi gravi ed eccezionali.

Daniele PESCO (M5S), nel ribadire il suo giudizio fortemente contrario sulle norme relative alla compensazione delle spese nell'ambito del processo tributario, evidenzia come esse, concepite con l'evidente finalità di determinare una deflazione del contenzioso tributario e dei costi

ad esso connessi, disincentiveranno i contribuenti a proporre ricorso, con la conseguenza di limitare, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa da parte dei cittadini, sancendo in tal modo il fallimento del processo tributario.

Alfonso BONAFEDE (M5S) richiama l'attenzione sul fatto che la disposizione di cui all'articolo 9, lettera f), del provvedimento in discussione determina il rilevante rischio di scoraggiare i cittadini dalla presentazione di ricorsi, specie con riferimento a cause tributarie di valore esiguo. Ritiene, quindi, che tale norma dovrebbe essere soppressa.

Giovanni SANGA (PD) rileva come le disposizioni contenute nello schema di decreto in tema di compensazione delle spese di giudizio nel contenzioso tributario vadano nella direzione opposta da quella paventata dai gruppi di opposizione. Fa presente infatti come attualmente il giudice tributario, anche nei casi in cui l'Amministrazione finanziaria risulti soccombente in giudizio, compensi le spese tra le parti e come il provvedimento in esame si proponga di sanare questa palese ingiustizia.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 1*).

**Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.**

**Atto n. 183-bis.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, avverte che i relatori, onorevoli Ferranti e Pelillo, hanno presentato una proposta di parere

favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*). Avverte, altresì, che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 4*), che sarà posta in votazione solo nel caso in cui la proposta di parere dei relatori fosse respinta.

Michele PELILLO (PD), *relatore per la VI Commissione*, sottolinea innanzitutto come lo schema di decreto in esame costituisca il risultato dell'ampio e proficuo lavoro svolto dalle Commissioni. In tale contesto evidenzia, in particolare, come il testo deliberato dal Consiglio dei ministri in seconda deliberazione, recependo larga parte dei rilievi contenuti nel parere espresso dalle Commissioni sulla prima versione del provvedimento, costituisca un punto di arrivo molto soddisfacente.

Nel rilevare, quindi, come la proposta di parere dei relatori tenga conto di molti dei rilievi contenuti nel documento presentato dal Movimento 5 Stelle, ritiene che il testo finale del provvedimento rappresenti un ottimo punto di equilibrio tra le diverse posizioni, inizialmente molto distanti tra loro, espresse dalle diverse forze politiche nel corso della discussione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Movimento Cinque Stelle, sottolinea che buona parte delle condizioni ed osservazioni contenute nel parere espresso dalle Commissioni II e VI, nella seduta del 5 agosto scorso, non sono state accolte dal Governo, che ha di fatto vanificato il lavoro parlamentare. Ritene, quindi, che le Commissioni debbano ribadire i profili di criticità già illustrati nel parere sopra richiamato, con particolare riferimento a quelli relativi agli articoli 3, 4, 7 ed 8 dello schema di decreto legislativo, anche al fine di salvaguardare la dignità del proprio ruolo istituzionale.

Carla RUOCCO (M5S), nel ribadire la posizione del suo gruppo, il quale si è sempre schierato in difesa dei piccoli e medi imprenditori, sottolinea come il Go-

verno vada nella direzione opposta, continuando a offrire sempre maggiori vantaggi e tutele ai grandi imprenditori che pongono in essere condotte fraudolente nei confronti del fisco.

In particolare, stigmatizza le misure contenute all'articolo 4 dello schema di decreto le quali, riguardo alla disciplina sanzionatoria delle dichiarazioni infedeli, innalzano le soglie di punibilità del reato da cinquantamila a centocinquantamila euro per l'imposta evasa e da due a tre milioni di euro relativamente agli elementi attivi sottratti all'imposizione.

Rileva inoltre come il Governo non abbia attuato importanti misure, sostenute dal MoVimento 5 Stelle e introdotte anche nei principi di delega, tra cui cita quelle relative all'esenzione dall'IRAP per i professionisti privi di « autonoma organizzazione » e per le piccole imprese e all'introduzione del principio dell'IVA per cassa, e come risultino, più in generale, disattese le richieste del suo gruppo, da sempre impegnato a contrastare ogni forma di indulgenza nei confronti dei reati fiscali commessi, mediante artifici e raggiri, dai soggetti titolari di grandi imprese.

Daniele PESCO (M5S), nel sottolineare le gravi criticità sottese al provvedimento, chiede alle Presidenze di posticipare lo svolgimento della votazione sulla proposta di parere dei relatori.

Evidenzia infatti come lo schema di decreto in esame contenga una serie di misure le quali favoriscono i grandi evasori i quali, oltre a non essere più perseguibili per falso in bilancio, grazie ad esse saranno messi nella condizione di raggirare impunemente il fisco, senza poter essere perseguiti neanche per i reati di dichiarazione infedele o fraudolenta.

Ritiene quindi che le modifiche recate dallo schema di decreto comporteranno un'ulteriore grave compressione della sanzionabilità delle condotte fraudolente dei grandi evasori, i quali risultano già fortemente avvantaggiati dall'attuale regime pe-

nale tributario e dall'incapacità mostrata dallo Stato nella lotta contro l'evasione dei grandi contribuenti.

Passando all'esame delle altre disposizioni contenute nello schema di decreto, richiama in particolare la norma contenuta all'articolo 3, la quale, al comma 1, in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, prevede il requisito dell'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Evidenzia infatti come tale stesura della norma costituisca un « non senso » e ne comprometta la corretta applicazione, posto che, se il reato è stato accertato, logicamente la condotta illecita è per sua natura tale da indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Critica quindi il provvedimento nel suo complesso, ritenendo che esso sia l'espressione della situazione di sbando in cui versano il Governo e la maggioranza che lo sostiene.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla richiesta del deputato Pescò di posticipare la votazione sulla proposta di parere dei relatori, rileva in primo luogo come la conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento nella seduta odierna fosse stata preannunciata nel corso delle precedenti sedute delle Commissioni.

Evidenzia inoltre come le diverse forze politiche abbiano ampiamente espresso nel corso della discussione, su questioni rilevanti e complesse, le proprie posizioni, che sono in parte confluite nella proposta di parere formulata dai relatori, ma che risultano invece assai distanti su molti altri temi. In tale contesto ritiene quindi opportuno che le Commissioni procedano ora alla votazione della proposta di parere formulata dai relatori, anche in considerazione del fatto che la Commissione Finanze deve concludere entro la seduta odierna l'esame in sede referente, in congiunta con la Commissione Attività produttive, del disegno di legge C. 3012, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Alfonso BONAFEDE (M5S), invita i colleghi della maggioranza ad assumere posizioni di maggiore coerenza rispetto al parere precedentemente espresso dalle Commissioni riunite, evitando atteggiamenti di sudditanza nei confronti del Governo.

Le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 15.30.**



ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della  
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.  
Atto n. 184-bis.**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte dei rilievi contenuti nel parere espresso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze sullo schema di decreto il 5 agosto 2015,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della  
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.  
Atto n. 184-bis.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

alcun provvedimento è stato adottato in merito alla questione della applicazione del termine di sospensione feriale delle attività processuali alla procedura di accertamento con adesione, già affrontata con l'interrogazione n. 5-06008 del 9 luglio 2015. Al riguardo sarebbe auspicabile l'introduzione di una norma di interpretazione autentica che preveda la cumulabilità del periodo di sospensione di cui all'articolo 6, comma 3, del D.Lgs 218/1997 con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 742/1969, confermando la prassi interpretativa consolidata, espressa dallo stesso MEF con la risoluzione 159/E/1999. La decisione espressa con l'ordinanza 11632/2015 dalla Suprema Corte di cassazione (e che ha negato la cumulabilità dei due termini di sospensione) non può trovare condivisione alcuna, soprattutto sotto il profilo giuridico. Contrariamente a quanto si sostiene, infatti, le previsioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del D.Lgs 218/1997 vanno necessariamente interpretate in combinato disposto con l'articolo 1 della legge 742/1969: infatti, i commi 2 e 3 richiamano espressamente « i termini per l'impugnazione » (ossia i termini processuali) che sono sospesi per novanta giorni se il contribuente, prima del decorso di essi,

formula istanza di accertamento con adesione. È evidente allora che i termini processuali richiamati dalla disposizione siano da considerarsi comprensivi anche della sospensione feriale ove applicabile, giusta il disposto dell'articolo 1 della Legge 742/69. In altre parole, la locuzione del comma 3 dell'articolo 6 in commento contiene un rinvio implicito alla sospensione feriale e ciò non può che significare che i termini processuali, cioè quelli il cui decorso è sospeso nel periodo dal primo al trentuno di Agosto, sono sospesi per novanta giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione. Come rilevato dalla più attenta dottrina (v. « Ancora equivoci su istanza di adesione e sospensione del termine per ricorrere » di Dario Stevanato, prof. Ordinario di diritto tributario presso l'Università di Trieste, su *Corriere Tributario*, ed. 34/2015 del 14 settembre 2015), la sospensione feriale dei termini processuali provocherebbe in sostanza un « sospensione della sospensione », senza che ciò significhi – come sostenuto dalla Corte – applicare la sospensione feriale ad un procedimento amministrativo (incentivando in tal modo il buon esito delle soluzioni extragiudiziali delle controversie tributarie). Alla luce di queste considerazioni, la cumulabilità delle due sospensioni dei termini appare conclusione inevitabile oltre che l'unica giuridicamente sostenibile;

in disparte le considerazioni sul piano giuridico, anche dal punto di vista pratico la decisione meriterebbe di essere censurata. Essa getta sgomento tra gli

addetti ai lavori andando a modificare un orientamento consolidatosi nel corso degli anni e mai contraddetto sin dalla sua introduzione risalente all'anno 1997, con le evidenti ricadute pratiche che ne derivano per il diritto alla difesa dei contribuenti. L'innovativa pronuncia, infatti, rischia di compromettere l'ammissibilità di migliaia di ricorsi pendenti, il cui termine per impugnare è stato calcolato attraverso il cumulo dei due diversi termini di sospensione, con ciò ledendo gravemente il diritto di difesa e del legittimo affidamento riservato nell'orientamento espresso dalla prassi amministrativa;

il criterio applicativo enunciato nell'ordinanza in commento crea ingiustificate disparità di trattamento ed uno stato di incertezza del diritto. A parità di condizioni, infatti, la non cumulabilità dei detti termini potrebbe anche non operare. Ad esempio, in presenza di avvisi di accertamento notificati in pari data (es., il primo luglio 2015), i termini della sospensione feriale e quello dell'accertamento con adesione sono cumulabili nel caso in cui l'istanza di adesione venga presentata l'ultimo giorno utile per il ricorso (30 settembre 2015 che diventerebbe 29 dicembre 2015); viceversa, la presentazione dell'istanza di adesione prima o durante la vigenza del periodo di sospensione feriale (es. 30 luglio 2015) non consente il cumulo dei due termini (in questo caso il termine per impugnare scadrebbe il 30 novembre 2015). Si verificherebbero dunque delle distorsioni e disparità di trattamento in relazione ad una circostanza del tutto casuale, ovvero al momento di presentazione dell'istanza. È evidente dunque il « caos » applicativo che deriverebbe dall'attuazione del principio ermeneutico sancito dalla SC;

nel rispondere all'interrogazione parlamentare (n. 5-06008 del 9.7.2015), il Ministero dell'economia e delle finanze ha ribadito l'orientamento espresso con la risoluzione dell'11.11.1999 n. 159/E, ipotizzando un intervento normativo chiarificatore già con lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione

della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (atto Camera n. 184), in linea peraltro con quanto già previsto dall'articolo 9 del citato provvedimento (che prevede la riformulazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, disponendo che « Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di modifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale »). Come chiarito dallo stesso MEF, « appare evidente dunque la volontà del legislatore di riconoscere l'applicazione della sospensione dei termini feriali anche quando si attivino procedimenti che – seppur di natura amministrativa – risultino collocarsi in una fase prodromica a quella squisitamente processuale. Ciò al fine di deflazionare il contenzioso e di garantire al contribuente il pieno esercizio al diritto alla difesa riconoscendogli un tempo congruo per valutare la convenienza in ordine all'opportunità di definire la pretesa impositiva in sede amministrativa ovvero intraprendere la via giurisdizionale ».

All'articolo 9 le soluzioni individuate dal Governo, seppure per certi versi migliorative della disciplina prevista nel testo originario, non risolvono le criticità segnalate nel parere alternativo che qui si ribadiscono quanto alle *spese di lite* della fase cautelare, andrebbe chiarito espressamente se l'ordinanza cautelare costituisce immediatamente titolo esecutivo per il recupero delle somme liquidate. Al riguardo, la norma prevede che « la pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito », lasciando intendere una immediata efficacia esecutiva, che però viene negata dal Governo nella relazione illustrativa; sempre in materia di spese di lite, andrebbe poi previsto che in caso di cessata materia del contendere il giudice debba in ogni caso valutare la soccombenza virtuale al fine di liquidare le spese sopportate dal contribuente per

l'inizio della sua difesa. Ciò soprattutto nei casi di annullamento dell'atto in autotutela che di per sé giustifica il ristoro delle spese processuali affrontate dal contribuente; quanto alle *comunicazioni e notificazioni*, si insiste nel rilevare l'irragionevolezza della « sanzione impropria » prevista dalla disposizione nei casi di impossibilità di recapito della pec al difensore (notifica mediante deposito in segreteria), che sembra non tener conto adeguatamente dell'esigenze di tutela del contribuente e della rilevanza delle comunicazioni in relazione al decorso di termini essenziali per il compimento di attività processuali. Per di più, in relazione a fattispecie tecniche di non certa definizione (si pensi alla mancata consegna per causa imputabile al destinatario) ed in assenza di un obbligo di notificazione a mezzo pec (che rappresenta invece solo una delle diverse modalità di esecuzione delle notifiche). Sotto tale profilo, la previsione viola certamente il principio di collaborazione e buona fede tra cittadini (nella specie, contribuenti e professionisti abilitati alla difesa) e amministrazione pubblica; altrettanti dubbi applicativi genera la previsione secondo la quale nella fase cautelare in primo grado il dispositivo dell'ordinanza deve essere « immediatamente comunicato alle parti in udienza ». Previsione che peraltro non si rinviene nella disciplina della fase cautelare prevista per i successivi gradi di giudizio. In assenza di chiarimenti nella relazione tecnica di accompagnamento, deve intendersi quindi che l'esito della sospensiva vada comunicato « immediatamente » in udienza ovvero direttamente alle parti presenti all'esito della discussione. Se così è, l'accelerazione imposta dal legislatore rischia di compromettere il regolare svolgimento della fase cautelare imponendo sbrigative decisioni « a braccio », senza alcuna concreta utilità per le parti in causa (considerato che attualmente l'ordinanza cautelare va comunque deliberata all'esito della camera di consiglio ed è per prassi comunicata il giorno successivo alle parti in causa). Anche tale previsione, quindi, andrebbe soppressa lasciando l'attuale formulazione normativa;

in merito alla fase cautelare, andrebbe espressamente prevista la possibilità di attivare la fase cautelare anche a seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche in conseguenza dell'introduzione della lett. c-bis) all'articolo 68 (che legittimerà la riscossione delle somme dovute nella pendenza del giudizio di primo grado); in relazione al *ricorso per saltum* in Cassazione, invece, andrebbe fatta chiarezza su cosa si intende per « accordo delle parti », sui tempi e sulle modalità di formazione dell'accordo e, soprattutto, sulla decorrenza del termine per impugnare in via ordinaria in attesa della definizione dell'accordo per il ricorso diretto in Cassazione; in relazione all'articolo 9 lettera *f*) nella parte in cui si prevede che « le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate » andrebbe rivalutata la scelta operata poiché una così stringente previsione non si ritiene opportuna e condivisibile;

andrebbe poi ripristinata l'alternatività tra giudizio di ottemperanza ed esecuzione in via ordinaria nei casi di mancata esecuzione della sentenza, al fine di non limitare inutilmente il diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito;

vi sarebbero le seguenti ulteriori aree di intervento normativo: 1.- introduzione nel processo tributario di una specifica disciplina della *traslatio iudicii*, semmai adottando la stessa formulazione e procedura prevista dall'articolo 59 legge 69/2009 (già applicabile al processo tributario); 2.- introduzione del principio che i poteri istruttori delle commissioni tributarie non possono in ogni caso superare decadenze e preclusioni maturate a carico delle parti; 3.- revisione del sistema delle prove utilizzabili dal contribuente nel processo tributario con l'introduzione espressa della « *prova testimoniale scritta* », analogamente a quanto previsto in altre giurisdizioni e del principio di pari dignità delle parti in

causa; 4.- introduzione del principio che l'estratto del ruolo è impugnabile direttamente dal contribuente, quantomeno nei casi di maturata decadenza o prescrizione del credito tributario; 5- prevedere la vigilanza del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dei presidenti delle Commissioni sul rispetto del termine di 30 giorni previsto per il deposito delle sentenze emesse; 6.- introduzione del principio che la mancata costituzione della parte resistente nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso preclude la possibilità di produrre documenti nuovi o ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento della

motivazione dell'atto impugnato; 7.- attribuzione alla Commissione tributaria provinciale del potere di autorizzare la riscossione provvisoria a seguito della notifica dell'accertamento, così come previsto per l'adozione di misure cautelari a seguito del p.v. di constatazione,

esprimono

**PARERE CONTRARIO.**

Pesco, Ferraresi, Alberti, Pisano, Ruocco, Villarosa, Fico, Colletti, Businarolo, Sarti, Agostinelli, Bonafede.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183-bis.****PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte delle condizioni e delle osservazioni contenute nel parere espresso dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) sullo schema decreto il 5 agosto 2015;

rilevato come all'articolo 1, comma 1, lettera b), la modifica alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000, appaia di dubbia interpretazione ed applicazione, laddove viene fatto riferimento ai « casi previsti dalla legge »; in particolare vi potrebbe essere il rischio di rendere penalmente rilevante solo l'omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, senza tenere conto che la legge delega richiede che si attui la revisione del vigente sistema sanzionatorio « dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa »: ne consegue che un sistema penale che si occupi della dichiarazione del sostituto d'imposta solo nel caso in cui questi non la presenti non risponde né al precetto della legge delega, né alla condizione della lettera a) del parere espresso il 5 agosto 2015 dalle Commissioni riunite Giustizia e

Finanze della Camera, la cui *ratio* era l'inserimento della rilevanza della dichiarazione del sostituto in tutti i reati dichiarativi e non solo nel caso di omessa dichiarazione; pertanto, qualora si intenda fare una selezione tra i casi di delitti dichiarativi previsti dalla legge, si deve in primo luogo prevedere la rilevanza della dichiarazione del sostituto d'imposta per il caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) essendo questa una condicio *sine qua non* per il rispetto della legge delega; per le ragioni sopra esposte appare pertanto opportuno aggiungere all'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000 un comma nel quale si preveda che le disposizioni del predetto articolo si applichino anche per la dichiarazione del sostituto d'imposta;

osservato che non è stata accolta la condizione di cui alla lettera f) del parere espresso il 5 agosto 2015 dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, che richiedeva, in relazione ai reati di omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento di IVA, l'individuazione di una più idonea qualificazione delle condotte omissive di versamenti o di ritenute e delle pene, laddove qualificate da strategie fraudolente non riconducibili a reali condizioni di crisi aziendale;

rilevato che dalla formulazione della fattispecie penale di cui all'articolo del testo, relativa al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo



3 del decreto legislativo n. 74 del 2000) sembrerebbe essere esclusa la condotta del sostituto d'imposta, per cui sarebbe opportuno modificarla facendo riferimento alle ritenute ed alla dichiarazione del sostituto d'imposta;

osservato, in relazione al predetto mancato recepimento della condizione di cui alla lettera *f*), che la circostanza aggravante per l'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sarebbe finalizzata a punire adeguatamente le condotte di chi crea stabili organizzazioni occulte o fa apparire la residenza della società all'estero (esterovestizione); in questi casi, infatti, il contribuente non presenta alcuna dichiarazione fiscale, poiché attraverso i mezzi fraudolenti fa apparire in modo falso di non averne l'obbligo: non essendovi alcuna dichiarazione fiscale presentata è impossibile contestare le condotte che il Governo ritiene coprano il fenomeno fraudolento; allo stesso modo le condotte di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* sono escluse dagli articoli 2 e 3, poiché si realizzano in relazione a contribuenti (società) che dichiarano fedelmente il dovuto (quindi la dichiarazione fiscale è inattaccabile) ma poi utilizzano vari modi per sfuggire alla riscossione ed alla contestazione del reato (tipico è il caso di affidare apparentemente la società ad un amministratore solo sulla carta e spesso emigrato all'estero ed irrintracciabile, occultando in tal modo le responsabilità dei veri artefici dell'evasione): si ritiene auspicabile la previsione di una circostanza aggravante secondo cui le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli 5, 10-*bis* e 10-*ter* siano aumentate di un terzo qualora le condotte siano state realizzate avvalendosi di mezzi fraudolenti o di documentazione falsa;

ritenuto che all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 13-*bis*, comma 3, il riferimento alla «elaborazione di modelli fiscali», rimanendo esclusi dalla previsione normativa i casi in cui il professionista fornisca al cliente un modello di evasione redatto da altri e i casi in cui lo stesso

professionista si limiti ad aiutare il cliente a porre in essere un modello di evasione già detenuto da quest'ultimo;

rilevato che l'articolo 32 dello schema (corrispondente all'articolo 31 nell'atto del Governo n. 183) prevede una decorrenza posticipata al 2017 per il titolo II del provvedimento, recante la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, mentre la riforma dei reati tributari produrrà effetti dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero sia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; le sanzioni amministrative, secondo i principi fondanti del provvedimento in esame, sono volte a punire quelle condotte illecite che hanno una corrispondenza in fattispecie penali, dalle quali si differenziano sotto l'aspetto quantitativo (soglie di punibilità); la previsione, per le sanzioni amministrative, di una decorrenza diversa dell'efficacia rispetto all'entrata in vigore del provvedimento sarebbe, quindi, incongrua e incoerente con la *ratio* del provvedimento medesimo, proprio in considerazione della circostanza che la sfera dell'illiceità delle condotte punite è data dalla complementarietà della sanzione penale con la sanzione amministrativa; occorre pertanto assicurare che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo, producano effetti tanto il titolo I sulle sanzioni penali quanto il titolo II sulle sanzioni amministrative;

rilevato altresì che sono state accolte le analoghe osservazioni delle Commissioni riunite del Senato e della Camera, volte a sopprimere la norma proposta nell'articolo 15 dell'Atto n. 183 (nella parte in cui inserisce un comma 7-*bis* all'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997) che prevedeva una sanzione per la mancata o inesatta indicazione da parte dell'imprenditore del soggetto beneficiario delle somme prelevate dal proprio conto corrente bancario; tuttavia, non è stata accolta la parte delle predette osservazioni che suggeriva l'abrogazione definitiva della disposizione di cui alla lettera *e*) del comma 1-*bis* dell'originario articolo 31 (ora articolo 32), volta ad abolire la pre-

sunzione legale di cui all'articolo 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo la quale il prelevamento non giustificato dal conto bancario corrisponde automaticamente a un costo a sua volta produttivo di un ricavo,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 3, il seguente comma: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per la dichiarazione del sostituto d'imposta.» ovvero di apportare all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 3, le seguenti modifiche: *a)* al comma 1, dopo le parole «valore aggiunto» inserire le seguenti: «o le ritenute»; *b)* al comma 1, dopo le parole «relative a dette imposte» inserire le seguenti «o nella dichiarazione del sostituto d'imposta»; *c)* al comma 1, lettera *a)* dopo le parole «a taluna delle singole imposte, a euro trentamila» inserire le parole «o le ritenute evase sono superiori a euro trentamila».

*b)* valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 13-*bis*, il seguente comma: «Le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli 5, 10-*bis* e 10-*ter* sono aumentate di un terzo se le condotte vengono realizzate avvalendosi di mezzi fraudolenti o di documentazione falsa.»;

*c)* valuti il Governo l'opportunità all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 13-*bis*, comma 3, di sostituire le parole «attraverso l'elaborazione di modelli di evasione fiscale» con le seguenti: «attraverso l'elaborazione, la commercializzazione o l'utilizzo di modelli di evasione fiscale»;

*d)* valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 32 dello schema di decreto, in modo da anticipare la decorrenza delle disposizioni ivi contenute alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

*e)* valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 32, dopo il comma 2, un nuovo comma 2-*bis*, volto a sopprimere, all'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «o compensi» e le parole «i prelevamenti e».



## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183-bis.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato il provvedimento in oggetto, rilevato che:

all'articolo 1 è condivisibile la modifica alla lettera *b*) che, nel definire il concetto di « dichiarazione », include anche quelle presentate dal sostituto d'imposta nonché tutti gli altri casi previsti dalla legge; Altrettanto non può dirsi invece per le modifiche apportate alla lettera *c*), ove si definisce il concetto di operazione simulata. La sostituzione della parola « non integranti » con « diverse » non risolve infatti i dubbi applicativi e interpretativi della disposizione, stante peraltro l'equivalenza dei diversi termini utilizzati. Sarebbe stata più opportuna l'individuazione di una definizione di simulazione dai contorni più precisi: contrariamente alla definizione recata dalla disposizione in esame, la carenza di volontà non riguarda l'operazione posta in essere ma i relativi effetti (si vuole realizzare ciò che appare ma non si vogliono i relativi effetti);

all'articolo 3 non si condivide l'osservazione del Governo in merito al requisito dell'« idoneità della condotta ad indurre in errore », che sarebbe coerente con la natura fraudolenta del mezzo adoperato. Come rilevato dagli addetti al settore nel corso del seminario istituzionale, tale requisito rischia di compromettere la corretta applicazione della disposizione: se il reato è stato accertato, infatti, non sussiste l'idoneità della condotta ad in-

durre in errore l'amministrazione finanziaria; inoltre la definizione di cui all'articolo 3 non si coordina con la definizione di mezzi fraudolenti di cui all'articolo 1, lettera *c*). Dubbi interpretativi genera anche il comma 3, considerato che la maggior parte dei casi di dichiarazione fraudolenta si fonda su omesse annotazioni contabili;

all'articolo 4, mentre si condivide l'inserimento della lett. *d*), che sostituisce la parola « fittizi » con « inesistenti » garantendo una maggiore coerenza terminologica del testo normativo, non si conferma invece la modifica al capoverso 1-*ter* di cui alla lettera *c*). Sebbene la locuzione « Fuori dai casi di cui al comma 1-*bis* » attenui in parte il conflitto interno tra i due commi, si invita nuovamente il Governo a valutare che la maggior parte delle condotte che integrano il reato di dichiarazione infedele si sostanziano in errate valutazioni delle componenti di reddito e che pertanto, sotto tale profilo, la norma ne comporta inevitabilmente la depenalizzazione, andando ad incidere sui processi pendenti. Si insiste pertanto per la soppressione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*;

all'articolo 5 si condividono le modifiche apportate al testo, in accoglimento delle condizioni di cui al parere del relatore approvato dalle Commissioni riunite II – VI Camera dei Deputati. Si ribadisce in ogni caso l'opportunità di introdurre la previsione di una specifica condotta di omessa dichiarazione fraudolenta, che invece continua ad essere equiparata alle ipotesi ordinarie di omessa dichiarazione.

All'articolo 7 si condivide l'ampliamento della fattispecie di reato di cui all'articolo 10-*bis* del D.Lgs n. 74 del 2000 (omesso versamento ritenute) con il riferimento alle ritenute « dovute » oltre che alle ritenute certificate;

all'articolo 8 si insiste nel rilevare che l'aumento della soglia a 250.000 euro appare estremamente eccessivo considerato che così come formulata la disposizione andrà ad incidere, positivamente per l'imputato contribuente, sulla maggioranza dei procedimenti penali pendenti;

all'articolo 10 non si ritiene sufficiente la modifica apportata, con la quale si è posto un limite alla confisca per la « per la parte che il contribuente si impegna a restituire » (in sostituzione di « la parte che può essere restituita »). Al di là della difficoltà di configurare ipotesi d'impegno alla restituzione (in considerazione di somme già dovute dal contribuente), la disponibilità del contribuente sarà rapportata alla sua possibilità di adempiere sicché, così come formulato, non vi è alcuna differenza tra impegno/possibilità di restituzione. Si insiste pertanto per la soppressione del comma 2;

all'articolo 11 si ritiene necessaria la revisione dell'articolo 11 (immutato), definito « criminogeno » nel corso delle audizioni, in quanto tendente a favorire l'evasione ed il ritardato pagamento. Non si condivide la previsione in relazione ai reati di cui agli artt. 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* per i quali si prevede che l'estinzione del debito possa avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Tale momento, infatti, andrebbe anticipato sia perché spesso esso viene fissato a distanza di anni dal rinvio a giudizio sia per non vanificare del tutto il lavoro svolto dall'autorità giudiziaria inquirente;

articolo 12 si condivide la soppressione del riferimento all'« elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale », considerato che il disvalore della condotta è già insito nell'esercizio dell'attività professionale;

quanto alle sanzioni amministrative, va anzitutto rivista la scelta di posticipare al 2017 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Si tratta di una scelta irragionevole sul piano sistematico, peraltro non giustificata dallo stesso Governo. Il disvalore di una condotta sanzionabile non ammette attese: se l'ordinamento considera antigiusuridico un determinato comportamento entro certi limiti non può allo stesso tempo considerarlo sanzionabile « per il futuro ». Sembra chiaro invece che la scelta sia stata dettata da ragioni di gettito. Il che rende di fatto ancora più irragionevole la posticipazione non potendo subordinare scelte di politica sanzionatoria alle esigenze della finanza pubblica. Sotto tale profilo, incomprensibile appare anche la previsione di attribuire al MEF la possibilità di variare la misura delle sanzioni al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica. Si condivide invece la soppressione del comma 7-*bis* dell'articolo 11 in materia di omessa indicazione del beneficiario di prelevamenti bancari. Allo stesso modo si condivide la revisione del sistema sanzionatorio in materia di reverse charge, in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia UE e della Corte di cassazione.

quanto alla previsione di una sanzione ridotta nei casi di presentazione « tardiva » della dichiarazione dei redditi, ovvero i casi di presentazione della dichiarazione omessa entro l'anno successivo o prima dell'inizio di attività amministrativa di accertamento, la condizione per l'applicazione della detta sanzione ridotta andrebbe individuata nella presentazione della dichiarazione prima dell'inizio di attività ispettive (il testo fa invece riferimento ad attività amministrativa di accertamento),

esprimono

#### PARERE CONTRARIO

Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Villarsa, Fico.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la Politica comune di sicurezza e difesa (PSDC), svoltasi a Lussemburgo dal 5 al 6 settembre 2015 .....	19
ALLEGATO ( <i>Relazione del deputato Massimo Artini</i> ) .....	21

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI.*

##### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Sugli esiti della Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la Politica comune di sicurezza e difesa (PSDC), svoltasi a Lussemburgo dal 5 al 6 settembre 2015.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che dal 5 al 6 settembre 2015 si è tenuta a Lussemburgo la periodica riunione della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), cui ha partecipato una delegazione italiana in rappresentanza delle Commissioni affari esteri e difesa della Camera e del Senato. Dopo aver ricordato che per la Camera hanno partecipato alla Conferenza il deputato Massimo Artini, vicepresidente della Commissione Difesa, che ha guidato la delegazione, e i deputati Paolo Alli e

Maria Chiara Carrozza, componenti della Commissione Affari esteri, invita i suddetti deputati a riferire sugli esiti della Conferenza.

Massimo ARTINI (Misto-AL), d'intesa con i deputati Alli e Carrozza, riferisce sul tema in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Sottolinea come anche in occasione di questa Conferenza – come già nelle precedenti – la delegazione parlamentare italiana sia stata tra le più attive nei dibattiti e abbia dato un consistente contributo alla predisposizione del documento di conclusioni finali, proponendo numerosi emendamenti che sono stati in gran parte accolti.

Ricorda, poi, che i lavori della Conferenza prevedevano un incontro con l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune, Federica Mogherini, e riferisce che in tale occasione quest'ultima ha preannunciato il passaggio alla fase 2 della Missione EUNAVFOR Med: a questo riguardo esprime l'auspicio che il Governo riferisca quanto prima al Parlamento su tale passaggio.

Infine, sottolinea l'importanza del dibattito sui problemi della gestione dei flussi migratori, che è a Lussemburgo è

stato al centro di un *workshop* moderato dal deputato Alli — che ringrazia per l'ottimo lavoro svolto — e che, anche su richiesta della delegazione olandese, proseguirà nella prossima Conferenza, sotto il semestre di presidenza UE dell'Olanda.

Maria Chiara CARROZZA (PD), associandosi all'intervento del collega Artini, pone all'attenzione delle Commissioni, in primo luogo, la necessità di una valorizzazione del nesso tra politiche migratorie, che sono state al centro della Conferenza, e politiche culturali, promuovendo un dibattito meno asfittico e, dunque, aperto anche ad altre Commissioni permanenti. In secondo luogo, richiama il tema della relazione tra flussi migratori e cambiamenti climatici, oggetto di uno specifico gruppo di lavoro al quale ha preso parte, utile a riconoscere profili comunque connessi al fenomeno del terrorismo. Riterebbe opportuno un'iniziativa parlamentare che stimoli il Governo in tali ambiti, anche in vista degli appuntamenti internazionali sui cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla XXI Conferenza delle Parti (COP 21) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che si terrà a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015.

Paolo ALLI (AP), nel ringraziare il collega Artini per le parole di apprezzamento espresse nei suoi confronti, ritiene che la partecipazione attiva ai fora della cooperazione interparlamentare rappresenti un dovere ed un contributo positivo

all'immagine internazionale dell'Italia. Manifesta l'opportunità che le diverse riflessioni sviluppate in tema di immigrazione — frutto del confronto tra diversi punti di vista, talvolta di segno opposto, tra i vari Stati europei — possano essere sviluppate ed approfondite anche attraverso l'acquisizione del contributo di personalità istituzionale e di esperti che partecipano alla Conferenza. Evidenzia, quindi, il rischio di una sovrapposizione tra i diversi consessi della cooperazione interparlamentare soprattutto in ambito NATO ed Unione europea e l'opportunità di individuare sedi di dialogo per mettere a frutto dei diversi apporti, promuovendo una conoscenza più diffusa degli atti e delle deliberazioni che promanano dai diversi consessi.

Donatella DURANTI (SEL), nel ringraziare i colleghi per il lavoro svolto, si associa agli auspici dell'onorevole Artini riguardo alla necessità di ricevere dal Governo adeguate informazioni riguardo all'avvio della seconda fase della Missione EUNAVFOR Med. Ritiene infatti che le Commissioni affari esteri e difesa e l'intero Parlamento debba essere messo nelle condizioni di svolgere un dibattito approfondito su un tema così rilevante quale quello della crisi migratoria ed umanitaria nel Mediterraneo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 14.25.**

ALLEGATO

**Sugli esiti della Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la Politica comune di sicurezza e difesa (PSDC), svoltasi a Lussemburgo dal 5 al 6 settembre 2015.**

**RELAZIONE DEL DEPUTATO MASSIMO ARTINI**

Una delegazione parlamentare ha preso parte a Lussemburgo, dal 4 al 6 settembre scorsi, alla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) nell'ambito del semestre lussemburghese di presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

Alla missione hanno preso parte, per la Camera, l'on. Massimo Artini, in qualità di Vicepresidente della Commissione difesa, e gli onn. Paolo Alli e Maria Chiara Carrozza, quali membri della Commissione Affari esteri. Per il Senato hanno preso parte il Vicepresidente della 4<sup>a</sup> Commissione, sen. Riccardo Conti ed i senn. Luigi Compagna e Claudio Zin, componenti della 3<sup>a</sup> Commissione.

Nella mattinata di sabato 5 settembre si è svolta la riunione dei capi delle delegazioni parlamentari che hanno accuratamente vagliato la bozza delle *Final Conclusions*, predisposta dalla presidenza di turno e le proposte emendative presentate dalle delegazioni nazionali e da quella del Parlamento europeo.

In rappresentanza del Parlamento italiano è intervenuto l'on. Artini che ha illustrato l'articolato lavoro emendativo svolto nelle settimane precedenti dalla delegazione italiana e che è confluito, in misura significativa nel documento approvato al termine dei lavori della Conferenza per consenso.

I numerosi emendamenti presentati dalla delegazione italiana, infatti, non soltanto hanno operato una necessaria attualizzazione del testo originario (trasmesso

dalla Presidenza di turno il 3 agosto scorso), allineando maggiormente agli sviluppi del quadro internazionale, ma hanno meglio precisato l'orientamento della Conferenza in ordine ad una serie di grandi questioni della politica estera, di sicurezza e di difesa dell'UE quali: 1) la condanna della distruzione del patrimonio artistico e culturale nelle aree della Siria da parte dei terroristi dell'ISIS/Daesh e l'impegno dell'Unione a compiere ogni sforzo per salvaguardare i siti d'interesse culturale ed archeologico (*sub* par. 5, che recepisce gli indirizzi contenuti nella risoluzione n. 8-00130, approvata il 5 agosto scorso dalle Commissioni riunite Affari esteri e Cultura, v. *infra*); 2) lo sviluppo di una strategia comune europea in tema di *cybersecurity* (*sub* par. 7); 3) la revisione della Politica europea di vicinato (*sub* par. 17, che riprende alcune indicazioni contenute nel documento finale sul documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante sulla nuova Politica europea di vicinato, approvato dalla Commissione Affari esteri della Camera nella seduta del 7 agosto scorsi); 4) l'ampliamento delle funzioni di *Frontex* nel campo della ricerca e del salvataggio dei migranti dispersi in mare (*sub* par. 26), le azioni da promuovere nelle aree di crisi siriana e libica (*sub* par. 34); 5) un ulteriore sviluppo della PSDC, soprattutto attraverso una valorizzazione dei raggruppamenti tattici dell'UE (*sub* par. 60); 6) l'elaborazione di un nuovo concetto europeo di gestione delle crisi (*sub* par. 61).

A tali modifiche se ne sono aggiunte altre, a carattere più puntuale, avanzate da altre delegazioni, tra le quali si segnala quella che ha introdotta, su proposta della delegazione lituana, una forte condanna della condotta della Federazione russa ai danni della Georgia (par. 23), nelle regioni dell'Abkazia e dell'Ossezia meridionale.

Sempre nella mattinata del 5 settembre si sono svolti i lavori dei gruppi politici (Partito popolare europeo, Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici, Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa, Verdi).

La delegazione è stata ricevuta a colazione dall'ambasciatore Stefano Cacciaguerra Ranghieri, capo della nostra rappresentanza diplomatica in Lussemburgo, che ha altresì garantito l'assistenza logistica per lo svolgimento della missione: nel corso del cordiale incontro, l'Ambasciatore ha illustrato gli orientamenti assunti in materia di politica estera e di difesa dell'Unione europea dalla Presidenza lussemburghese che viene a cadere in una fase particolarmente nevralgica del quadro politico-internazionale e degli sviluppi del processo stesso d'integrazione europea.

Nel primo pomeriggio della stessa giornata i lavori della Conferenza sono stati aperti dal Presidente della Camera dei deputati lussemburghese, l'on. Mars Di Bartolomeo, e dal Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza stessa, l'on. Henri Kox che hanno illustrato l'agenda dei lavori, sottolineando il proficuo lavoro svolto dalla Troika, d'intesa con il Parlamento europeo, che ha consentito di pervenire ad un documento conclusivo, al quale hanno contribuito segnatamente alcune delegazioni, tra le quali quella del Parlamento italiano.

Il Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, on. Elmar Brok, ha sottolineato l'estrema gravità dell'attuale situazione internazionale, invocando una forte offensiva diplomatica affinché i principali attori mondiali possano essere coinvolti in un'azione politica costruttiva, a sostegno della pace. Ha altresì richiamato la necessità di sostenere finanziariamente quegli Stati che stanno at-

tuando una scelta pro-europea come l'Ucraina e la Georgia. Al tempo stesso ha invocato una maggiore unitarietà nelle scelte della politica di allargamento dell'UE nei riguardi dei paesi dei Balcani occidentali. Con riferimento alla questione migratoria Brok ha chiarito che essa travalica i semplici confini nazionali, non è più un'emergenza a carico dell'Italia e della Grecia, ma investe tutta l'UE ed impone l'adozione di principi di solidarietà che vanno applicati alle masse di rifugiati e richiedenti asilo per motivi politici e religiosi.

I lavori della I sessione, dedicata alla Politica europea di vicinato (PEV), sono stati aperti dall'on. Nicholas Schmitt, Ministro lussemburghese per le relazioni con il Parlamento europeo durante il semestre di presidenza. Il Ministro ha sottolineato come sia necessario un ripensamento complessivo della PEV alla luce dei conflitti ad oriente e dell'instabilità a sud induce. Ha altresì posto in rilievo come la nuova PEV debba necessariamente tenere conto della Russia, poiché a fronte di una situazione di sfiducia che sembra gravare sui rapporti tra Mosca e l'UE, vi sono anche notevoli prospettive di cooperazione come testimonia l'*Iran Nuclear Deal*.

Il Ministro lussemburghese ha ricordato come si assista in Africa settentrionale ad una completa trasformazione degli assetti geopolitici regionali, che va dalla dirompente destabilizzazione degli equilibri in Libia ed in Siria ad una significativa ripresa del processo di democratizzazione in Tunisia. Di fronte a situazioni di gravissima emergenza umanitaria, come quella evidenziatasi in questi mesi, occorre reagire rilanciando i valori europei di democrazia e di solidarietà, che si estrinsecano oggi attraverso l'azione concreta sviluppata dall'Alta Rappresentante, accogliendo i richiedenti asilo e combattendo con fermezza i trafficanti di esseri umani.

L'articolato discorso dell'Alta Rappresentante, Federica Mogherini, ha costituito il nucleo centrale dei lavori della Conferenza, non solo per la latitudine delle questioni affrontate ma anche per la grande disponibilità da lei evidenziata – in



piena continuità con la sua partecipazione alle conferenze di Roma e di Riga – a stabilire un fruttuoso scambio di opinioni con i numerosi parlamentari nazionali ed europei presenti.

Con riferimento alle questioni migratorie, l'Alta Rappresentante ha parlato di un vero e proprio *stress test* per la tenuta democratica e la credibilità dell'Unione europea che comporta l'adozione combinata di efficaci politiche esterne e politiche interne dell'UE: non si può parlare di « emergenza » perché si tratta di una situazione che si protrarrà per lunghi anni, che investe un vastissimo fronte di paesi dalla Spagna all'Ungheria.

Al tempo stesso ella ha ricordato come si stia delineando la condivisa consapevolezza che la questione migratoria non possa essere risolta a livello nazionale, ma solo attraverso una strategia europea, che impone l'accettazione di quote nazionali obbligatorie, secondo un piano articolato discusso e votato dal Parlamento europeo. Sul versante esterno occorre invece valutare positivamente i risultati dell'Operazione *Eunavfor Med*, che ha portato al salvataggio di 1.500 persone in mare: è altresì necessario passare alla fase II dell'operazione, agendo in acque internazionali per la lotta al traffico di esseri umani. Accanto a quest'azione, che mira a colpire i flussi di denaro che finanziano il terrorismo o le attività criminali, l'Alta Rappresentante ha sollecitato rafforzare la collaborazione con i paesi di origine e di transito, sostenendo gli sforzi compiuti dagli Stati della fascia sub-sahariana, anche attraverso la creazione di un apposito Fondo fiduciario per l'Africa.

Quanto all'accordo con l'Iran, ha sottolineato che è stato siglato anche grazie al ruolo di Mosca: come nel caso del Kosovo e della Serbia, sono serviti molti passaggi negoziali, ma alla fine il dialogo fra punti di vista diversi ha portato a soluzioni valide per tutti. I rapporti bilaterali della Russia paese con i vicini non funzionano ma ciò comporta oggi, non soltanto l'adozione di sanzioni, ma di una nuova politica europea nei riguardi di questo importante vicino orientale. Si felicita per la scelta di

un tema essenziale per l'agenda politica globale come l'azione per il contenimento dell'impatto da cambiamenti climatici.

Il dibattito seguito al discorso dell'Alta Rappresentante è stato molto intenso ed articolato: negli oltre quaranta interventi è emerso un generale apprezzamento per il suo operato. Larga parte dei quesiti si è incentrata sulla questione migratoria che rischia di travolgere i valori fondamentali sui quali si fonda l'UE, sulle radici della minaccia terroristica, sull'esigenza di superare l'assetto delle regole creato da Dublino III. Altri quesiti hanno riguardato la ridefinizione della PEV, sottolineando l'esigenza di una politica estera unitaria e determinata di fronte alla sfida posta dalla Federazione russa alla legalità internazionale.

L'on. Artini nel suo intervento ha condiviso il pensiero, espresso dall'Alta Rappresentante, che la questione migratoria costituisca un'urgenza e non un'emergenza, rispetto alla quale la caratteristica del cd. « modello italiano » non appaiono così negative: al tempo stesso ha chiesto di esplicitare la sua posizione in ordine ad una revisione delle regole europee sull'asilo prima della scadenza del 2016. Il Vicepresidente della Commissione Difesa della Camera ha altresì suggerito la creazione di un comitato europeo per il coordinamento delle politiche di rimpatrio, superando le disfunzionalità dell'attuale sistema, troppo frammentato. Per il settore della difesa, e segnatamente delle missioni internazionali, ha sottolineato l'opportunità di concentrarsi su standard industriali e su procedimenti autorizzativi comuni.

L'on. Carrozza nel suo intervento ha sottolineato il rilievo della dimensione educativa nella questione migratoria che si traduce nella necessità di avviare alla scolarizzare decine di migliaia di minori immigrati, invocando un ruolo più incisivo della Commissione nella diffusione di una maggiore consapevolezza delle opportunità e delle caratteristiche di questi movimenti migratori.

L'on. Alli ha posto in evidenza l'esigenza di una maggiore coesione politica a

livello europeo di fronte a quella che costituisce la questione di maggiore momento dell'agenda politica europea: paradossalmente lo *shock* migratorio può accelerare la formazione di questa unione politica, grazie anche al ruolo che saprà giocare l'Alta Rappresentante.

In sede di replica, Federica Mogherini si è maggiormente soffermata sul processo di revisione della PEV, ribadendo che i due versante – meridionale ed orientale – hanno il medesimo rilievo e che occorre mutare l'attitudine nei riguardi dei vicini europei, dismettendo un approccio paternalistico e per adottare un approccio più proattivo rispetto alle loro posizioni ed alle richieste, facendo attenzione a sostenere con intelligenza i paesi, come la Tunisia, il Libano e la Giordania contigui alle aree di crisi.

L'Alta Rappresentante, replicando al quesito posto dall'on. Alli, ha ribadito la valutazione dell'attuale congiuntura internazionale come di un vero e proprio *stress test* per la tenuta complessiva dell'Unione europea. Ha altresì espresso apprezzamento per le considerazioni svolte dall'onorevole Carrozza sulla dimensione educativa – spesso trascurata – della questione migratoria e sulle implicazioni derivanti dalla socializzazione dei minori immigrati nel contesto europeo.

Ha condiviso l'esigenza di una revisione degli accordi di Dublino, tuttavia non ha voluto precisare né se si arriverà ad un riassetto prima del 2016 né se sarà necessaria una revisione sistematica o parziale: sono comunque evidenti i limiti del sistema vigente.

In relazione alla crisi ucraina, l'Alta Rappresentante ha sottolineato l'importanza di dare piena attuazione agli accordi di Minsk. Ha concluso auspicando l'invio, da parte dei Parlamenti nazionali di indicazione e proposte da sviluppare nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione europea.

A latere della sessione, l'Alta Rappresentante ha salutato i componenti della delegazione italiana, preannunciando una sua missione a Roma alla fine del prossimo mese di ottobre. Nel corso della

prima sessione di lavori è stato altresì posto in distribuzione e diffusa tra i partecipanti il testo in italiano, in inglese ed in francese, della risoluzione approvata il 5 agosto scorso dalle Commissioni riunite Affari esteri e Cultura sulla tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dall'ISIS/Daesh, trasmesso con lettera dei Presidenti delle due Commissioni al Capo della Delegazione lussemburghese presso la Conferenza con lettera del 28 agosto scorso.

Domenica 6 settembre si è svolta la seconda sessione plenaria di lavori, incentrata sul tema del cambiamento climatico nel contesto della sicurezza: il tema è stato introdotto brevemente dal Segretario di Stato lussemburghese allo sviluppo durevole ed alle infrastrutture Camille Gira ed è stato sviluppato dal prof. Hartmut Behrend, *Project Leader* per il cambiamento climatico della *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*.

Il prof. Behrend ha dapprima posto in rilievo tutte le ricadute connesse al riscaldamento globale, dall'impatto sui paesi tropicali e sub-tropicali, all'innalzamento dei livelli degli oceani in conseguenza del ritiro dei ghiacciai, al peggioramento della sicurezza alimentare a seguito della perdita di grandi superfici coltivabili.

Egli si è poi soffermato sulle diverse risposte politiche alla sfida dei cambiamenti climatici, fornite dai paesi più ricchi e da quelli in via di sviluppo, richiamando soprattutto i documenti programmatici predisposti dal Consiglio e dalla SEAE nel contesto della cosiddetta « *EU Climate Diplomacy* ».

Nel corso del dibattito è emerso come l'Unione europea si trovi in una posizione unica per rispondere agli impatti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza internazionale, dati il suo ruolo-guida nello sviluppo, la politica globale sul clima e l'ampia gamma di mezzi e strumenti di cui dispone. Inoltre, la sfida alla sicurezza fa appello ai punti di forza dell'Europa, con il suo approccio globale alla prevenzione dei conflitti, alla gestione delle crisi ed alla



ricostruzione post-bellica ed in quanto principale soggetto promotore di un multilateralismo efficace.

È inoltre stata richiamata l'importanza della Conferenza di Parigi (COP 21) del prossimo mese di dicembre che dovrebbe, secondo gli obiettivi della Commissione europea, portare all'adozione di un accordo giuridicamente vincolante – una convenzione-quadro – basato su impegni equi ed ambiziosi di tutte le parti, per raggiungere l'obiettivo a lungo termine di una riduzione di almeno il 60 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2050 (rispetto al 2010), come si è deciso alla conferenza delle Nazioni Unite a Lima (COP 20).

I lavori sono poi proseguiti nell'ambito di gruppi di lavoro: il primo di questi è stato particolarmente intenso, stante la grande partecipazione di parlamentari e si è incentrato sulla gestione dei flussi migratori.

I lavori sono stati moderati dall'on. Alli che ha sottolineato in apertura come la crisi migratoria ed umanitaria determinatasi in queste settimane costituisca un punto di svolta cruciale nella vicenda politica della costruzione europea, poiché pone l'Unione di fronte ad una questione globale che non ha carattere di transitoria ma incide direttamente sulla sua credibilità internazionale e sulla sua tenuta politica ed istituzionale.

In questa direzione egli ha richiamato gli importanti spunti operativi contenuti nel documento inviato il 2 settembre scorso dai Ministri degli affari esteri della Francia, della Germania e del nostro Paese all'Alta Rappresentante poiché coglie i limiti e le manchevolezze chiaramente mostrati dall'attuale sistema di regole europee in materia di asilo, creato ormai venticinque anni fa, auspicandone una revisione ed un'attualizzazione dei contenuti ed insiste sull'esigenza di raggiungere l'obiettivo di un'equa ripartizione dei rifugiati sul territorio europeo.

Il *rapporteur* del primo gruppo di lavoro è stato l'on. Ioan Mircea Pascu, parlamentare europeo. Tre relazioni sono state svolte dall'on. Antonio Rodrigues,

deputato portoghese, l'on. Vicente Ferrer, deputato, l'on. Luciano Busuttil, parlamentare maltese, che hanno approfonditamente illustrato il quadro delle condizioni con cui questi tre paesi mediterranei stanno gestendo la questione migratoria. Particolarmente accurata e puntuale è stata la relazione sul tema svolta, in una prospettiva internazionale ed europea, dall'amb. Pedro Serrano, Direttore generale per la reazione agli stati di crisi del SEAE. Ai lavori ha preso parte l'on. Carrozza.

Il secondo gruppo di lavoro ha esaminato il nodo del rafforzamento delle missioni civili in ambito PSDC: i lavori sono stati coordinati da Andrej Pienkovic, mentre le funzioni di relatore sono state svolte dall'on. Doris Wagner, del *Bundestag* tedesco. I relatori sono stati l'on. Marc Angel, deputato lussemburghese e Kenneth W. Deane, comandante delle missioni civili presso il SEAE.

Il terzo gruppo di lavoro si è focalizzato sull'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo della difesa del giugno 2015, sotto la guida dell'on. Ojars Eriks Kainins, del Parlamento lettone. Il relatore è stata l'on. Angelien Eijssink, Presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti olandese, mentre i relatori sono stati l'on. Michael Gahler, parlamentare europeo, e l'amb. Maciej Popowski, Segretario generale aggiunto del SEAE. Ai lavori ha preso parte l'on. Artini che ha sottolineato come questa i lavori della conferenza, dopo il vasto percorso preparatorio degli incontri di Roma e di Riga, evidenzino da un lato il raggiungimento di comuni ed importanti convincimenti circa l'esigenza di una razionale valorizzazione dei raggruppamenti tattici dell'UE, anche attraverso l'attuazione delle previsioni degli articoli 44 e 46 TEU (alle quali non si è fatto ricorso neanche in occasione dell'avvio dell'operazione Eunavfor Med), dall'altro, si focalizzino sull'esigenza di riflettere e scambiarsi buone prassi in ordine all'armonizzazione delle procedure politico-parlamentari in uso nei diversi Parlamenti degli Stati membri riguardanti l'autorizzazione alla partecipazione a missioni internazio-

nali. Egli ha altresì rilevato di orientare i lavori delle nuove edizioni della conferenza sul sistema europeo della ricerca e dello sviluppo nel campo della difesa, beneficiario di cospicue risorse comunitarie.

Nel corso del dibattito conclusivo sono intervenuti i *rapporteurs* dei tre gruppi di lavoro (rispettivamente, gli onn. Pascu, Wagner e Ejisink) e sono state adottate per consenso le *Conclusioni finali*, particolarmente puntuali e dettagliate, nelle quali – come accennato – sono confluite molte proposte emendative presentate dalla delegazione italiana.

Nel quadro di una valutazione complessivamente positiva dei lavori di questa conferenza ed in considerazione del ruolo proattivo svolto dalle delegazioni italiane in tutte le riunioni dal 2012 in poi, si rileva di prospettare alla Troika di presi-

denza un'ipotesi di articolazione dei lavori che riservi maggiore spazio ai gruppi di lavoro rispetto alle sessioni plenarie a carattere tematico nonché l'adozione di alcune chiare regole emendative del testo delle Conclusioni finali al fine di evitare alcune disfunzionalità verificatesi, durante questa riunione, nel corso della presentazione e nella gestione delle diverse proposte emendative.

Conclusivamente si può osservare che la Conferenza interparlamentare sulla PESC/PSDC sta vivendo una stimolante fase di consolidamento, qualificandosi come un'innovativa istanza di dialogo e di confronto tra i Parlamenti nazionali, il Parlamento europeo e l'Alta Rappresentante, nell'ambito peculiare della politica estera e della difesa dell'UE, ancora fortemente segnato dal metodo e dalle logiche intergovernative.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	27
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i> ) .....	29
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di correzioni di forma</i> ) .....	30

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

##### **La seduta comincia alle 15.30.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni permanenti competenti in sede consultiva, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Rileva quindi come la Commissione Bilancio abbia formulato alcune condizioni

volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, della Costituzione, le quali saranno recepite nell'ambito della discussione in Assemblea del provvedimento.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, avverte che, d'intesa con il relatore per la VI Commissione, Fregolent, ha formulato gli emendamenti 10.48, 13.33 e 27.7, i quali sono già stati trasmessi informalmente via *e-mail* a tutti i componenti delle Commissioni. Tali emendamenti sono volti esclusivamente ad apportare talune modifiche di coordinamento ad alcune disposizioni del provvedimento.

In particolare, l'emendamento 10.48 sopprime il comma 2 dell'articolo 10, in quanto tale comma fa riferimento alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 132-*ter* del codice delle assicurazioni, la quale è stata soppressa nel corso dell'esame in sede referente.

L'emendamento 13.33 sopprime invece le lettere *c*) e *d*) del comma 2 dell'articolo 13, in quanto le modifiche apportate da tali lettere agli articoli 285 e 287 del

Codice delle assicurazioni sono già state introdotte da un precedente intervento legislativo.

L'emendamento 27.7 intende invece ricollocare, mantenendone il contenuto, la previsione che stabilisce la ricusazione da parte del notaio qualora, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, le parti non depositano l'importo dei tributi, onorari o altre spese dell'atto. Tale previsione è spostata dall'articolo 28 della legge notarile al comma 63 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

Il predetto spostamento si rende necessario per ragioni di corretta formulazione della norma, che, se inserita nel *corpus* della predetta legge notarile, sarebbe sostanzialmente inapplicabile, in quanto si dovrebbe applicare a tutti gli atti ricevuti o autenticati dal notaio, mentre trova opportuna collocazione nell'ambito delle disposizioni del citato comma 63 le quali disciplinano l'obbligo per il notaio di versare in apposito conto corrente dedicato il prezzo o corrispettivo dovuti in occasione del ricevimento o autenticazione di atti di trasferimento di proprietà, ovvero di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale, su immobili o aziende.

Il Sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere favorevole sugli

emendamenti 10.48, 13.33 e 27.7 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 10.48, 13.33 e 27.7 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che è stata predisposta una proposta di correzioni di forma al testo del provvedimento, già trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti delle Commissioni, la quale sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Fregolent e Martella, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Avverte quindi che il gruppo LNA ha indicato, quale relatore di minoranza, il deputato Allasia.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).**

**EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA**

- All'articolo 10 sopprimere il comma 2.*
- 10. 48.** I Relatori.
- (Approvato)**
- All'articolo 13, comma 2, sopprimere le lettere c) e d).*
- 13. 33.** I Relatori.
- (Approvato)**
- All'articolo 27 comma 01, capoverso comma 63, dopo la lettera c) inserire la*
- seguinte: « d) nei casi previsti dalla lettera c) il notaio deve recusare il suo ministero se le parti non depositano antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. »;*
- Conseguentemente, al medesimo articolo 27, comma 1, sopprimere la lettera c-bis).*
- 27. 7.** I Relatori.
- (Approvato)**

## ALLEGATO 2

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).**

**PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA**

1) *All'articolo 3, comma 1-quater, sostituire la parola: condividono con le seguenti: definiscono d'intesa tra loro.*

2) *All'articolo 6, comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole da: ovvero fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: ovvero può essere richiesta dall'impresa di assicurazione. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.*

3) *All'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 138, comma 1, lettera b), sostituire la parola: comprensiva con la seguente: comprensivo.*

4) *All'articolo 8, comma 5, spostare le parole: « Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, » dall'inizio del secondo periodo all'inizio del terzo periodo.*

5) *All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole da: o segnalati dai dispositivi fino a: perizia con le seguenti: o altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, o siano emersi in sede di perizia.*

6) *All'articolo 13, comma 5, lettera a), sostituire le parole da: « il casellario giudiziale » fino a: « l'archivio dei carichi pendenti istituito presso lo stesso Ministero » con le seguenti: « il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della Giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ».*

7) *All'articolo 14, comma 2, capoverso comma 4, sostituire le parole: Gli importi delle sanzioni con le seguenti: I proventi derivanti dalle sanzioni.*

8) *All'articolo 16, comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: costi di uscita con le seguenti: relativi costi.*

9) *All'articolo 17, sostituire le parole: per l'integrazione di SIM aggiuntive con le seguenti: per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card;*

*conseguentemente sopprimere le parole: (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM).*

10) *All'articolo 17-bis, sostituire le parole: sono consentite con le seguenti: possono essere applicate.*

11) *All'articolo 17-ter, sostituire il comma 1 con il seguente: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al*

fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

12) *All'articolo 19-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « fornitura di energia elettrica e gas » con le seguenti: « fornitura di energia elettrica o gas ».*

13) *All'articolo 19-ter, comma 4, sostituire le parole: derivanti dal sistema sanzionatorio con le seguenti: derivanti dai proventi delle sanzioni da essa comminate.*

14) *All'articolo 19-quater, comma 1, lettera c) sostituire le parole: « lettera j) » con le seguenti: « lettere i) e j) ».*

15) *All'articolo 19-quater, comma 2, sostituire le parole: 19-ter con le seguenti: 19-bis.*

16) *All'articolo 19-octies, comma 1, sostituire le parole: è operativo con le seguenti: è istituito.*

17) *All'articolo 19-octies, comma 2, sostituire la parola: reputazionali con le seguenti: di onorabilità.*

18) *All'articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole: la banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99,.*

19) *All'articolo 22-bis, comma 2, sostituire le parole: in regolare sospensiva con le seguenti: « che sono in regolare sospen-*

sione dell'attività sulla base della disciplina regionale ».

20) *All'articolo 22-bis, comma 14, sostituire le parole: in sospensione dell'attività con le seguenti: la cui attività è sospesa.*

21) *All'articolo 22-bis, comma 15, sostituire le parole: In relazione a queste ultime fattispecie con le seguenti: In relazione alle fattispecie di cui al secondo periodo.*

22) *All'articolo 22-bis, comma 17, sostituire le parole: che chiuderanno definitivamente alle vendite con le seguenti: che cesseranno definitivamente l'attività di vendita.*

23) *All'articolo 26, comma 1, lettera b), capoverso ART. 4-bis, comma 2, sostituire la parola: sopravvenute con la seguente: sopravvenuti.*

24) *All'articolo 27, comma 01, lettera f), capoverso comma 67, primo periodo, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della presente disposizione.*

25) *All'articolo 27, comma 01, lettera f), capoverso comma 67, secondo periodo, sostituire le parole: dalla presente legge con le seguenti: dai commi 63, 65, 66 e 66-bis, nonché dal presente comma.*

26) *All'articolo 29, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

1-bis. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.



## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 32

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.**

**C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 settembre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver rilevato l'assenza di un rappresentante del Governo e aver ricordato di essere stato presente durante l'esame parlamentare dell'ultima riforma concernente la RAI,

chiede ai relatori se l'attuale testo pervenuto dal Senato sia da considerarsi « blindato ».

Tamara BLAŽINA (PD) si sofferma sulla parte del provvedimento in esame – presente negli articoli 1 e 4 – relativo alle sedi regionali della RAI, in particolare di quelle che trasmettono programmi rivolti alle minoranze linguistiche, auspicando un rafforzamento di tale produzione, nell'ambito della legge n. 482 del 1999 e non solo di quella richiamata espressamente nel presente provvedimento. Ricorda, in particolare, la positiva esperienza che si è realizzata nel Friuli-Venezia Giulia, con la trasmissione di programmi in lingua slovena. Ricorda quindi che un'apposita convenzione con la RAI scade quest'anno, auspicandone un pronto rinnovo.

Roberto FICO (M5S) esprime, a nome del proprio Gruppo, netto dissenso sull'impostazione del disegno di legge in esame. Ritiene infatti che il servizio pubblico debba prima di tutto essere indipendente da ogni altro potere. Al contrario il fatto che l'amministratore delegato, al quale sono conferiti poteri molto ampi di gestione della società, sia nominato su proposta dell'assemblea dei soci, vale a



dire, nella sostanza, sia individuato dal Governo e dal Presidente del Consiglio, pregiudica in modo irrimediabile l'indipendenza del servizio pubblico.

Anche le modalità di nomina dei membri del consiglio di amministrazione non sono adeguate a fornire garanzie riguardo a questo profilo essenziale. Rileva infatti che il Parlamento è stato eletto con un premio di maggioranza abnorme, che è stato giudicato incostituzionale. Il fatto che quattro membri del consiglio di amministrazione siano eletti dal Parlamento, due da ciascun ramo, e ulteriori due membri siano designati dal Consiglio dei ministri, avrà per effetto che anche il consiglio di amministrazione risulterà espressione della maggioranza. Riguardo alla nomina del consiglio di amministrazione osserva quindi che l'individuazione dell'ultimo dei sette membri è affidata all'assemblea dei dipendenti RAI, senza che, peraltro, il testo del disegno di legge in esame definisca le modalità con cui tale membro sarà eletto.

Richiamando le audizioni svolte in sede parlamentare, che sono state più volte citate nella seduta di ieri, con particolare riferimento alle audizioni tenute dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI e dall'8a Commissione del Senato, segnala che i soggetti auditi hanno espresso numerose e forti critiche al disegno di legge. Rileva altresì che gli unici Paesi in cui l'amministratore delegato della società che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo è nominato dal Governo sono Ungheria e Moldavia, i quali proprio per questa ragione sono stati oggetto di richiami da parte delle istituzioni dell'Unione europea.

Ritiene pertanto che il disegno di legge in esame rappresenti lo strumento per aggirare i principi ai quali il servizio pubblico deve rispondere, sulla base della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale.

Evidenzia quindi che l'esame del disegno di legge in prima lettura presso il Senato è stato segnato dalla volontà del Governo di imporre la propria posizione, rifiutando la disponibilità al dialogo delle

forze di opposizione, in particolare del Gruppo MoVimento 5 Stelle, e spazzando via tutti i tentativi di migliorare il testo che erano stati elaborati in sede di Commissione attraverso il confronto anche con il sottosegretario Giacomelli.

Alla responsabilità del Governo deve, a suo giudizio, essere imputato anche il fatto che sia stato necessario rinnovare il consiglio di amministrazione con la procedura prevista dalla « legge Gasparri », a causa dei ritardi nella predisposizione e presentazione del disegno di legge governativo.

Rileva che il servizio pubblico dovrebbe costituire una materia riservata esclusivamente alle decisioni del Parlamento. Per questo esprime la propria contrarietà sulle deleghe contenute nel disegno di legge in esame, che di fatto esautorano il Parlamento attribuendo al Governo il potere di riordinare tutta la disciplina relativa al servizio pubblico.

Più in generale osserva che è necessario garantire l'indipendenza e la trasparenza della RAI, anche in considerazione dell'ampiezza delle risorse dei cittadini che, attraverso il canone, sono destinate a finanziarla. Al contrario, il servizio pubblico radiotelevisivo viene affidato a una società che, per come è configurata dal disegno di legge in esame, è del tutto inidonea a garantire il principio del pluralismo nell'informazione. Se si aggiunge che anche i membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono nominati con criteri di lottizzazione, risulta evidente che tanto i vertici della RAI quanto i vertici dell'Autorità del settore sono scelti sulla base della propria appartenenza politica.

Ritiene pertanto sicuramente condivisibili le sollecitazioni ad affrontare un ragionamento di più ampia prospettiva, riflettendo sui contenuti e sulle modalità con i quali dovrà essere in futuro assicurato il servizio pubblico in relazione alle imponenti trasformazioni tecnologiche. Ma prima di tutto è necessario garantire, fin da subito, l'indipendenza della RAI, alla quale il servizio pubblico è affidato.

Il disegno di legge in esame, invece, rappresenta perfino un peggioramento della situazione attuale e, se non viene

radicalmente cambiato, avrà l'effetto di minare le basi stesse della democrazia nel Paese.

Michele Pompeo META, *presidente*, segnala, in accordo con la presidenza della VII Commissione, l'opportunità di prevedere già nella giornata di martedì 22

settembre una riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 36

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 36

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto ..... 36

ERRATA CORRIGE ..... 36

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.**

**Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti 28.600 e 30.600 della Commissione, nonché gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 9.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 17 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 17 settembre 2015.*

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

Il Comitato si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

**ERRATA CORRIGE**

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 505 del 16 settembre 2015, a pagina 45, prima colonna, ultima riga, deve leggersi: « 1.137 Invernizzi » invece di: « 1.134 Invernizzi ».

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	38

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione inizierà l'esame delle proposte emendative (*vedi allegato*) riferite al provvedimento in discussione nel corso della prossima settimana, verosimilmente nella giornata di giovedì.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ALLEGATO

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.**

## EMENDAMENTI

## ART. 1.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) al comma 1:*

1) dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 del codice di procedura penale;

2) aggiungere, infine, il seguente periodo: « La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4. »;

*b) al comma 2:*

1) dopo le parole: « lettera i) » sono inserite le seguenti: « e lettera l) »;

2) dopo le parole: « sono attribuite » è inserita la seguente: « anche »;

3) dopo le parole: « la persona » sono inserite le seguenti: « risulta dimostrare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. »;

4) le parole: « presso il tribunale competente » sono sostituite dalla seguente: « proponente »;

*c) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

« 4. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Il presidente del tribunale assicura che il collegio sia composto da magistrati di specifica esperienza nella materia o comunque già assegnati a funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze. »;

*d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali. ».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 4. del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente: l) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo I, del codice penale che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, lettere a) e b). »;*

b) dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

ART. 5-*bis*.

*(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta).*

1. Il procuratore della Repubblica circoscrizionale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2. »

**1. 10. Berretta.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 7.

*(Procedimento applicativo).*

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta o laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dei

decorso del termine fissato dall'articolo 5-*bis*, comma 2, per esprimerlo. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-*bis*, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. del codice di procedura penale, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mozzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto.

5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.

8. Qualora il Tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il Presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e



nei modi indicati all'articolo 147-*bis*, comma 2, disp. att. del codice di procedura penale.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.

10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

11. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate di ufficio con la decisione di primo grado.

12. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

13. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma precedente, il sequestro perde efficacia se entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.

14. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

15. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

16. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma

15, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

17. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 disp. all. del codice di procedura penale. ».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

**1. 1. Bindi.**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* L'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

ART. 17.

*(Titolarità della proposta).*

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 devono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-*bis*, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

**1. 2. Bindi.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 20.

*(Sequestro).*

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività



economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che osso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui c respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

4. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia subito dopo la loro esecuzione.

**1. 3. Bindi.**

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) al comma 1 dopo le parole: « costituiscono il reimpiego » sono inserite le seguenti: « ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. ».*

**\* 1. 11. Berretta.**

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) al comma 1 dopo le parole: « costituiscono il reimpiego » sono inserite le seguenti: « ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. ».*

**\* 1. 19. Pagano.**

*Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: all'intero complesso aziendale con le seguenti: a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile. ».*

**1. 12. Berretta.**

*Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) al comma 2 dopo le parole: « direttamente o indirettamente » sono inserite le seguenti: « o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese. ».*

**\* 1. 13. Berretta.**

*Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) al comma 2, dopo le parole: « direttamente o indirettamente » sono inserite le seguenti: « o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese ».*

**\* 1. 20. Pagano.**

*Al comma 3, lettera d) il capoverso 3-ter sostituito dal seguente:*

*3-ter. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia subito dopo la loro esecuzione.*

**\*\* 1. 14. Berretta.**

*Al comma 3, lettera d) il capoverso 3-ter è sostituito dal seguente:*

3-ter. Il decreto di sequestro ed il provvedimento di revoca, anche parziale del sequestro, sono comunicati, anche in via telematica, all'agenzia subito dopo la loro esecuzione.

**\*\* 1. 21.** Pagano.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

ART. 23.

*(Procedimento applicativo).*

1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.

2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la tassazione dell'udienza in camera di consiglio.

3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26. per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

**1. 4.** Bindi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.5 BINDI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche se oggetto di condono e di definizione anticipata del contenzioso tributario, al comma 2 sopprimere le parole: e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, sopprimere la parte consequenziale.*

**0. 1. 5. 100** Il Relatore.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. L'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 24.

*(Confisca).*

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini

complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma I, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili, il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2. e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo ».

*Conseguentemente sopprimere il comma 6.*

**1. 5.** Bindi.

*Al comma 5, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: , anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.*

**\* 1. 15.** Berretta.

*Al comma 5, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: , anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.*

**\* 1. 22.** Pagano.

*Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: , o comunque tali da assicurare il controllo della società.*

**1. 29.** Il Relatore.

*Al comma 5, lettera b), capoverso 1-bis, le parole: all'intero complesso aziendale sono sostituire dalle seguenti: a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile.*

**1. 16.** Berretta.

*Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) al comma 2 dopo le parole: direttamente o indirettamente sono aggiunte le seguenti: , per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.*

**\* 1. 18.** Berretta.

*Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) al comma 2 dopo le parole: direttamente o indirettamente, sono aggiunte le seguenti: per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per*

il tempo decorrente dalla morte del proposto intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

\* **1. 23.** Pagano.

*Al comma 6, capoverso «ARTICOLO 25» apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1 sopprimere le parole:* di legittima provenienza;

*al comma 2 sopprimere le parole:* di legittima provenienza.

**1. 8.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.6 BINDI

*Al comma 1 dopo le parole:* la revoca del sequestro *inserire le seguenti:* il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro.

*Sostituire il comma 4-bis con il seguente:*

*4-bis.* Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito.

**0. 1. 6. 100.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. L'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

ART. 27.

*(Comunicazioni e impugnazioni).*

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

*2-bis.* La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza è stata riproposta nei motivi di impugnazione ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 13.

*2-ter.* Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

*2-quater.* In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.

4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.

4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale, salvi i casi

in cui il procuratore della Repubblica richieda, per giustificati motivi, che gli stessi rimangano segreti.

5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali.

6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.

#### 1. 6. Bindi.

*Dopo il comma 7 inserite il seguente:*

7-bis. All'articolo 28 del codice antimafia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: « La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di eroi all'articolo 11 dello stesso codice: »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Quando accoglie le richieste di revocazione, la corte d'appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46 ».

#### 1. 100. Ferranti.

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).*

1. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo le parole « e successive modificazioni » sono inserite le se-



guenti: « nonché nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.

**1. 7. Bindi.**

*Al comma 8, capoverso «ARTICOLO 34-bis», al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*al terzo periodo sostituire le parole con cadenza annuale con le seguenti: con cadenza semestrale;*

*al terzo periodo, dopo le parole con cadenza annuale a tale organo aggiungere le seguenti: all'Agenzia.*

**1. 9. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.**

**ART. 2.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 2.**

*(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).*

1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

« 2-sexies. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni ovvero individuali collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita

una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura ».

**2. 1. Bindi.**

*Al comma 1, capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del tribunale assicura che il collegio o la sezione sia composto da magistrati di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o comunque già assegnati a funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.*

**2. 100. Ferranti.**

**ART. 3.**

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

**« ART. 21.**

*(Esecuzione del sequestro).*

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche

se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario.

2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le eventuali istanze degli occupanti, ove questi non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.

3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59 ».

### 3. 1. Bindi.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e di funzionari dell'Agenzia.*

\* **3. 10.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e di funzionari dell'Agenzia.*

\* **3. 2.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, lettera b) punto 2) dopo le parole: e a tutti agli oneri sono inserite le seguenti: , compreso il pagamento di oneri fiscali,.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis dopo le parole: e a tutti agli oneri sono inserite le seguenti: , compreso il pagamento di oneri fiscali.*

### 3. 4. Berretta.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 2-quater, al primo periodo sopprimere le parole: , con citazione anche dell'Agenzia.*

**3. 3.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

## ART. 4.

### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1 BINDI

*Al comma 2, capoverso ART. 36, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati.*

*Al comma 4, capoverso ART. 38, comma aggiungere le seguenti parole: inserendo tutti i dati necessari per la consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

### 0. 4. 1. 100. Ferranti.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 35.

*(Nomina a revoca dell'amministratore giudiziario).*

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In (al caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli



amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.

3. Non possono essere nominale le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giu-

dice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.

8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato ».

2. L'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 36.

*(Relazione dell'amministratore giudiziario).*

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:

a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;

b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;

c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;

d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della do-

cumentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;

e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41.

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera *b*) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti c.p.p. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato ».

3. L'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 37.

*(Compiti dell'amministratore giudiziario).*

1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli

2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.

3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende e dalla amministrazione dei beni immobili, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.

4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuali nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.

5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analitica-

mente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36 ».

4. L'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 38.

*(Compiti dell'Agenzia).*

1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo.

3. Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.

4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al

giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvederà all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.

5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.

6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3 ».

5. L'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 39.

*(Assistenza legale alla procedura).*

1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.

2. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista ».

6. L'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 40.

*(Gestione dei beni sequestrati).*

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso.

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale

agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 ».

4. 1. Bindi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01) All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « amministratore giudiziario. » sono aggiunte le seguenti: « Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. »;

b) al comma 2, dopo le parole: « amministratori giudiziari. » sono aggiunte le seguenti: « secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso »;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: « pubblici ufficiali » sono aggiunte le seguenti: « o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, »;

2) dopo le parole: « di prevenzione » sono aggiunte le seguenti: « o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. »;

3) dopo le parole: « le funzioni » sono aggiunte le seguenti: « di coadiutore o di diretta collaborazione. »;

4) dopo le parole: « dell'amministrazione giudiziario » sono aggiunte le seguenti: « nell'attività di gestione. »;

d) il comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sono la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono. »;

e) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: « di provvedere » sono aggiunte le seguenti: « alla gestione. »;

2) dopo le parole: « beni sequestrati » sono aggiunte le seguenti: « anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, »;

f) al comma 8, dopo le parole: « della gestione » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 43. »;

g) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma primo del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari e dei coadiutori dell'Agenzia, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. La presente disposizione ha efficacia novativa per tutti gli incarichi di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'Agenzia in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

**4. 5. Berretta.**



Al comma 1 sono apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) premettere il seguente:

« 01) al comma 1 dopo le parole: “dalla nomina” sono aggiunte le seguenti: “ovvero entro il maggior termine concesso dai giudice delegato,”;

b) dopo il punto 1 ) inserire il seguente:

« 1-bis) sostituire la lettera c) con la seguente: “c) l’elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni in sequestro, specificando i crediti che originano da rapporti necessari e quelli che riguardano rapporti esauriti ovvero non provati o non funzionali alla gestione produttiva dei beni in sequestro. Per i rapporti necessari si applica l’articolo 56 comma 3-bis del presente decreto;”;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: « per non più di novanta giorni » sono soppresse e, al secondo periodo, sostituire le parole: « con la frequenza stabilità dal giudice » con le seguenti: « se richiesto dal giudice delegato e con la frequenza dallo stesso indicata, »;

3) alla lettera c) dopo le parole: sentite le parti, aggiungere le seguenti: se non le ritiene inammissibili, e aggiungere in fine il seguente periodo: Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.

\* 4. 6. Berretta.

Al comma 1 sono apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) premettere il seguente:

« 01) al comma 1 dopo le parole: “dalla nomina” sono aggiunte le seguenti:

“ovvero entro il maggior termine concesso dai giudice delegato,”;

b) dopo il punto 1 ) inserire il seguente:

« 1-bis) sostituire la lettera c) con la seguente: “c) l’elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni in sequestro, specificando i crediti che originano da rapporti necessari e quelli che riguardano rapporti esauriti ovvero non provati o non funzionali alla gestione produttiva dei beni in sequestro. Per i rapporti necessari si applica l’articolo 56 comma 3-bis del presente decreto;”;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: « per non più di novanta giorni » sono soppresse e, al secondo periodo, sostituire le parole: « con la frequenza stabilità dal giudice » con le seguenti: « se richiesto dal giudice delegato e con la frequenza dallo stesso indicata, »;

3) alla lettera c) dopo le parole: sentite le parti, aggiungere le seguenti: se non le ritiene inammissibili, e aggiungere in fine il seguente periodo: Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.

\* 4. 8. Pagano.

Al comma 1, lettera a), premettere il seguente numero:

01) al comma 1, dopo le parole: « , una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. » aggiungere le seguenti: « La relazione viene inviata anche alla Direzione Nazionale Antimafia.

4. 3. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis) All'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

« 1) dopo le parole: “gestione di aziende” sono aggiunte le seguenti: “e dalla amministrazione dei beni immobili,”;

2) dopo le parole: “dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.” inserire il seguente periodo: “Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili ».”.

#### 4. 7. Berretta.

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria ove espressamente richiesto da quest'ultima, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. »;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 2 dopo le parole: « per via telematica » inserire al seguente: « tutti » e sostituire le parole: « e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. » con le se-

guenti: « . L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informatico. »;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Dopo la notificazione del provvedimento di cui all'articolo 45, comma 2,; l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa. »;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione sottoposto ad approvazione della medesima Agenzia. »;

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado e d'in-



tesa con l'autorità giudiziaria procedente, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

6) dopo la lettera d) inserire la seguente:

*d-bis*) i commi 6 e 7 sono soppressi.

\* 4. 8. Berretta.

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria ove espressamente richiesto da quest'ultima, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. »;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

*a-bis*) al comma 2 dopo le parole: « per via telematica » inserire al seguente: « tutti » e sostituire le parole: « e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. » con le seguenti: « . L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informatico. »;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Dopo la notificazione del provvedimento di cui all'articolo 45, comma 2, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa. »;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione sottoposto ad approvazione della medesima Agenzia. »;

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado e d'intesa con l'autorità giudiziaria procedente, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. »;

6) dopo la lettera d) inserire la seguente:

*d-bis)* i commi 6 e 7 sono soppressi.

\* **4. 9.** Pagano.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 3 dopo le parole: « da tecnici o da altri soggetti qualificati » aggiungere le seguenti: « di specchiata professionalità ».

**4. 100.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 3 dopo le parole: « da tecnici o da altri soggetti qualificati » aggiungere le seguenti: « i cui nominativi siano presenti in un apposito albo di professionalità ».

**4. 4.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.*

*Conseguentemente, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi ».*

**4. 10.** Il Relatore.

#### ART. 5.

1. L'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

#### « ART. 41.

*(Gestione delle aziende sequestrate).*

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto le aziende disciplinate dagli arti-

coli 2555 e seguenti del codice civile o le partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari ed è nominato dal tribunale con decreto motivato. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sci mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento. Ove non sia possibile predisporre un programma di prosecuzione o di ripresa, l'amministratore giudiziario propone la messa in liquidazione dell'impresa.

*1-bis.* Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.

1-ter. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1--*quater*, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

1-*quater*. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-*quinquies*. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-*bis* comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-*ter* del codice civile.

2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario

non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.

4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro ».

#### 5. 1. Bindi.

*Al comma 1, lettera a), al secondo periodo, sopprimere le parole: che provvede a informare le associazioni di datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la Camera di commercio ».*

5. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:*

1-*sexies*. Non opera la causa di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile dalla data di immissione in possesso lino all'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile.

**5. 3.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera d), sostituire l'alinea con il seguente: Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo:*

**5. 4.** Il Relatore.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Bindi.

ART. 7.

*Al comma 1, capoverso ART. 4-bis, comma 3, dopo le parole: di prosecuzione inserire le seguenti: o di ripresa.*

**7. 4.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso ART. 41-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo. In tal caso l'Erario è garantito da garanzie reali sui beni aziendali o sui beni del proposto.

**7. 5.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso ART. 41-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. In caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, deve rimborsare gli importi prelevati dal Fondo. A garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, è prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Erario.

**7. 1.** Bindi.

*Al comma 1, capoverso ART. 41-bis, comma 6, dopo le parole: gli importi prelevati dal Fondo, aggiungere le seguenti: secondo le condizioni e i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3.*

**7. 2.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 8.

*(Delega al Governo in materia di misure per il sostegno in favore delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e dei lavoratori da esse dipendenti, nonché di organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria lino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario,

l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

*a)* una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e di incentivi alle imprese;

*b)* l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera *a)* con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato « codice antimafia »;

*c)* l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo che:

*a)* tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione delle imprese di cui all'articolo 41 del codice antimafia;

*b)* dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera *a)* del presente comma siano esclusi: i dipendenti che siano oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione del-

l'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

*c)* anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del codice antimafia si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;

*d)* ai fini di cui alla lettera *c)*, l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;

*e)* il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

*f)* la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera *b)*, tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

*g)* sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza;

*h)* i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta



eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera *b*) del presente comma;

*i*) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

*l*) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;

*m*) nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

*n*) sia istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo di garanzia per il credito alle aziende sottoposte a sequestro o confisca e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di seguito denominato «Fondo», che abbia come principali obiettivi in favore delle predette aziende:

1) la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo;

2) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per la ristrutturazione aziendale;

4) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, ad esclusione dei lavoratori che siano nelle condizioni di cui alla lettera *b*);

*o*) il Fondo sia articolato in una sezione di garanzia per il credito bancario

e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità;

*p*) il Governo fissi le modalità di accesso al Fondo e di utilizzazione dei finanziamenti richiesti dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività di impresa previsti dall'articolo 41 del codice antimafia;

*q*) le spese di funzionamento delle sezioni del Fondo siano coperte, per una parte, da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia, comprese le somme di cui all'articolo 48, commi 1, lettera *b*), 4 e 9, del codice antimafia, e successive modificazioni, per una parte con un contributo a carico di tutti gli istituti bancari e per una parte a carico della Cassa depositi e prestiti Spa, assicurando, per la restituzione, un tasso agevolato;

*r*) in caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, sia tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo e che, a garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, sia prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Era-

*s*) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del codice antimafia;

*t*) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia rico-

nosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

*u)* le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

*v)* a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia e dei provvedimenti adottati dal l'amministratore giudiziario di cui alla lettera *s)* del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e che, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

*z)* le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri fra i soggetti di cui alla lettera *b)*; che non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera *b)*;

*aa)* le agevolazioni relative al Fondo e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e le agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate o

confiscate si estendano alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, che esercitano il diritto di prelazione.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata « Agenzia », in conformità a quanto disposto dal codice antimafia e alle funzioni attribuite alla stessa Agenzia in materia di destinazione dei beni confiscati e di ausilio all'autorità giudiziaria nella fase della gestione successiva al sequestro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere una dotazione organica dell'Agenzia adeguata e proporzionata al numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscati in carico alla stessa Agenzia;

*b)* ripartire il personale dell'Agenzia tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire ai sensi del regolamento di cui all'articolo 113 del codice antimafia, e successive modificazioni, e prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di gestione delle aziende e di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

*c)* prevedere la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera *b)* e in numero non superiore al personale della dotazione organica stabilita ai sensi della lettera *a)*.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3 del



presente articolo abrogato l'articolo 113-bis del codice antimafia.

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.*

#### 8. 1. Bindi.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 8.

*(Delega in materia di premialità fiscale e contributiva).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

*a)* una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e di incentivi alle imprese;

*b)* l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera *a)* con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato « codice antimafia »;

*c)* l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma I, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo che:

*a)* tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione delle imprese di cui all'articolo 41 del codice antimafia;

*b)* dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera *a)* del presente comma siano esclusi: i dipendenti che siano oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

*c)* anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del codice antimafia si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;

*d)* ai fini di cui alla lettera *c)*, l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominali in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;

*e)* il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

*f)* la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di

cui alla lettera *b*), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

*g*) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza;

*h*) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera *b*) del presente comma;

*i*) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

*l*) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;

*m*) nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

*n*) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del codice antimafia;

*o*) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

*p*) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

*q*) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera *n*) del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e che, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

*r*) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nel-

l'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera *b*); che non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera *b*);

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3 del presente articolo è abrogato l'articolo 113-*bis* del codice antimafia.

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10, e 11.*

**8. 10.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso «ARTICOLO 41-ter», sopprimere il comma 1.*

**8. 2.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 41-ter, sopprimere il comma 4.*

**\* 8. 100.** Pagano, Buttiglione.

*All'articolo 8, comma 1, capoverso ART. 41-ter, sopprimere il comma 4.*

**\* 8. 101.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso «ART. 41-ter (Misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate)» dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

*4-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli imprenditori di cui all'articolo 41-*octies* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prestano supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate.

**\*\* 8. 4.** Vignali.

*Al comma 1, capoverso «ART. 41-ter (Misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate)» dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

*4-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli imprenditori di cui all'articolo 41-*octies* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prestano supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate.

**\*\* 8. 3.** Squeri, Sarro.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-*bis*.

(Rating di legalità).

1. All'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: « che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza », sono soppresse.

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, capoverso «ART. 41-ter (Misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate)», comma 1, sopprimere le parole: prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti.*

**\* 8. 02.** Vignali.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-*bis*.

(Rating di legalità).

1. All'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: « che

raggiungono un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza », sono soppresse.

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, capoverso « ART. 41-ter (Misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate) », comma 1, sopprimere le parole: prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti.*

\* **8. 01.** Squeri, Sarro.

ART. 9.

*Al comma 1, capoverso ART. 41-quater, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: tali agevolazioni sono riconosciute anche alle imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori impiegati in modo irregolare presso le aziende sottoposte a sequestro o confisca.*

\* **9. 100.** Pagano, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso ART. 41-quater, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: tali agevolazioni sono riconosciute anche alle imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori impiegati in modo irregolare presso le aziende sottoposte a sequestro o confisca.*

\* **9. 101.** Matarrese, Dambruoso, Vargiu, D'Agostino, Piepoli.

*Al comma 1, capoverso ART. 41-quater, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: tali agevolazioni sono riconosciute anche alle imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori impiegati in modo irregolare presso le aziende sottoposte a sequestro o confisca.*

\* **9. 102.** Chiarelli.

*Al comma 1, capoverso ART. 41-quater, comma 5, è aggiunto il seguente periodo:*

tali agevolazioni sono riconosciute anche alle imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori impiegati in modo irregolare presso le aziende sottoposte a sequestro o confisca.

\* **9. 103.** Dorina Bianchi.

ART. 11.

*Al comma 1, capoverso « ART. 41-sexies, sopprimere i commi 2 e 3.*

**11. 1.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Bindi.

*Al comma 1, capoverso « ART. 41-septies, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;*

**12. 7.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso « ART. 41-septies », comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

*h) un rappresentante del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia competente per territorio.*

**12. 100.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso « ART.41-septies (Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e*

confiscate), *comma 2, lettera c), le parole:*, ogni quattro mesi sono soppresse.

\* **12. 5.** Vignali.

*Al comma 1, capoverso « ART. 41-septies (Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate), comma 2, lettera c), le parole:*, ogni quattro mesi sono soppresse.

\* **12. 4.** Squeri, Sarro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 41-septies, comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

*g) un rappresentante del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia competente per territorio.*

**12. 3.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso « ART. 41-septies, comma 4, sopprimere le seguenti parole:* rappresentative sul piano nazionale.

**12. 2.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

#### ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**13. 1.** Bindi.

*Al comma 1, capoverso « ART. 41-octies (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate), apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole:* in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o, *inserire le seguenti parole:* non definitivamente;

*b) al comma 2 sostituire la parola:* diciotto con la parola: dodici e aggiungere, *in fine, le seguenti parole:* nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, delle misure di cui al precedente articolo 41-ter.

cazione ai medesimi, in quanto compatibili, delle misure di cui al precedente articolo 41-ter.

\* **13. 2.** Squeri, Sarro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 41-octies (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate), apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole:* in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o, *inserire le seguenti parole:* non definitivamente;

*b) al comma 2 sostituire la parola:* diciotto con la parola: dodici e aggiungere, *in fine, le seguenti parole:* nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, delle misure di cui al precedente articolo 41-ter.

\* **13. 4.** Vignali.

*Al comma 1, capoverso « ART. 41-octies » comma 1, dopo le parole:* parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità *aggiungere le seguenti:* attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, nel rispetto delle regole comunitarie in materia di tutela concorrenza.

\*\* **13. 100.** Pagano, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso « ART. 41-octies », comma 1, dopo le parole:* parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità *aggiungere le seguenti:* attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario.

\*\* **13. 101.** Matarrese, Dambroso, Vargiu, D'Agostino, Piepoli.

*Al comma 1, capoverso « ART. 41-octies », comma 1, dopo le parole:* parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità *aggiungere le seguenti:* attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario.

\*\* **13. 102.** Chiarelli.



## ART. 14.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

## ART.14-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).*

1. L'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

## « ART. 43.

*(Rendiconto di gestione).*

1. All'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5 ».

2. L'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

## « ART. 44.

*(Gestione dei beni confiscati).*

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di

contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Conseguentemente sopprimere il comma 2 del medesimo articolo.*

**14. 01.** Bindi.

## ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**15. 1.** Bindi.

## ART. 17.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

## « ART. 48.

*(Destinazione dei beni e delle somme).*

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di poli-

zia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato, l'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'alto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabile dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associa-

zioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e a cooperative a mutualità prevalente, senza scopo di lucro. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati da gli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo



unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera *b*), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici

aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

*a)* all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private,

ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b);

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella

misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

**17. 1. Bindi.**

*Al comma 1, lettera b), prima del numero 1) inserire il seguente:*

01) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche ».

*Al comma 1, lettera b), numero 1), prima della lettera a) inserire la seguente:*

0a) al primo periodo dopo la parola « sociali » sono inserite le seguenti: « ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, ».

**17. 10.** Il Relatore.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**17. 1.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituire la lettera d) del comma 1, con la seguente:*

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento dell’Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle regole comunitarie in materia di tutela della concorrenza. Qualora detta procedura vada deserta, l’Agenzia procede ai sensi degli articoli 56 ovvero 57 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano esito negativo. L’Agenzia, nei successivi giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell’azienda confiscata.

\* **17. 100.** Pagano, Buttiglione.

*Sostituire il comma 1, la lettera d) con il seguente:*

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento

dell’Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica. Qualora detta procedura vada deserta, l’Agenzia procede ai sensi degli articoli 56 ovvero 57 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano esito negativo. L’Agenzia, nei successivi giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell’azienda confiscata.

\* **17. 101.** Chiarelli.

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**18. 1.** Bindi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 18.

*(Delega per il potenziamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata « Agenzia », in conformità a quanto disposto dal codice antimafia e alle funzioni attribuite alla stessa Agenzia in materia di destinazione dei beni confiscati e di ausilio all’autorità giudiziaria nella fase della gestione successiva al sequestro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una dotazione organica dell’Agenzia adeguata e proporzionata al

numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscati in carico alla stessa Agenzia;

*a-bis*) istituire presso l'Agenzia:

1) un Fondo destinato a rendere utilizzabili i beni confiscati prima della destinazione disposta ai sensi dell'articolo 48 e per il sostegno dei soggetti assegnatari di beni immobili previste dall'articolo 48 comma 3 lettera *c*);

2) un Fondo destinato a soddisfare i creditori riconosciuti in buona fede non ricompresi nel riparto delle somme ricavate all'esito della vendita prevista dall'articolo 60.

*a-ter*) alimentare i fondi di cui alla lettera *a-bis*):

*a*) in parte attraverso una riduzione dell'aggio riconosciuto a Equitalia Giustizia, determinato con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

*b*) in parte con una quota del 10 per cento dei proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi del presente decreto, versati annualmente allo Stato da Equitalia Giustizia ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera *a*) e dall'Agenzia Nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 1;

*a-quater*) prevedere che le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni siano stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia nazionale;

*b*) ripartire il personale dell'Agenzia tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire ai sensi del regolamento di cui all'articolo 113 del codice antimafia, e successive modificazioni, e prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di gestione delle aziende e di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

*c*) prevedere la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera *b*) e in numero non superiore al personale della dotazione organica stabilita ai sensi della lettera *a*).

**18. 10.** Il Relatore.

ART. 19.

*Sopprimere le lettere b), c), d), e).*

**19. 1.** Bindi.

*Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).*

1. L'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 52.

*(Diritti dei terzi).*

1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

*a*) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

*b*) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;

c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;

d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.

2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico.

3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.

7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. ».

## 19. 2. Bindi.

### ART. 20.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 56.

*(Rapporti pendenti).*

1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda



sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro debba essere in tutto o in parte ancora eseguito l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, comma 1-*bis* e comma 1-*ter*, e, in ogni caso, entro sei mesi dalla immissione in possesso.

2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.

3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.

4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.

5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-*bis* del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo. ».

**20. 1. Bindi.**

ART. 21.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 53.

*(Limite della garanzia patrimoniale).*

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi. ».

2. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inserire il seguente:

« ART. 54-*bis*.

*(Pagamento di debiti anteriori al sequestro).*

1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti. ».

3. L'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 55.

*(Azioni esecutive).*

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecu-



tive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.

2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per quali interviene decreto di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.

4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca. ».

4. L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 57.

*(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti).*

1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio,

non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.

3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 5, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. ».

5. L'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 58.

*(Domanda del creditore).*

1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

a) le generalità del creditore;

b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;

d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.

4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.

6. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.

7. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, lino a cinque giorni prima dell'udienza. ».

6. L'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 59.

*(Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo).*

1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblica ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che

ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi della esclusione.

2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.

3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.

4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi. Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.

8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile.

9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione. ».

7. L'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 60.

*(Liquidazione dei beni).*

1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca.

2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.

3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.

4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. ».

8. L'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 61.

*(Progetto e piano di pagamento dei crediti).*

1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati, al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.

2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:

1) pagamento dei crediti prededucibili;

2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia;

3. Sorto considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.

4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscate.

6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del

distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.

8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.

9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile. ».

9. L'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 63.

*(Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro).*

1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* e comma 3 del presente decreto.

6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche su iniziativa del pubblico ministero ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario.

8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III

del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

9. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al Tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui al precedente articolo 48. ».

10. L'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 64.

*(Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento).*

1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi

ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, vanno ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti.

3. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale fallimentare, sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio.

4. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.

5. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

7. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.

8. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.

9. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7. ».

**21. 1. Bindi.**



*Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*a) al comma 1:*

1) dopo le parole: « All'udienza » sono aggiunte le seguenti: « fissata per la verifica dei crediti »;

2) le parole: « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

3) la parola: « sommariamente » è sostituita dalla seguente: « succintamente ».

2) *alla lettera d) dopo il punto 2) è inserito il seguente:*

« 2-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis. ».

3) *la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

*f) al comma 8:*

1) dopo le parole: « All'udienza » sono inserite le seguenti: « , con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero e dell'Agenzia, »;

2) le parole: « , chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova » sono sostituite dalle seguenti: « e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile. »;

3) il secondo periodo è soppresso. ».

4) *dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*f-bis) al comma 9:*

1) le parole: « Esaurita l'istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « All'esito »;

2) le parole « fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, » sono soppresse. ».

\* **21. 7.** Berretta.

*Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*a) al comma 1:*

1) dopo le parole: « All'udienza » sono aggiunte le seguenti: « fissata per la verifica dei crediti »;

2) le parole: « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

3) la parola: « sommariamente » è sostituita dalla seguente: « succintamente ».

2) *alla lettera d) dopo il punto 2) è inserito il seguente:*

« 2-bis). è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis. ».

3) *la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

*f) al comma 8:*

1) dopo le parole: « All'udienza » sono inserite le seguenti: « , con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero e dell'Agenzia, »;

2) le parole: « , chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova » sono sostituite dalle seguenti: « e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile. »;

3) il secondo periodo è soppresso. ».



4) dopo la lettera f) inserire la seguente:

*f-bis)* al comma 9:

1) le parole: « Esaurita l'istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « All'esito »;

2) le parole « fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, » sono soppresse. ».

\* **21. 15.** Pagano.

*Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) alla lettera a) le parole: Conclusa l'udienza di verifica, l'Agenzia provvede alla liquidazione dei beni mobili, anche registrati, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo il giudice delegato fissa tempi e le modalità per la liquidazione dei beni sono sostituite dalle seguenti: Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

*b)* al comma 2:

1) le parole: « dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Agenzia con »;

2) le parole: « dalla relazione » sono sostituite dalle seguenti: « dalle relazioni »;

3) dopo le parole: « articolo 36 » inserire le seguenti: « e 41 ».

3) dopo la lettera b) inserire la seguente:

*b-bis)* al comma 3 le parole: « comma 5, ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 14 »;

4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

*d)* il comma 5 è soppeso.

**21. 8.** Berretta.

*Al comma 7 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) alla lettera a) le parole: le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: il primo periodo è sostituito dal seguente: « Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. »;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

*a-bis)* al comma 4:

1) le parole: « Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, »;

2) le parole: « in cancelleria » sono soppresse;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

*b)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento. »;

4) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

*b-bis*) al comma 7 le parole: « avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 39, commi 6, 7, 8 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione. ».

**21. 9.** Berretta.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti »;

b) il comma 5 è soppresso;

c) al comma 6 l'ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 7:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario »;

e) dopo comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis.* L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al Tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui al precedente articolo 4. ».

**21. 10.** Berretta.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, vanno ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti, »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4 le parole: « giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il tribunale fallimen-

tare provvede d'ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi,» sono sostituite dalle seguenti: « , con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale fallimentare, sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio. »;

d) il comma 5 è soppresso;

e) al comma 6:

1) le parole: « Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione »;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

f) al comma 7 le parole: « e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto » sono soppresse.

#### 21. 11. Berretta.

*Al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) dopo la lettera b) inserire la seguente:

« *b-bis*) al comma 197 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il provvedimento di destinazione del bene immobile adottato dall’Agenzia, costituisce titolo per chiedere la cancellazione dell’ipoteca, senza il consenso del creditore, al competente conservatore dei registri immobiliari. La cancellazione è esente da ogni imposta, tassa o tributo” »;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) al comma 203, terzo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento »;

2) dopo le parole: liquidazione dello stesso » sono aggiunte le seguenti: « , al netto delle spese del procedimento di confisca e di amministrazione dei beni sequestrati, nonché di quelle sostenute nel procedimento di cui ai commi precedenti e del presente comma. ».

#### 21. 12. Berretta.

#### ART. 22.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

#### « ART. 110.

*(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).*

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità

previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; in particolare dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato, a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dal giudice dell'esecuzione al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione, del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ».

2. l'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 111.

(*Organi dell'Agenzia*).

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore, è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità il Direttore è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel registro dei revisori, contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5-bis. Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro;

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

d) da un responsabile dei fondi del PON sicurezza, designato dal Ministero dell'interno;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, designato dallo stesso Ministro;

f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

g) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI;

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

6. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del presente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso.

7. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti ».

3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 112.

*(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).*

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, al-



l'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera *d*), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia provvede a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo 111. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo:

*a*) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo par-

ticolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

*b*) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

*c*) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;

*d*) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera *h*);

*e*) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ARI e con la banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

*f*) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *h*);

*g*) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

*h*) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;



*i)* verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

*l)* revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

*m)* sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni regionali, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

*n)* adotta un regolamento di organizzazione interna.

#### 5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:

*a)* esprime parere sugli atti di cui al comma 4;

*b)* può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

*c)* esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria.

#### 6. Il collegio dei revisori provvede:

*a)* al riscontro degli atti di gestione;

*b)* alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ».

4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituito dal seguente:

« ART. 113.

*(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).*

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1983, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

*a)* l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al eredito bancario e ai finanziamenti europei;

*b)* la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

*c)* i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvi-

mento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.

3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità, di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ».

\* **22. 1.** Bindi.

*Sostituire con il seguente:*

*(Interventi sull'organizzazione e sulle competenze dell'Agenzia).*

1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 110.

*(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).*

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti

istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; in particolare dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni »; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato, a rendere possibile, sin dalla fase del Sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dal giudice dell'esecuzione al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione, del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ».

2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 111.

(*Organi dell'Agenzia*).

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore, è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende e che non abbiano riportato condanne penali, nemmeno in primo grado: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità il Direttore è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel registro dei revisori, contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5-bis. Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro;

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

d) da un responsabile dei fondi del PON sicurezza, designato dal Ministero dell'interno;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, designato dallo stesso Ministro;

f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

g) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI;

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

6. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del presente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso.

7. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti ».

3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 112.

*(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).*

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia provvede a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo 111, capo 111. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di

rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario,

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo:

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;

d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera h);

e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ARI e con la banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera h);

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

i) verifica l'utilizzo dei bervi, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni regionali, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati



nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria.

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ».

4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituito dal seguente:

« ART. 113.

*(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).*

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1983, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'ar-

ticolo 110, comma 2, lettere ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici; ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.

3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità, di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 270, e successive modificazioni ».

**22. 100.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

*Al comma 1, sono apportate la seguenti modifiche:*

1) alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

2) le parole « , e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare » sono soppresse;

b) al punto 3) le parole « comma 3, lettera c-bis » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4, lettera d) ».



2) dopo la lettera c) inserire la seguente:

*c-bis)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-ter. Fatta salva l'eventuale competenza di altri soggetti pubblici in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati prevista dalla normativa speciale, l'Agenzia è altresì competente nell'amministrazione e destinazione dei beni confiscati in via definitiva a norma delle vigenti disposizioni di legge. In tali casi, trovano applicazione le disposizioni dettate dal presente decreto. ».

**22. 4.** Berretta.

*Al comma 1, lettera c), la parola: industrie, è sostituita dalla seguente: imprese.*

\* **22. 3.** Vignali.

*Al comma 1, lettera c), la parola: industrie, è sostituita dalla seguente: imprese.*

\* **22. 2.** Squeri, Sarro.

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera c) capoverso 3, la lettera f) è soppressa;*

2) *alla lettera e) capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) la lettera c) è soppressa;*

*b) alla lettera g) le parole « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti « comma 4 ».*

**22. 5.** Berretta.

*Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) la lettera g) è soppressa;*

*b) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , designati dalle medesime secondo criteri di rotazione;.*

\* **22. 4.** Vignali.

*Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) la lettera g) è soppressa;*

*b) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , designati dalle medesime secondo criteri di rotazione;.*

\* **22. 3.** Squeri, Sarro.

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) al comma 1 dopo la parola « assegnazione » è aggiunta la seguente: « provvisoria »;*

2) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis) al comma 2 le parole « anche in via non definitiva » sono soppresse;*

3) *alla lettera c), capoverso 3, primo periodo, le parole anche in via non definitiva sono soppresse;*

4) *alla lettera d):*

*a) al punto 2) le parole « , ove necessario, » sono soppresse;*

*b) il punto 4) è soppresso.*

**22. 6.** Berretta.

*Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:*

*b-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati prioritariamente per finalità sociali e poi istituzionali. Nelle ipotesi

previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.»;

*b-ter)* il comma 4, lettera *a)* è sostituito dal seguente:

«*a)* adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione provvisoria e destinazione dei beni confiscati in via definitiva».

**22. 7.** Berretta.

*Al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*c)* il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati in via definitiva, si avvale della prefettura territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto alle dirette dipendenze dell'Agenzia. La composizione di ciascun nucleo di supporto è definita dall'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo ed annovera in ogni caso personale di ruolo dell'Agenzia o utilizzato dalla stessa in regime di comando o distacco.».

**22. 8.** Berretta.

*Al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

**22. 9.** Berretta.

ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**23. 1.** Bindi.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01) Al comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , afferenti, anche per interposta persona, al proposto a cui sono riferibili gli specifici beni. ».

**23. 3.** Berretta.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « All'esito della procedura » sono sostituite dalle seguenti: « Con la cessazione dell'incarico » e le parole « di primo grado » sono sostituite dalla seguente « definitiva ».

**23. 4.** Berretta.

*Al comma 2, capoverso « 5-bis », sostituire le parole:* L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato *con le seguenti:* Qualora il sequestro sia revocato, l'Agenzia, entro 20 giorni dal provvedimento di revoca, provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti.

**23. 100.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 2, capoverso 5-bis, dopo le parole* qualora il sequestro sia revocato *aggiungere le seguenti:* entro 20 giorni dal provvedimento di revoca.

**23. 2.** Sarti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. All'articolo dell'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « anche in via non definitiva » sono soppresse e dopo le parole « nelle risorse della gestione. » sono aggiunte le seguenti: « attingendo dal Fondo Unico Giustizia ovvero »;

b) il comma 2 è soppresso.

**23. 5.** Berretta.

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

4. All'articolo dell'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio » sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché, all'amministratore giudiziario »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*2-bis.* L'Agenzia verifica tempestivamente l'esatta corrispondenza dei beni confiscati con quelli amministrati e, se necessario, promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

**23. 6.** Berretta.

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

All'articolo 83 del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*2-bis.* Le imprese aderenti ad una organizzazione dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativa, che abbia adottato un Codice Etico o sia firmataria di un Protocollo di legalità, possono ottenere la documentazione antimafia dalla

Prefettura competente per territorio per il tramite dell'associazione di appartenenza.

\* **23. 0100.** Pagano, Buttiglione.

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

All'articolo 83 del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*2-bis.* Le imprese aderenti ad una organizzazione dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativa, che abbia adottato un Codice Etico o sia firmataria di un Protocollo di legalità, possono ottenere la documentazione antimafia dalla Prefettura competente per territorio per il tramite dell'associazione di appartenenza.

\* **23. 0101.** Chiarelli.

ART. 24.

*Al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« *4-bis.* Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché, quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento e, successivamente a tale provvedimento amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

**24. 1.** Berretta.

ART. 27.

*Sopprimerlo.***27. 1.** Bindi.

ART. 28.

*Sopprimerlo.***28. 1.** Bindi.

ART. 29.

*Sopprimerlo.***29. 1.** Bindi.*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma primo del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari e dei coadiutori dell'Agenzia, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. La presente disposizione ha efficacia normativa per tutti gli incarichi di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'Agenzia in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

**29. 1.** Berretta.

ART. 32.

*Sopprimerlo.***32. 1.** Bindi.*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Sono fatti salvi gli atti di gestione e amministrazione assunti dall'Agenzia na-

zionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della normativa previgente.

**32. 2.** Berretta.

SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 32.01 BINDI

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*i-bis)* ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 323 del codice penale.

**0. 32. 01. 100.** Il Relatore.*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 4.

*(Soggetti destinatari).*

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

*a)* agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* c.p.;

*b)* ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*. Comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ovvero dei delitti di cui agli articoli 416-*ter* c.p., 418 c.p.;

*c)* ai soggetti di cui all'articolo 1;

*d)* a coloro che operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306,

438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

*e)* a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

*f)* a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo I della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

*g)* fuori dei casi indicati nelle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera *d)*;

*h)* agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

*i)* alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione attiva in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

*l)* ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione

previsti dal titolo II, Capo 1, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *b)*».

**32. 01.** Bindi.

SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 32.02 BINDI

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p*

**0. 32. 02. 100.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

L'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«ART. 5.

*(Titolarità della proposta. Competenza).*

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4.

2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, lettera *i)* e lettera *l)*, le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capo-

luogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

4. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Il presidente del tribunale assicura che il collegio sia composto da magistrati di specifica esperienza nella materia o comunque già assegnati a funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.

5. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali.

6. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.

7. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 c.p.p.

8. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2 ».

### **32. 02.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis.

*(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta).*

1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 c.p.p.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2 ».

### **32. 03.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente: Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legi-*



slativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 6.

*(Tipologia delle misure e loro presupposti).*

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Regioni.

**32. 011.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:* Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 8.

*(Decisione).*

5. inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Regioni.

**32. 012.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. All'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « all'interessato » sono aggiunte le seguenti: « e al suo difensore ».

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dopo le parole: « l'interessato » sono aggiunte le seguenti: « e il suo difensore »;

*b)* al comma 3 dopo le parole: « l'interessato » sono aggiunte le seguenti: « e il suo difensore ».

**32. 0100.** Ferranti.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sostituito dal seguente:

« ART. 14.

*(Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale).*

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporli successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

3. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2. il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.

4. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione

della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione ».

### 32. 04. Bindi.

#### SUBEMENDAMENTO

#### ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 32.05 BINDI

*Sostituire l'alinea con il seguente:*

All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 1 è sostituito dal seguente:

*Conseguentemente al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:* nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p..

*Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3 del capoverso « ART. 17 ».*

*Conseguentemente aggiungere il seguente comma:*

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini ed alle proposte avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, relative alle misure di prevenzione di cui al presente titolo. Ai fini dell'esercizio di tali poteri, il questore territorialmente competente ed il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato ed informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al Tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso.

### 0. 32. 05. 101. Ferranti.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:* nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p.

### 0. 32. 05. 100. Il Relatore.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

*(Titolarità della proposta).*

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 devono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), il decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159 e funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1 ».

### 32. 05. Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«ART. 18.

*(Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto).*

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applica-

zione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso nonché nei riguardi di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il soggetto deceduto e nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio il soggetto deceduto risultava poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Il tribunale provvede, in tali casi, ai sensi dell'articolo 26.

4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

5. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

### 32. 06. Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 19.

*(Indagini patrimoniali).*

1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della Polizia giudiziaria, ad indagini sui tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di fi-

nanza o della Polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice precedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori in-

dagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono ».

**32. 07.** Bindi.

SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 32.08 BINDI.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Nei casi previsti dai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato 5 giorni prima dell'udienza. Ai fini del termine per la convalida si tiene conto dei termini di sospensione previsti dall'articolo 24, comma 2.

**0. 32. 08. 100.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 22.

*(Provvedimento l'urgenza).*

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta anche in mancanza del parere di cui all'articolo 5-bis. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta previo parere del Procuratore distrettuale ai sensi dell'articolo 5-bis.

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori

indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato c'è perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca».

**32. 08.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 22.

*(Provvedimento d'urgenza).*

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta anche in mancanza del parere anche in mancanza del parere di cui all'articolo 5-bis. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta previo parere del Procuratore distrettuale ai sensi dell'articolo 5-bis.

**32. 013.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente;

ART. 23.

*(Procedimento applicativo).*

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali

o personali di godimento o di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

**32. 014.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

I commi 1 e 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 28.

*(Revocazione della confisca).*

1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:

4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.

**32. 015.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

1. L'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 30.

*(Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali).*

1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso i



beni sequestrati nel processo penale sono affidati all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo amministratore giudiziario, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto dall'articolo 104-*bis* disp. att. del codice di procedura penale, l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata « Agenzia » non provveda alla revoca.

2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. 11 giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.

3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 21.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il

sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.

6. Nel caso previsto dall'articolo 104-*bis* disp. att. del codice di procedura penale, i compiti del giudice delegato alla procedura di cui al titolo III vengono svolti nel corso di tutto il procedimento penale dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro; se l'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di sequestro 6 in composizione collegiale, procede alla nomina di un giudice delegato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1 ».

### 32. 09. Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

« ART. 30-*bis*.

*(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali).*

Nei procedimenti penali nei quali è disposto il sequestro e la confisca di beni o aziende, il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III e titolo IV, e di cui al libro III, titolo II ».

### 32. 010. Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-*bis*.

1. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni econo-



niche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili ».

**32. 0101.** Ferranti.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 31.

*(Cauzione Garanzie reali).*

3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato secondo le modalità stabilite dal tribunale. 11 tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili

**32. 016.** Bindi.

SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 32.011 BINDI

*Al comma 1:*

*sostituire la parola:* agevolati *con le seguenti:* sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare;

*dopo le parole:* ed l) *inserire le seguenti:* ovvero per i delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale.

*al comma 6 sostituire le parole:* che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma i *con le seguenti:* che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite.

**0. 32. 011. 100.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 34.

*(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).*

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) ed l), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Capo I, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non supe-

riore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo (e modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo III.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I. Per le impugnazioni contro i provvedi-

menti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822.84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3 ».

**32. 011.** Bindi.

## SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 32.012 BINDI.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: commissario giudiziario con le seguenti: amministratore giudiziario.*

*Conseguentemente, sostituire nell'emendamento ovunque ricorrono le parole: commissario giudiziario con le seguenti: amministratore giudiziario.*

*Al comma 6 sostituire le parole: dell'articolo 84 con le seguenti: dell'articolo 84, comma 4.*

*Al comma 6 aggiungere infine il seguente periodo: Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.*

**0. 32. 012. 100.** Ferranti.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

« ART. 34-bis.

*(Controllo giudiziario delle aziende).*

1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma I, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, fuso o l'amministra-

zione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al Pubblico Ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma precedente, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

1) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

2) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma precedente nei confronti del commissario giudiziario;

3) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

4) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231;

5) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma I dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera *b*) del comma 2 nelle forme previste dal comma precedente.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma precedente sospende gli effetti di cui all'articolo 94.

**32. 012.** Bindi.

*Aggiungere il seguente:*

ART. 32-*bis*.

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

« ART. 34-*bis*.

*(Controllo giudiziario delle aziende).*

1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

*a)* imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10,000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

*b)* nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al Pubblico Ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera *b*) del comma precedente, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

1) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto

sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

2) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera *a*) del comma precedente nei confronti del commissario giudiziario;

3) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

4) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6,7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231;

5) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca, in tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario ».

**32. 030.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

*Aggiungere il seguente:*

ART. 32-bis.

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 34.

*(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).*

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento previste dall'articolo 416-bis cp, o che comunque, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*) e *i-bis*), agli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Capo I, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.



3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo (e modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo III.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego, Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre di sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo, il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822.84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3 ».

**32. 0110.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.



Al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dopo l'articolo 35 è inserito in seguente:

ART. 35-bis.

(Responsabilità nella gestione e controlli della Pubblica Amministrazione).

1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non è punibile ed è esente da responsabilità civile, l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35 comma quarto e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41 comma sesto, per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41 comma primo, gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma secondo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Entro il termine di sanatoria sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto della provincia interessata rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48.

**32. 0120.** Berretta.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

Il comma 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 42.

*(Disciplina delle spese dei compensi e dei rimborsi).*

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 9, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Un compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14

**32. 017.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 45.

*(Confisca definitiva.  
Devoluzione allo Stato).*

1. A seguito della irrevocabilità del provvedimento di confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

**32. 018.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

L'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 46.

*(Restituzione per equivalente).*

1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'ar-

articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 48, comma 3, e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutata sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.

### 32. 019. Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

« Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, al 159, è sostituito dal seguente:

ART. 47.

*(Procedimento di destinazione).*

2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedi-

mento di destinazione è adottato entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento di cui all'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

### 32. 020. Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

« Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 51.

*(Regime fiscale e degli oneri economici).*

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

### 32. 021. Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

« Il comma 6 dell'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 76.

*(Altre sanzioni penali).*

6. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo 34, comma 8 lettera *b)* e comma 9 n. 2), è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti

ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

**32. 023.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

« Il comma 1 dell'articolo 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 81.

*(Registro delle misure di prevenzione).*

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare contestuale comunicazione alla procura della Repubblica distrettuale della proposta di misura personale o patrimoniale da depositare presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale ai sensi degli articoli 5 e 5-bis allegandone copia. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

**32. 024.** Bindi

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

« Dopo il comma 5 dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono inseriti i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater:

ART. 91.

*(Informazioni antimafia).*

5-bis. Il prefetto è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'interdittiva su

istanza motivata dell'interessato, entro gli stessi termini e l'eventuale proroga previsti dal comma 4 dell'articolo 88. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di integrazione documentale.

5-ter. Qualora l'istanza di cui al precedente comma 5-bis prospetti misure organizzative adottate dall'istante allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, anche ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001, che possono eventualmente incidere sull'esito dell'aggiornamento, il prefetto può altresì disporre, avvalendosi ove occorra dei gruppi interforze di cui al comma 1 dell'articolo 93, accessi e accertamenti presso l'impresa interessata, volti a verificare l'idoneità e l'effettività delle predette misure organizzative, e, ove necessario, comunica senza ritardo all'istante la proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 88 estendibile a sessanta giorni. Il prefetto mantiene il suddetto potere di accesso e di accertamento sulle misure organizzative anche a seguito dell'esito favorevole dell'istanza di aggiornamento.

5-quater. Il prefetto, comunicandone l'esito all'interessato, provvede d'ufficio all'aggiornamento con immediatezza ove vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di emissione dell'interdittiva o dalla data dell'ultimo aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte, confermativo dell'interdittiva.

**32. 025.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

« Il comma 7 dell'articolo 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

ART. 93.

*(Poteri di accesso e di accertamento del prefetto).*

7. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla

base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

**32. 026.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

«Dopo l'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 inserire il seguente:

ART. 118-*bis*

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).*

Al comma 1-*bis* dell'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « nonché nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta. ».

**32. 027.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

«Dopo l'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 inserire il seguente:

ART. 118-*ter*.

*(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).*

1. All'articolo 1-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinquies* è inserito il seguente:

«2-*sexies*. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il Tribunale circondariale di Trapani e presso il Tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere, A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura. ».

**32. 028.** Bindi.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	115
5-06394 Vito: Sulle condizioni di salute del fuciliere di marina Salvatore Girone .....	115
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-06395 Rizzo: Sull'esercitazione militare della NATO « Trident Juncture 2015 » .....	116
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	119
5-06396 Artini: Sul presunto dispiegamento di militari statunitensi a bordo delle navi della Marina militare italiana impiegate nell'operazione EUNAVFOR MED .....	116
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	120

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-06394 Vito: Sulle condizioni di salute del fuciliere di marina Salvatore Girone.**

Elio VITO (FI-PdL), premesso che non intende entrare in questa sede nel merito

della vicenda che ha coinvolto loro malgrado i due fucilieri di marina italiani, in quanto la loro innocenza è certa e sta emergendo con sempre maggiore forza, illustra l'interrogazione in titolo, che è volta ad ottenere dal Governo un chiarimento in merito alle effettive condizioni di salute di Salvatore Girone. Ricorda che Girone – il quale è detenuto ingiustamente e illegalmente dall'India da oltre tre anni – è stato vittima ad agosto di un attacco di Dengue che ne ha reso necessario il ricovero in un ospedale di Delhi e ha richiesto l'invio di due medici dall'Italia. Nelle scorse settimane Girone è stato dimesso dall'ospedale, ma non pare essersi completamente ripreso e comunque in caso di un secondo attacco sarebbe pericolosamente vulnerabile. Ricorda che normalmente, in caso di Dengue, il Ministero della difesa richiama in Italia i militari all'estero proprio perché una ricaduta, che è sempre possibile nelle aree in cui la malattia si contrae, ha implicazioni potenzialmente gravi per la salute.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elio VITO (FI-PdL), si dichiara insoddisfatto della risposta, che conferma le preoccupazioni che l'hanno indotto a presentare l'atto di sindacato ispettivo. È evidente infatti che le condizioni di salute di Salvatore Girone non consentono di parlare di una sua completa guarigione e che, pertanto, il suo ingiusto trattenimento in India lede il suo diritto ad essere curato in modo idoneo a consentirgli di ristabilirsi completamente.

Ritiene che, oltre alle iniziative annunciate nella risposta resa dal sottosegretario Alfano, il Governo italiano debba fare pressioni per ottenere dall'India l'immediato rientro in patria di Girone per ragioni umanitarie, onde evitare il rischio che al danno dell'ingiusta detenzione si aggiunga per lui un danno permanente alla salute.

Conclude dicendosi convinto che il Parlamento debba pretendere di conoscere l'effettivo stato di salute di Girone, in modo da valutare tutte le iniziative da intraprendere per riportarlo a casa, e che a tal fine debba acquisire la documentazione sanitaria che lo riguarda e procedere all'audizione dei medici che lo hanno assistito in India.

**5-06395 Rizzo: Sull'esercitazione militare della NATO « Trident Juncture 2015 ».**

Angelo TOFALO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Angelo TOFALO (M5S), si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ritenendo che le

ragioni portate per giustificare l'esercitazione non siano convincenti. Rileva che, per realizzare le economie di cui il Paese ha bisogno, il Governo dovrebbe rivedere le modalità e i progetti attraverso i quali le Forze armate mantengono e incrementano l'interoperabilità tra i Paesi dell'Alleanza e con i vari altri Partner, anziché tagliare le spese per la sanità o per i servizi di trasporto, che sono essenziali per i cittadini.

**5-06396 Artini: Sul presunto dispiegamento di militari statunitensi a bordo delle navi della Marina militare italiana impiegate nell'operazione EUNAVFOR MED.**

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo conferma delle indiscrezioni stampa relative al dispiegamento di circa 1.700 *marines* americani a bordo delle navi italiane impiegate nella missione EUNAVFOR Med.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL) si dichiara soddisfatto della risposta, che fornisce le necessarie assicurazioni riguardo alla mancanza di fondamento di alcune notizie riportate dai mezzi di informazione in merito all'operazione *Trident Juncture 2015*. Dichiarò che sarà in ogni caso sua premura continuare a monitorare lo svolgimento delle operazioni militari congiunte con i reparti delle Forze armate statunitensi, anche per verificare che non vi siano commistioni nella catena di comando.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**



## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-06394 Vito: Sulle condizioni di salute del fuciliere di marina Salvatore Girone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il fuciliere di Marina Salvatore Girone, durante la sua permanenza presso la sede dell'Addettanza Militare di New Delhi, ha contratto un'infezione da virus Dengue, malattia normalmente presente nel sub-continente indiano, soprattutto nella stagione dei monsoni tra giugno e novembre.

Il paziente, dopo l'iniziale manifestazione della malattia, è stato ricoverato per 5 giorni (dal 27 al 31 agosto) presso un ospedale di Delhi, il *Max Healthcare Hospital* in questo primo periodo; il decorso della fase acuta è stato regolare, con una buona risposta ai trattamenti somministrati.

A seguito della dimissione, dopo ulteriori 5 giorni di riposo e cure, assistito dai medici esperti in malattie tropicali inviati dal Ministro della difesa che ha seguito e segue quotidianamente la vicenda, in data 5 settembre è stata effettuata una visita di controllo finale presso lo stesso ospedale del ricovero, dove l'*équipe* sanitaria indiana ha considerato risolta la fase acuta della malattia.

In particolare, a quella data, il decorso non ha registrato l'insorgenza di alcuna delle complicazioni che, in determinati casi, possono essere significative di una prognosi più grave rispetto a quella normale della patologia in esame.

Il fuciliere appare, al momento, in recupero e, sebbene alcuni parametri clinici abbiano registrato variazioni nella fase acuta e sub-acuta della malattia, essi risultano in via di normalizzazione.

I medici italiani hanno raccomandato, comunque, che sia osservato un congruo periodo di riposo, al fine di un recupero completo dai postumi dell'infezione che

continueranno a essere monitorati nel tempo; oltre al riposo, il paziente dovrà seguire norme dietetiche e di profilassi, da mettere in atto per evitare punture da zanzare (portatrici della stessa malattia).

Appare anche in via di remissione la sintomatologia clinica simil-influenzale riferita al momento del ricovero. Sono previste ulteriori indagini sulla fase di formazione di anticorpi che normalmente consegue alla prima infezione da parte del virus responsabile della malattia.

La condizione medica del fuciliere continua, peraltro, a essere oggetto di attento monitoraggio, anche attraverso il coinvolgimento di istituti ospedalieri specializzati nella trattazione delle malattie tropicali.

Così come prosegue l'approfondimento delle attività preventive da porre in essere per limitare il rischio di ulteriori forme di esposizione al virus responsabile della febbre Dengue e le complicazioni che potrebbero derivarne, certamente possibili, ma non probabili.

Gli aspetti sanitari subentrati a seguito dell'infezione Dengue accrescono le ragioni per le quali l'Italia continua e continuerà a contestare i vincoli imposti dall'India alla libertà di movimento del fuciliere, anche per assicurarne il pieno recupero nelle migliori condizioni ambientali.

Infatti, come peraltro accennato dall'Onorevole interrogante, in conseguenza del rischio di una recidiva dell'infezione, la stessa potrebbe manifestarsi anche in una forma emorragica grave.

Per tali ragioni, in passato e in casi analoghi, si è provveduto ad allontanare il personale dalle zone endemiche.

Purtroppo, tale misura precauzionale, pure certamente opportuna e necessaria, alla luce della nota situazione giuridica dei due fucilieri, non si è, al momento, concretizzata.

Più in generale, vale la pena ricordare che il Governo ha avviato, presso le opportune sedi internazionali, ogni consentita azione per una positiva soluzione della controversia e, coerentemente, rimane per noi prioritario non solo l'impegno per il pieno recupero fisico di Girone — come già nel caso di Latorre — ma anche il suo rientro in Italia.

Come noto, il nostro Paese ha avviato in data 26 giugno 2015 una procedura internazionale prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, sottoponendo la disputa con l'India a un giudice internazionale che dovrà esprimersi sulla titolarità della giurisdizione penale sul caso.

Il Tribunale di Amburgo si è pronunciato lo scorso agosto riconoscendo, dap-

prima, l'esistenza della competenza di un Tribunale internazionale e ordinando, conseguentemente, la sospensione immediata di tutte le procedure giudiziarie in India e in Italia a carico dei fucilieri.

In ragione del riconoscimento formale della titolarità di un Tribunale diverso da quello indiano, l'Italia — che resta sempre più determinata alla tutela della posizione dei nostri due marò — solleverà tutte le questioni relative anche alla condizione personale del fuciliere Girone nella sede internazionale competente che può essere attivata anche in via cautelare.

Nel medesimo contesto giudiziario internazionale saranno anche affrontate le questioni relative allo stato di illegittima privazione di libertà del fuciliere, oltre a quelle concernenti gli aspetti attinenti alla titolarità di determinati diritti che la Convenzione UNCLOS e il diritto internazionale consuetudinario riconoscono al nostro Paese.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06395 Rizzo: Sull'esercitazione militare della NATO « Trident Juncture 2015 ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

La « *Trident Juncture 2015* », che verrà effettuata il prossimo autunno, è una attività addestrativa multinazionale della NATO. È effettuata con cadenza triennale, ogni volta con denominazione e luoghi di svolgimento diversi. Essa costituisce un momento di coesione fondamentale e irrinunciabile per mantenere e, possibilmente, incrementare, l'interoperabilità tra i 28 Paesi dell'Alleanza e con i Partners. Quest'anno la sua valenza è di particolare importanza poiché rappresenta un tangibile segno di attenzione dell'Alleanza Atlantica verso i rischi presenti nell'area mediterranea ed è finalizzata, infine, a dimostrare la volontà collettiva di garantire una più ampia cornice di sicurezza ai Paesi del cosiddetto « fianco Sud ».

L'esercitazione prevede, ad oggi:

una prima fase, dal 3 al 16 ottobre 2015, in modalità di simulazione « Computer Assistita », che coinvolgerà essenzialmente il Comando Integrato della componente aerea (*Joint Force Air Component Command – JFACC*) dell'Aeronautica Militare sito a Poggio Renatico (Ferrara);

una seconda fase « dal vivo », dal 21 ottobre al 6 novembre 2015, cui parteciperanno assetti aerei, terrestri e navali che saranno ospitati in tre diversi Paesi: Spagna, Portogallo e Italia.

A livello nazionale, il coinvolgimento prevede l'invio di elementi dell'Esercito in Spagna, Portogallo e a Capo Teulada, di assetti aerei dell'Aeronautica presso le basi di Trapani, Decimomannu, Pratica di Mare, Pisa, Amendola e Sigonella, mentre per la Marina Militare saranno presenti

assetto navali inclusi nell'esercitazione nazionale « Mare Aperto », collegata alla « *Trident Juncture 2015* ».

Presso la base del 37° Stormo dell'Aeronautica Militare di Trapani Birgi saranno rischierati, dal 21 ottobre al 6 novembre, 18 aerei italiani e 12 dell'Alleanza. L'attività di volo si svolgerà, principalmente, nelle aree del mare Tirreno meridionale, limitando soltanto ai decolli e agli atterraggi l'impegno dello spazio aereo attestato sull'aeroporto di Trapani.

L'esercitazione sarà guidata dal *Joint Force Command* Brunssum (Olanda) e non dal *Joint Force Command* di Napoli come riportato in premessa all'atto.

Sin dalle prime fasi di pianificazione, a fine 2013, l'Italia aveva anticipato all'Alleanza una prima offerta di assetti, basi e poligoni che comprendevano anche l'Aeroporto di Trapani per soddisfare le esigenze avanzate dalla NATO di disporre di adeguata capienza logistico-operativa e di evitare una eccessiva concentrazione di assetti in una sola Nazione o base. Al momento, la NATO prevede di impiegare, in Italia, complessivamente 41 aeromobili (di cui 15 appartenenti a Paesi dell'Alleanza e 26 italiani), un totale di circa 3500 militari italiani (schierati tra Spagna, Portogallo e Italia), vari assetti navali in corso di definizione. A Trapani in particolare, saranno ospitati 18 aeromobili italiani e 12 dell'Alleanza (non tutti da combattimento), a fronte degli 80 richiamati nell'interrogazione. Si sottolinea, inoltre, che la città di Napoli non è coinvolta ad alcun titolo nella esercitazione in questione.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06396 Artini: Sul presunto dispiegamento di militari statunitensi a bordo delle navi della Marina militare italiana impiegate nell'operazione EUNAVFOR MED.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito della cooperazione bilaterale con gli USA, questi ultimi hanno proposto di sperimentare la possibilità di rischierare a bordo di Nave Cavour un distaccamento del Corpo dei *Marines*, possibilmente nel corso dell'esercitazione NATO *Trident Juncture*, per condurre esercitazioni congiunte ed incrementare il relativo livello di interoperabilità.

Tale attività, si inquadra nella cornice della normale cooperazione tra Marine alleate, volta a perseguire nel tempo, una sempre maggiore interoperabilità tecnico/operativa e non è in alcun modo riferibile agli scenari di impiego di forze per operazioni reali.

A seguito dell'avvio di EUNAVFOR MED, dal 27 giugno ultimo scorso, Nave Cavour è impegnata quale unità sede di comando, pertanto l'ipotesi di sperimentazione in argomento non ha avuto seguito.

Tanto premesso, in merito al quesito formulato con l'interrogazione in esame « se trovi conferma quanto riportato riguardo al dispiegamento di unità dell'US Marine Corps a bordo della nave Cavour... », si rende noto che, ad oggi, non è previsto alcun rischieramento di velivoli, né tantomeno di personale statunitense, su unità navali della Marina militare italiana.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C. 1899, recante Modifica all'articolo 16- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale .....	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	122
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014. C. 3304 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. C. 3305 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	122
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i> ) .....	129
AVVERTENZA .....	134

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 17 settembre 2015.*

**Audizione del presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C. 1899, recante Modifica all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.50.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Edoardo FANUCCI, *presidente*, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Tea ALBINI, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a farne parte l'onorevole Susanna CENNI, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

**Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.**

**C. 3304 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.**

**C. 3305 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, con riferimento al rendiconto generale dello Stato per il 2014, fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti:

1) il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;

2) il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Rammenta inoltre che al Rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, articolata per missioni e programmi, che illustra i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse finanziarie impiegate, anche con l'indicazione dei residui accer-

tati, e gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento.

Il Rendiconto medesimo è, infine, corredato del Rendiconto economico, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009, è inoltre allegata al Rendiconto una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).

Tanto precisato, venendo al contenuto del provvedimento, gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2014, e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 840.159,6 milioni di euro), alle spese (con impegni per 810.587,4 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 29.572,2 milioni di euro.

L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2014, un disavanzo di 247.260,8 milioni di euro.

L'articolo 5 reca:

l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese impreviste »;

l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

L'articolo 6 espone la situazione del patrimonio dello Stato al 31 dicembre 2014 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un



totale di 968,6 miliardi di euro e passività per un totale di 2.660,1 miliardi di euro.

Gli articoli da 7 a 9 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome (Istituto agronomico per l'Oltremare, Archivi notarili, Fondo edifici di culto).

Infine, l'articolo 10 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Si sofferma, in primo luogo, sui risultati della gestione di competenza.

Nel loro insieme i risultati della gestione di competenza, pur evidenziando un miglioramento rispetto alle previsioni definitive degli stessi, come indicati nella legge di assestamento 2014, denotano un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati conseguiti nel 2013.

In particolare, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2014 presenta un valore negativo pari a -52,8 miliardi di euro, con un peggioramento di circa 24,8 miliardi rispetto al dato 2013. Rispetto alle previsioni definitive tale saldo è invece risultato migliore delle aspettative per circa 10 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2014, ad un valore negativo di -62,8 miliardi.

Passando ad analizzare gli altri saldi, evidenzia l'ulteriore netta flessione registrata dal risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti) che, dopo essere sceso nel 2013 a circa 39,7 miliardi di euro rispetto ai 48,5 miliardi del 2012, si attesta ad un valore positivo pari a 18,4 miliardi di euro, confermando l'inversione della tendenza al miglioramento annuale del valore di segno positivo iniziata nel 2009. Anche in questo caso il risultato è tuttavia migliore delle corrispondenti previsioni definitive, in base alle quali il risparmio pubblico avrebbe dovuto attestarsi su valori decisamente più bassi (8,2 miliardi).

Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2014 a 260,4 miliardi di euro, in consi-

stente crescita rispetto sia al 2013 (199 miliardi di euro) che al 2012 (203,5 miliardi) e - anche non considerando il minimo attinto nel 2011 (185,2 miliardi) - superiore anche ai livelli toccati nel biennio 2009-2010 (intorno ai 210 miliardi di euro). Se ne conferma comunque, anche per esso, il sensibile miglioramento rispetto alla previsione definitiva, che lo stimava in 289,7 miliardi.

Ad ogni modo, sia il saldo netto da finanziare che il ricorso al mercato registrati nel 2014 sono rimasti nettamente al di sotto del tetto stabilito dalla legge di stabilità per il 2014, come successivamente novellata dal decreto-legge n. 66 del 2014, che ha recato misure per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni (-59.100 milioni per il saldo netto da finanziare e -320.000 milioni per il ricorso al mercato).

Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2013-2014 relativo all'andamento delle entrate finali accertate - che hanno raggiunto, come detto, un valore pari a 550.187 milioni - rileva innanzitutto il loro decremento per circa 3,8 miliardi (a fronte di un incremento pari a circa 8 miliardi di euro registrato nel 2013 rispetto al 2012). Tale decremento è interamente dovuto a minori entrate correnti. Rispetto al 2013, infatti, si registra una diminuzione sia delle entrate tributarie, che si attestano intorno a 460,3 miliardi di euro (464,9 miliardi nel 2013 e 463,8 miliardi registrati nel 2012), che delle entrate extratributarie, che raggiungono il livello di 84,4 miliardi (85,7 miliardi nel 2013, dopo che nel 2012 avevano registrato un valore di 74 miliardi circa). A tale flessione si contrappone un incremento di 2,1 miliardi rispetto al 2013 delle entrate relative al Titolo III « Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti ».

L'analisi in dettaglio delle singole componenti gestionali che hanno concorso alla dinamica di competenza mostra, dal lato delle entrate, che le entrate tributarie si attestano a 460.253 milioni di euro (464,9 miliardi nel 2013 e 463,8 miliardi registrati nel 2012), mentre quelle extratribu-

tarie raggiungono il livello di 84.387 (85,7 miliardi nel 2013, dopo che nel 2012 avevano registrato un valore di 74 miliardi circa).

Per quanto concerne, in particolare, l'andamento delle entrate tributarie, nel 2014 si evidenzia, rispetto al 2013, una riduzione sia delle imposte sul patrimonio e sul reddito di 7,7 miliardi (-3,1 per cento) sia delle imposte sulla produzione di 672 milioni (-1,9 per cento). Risultano in aumento, invece, le tasse ed imposte sugli affari di circa 3,5 miliardi (+2,3 per cento).

Per le entrate extratributarie, i peggioramenti riguardano principalmente i proventi dei servizi pubblici minori (-1,8 miliardi rispetto al 2013, dopo il +8,7 miliardi registrato nel 2013 rispetto al 2012) e i recuperi, rimborsi e contributi (-0,5 miliardi sul 2013, che a sua volta segnava un +3 miliardi rispetto al 2012). In miglioramento per circa 1,1 miliardi di euro invece gli accertamenti relativi agli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, dopo il calo di 0,7 miliardi registrati nel 2013.

Notevole, infine, l'aumento delle entrate registrate in relazione all'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, che sono passate dai 3,4 miliardi di euro del 2013 (ma va ricordato che erano pari a 7,9 miliardi di euro nel 2012) ai 5,5 miliardi del 2014. Tale incremento è quasi interamente ascrivibile alla vendita di beni ed affrancazione di canoni.

Venendo poi alle spese finali, si può osservare come la spesa di parte corrente abbia generato impegni per 526.195 milioni di euro (in aumento del 3 per cento a fronte dei 510.831 milioni di euro registrati nel 2013), mentre quella in conto capitale è stata di 76.830 milioni di euro (in aumento del 7,9 per cento circa rispetto ai 71.174 milioni di euro registrati nel 2013).

Per quanto concerne il conto dei residui, va preliminarmente segnalato come l'entità degli stessi anche nell'esercizio 2014 è rimasta su livelli consistenti, registrando tuttavia una diminuzione sul lato

delle entrate, anche a seguito del processo di riaccertamento straordinario di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, e che, con riguardo a quelli attivi, ha prodotto una diminuzione di quelli provenienti da esercizi precedenti (che si riducono di circa 53 miliardi, passando da 165,6 a 112,6 miliardi).

In base ai dati forniti nella relazione al Rendiconto, al 1° gennaio 2014 il conto dei residui indicava residui attivi iniziali, provenienti dagli esercizi 2012 e precedenti, per un valore complessivo di 261.124 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 84.216 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti (462 milioni), con una eccedenza attiva pari a 176.907 milioni di euro (nel 2013 l'eccedenza attiva era pari a 167.803 milioni di euro). Nel corso dell'esercizio 2014, l'entità dei residui si è andata modificando a seguito dell'attività di accertamento e gestione in conto residui; inoltre, la gestione di competenza dell'esercizio 2014 ha dato luogo alla formazione di nuovi residui. Infatti, rispetto allo stock di 261.124 milioni di residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2014 sono stati accertati residui attivi pari a 143.246 milioni, di cui solo 30.684 milioni incassati e 112.562 milioni ancora da versare o riscuotere. A tale importo di residui pregressi si sono aggiunti 96.565 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi, al 31 dicembre 2014, pari a 209.127 milioni.

Analogamente, per quanto riguarda i residui passivi delle spese complessive, degli 84.216 milioni di residui indicati al 1° gennaio 2014, provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 73.398 milioni, di cui 36.736 pagati e 36.662 milioni ancora da pagare, che unitamente ai residui di nuova formazione, pari a 76.591 milioni, determinano residui passivi al 31 dicembre 2014, per 113.253 milioni.

In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2014 espone residui attivi per 209.127 milioni e residui passivi per 113.253 milioni, con una eccedenza attiva di 95.874 milioni di euro. I residui attivi

hanno fatto registrare una riduzione di 51.997 milioni (-19,9 per cento) e i residui passivi un incremento di 70.963 milioni (+34,5 per cento).

Nel Rendiconto sono poi espone ed illustrate le risultanze della gestione di cassa: va ricordato in proposito che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Emerge per la gestione di cassa, sotto un profilo generale, un andamento analogo a quella di competenza, con risultanze che pur evidenziando un miglioramento rispetto alle previsioni definitive denotano comunque un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati conseguiti nel 2013.

Il disegno di legge di Rendiconto espone infine il Conto generale del Patrimonio che, rammenta, costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio.

Esso comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2014 emerge una eccedenza passiva di 1.691,6 miliardi, con un peggioramento di 129,6 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2013 (peggiore rispetto al risultato sempre negativo ma meno consistente di circa 28,2 miliardi registrato nel 2013 sul dato 2012), determinata da una riduzione delle attività (-30,4 miliardi) e da un aumento delle passività (+99,1 miliardi). Il risultato riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l'eccezione del 2009).

In particolare, il totale delle attività ammonta a 968,6 miliardi, mentre il totale

delle passività ammonta a 2.660,1 miliardi e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2013, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 99,1 miliardi di euro.

Con riferimento al disegno di legge di assestamento 2015, che, com'è noto, è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente, fa presente quanto segue.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:

a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato – secondo la disciplina recata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 – in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.

Ciò premesso, venendo al contenuto del disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2015, evidenzia che esso, all'articolo 1, dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2015 (approvato con la legge n. 191 del 23 dicembre 2014), indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.

Il disegno di legge reca, infatti, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per

ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento.

In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per i singoli stati di previsione della spesa, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente.

A partire dalla previsione iniziale della legge di bilancio, le eventuali variazioni intervenute per atto amministrativo o proposte con il disegno di assestamento determinano, per ciascun programma, la previsione assestata.

Nel disegno di legge di assestamento 2015, gli unici stati di previsione della spesa interessati da rimodulazione di fattori legislativi sono quelli relativi ai Ministeri dell'ambiente, della difesa e dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'articolo 2 novella l'articolo 2, comma 7, della legge di bilancio per il 2015, relativo alla quantificazione dei fondi di riserva e speciali del bilancio dello Stato, aumentando lo stanziamento del Fondo speciale per la riscrittura in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti da 1.200 a 1.500 milioni di euro.

L'articolo 3 del disegno di legge aumenta la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, di circa 254,3 milioni per l'anno 2015.

Si segnala che nel corso dell'esame presso il Senato sono stati approvati alcuni emendamenti, che hanno riguardato gli articoli 2 e 3 del provvedimento e taluni stati di previsione della spesa.

Per quanto concerne i saldi di competenza del bilancio dello Stato risultanti dal disegno di legge di assestamento, la relazione al provvedimento evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio. Nel complesso, il saldo nelle previsioni assestate si attesta ad un valore di -52.334 milioni, rispetto ad una previsione iniziale di -53.647 milioni. In particolare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, il miglioramento del saldo (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali, pari a complessivi 1.313 milioni di euro, è dovuto per 817 milioni alle variazioni per atto amministrativo e per 496 milioni di euro alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento in esame.

Il valore del saldo netto da finanziare che si determina sulla base delle previsioni di assestamento rientra nel limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2015, fissato in 54 milioni di euro.

Per quanto concerne gli altri saldi, il risparmio pubblico (saldo corrente) registra un lieve peggioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a -18.153 milioni.

Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) evidenzia invece un miglioramento di oltre 7 miliardi (il dato comprende anche le regolazioni debitorie).

Passando poi alle variazioni di competenza proposte dal provvedimento, le stesse risultano coerenti con il rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2015 presentato ad aprile scorso.

In termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, le proposte di assestamento del disegno di legge in esame determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare che è principalmente ascrivibile ad una importante riduzione della spesa per interessi (-7.789 milioni), per la gran parte, tuttavia, compensata da una riduzione delle entrate

finali, ed in particolare di quelle tributarie (-3.953 milioni), e da un aumento delle spese primarie, per 4.665 milioni.

Con riferimento al miglioramento del saldo netto da finanziare, la Relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento rileva che:

la riduzione delle entrate, dovuta alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (-3.090 milioni), riguarda esclusivamente le entrate tributarie (-3.953 milioni), in ragione dell'adeguamento al quadro macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per il 2015 contenute nel Documento di economia e finanze di aprile scorso, nonché dell'andamento del gettito registrato nei primi mesi dell'anno in corso. Se si considerano anche gli effetti delle modifiche apportate con gli atti amministrativi adottati nel corso della gestione, le variazioni delle entrate che incidono sull'andamento del saldo netto risultano, invece, in aumento, per circa 6.590 milioni, anche per le entrate tributarie (3.480 milioni);

l'aumento delle spese è per la gran parte dovuto a variazioni per atto amministrativo (+8.863 milioni), ascrivibili alle spese primarie. Oltre ai 7.300 milioni di maggiori spese derivanti dal decreto legislativo n. 175 del 2014, di cui si è detto, la Relazione illustrativa evidenzia la rimodulazione nell'ambito della spesa di 983 milioni, per effetto dell'introduzione da parte del decreto legislativo n. 22 del 2015 in materia di ammortizzatori sociali, della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori co.co.pro. (DISCOLL), del finanziamento dell'assegno di disoccupazione (ASDI). Per contro, la proposta di assestamento prevede una riduzione complessiva delle spese finali (-3.586 milioni), su cui influisce in maniera preponderante la riduzione della spesa per interessi, che sconta l'aggiornamento del profilo dei tassi di interesse sui titoli di Stato (per 5.434 milioni) e la riduzione degli interessi passivi sui conti correnti di tesoreria (per 2.600 milioni). L'ingente ri-

duzione della spesa per interessi è peraltro compensata dalla proposta di aumento della spesa primaria (+4.665 milioni), su cui influisce, per 2.839 milioni, la maggiore spesa legata agli effetti delle rivalutazioni delle pensioni e altri oneri pensionistici, in attuazione dei principi della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015.

In particolare, per quanto concerne le variazioni di competenza sulle entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per complessivi -3.090 milioni di euro, inerente le entrate del comparto tributario (-3.953 milioni).

Nell'ambito delle entrate tributarie assumono un particolare rilievo le variazioni in diminuzione relative all'IRES (-2.358 milioni), all'IVA (-2.505 milioni) e all'accisa sui prodotti energetici (-1.267 milioni) e gas naturali (-478 milioni).

Per quanto riguarda le variazioni in aumento, si segnalano soprattutto quelle relative alle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+891 milioni), all'IRPEF (+424 milioni), a quelle gravanti sui giochi (+600 milioni) e sugli apparecchi e congegni di gioco (+223 milioni).

La proposta di aumento delle entrate extra-tributarie (+741 milioni) deriva principalmente dalla partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia (in aumento di 924 milioni) e ai dividendi dovuti dalle società partecipate (in aumento di 267 milioni).

Per quanto concerne le spese finali – che, come già evidenziato, scontano un incremento di oltre 8,8 miliardi di euro dovuto alle variazioni per atto amministrativo –, le variazioni proposte dal provvedimento presentato dal Governo determinano una riduzione complessiva di 3.586 milioni di euro. Tale riduzione interessa prevalentemente le spese correnti, nel cui ambito si registra una significativa proposta di diminuzione di quelle per interessi, che decrescono di oltre 7.789 milioni rispetto alle previsioni iniziali (-8,9 cento circa), grazie – come già sottolineato



– al più favorevole profilo dei tassi di interesse sui titoli di Stato (per 5.434 milioni) rispetto a quanto previsto in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio 2015.

Una ulteriore diminuzione della spesa per interessi, per 2.600 milioni, deriva da minori esigenze per gli interessi corrisposti sui conti correnti di Tesoreria, in parte correlata anche alla trasformazione di alcuni conti da fruttiferi a infruttiferi, per effetto della legge di stabilità 2015.

Tale andamento di spesa per interessi viene parzialmente compensato dalla proposta di aumento di altre spese correnti, che, al netto di quelle per interessi, salgono di 4.665 milioni. Quanto a queste ultime, la relazione precisa che l'incremento è riconducibile principalmente agli effetti della già ricordata sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 e agli effetti del decreto-legge n. 65 del 2015.

Infine, anche per le spese in conto capitale, la proposta di assestamento determina una riduzione di 462 milioni di euro.

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2015 registra, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un peggioramento del saldo netto da finanziare, che si attesta a -136.581 milioni, con un peggioramento di 23.500 milioni rispetto alla previsione di bilancio.

Venendo, da ultimo, ai residui, osserva che, nel complesso, la consistenza dei residui passivi delle spese finali alla fine dell'esercizio finanziario 2014 presenta un incremento di 29.142 milioni rispetto all'analoga consistenza accertata alla chiusura dell'esercizio precedente (83.650 milioni alla fine del 2013).

La Relazione illustrativa evidenzia come l'aumento della consistenza complessiva dei residui finali nel 2014 (29.142 milioni) sia imputabile ad un incremento sia di quelli di parte corrente, per 15.560 milioni, sia di quelli in conto capitale, per 13.582 milioni.

La maggiore consistenza dei residui passivi finali (al netto di quelli relativi al rimborso prestiti, pari come detto a 462 milioni) a fine 2014 è correlata soprattutto

alla maggiore costituzione di quelli di nuova formazione, derivanti dalla gestione della competenza nel 2014, che ammontano complessivamente a 76.226 milioni e rappresentano il 67,6 per cento circa della consistenza complessiva dei residui finali.

Come già verificatosi lo scorso anno, i residui passivi finali di nuova formazione risultano nel 2014 di maggiore consistenza rispetto all'esercizio precedente (+18.106 milioni, oltre il 30 per cento in più del 2013).

La Relazione illustrativa al disegno di legge di Rendiconto 2014 evidenzia che l'incremento dei residui di nuova formazione va riferita principalmente ad un aumento degli impegni in conto competenza rispetto all'anno passato. Infatti, gli impegni di competenza hanno registrato, rispetto all'esercizio passato, un aumento percentuale (+7,7 per cento) superiore a quello registrato dai pagamenti di competenza (+5,7 per cento). In rapporto al volume complessivo degli impegni, il tasso di formazione dei residui aumenta dal 7,8 per cento del 2013 al 9,4 per cento del 2014.

A determinare la consistenza a fine 2014 dei residui di nuova formazione di parte corrente hanno concorso, soprattutto, gli aggregati relativi al complesso dei trasferimenti, ad amministrazioni pubbliche per 32.723 milioni e alle famiglie per 5.863 milioni, alle poste correttive e compensative delle entrate (4.004 milioni), ai redditi da lavoro dipendente (1.237 milioni) ed ai consumi intermedi (3.191 milioni).

Per quanto concerne i nuovi residui di conto capitale (26.937 milioni) si rileva che essi riguardano, soprattutto, i contributi agli investimenti ad imprese per 3.925 milioni (determinati, in particolare, dalle Ferrovie dello Stato Spa per 2.318 milioni) e altri trasferimenti in conto capitale, il cui ammontare, pari a 5.809 milioni, è costituito, principalmente, dal Fondo sviluppo e coesione (4.029 milioni) e dal Fondo per le opere strategiche (955 milioni).

Per quanto concerne, invece, la consistenza dei residui pregressi delle spese



finali, essi risultano, a fine dicembre 2014, pari a 36.566 milioni di euro. A tale riguardo, la Relazione al disegno di legge di Rendiconto 2014 evidenzia un peggioramento del processo di smaltimento dei residui pregressi, aumentati del 42,6 per cento rispetto al 25.530 milioni del 2013.

Con riferimento alla spesa complessiva, infine, l'ammontare dei residui passivi (ivi compresi, dunque, quelli relativi al rimborso prestiti) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2014 è pari a 113.254 milioni.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, preso atto delle considerazioni svolte dal relatore, si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

**Nuovo testo C. 3012 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 settembre 2015.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, ricorda che nelle precedenti sedute

del 15 e 16 settembre 2015 il Viceministro Morando aveva fornito parte dei chiarimenti che erano stati richiesti sul provvedimento in esame, riservandosi di rispondere su alcune ulteriori questioni. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in relazione alle richieste di chiarimento sulle quali il rappresentante del Governo si era riservato di fornire una risposta, osserva quanto segue:

l'accertamento della violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che in base all'articolo 9 può avvenire mediante dispositivi gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, può essere effettuato da parte dei soggetti interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'Agenzia per l'Italia digitale potrà effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 17, in materia di portabilità nei servizi di comunicazione, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 19-*septies*, che reca una nuova disciplina del bonus elettrico e del bonus gas, rimettendo ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia, la disciplina di dettaglio, non ha effetti sulla finanza pubblica, in quanto i predetti *bonus* sono interamente finanziati a carico della tariffa, e non appare determinare effetti apprezzabili sulle spese energetiche delle amministrazioni pubbliche;

l'Autorità per l'energia e il Ministero dello sviluppo economico potranno dare attuazione alla pluralità di adempimenti previsti nell'ambito della disciplina relativa alla cessazione del regime di maggior tutela per i prezzi del gas e dell'energia elettrica, di cui in particolare agli articoli 19-*ter* e 19-*octies*, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 26, comma 1, lettera a), n. 1, l'abrogazione dell'articolo 4, comma 3, quarto periodo, della legge n. 247 del 2012, che prevede che l'attività professionale svolta dagli associati dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

gli introiti derivanti dai diritti praticati all'utenza, previsti all'articolo 28-bis, in materia di semplificazione delle procedure ereditarie, sono idonei a garantire la copertura integrale delle spese connesse sia alla struttura sia alla gestione del registro delle successioni, al fine di escludere effetti onerosi non previsti dal testo;

il venir meno degli attuali introiti per la pubblica amministrazione connessi al rilascio di copie e, più in generale, alla gestione del servizio in questione, saranno integralmente compensato dai risparmi dovuti al mancato esercizio delle relative attività amministrative;

i compiti che l'articolo 29, comma 1-bis, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata, assegna in materia di antiriciclaggio al conservatore del registro delle imprese, presso le Camere di Commercio, possono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Maino MARCHI (PD) ritiene necessari chiarimenti in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22-bis, comma 9. In particolare chiede conferma che la quota di tali proventi destinata ad affluire all'entrata del bilancio dello Stato sia esclusivamente quella, pari al 30 per cento, di spettanza del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Chiede inoltre quale sia il termine fissato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, a decorrere dal quale i menzionati proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, conferma che i proventi destinati ad affluire all'entrata del bilancio dello Stato sono esclusivamente quelli di spettanza del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e precisa che il termine ultimo fissato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, che reca disposizioni in ordine alla durata dell'attività della Cassa conguaglio GPL, è il 31 dicembre 2016.

Maino MARCHI (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore suggerisce che nel testo dell'articolo 22-bis, comma 9, al fine di evitare dubbi interpretativi, sia indicato con maggiore chiarezza che la quota delle sanzioni di spettanza del comune competente per territorio, pari al 70 per cento, non sia destinata a confluire nel bilancio dello Stato.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, nel concordare con le osservazioni del deputato Marchi, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3012 Governo, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario sopprimere la disposizione dell'articolo 5, che prevede l'esenzione dei certificati di stato di famiglia dall'imposta di bollo, giacché essa comporta una perdita di gettito pari a 30 milioni di euro su base annua, nettamente superiore a quella quantificata nella clausola di copertura finanziaria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 5, pari a 500 mila euro;

l'accertamento della violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che in base all'articolo 9 può avvenire mediante dispositivi gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, può essere effettuato da parte dei

soggetti interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'incremento del limite massimo del contributo obbligatorio da versare annualmente alla CONSAP per il fondo di garanzia per le vittime della caccia, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), non è suscettibile di determinare eventuali significativi effetti, anche di carattere indiretto, di riduzione del gettito fiscale;

le amministrazioni pubbliche interessate effettuano l'integrazione dell'Archivio informatico antifrode dell'IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nell'articolo 13, comma 5, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 15, che modificano la disciplina di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, riferendosi ai fondi pensione di carattere privatistico, non sono suscettibili di incidere sulla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, che hanno una diversa finalità, essendo stati introdotti in relazione a settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;

la modifica dei requisiti per ottenere l'anticipo delle prestazioni pensionistiche in caso di inoccupazione, di cui all'articolo 15, è compatibile con l'equilibrio finanziario dei singoli fondi pensione e non incide sul trattamento tributario dell'anticipo della prestazione pensionistica complementare;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera c), incluse le funzioni sanzionatorie, concernenti la vigilanza sull'attuazione del comma 3-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, come novellato dal presente provvedimento, relativo all'acquisizione del consenso espresso del cliente circa il costo dei servizi in abbonamento offerti da terzi, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può effettuare gli adempimenti connessi all'istituzione e alla gestione del registro dei soggetti che utilizzano indirettamente le risorse nazionali di numerazione, previsto dall'articolo 16-*bis*, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, atteso che lo stesso registro si configura come mera estensione del ROC (Registro operatori comunicazione) di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249 del 1997;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può svolgere i compiti ad essa assegnati dall'articolo 16-*ter*, in materia di concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

l'Agenzia per l'Italia digitale potrà effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 17, in materia di portabilità nei servizi di comunicazione, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

l'aggiornamento, previsto dall'articolo 17 del provvedimento, del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, recante la disciplina del Registro delle opposizioni, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 18, gli effetti derivanti dall'abolizione dell'esclusività dei servizi, affidati a Poste italiane Spa, inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché alle notificazioni delle violazioni del codice della strada sono compensati dagli effetti dell'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione del mercato;

l'articolo 19-*septies*, che reca una nuova disciplina del bonus elettrico e del bonus gas e rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia, la disciplina di dettaglio, non ha effetti sulla finanza pubblica, in quanto i predetti bonus sono interamente finanziati a carico della ta-

riffa, e non appare determinare effetti apprezzabili sulle spese energetiche delle amministrazioni pubbliche;

L'Autorità per l'energia e il Ministero dello sviluppo economico potranno dare attuazione alla pluralità di adempimenti previsti nell'ambito della disciplina relativa alla cessazione del regime di maggior tutela per i prezzi del gas e dell'energia elettrica, di cui in particolare agli articoli 19-ter e 19-octies, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 22-bis, comma 1, che prevede l'ampliamento della banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico mediante l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, può essere attuato mediante l'utilizzo delle risorse già a disposizione del Ministero stesso in base alla legislazione vigente;

i commi 6 e 9 dell'articolo 22-bis, che prevedono fattispecie di sanzioni amministrative da parte del Ministero dello sviluppo economico nei confronti dei titolari degli impianti di distribuzione, dovrebbero essere riformulati nella parte in cui prevedono il versamento dei relativi proventi al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 32 del 1998, prevedendo, da un lato, che tali proventi affluiscono al citato Fondo fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 – conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014 che reca disposizioni in ordine alla durata dell'attività della predetta Cassa – dall'altro che, a decorrere dalla scadenza del predetto termine, essi siano acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato;

appare opportuno aggiungere al citato articolo 22-bis, relativo alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, una apposita clausola di invarianza finanziaria;

i minori introiti derivanti dall'articolo 22-ter, che sopprime l'obbligo, per i produttori che si costituiscono al fine di gestire autonomamente gli imballaggi, di corrispondere il contributo ambientale fino all'accertamento del funzionamento del proprio consorzio, potranno essere ammortizzati dal CONAI, qualora si renda necessario preservare l'equilibrio dei risultati di gestione, dal lato delle spese, attraverso una riduzione dei costi, e/o sul versante delle entrate, mediante una rimodulazione dei contributi a carico dei soggetti aderenti;

l'ISPRA provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 22-quater, che prevede la sostituzione del parere del CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi, comunque, di attività riconducibili ai suoi compiti istituzionali;

il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà alla costituzione e alla gestione dell'apposito sito internet previsto dall'articolo 24, in materia di strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari, con le risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 26, comma 1, lettera a), n. 1, l'abrogazione dell'articolo 4, comma 3, quarto periodo, della legge n. 247 del 2012, che prevede che l'attività professionale svolta dagli associati dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

gli introiti derivanti dai diritti praticati all'utenza, previsti all'articolo 28-bis, in materia di semplificazione delle procedure ereditarie, sono idonei a garantire la copertura integrale delle spese connesse sia alla struttura sia alla gestione del registro delle successioni;

il venir meno, per la pubblica amministrazione, degli attuali introiti connessi al rilascio di copie e, più in generale, alla gestione del servizio in questione, sarà

integralmente compensato dai risparmi derivanti dal mancato esercizio delle relative attività amministrative;

i compiti in materia di antiriciclaggio, che l'articolo 29, comma 1-*bis*, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata, assegna al conservatore del registro delle imprese, presso le Camere di Commercio, possono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

la disposizione di cui all'articolo 32, che prevede la facoltà per le farmacie soprannumerarie dei piccoli comuni di trasferirsi in ambito regionale previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5 mila euro, è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non indicati, posto che la stima si baserebbe su dati non prevedibili;

rilevato che dovrebbe essere valutata l'opportunità di collocare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 14, comma 4, in un articolo a se stante a chiusura del capo II in materia di assicurazioni e fondi pensione, ovvero dopo l'articolo 15 in materia di portabilità dei fondi pensione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

All'articolo 5, comma 1, lettera *a*), sopprimere le parole da: Le certificazioni a n. 642.

Conseguentemente al medesimo articolo 5 sopprimere il comma 1-*bis*;

All'articolo 22-*bis*, comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per

la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.;

All'articolo 22-*bis*, comma 9, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.;

All'articolo 22-*bis*, dopo il comma 20 aggiungere il seguente: 20-*bis*. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

e con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità, all'articolo 14, di sopprimere il comma 4 e di aggiungere conseguentemente, dopo l'articolo 15, il seguente: Art. 15-*bis*. (*Clausola di neutralità finanziaria*). 1. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza



nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Vincenzo CASO (M5S) chiede chiarimenti sul fatto che il rilievo contenuto nella proposta di parere relativo alla clausola di neutralità finanziaria riferita al capo II sia stato formulato come mera osservazione.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, evidenzia che la clausola di neutralità finanziaria è già presente nel testo ma, per una mera questione di corretta redazione formale del testo, appare opportuno collocare tale clausola in un articolo a se stante a chiusura del capo II in materia di assicurazioni e fondi pensione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### INTERROGAZIONI

*Tino Iannuzzi 5-03704: Ritardo nell'erogazione delle quote del 5 per mille alle ONLUS e alle associazioni di volontariato.*



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06404 Pelillo: Esenzione dall'IMU di un immobile sito nel Comune di Romano di Lombardia costruito su un terreno assegnato in diritto di superficie ad una società cooperativa ed utilizzato come caserma dei Vigili del Fuoco .....	135
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	139
5-06405 Sottanelli: Agevolazioni in favore dei titolari di contratti di locazione di alloggi sociali privi di reddito imponibile .....	136
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	141
5-06406 Busin: Misure a tutela dei correntisti e dei soci della Banca Popolare di Vicenza.	
5-06407 Alberti: Misure a tutela dei correntisti e dei soci della Banca Popolare di Vicenza ....	136
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	142

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181-bis ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	137
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	146

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

##### La seduta comincia alle 14.35.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che le interrogazioni Busin 5-06406 e Alberti 5-06407, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

**5-06404 Pelillo: Esenzione dall'IMU di un immobile sito nel Comune di Romano di Lombardia costruito su un terreno assegnato in diritto di superficie ad una società cooperativa ed utilizzato come caserma dei Vigili del Fuoco.**

Giuseppe GUERINI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe GUERINI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale risposta, che comunicherà al Comune di Romano di Lombardia. Si riserva quindi di verificare come sia possibile risolvere tale intricata questione.

**5-06405 Sottanelli: Agevolazioni in favore dei titolari di contratti di locazione di alloggi sociali privi di reddito imponibile.**

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita.

**5-06406 Busin: Misure a tutela dei correntisti e dei soci della Banca Popolare di Vicenza.**

**5-06407 Alberti: Misure a tutela dei correntisti e dei soci della Banca Popolare di Vicenza.**

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Dino ALBERTI (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde congiuntamente alle interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo BUSIN (LNA) rileva innanzitutto come la risposta del Governo fornisca una cronaca dettagliata delle gravissime vicende che da alcuni anni stanno coinvolgendo la Banca Popolare di Vicenza, coinvolta in una sorta di « discesa nel Maelstrom », probabilmente aggravata dalle previsioni di legge introdotte quest'anno relative all'obbligo di trasformazione delle banche popolari in società per

azioni, dagli *stress tests* compiuti dalla BCE sulle banche appartenenti all'area dell'euro, nonché dalle modifiche introdotte dalla normativa europea alla disciplina sul salvataggio delle banche attraverso l'introduzione del meccanismo del *bail in*.

Rileva come, purtroppo, non sia ancora possibile vedere la conclusione di tale drammatica vicenda, sottolineando, infatti, come, nonostante gli interventi già realizzati, quest'anno siano emerse nel bilancio della banca ulteriori perdite per circa un miliardo.

Evidenzia quindi come tale situazione stia creando gravissime difficoltà agli oltre 117 mila soci della banca, che per lo più sono residenti nella provincia di Vicenza, i quali, nonostante diverse svalutazioni del valore delle quote già intervenute, si vedono impossibilitati a monetizzare, anche solo in parte, il loro investimento, in cui sono confluiti i risparmi accumulati in tutta una vita, lasciandoli in una condizione di vera e propria disperazione che ha già indotto ad alcuni tentativi di suicidio.

In tale contesto sottolinea come la risposta fornita dal Sottosegretario non indichi la volontà di assumere alcune iniziative in materia da parte del Governo, che non sembra avere neanche piena consapevolezza della gravità della vicenda.

Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta, esprimendo la sua forte preoccupazione per questa situazione, anche in considerazione del carattere bancocentrico del sistema economico italiano, il quale risulta esposto in modo fortissimo ai problemi delle banche. Esprime comunque l'auspicio che il Governo abbia in serbo iniziative per affrontare tale difficilissima problematica.

Daniele PESCO (M5S) considera positivamente il fatto che due gruppi politici abbiano sollevato, con distinti atti di sindacato ispettivo, la questione relativa alla grave situazione in cui versa la Banca Popolare di Vicenza. Ritiene, al riguardo, che il Governo debba interessarsi dei problemi dei risparmiatori, evidenziando

come la vicenda risulti ancora più grave laddove si consideri che la stessa Banca Popolare di Vicenza ha superato gli *stress test* realizzati dalla BCE anche grazie alle informazioni ricevute confidenzialmente dalla stessa BCE, nonché attraverso la certificazione di bilanci irregolari. Sottolinea quindi come le problematiche emerse con riferimento alla predetta banca testimonino della fondatezza della denuncia formulata già molti mesi fa dal gruppo M5S, il quale aveva evidenziato l'esistenza di rilevanti conflitti di interessi in capo ai soggetti chiamati ad effettuare la valutazione degli *asset* delle banche sottoposte agli *stress test*.

Ritiene quindi necessario adottare iniziative incisive per tutelare i correntisti e i soci della banca, tenendo anche conto del fatto che analoghe misure dovranno probabilmente essere assunte in un prossimo futuro, anche con riferimento ad altre banche. A tale riguardo ritiene che una soluzione possibile sarebbe quella di prevedere l'ingresso dell'azionista pubblico nel capitale delle banche in difficoltà, riuscendo in tal modo a superare l'anomala condizione in cui versa il Paese, che non dispone più di strumenti di governo della moneta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.**

**Atto n. 181-bis.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, avverte di aver predisposto una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 4*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Rileva come la proposta di parere riproponga la condizione già contenuta nel parere espresso dalla Commissione sul provvedimento nel corso del precedente esame dello stesso e che tuttavia il Governo non ha ritenuto finora di recepire.

Daniele PESCO (M5S) lamenta come la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore evidenzii l'accanimento con il quale la maggioranza intenda prevedere l'istituzione presso le Agenzie fiscali di posizioni organizzative di livello non dirigenziale. Considera tale scelta del tutto sbagliata, mentre sarebbe necessario che le Agenzie procedessero alle nomine al loro interno attraverso l'ordinario strumento del concorso, salvaguardando anche i diritti dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi, ai quali sono stati invece preferiti, per la nomina a dirigenti, soggetti che evidentemente potevano vantare altri titoli, magari non chiari. Non condivide pertanto la condizione contenuta nella proposta di parere del relatore.

Michele PELILLO (PD) sottolinea con grande soddisfazione come nella seduta odierna si concluda l'*iter* parlamentare di

attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale recata dalla legge n. 23 del 2014. Evidenzia come attraverso tale processo sia stato possibile approvare un *corpus* normativo particolarmente importante, che modernizza in modo decisivo il sistema tributario, realizzando una riforma che, negli ultimi 15 anni, il Parlamento non era ancora riuscito a realizzare.

In tale contesto rileva come sarebbe stato preferibile attuare pienamente la delega legislativa, anche per quanto riguarda il settore dei giochi e quello del catasto, evidenziando, peraltro, come, sul tema della riforma del catasto, gran parte del lavoro sia già stato compiuto, e come anche nel comparto dei giochi la Commis-

sione abbia svolto notevoli approfondimenti, che consentiranno di intervenire a breve su tale questione attraverso un diverso strumento legislativo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime rammarico per il mancato esercizio della delega relativamente alla riforma del catasto, evidenziando come tale intervento sia atteso con ansia da tutti i cittadini e costituisca una questione di notevolissimo rilievo politico che, in qualche caso, ha condizionato la stessa sopravvivenza dei Governi.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**5-06404 Pelillo: Esenzione dall'IMU di un immobile sito nel comune di Romano di Lombardia costruito su un terreno assegnato in diritto di superficie ad una società cooperativa ed utilizzato come caserma dei Vigili del Fuoco.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze riferisce quanto segue.

Come già precisato nella risposta al quesito specifico indirizzato al Dipartimento dal comune di Romano di Lombardia, cui gli Onorevoli fanno riferimento, deve ribadirsi che la società cooperativa titolare del diritto di superficie sui terreni e proprietaria degli immobili in questione, non può godere del beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamata dall'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La norma in questione, infatti, richiede contestualmente la presenza del requisito soggettivo in base al quale l'esenzione si applica solo agli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c*), del TUIR e del requisito oggettivo, in base al quale gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Nel caso in esame la società cooperativa titolare del diritto di superficie non presenta il requisito soggettivo, poiché non rientra nel novero degli enti non commerciali di cui al citato articolo 73, comma 1, lettera *c*), del TUIR.

Nella nota di risposta al citato quesito rivolto dal comune di Romano di Lombardia il Dipartimento delle Finanze chiarisce che il fabbricato di categoria BOI adibito a caserma non può considerarsi esente ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011 dal momento che il solo vincolo di destinazione dell'immobile previsto nella convenzione stipulata con il comune concedente il terreno non è considerato nella disciplina dell'IMU e dell'ICI come una causa che dà luogo ad un beneficio fiscale.

Sulla base, quindi, delle norme appena riportate è stata esclusa la possibilità per la società cooperativa, solo soggetto passivo dell'IMU in relazione all'immobile in discorso, di beneficiare delle predette esenzioni non ricorrendo per la stessa i requisiti richiesti dalle norme sopra riportate.

Ciò premesso, come chiarito nella citata nota di risposta al quesito, i comuni possono comunque prevedere disposizioni di favore che stabiliscano un'aliquota differenziata nel caso di immobili sottoposti a vincolo di destinazione per il soddisfacimento di esigenze di carattere pubblico, in virtù dell'autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nei limiti della stessa, che consistono nell'« individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi ».

Per quanto riguarda, in particolare, la fissazione dell'aliquota, si ricorda che il comune può ridurre l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento fino allo 0,4 per cento,

ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011, essendo la società cooperativa un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società.

Per quanto riguarda la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) richiamato nell'interrogazione in oggetto, il Dipartimento delle finanze evidenzia che per quest'ultimo tributo valgono le medesime considerazioni svolte per l'IMU dal momento che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, ha, sostanzialmente, esteso alla TASI il medesimo regime di esenzioni già previsto per l'IMU.

Tale disposizione, infatti, prevede che « Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle

province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. [...] Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere [...] *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera *i*) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni ».

Per quanto concerne la TASI, il comma 676, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, consente ai comuni di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento, attraverso l'esercizio della menzionata potestà regolamentare.



## ALLEGATO 2

**5-06405 Sottanelli: Agevolazioni in favore dei titolari di contratti di locazione di alloggi sociali privi di reddito imponibile.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

In via preliminare, come evidenziato dall'Onorevole interrogante, l'articolo 7 del decreto-legge n. 47 del 2014, per il triennio 2014-2016, prevede una detrazione a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, adibiti a abitazione principale.

Inoltre, il comma 1-*sexies* dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), applicabile anche ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, riconosce una quota di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, consentendo quindi a tutti i soggetti che ne hanno diritto di usufruire del beneficio.

Tale agevolazione non si applica qualora l'intestatario dell'alloggio sociale non sia percettore di reddito imponibile (ad es. disoccupati, invalidi civili, titolari di pensione sociale).

Infatti, un soggetto che non possiede redditi esula anche dal campo della « *incapienza* ».

La nozione di « *incapienza* », nel contesto della norma in esame, presuppone che vi sia un reddito sul quale calcolare l'imposta, anche se l'imposta netta risulta pari a zero, come chiarito dall'Agenzia con la circolare n. 34/E del 2008.

Ciò premesso, deve ritenersi che il riconoscimento del beneficio in argomento in assenza di un'imposta lorda non integra una detrazione fiscale, bensì andrebbe considerato come contributo.

Si tratterebbe, quindi, di un intervento di natura non fiscale che necessiterebbe di adeguata copertura a carico della fiscalità generale.

## ALLEGATO 3

**5-06406 Busin: Misure a tutela dei correntisti e dei soci della Banca Popolare di Vicenza.****5-06407 Alberti: Misure a tutela dei correntisti e dei soci della Banca Popolare di Vicenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato quanto segue.

La Banca Popolare di Vicenza ha partecipato, con altri 131 gruppi bancari dell'Eurozona (fra cui 15 banche italiane), all'esercizio di « valutazione approfondita » (*Comprehensive Assessment*), condotto dalla BCE in collaborazione con le Autorità nazionali di vigilanza. L'esercizio ha anticipato l'avvio ufficiale del Meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism-SSM*), avvenuto il 4 novembre 2014.

L'esercizio è costituito fondamentalmente da due parti:

una revisione della qualità degli attivi (*asset quality review, AQR*), allo scopo di verificare se il capitale « di migliore qualità » (*common equity tier 1, CET1*) delle banche sia adeguato a fronteggiare la rischiosità degli attivi;

uno *stress-test*, relativo a scenari ipotetici per il triennio 2014-16 (uno scenario base e uno scenario avverso), con l'obiettivo di verificare quanto un eventuale peggioramento dello scenario macroeconomico e finanziario nazionale e internazionale potrebbe riflettersi sulla condizione delle banche e quale sovrappiù di capitale sarebbe in tal caso necessario per preservare un adeguato grado di capitalizzazione. Lo scenario avverso è stato appositamente disegnato in modo da costituire una vera prova di resistenza delle banche a situazioni estreme.

In prossimità della conclusione dell'esercizio, si è svolta una fase di interlocuzione tra la BCE e le banche coinvolte (cosiddetto *supervisory dialogue*), in modo da fornire agli intermediari preliminari elementi, anche se non esaustivi, sulle principali determinanti del risultato. In data 23 ottobre, la BCE ha trasmesso in via confidenziale alle banche i risultati definitivi dell'esercizio, in previsione della comunicazione al mercato della domenica successiva. Il risultato è stato in effetti ufficialmente comunicato al mercato dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti, tra cui la Banca d'Italia, in data 26 ottobre 2014.

Nell'ambito dell'esercizio, la Banca Popolare di Vicenza ha evidenziato un'esigenza di capitale che, tenuto conto delle misure patrimoniali realizzate nel primo semestre 2014 (per complessivi 459 milioni di euro), è risultata pari a 223 milioni di euro. Questa carenza origina esclusivamente dallo scenario avverso dello *stress-test*; la banca presenta infatti un'eccedenza patrimoniale rispetto alle soglie minime sia dell'*Asset Quality Review* (340 milioni di euro) sia dello scenario base dello *stress-test* (301 milioni di euro).

Anche in relazione agli esiti della valutazione approfondita il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 ottobre 2014, ha deliberato l'esercizio dell'opzione del rimborso anticipato con regolamento in azioni del prestito obbligazionario convertibile « Banca Popolare di Vicenza 5 per cento – 2013/2018 – convertibile con

facoltà di rimborso in azioni », emesso per complessivi 253 milioni di euro. Tale facoltà è prevista nell'articolo 10 del Regolamento del prestito.

In data 29 maggio, come approvato dall'Assemblea degli Obbligazionisti tenutasi il 10 febbraio 2015, si è perfezionata la conversione del prestito in discorso ed è stato pertanto colmato integralmente lo *shortfall* di 223 milioni di euro emerso a seguito della valutazione approfondita.

Peraltro, nel corso del primo semestre 2014 erano state prese altre misure di rafforzamento patrimoniale che avevano incluso sia aumenti di capitale per circa 645 milioni di euro sia il riacquisto di azioni proprie avvenuto nel periodo per circa 195 milioni di euro.

Al riguardo, va rammentato che gli strumenti di capitale (e tra questi in particolare le azioni, che rientrano nella componente di più elevata qualità del patrimonio delle banche) non possono essere oggetto di impegni di riacquisto da parte dell'emittente, pena la loro esclusione dal patrimonio del soggetto vigilato. Ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore a livello europeo, contenute nella *Capital Requirement Regulation* e nelle successive norme tecniche di attuazione, l'attività di riacquisto è inoltre consentita solo previa autorizzazione della competente Autorità di vigilanza ed entro prefissati *plafond*, ferma restando la loro deduzione dal patrimonio.

Per quanto concerne il tema della riduzione del valore delle azioni della banca, in data 11 aprile 2015 l'Assemblea dei soci della Banca Popolare di Vicenza ha approvato il bilancio d'esercizio 2014, che registra una perdita netta consolidata pari a 758,5 milioni di euro; tale risultato è in larga parte ascrivibile alle politiche di valutazione degli attivi, che hanno determinato una consistente svalutazione degli avviamenti (pari a circa il 65 per cento del precedente valore di bilancio, per un importo di 600 milioni di euro) e rettifiche su crediti complessivamente pari a 868 milioni di euro.

L'assemblea degli azionisti, in relazione ai risultati sopra riportati, ha anche ride-

terminato il valore delle azioni della banca in 48 euro (dai 62,5 euro ad azione deliberati nel 2014); tale valore era stato indicato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 8 aprile 2015 sulla base di una perizia formulata da un consulente indipendente.

Peraltro, la Banca d'Italia e la BCE avevano pianificato – alla luce delle anomalie riscontrate peraltro nella compravendita di azioni proprie, in particolare nel corso della valutazione approfondita, in relazione al complessivo quadro informativo acquisito sull'intermediario e in continuità con l'azione di vigilanza svolta nei 2014 – una verifica ispettiva avente a oggetto la gestione e la *governance* dei rischi di mercato e i profili connessi con l'operatività in azioni proprie.

Gli accertamenti, avviati lo scorso 26 febbraio ed eseguiti da un gruppo ispettivo interamente composto da personale della Banca d'Italia, si sono conclusi a luglio 2015. I risultati di tali verifiche sono attualmente in fase di revisione e saranno formalizzati all'intermediario nel corso delle prossime settimane.

Già in costanza di ispezione, la Popolare di Vicenza, in relazione alle prime evidenze che stavano emergendo dagli accertamenti e anche dietro sollecitazione della Vigilanza, ha proceduto alla nomina di un nuovo Amministratore Delegato in sostituzione del precedente Consigliere Delegato e ha rinnovato le prime linee del *management*. Il nuovo *management* della banca ha supportato l'azione del *team* ispettivo, recependone integralmente le evidenze nella relazione semestrale approvata il 28 agosto scorso, che ha fatto registrare una significativa flessione dei coefficienti patrimoniali, scesi al di sotto del minimo regolamentare dell'8 per cento. Contestualmente, sono state avviate una serie di misure correttive volte in primo luogo a rafforzare la situazione patrimoniale, quali l'emissione di uno strumento subordinato e la delibera di un'operazione di aumento di capitale.

È stato, infine, fatto presente che quando l'*iter* ispettivo sarà formalmente concluso la BCE, nell'ambito del *Single*

*Supervisory Mechanism* cui partecipa anche la Banca d'Italia, valuterà l'adozione di ulteriori azioni sotto il profilo della vigilanza.

Nel dettaglio, gran parte della riduzione patrimoniale sopra citata è conseguente al disconoscimento dal capitale delle azioni oggetto di finanziamento da parte della Popolare di Vicenza. In via generale, va considerato che una banca può erogare finanziamenti ai clienti per la sottoscrizione di azioni della banca stessa. Tali azioni sono computabili nel patrimonio di vigilanza esclusivamente nel limite della quota non finanziata ovvero della quota che mano a mano viene rimborsata da parte dei soci. La banca procede in autonomia a effettuare tale deduzione. La verifica della Vigilanza in merito al corretto operato può essere condotta solo *in loco*, poiché l'individuazione di un legame diretto, in termini di importo e tempistica, tra un finanziamento concesso a un cliente e la sottoscrizione da parte del cliente di azioni della banca è difficilmente individuabile se non si fa ricorso a una verifica mirata, che viene avviata laddove sussistono dubbi sulla corretta applicazione della normativa da parte dell'intermediario. Nello specifico, le azioni che sono state oggetto di esclusione dal computo del patrimonio non sono quelle relative agli aumenti di capitale pubblicamente oggetto di finanziamento da parte della banca nel 2013 e 2014.

Con riferimento all'alienazione della ex sede della Banca d'Italia sita in Vicenza (Palazzo Repeta), l'Istituto ha fatto presente di aver avviato, nel 2011, un progetto di dismissione di immobili di proprietà, tra i quali figurano i cespiti già adibiti a Filiale, non più utilizzati a seguito della riorganizzazione territoriale dell'Istituto. La dismissione dell'*asset* immobiliare, tra cui «Palazzo Repeta», è stata condotta tramite procedure di vendita con asta rivolte all'intero mercato nazionale, con pubblicazione degli avvisi di vendita sui maggiori quotidiani nazionali e sul sito istituzionale della Banca

d'Italia. Le procedure sono state condotte con l'ausilio di un Advisor selezionato con gara pubblica.

In occasione della pubblicazione dell'avviso di vendita contenente il cespite di Vicenza e il relativo prezzo minimo di euro 9.350.000, la società Immobiliare Stampa S.c.p.a., controllata dalla Banca Popolare di Vicenza, è risultata aggiudicataria dell'immobile, formulando una proposta di acquisto di euro 9.525.000, superiore al valore a base d'asta. Trattandosi di bene sottoposto a vincolo di interesse storico/artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, la Banca d'Italia ha anche acquisito la necessaria autorizzazione ad alienare da parte del Ministero dei Beni Culturali; l'immobile è stato alienato alla Immobiliare Stampa S.c.p.a il 2 aprile 2014. Trattandosi di bene vincolato, come sopra precisato, l'atto di compravendita è stato condizionato sospensivamente al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato; il diritto in questione non è stato esercitato e il 18 giugno 2014 è stato stipulato l'atto ricognitivo del non avveramento della condizione sospensiva che ha sancito la conclusione dell'*iter* di vendita dell'immobile.

Per quanto concerne, poi, il riferimento a una presunta situazione di conflitto di interesse dovuta alla posizione ricoperta dal dott. Falchi (ex dipendente della Banca d'Italia) all'interno della Banca Popolare di Vicenza, l'Istituto ha preliminarmente precisato che i dipendenti della Banca d'Italia addetti alla vigilanza sono sottoposti alla disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge n. 190 del 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il dottor Falchi si è dimesso volontariamente dalla Banca d'Italia nel settembre del 2013, periodo antecedente alle attività di sottoposizione di talune aziende di credito italiane alle procedure di *stress-test* condotte in relazione all'avvio del *Single Supervisory Mechanism*.

I compiti svolti dal dottor Falchi nel suo percorso professionale in Banca d'Italia non hanno, inoltre, comportato l'assunzione di alcuna responsabilità relativa alle funzioni di vigilanza creditizia e finanziaria rientranti nella competenza dell'Istituto. Dal 1993 al 1998 è stato Titolare

della Delegazione di Parigi della Banca; dal 1998 al 2007 ha assunto la titolarità della Delegazione di New York e, da ultimo, nel periodo dal luglio 2007 all'agosto 2013, ha ricoperto l'incarico di Capo del Servizio Segreteria Particolare del Direttorio e Comunicazione.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (Atto n. 181-bis).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

evidenziato come il contenuto dell'articolo 2 dello schema di decreto, in materia di reclutamento del personale dirigenziale, è confluito all'interno del decreto-legge n. 78 del 2015 ed è stato pertanto espunto dallo schema di decreto;

rilevato come il Governo abbia accolto in modo significativo diversi rilievi relativi all'articolo 1 dello schema contenuti nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Finanze il 4 agosto 2015,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

si ribadisce l'esigenza che il Governo integri l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto al fine di prevedere che, a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale, le agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto legge n. 95 del 2012, finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle posizioni dirigenziali – ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a economia di bilancio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area, tenendo conto, ai fini della retribuzione, del livello di rilevanza e responsabilità delle posizioni organizzative di nuova istituzione; gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale.



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05717 Narduolo: Sull'emanazione, da parte del MIUR, del bando per il corso-concorso di dirigente scolastico .....	147
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	150
5-04668 Liuzzi: Sulla salvaguardia dei « Sassi » di Matera .....	148
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	152
5-05870 Pili: Sui pericoli per la conservazione del sito archeologico di Putzu Bie Pauli (Selargius, CA) .....	148
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	155

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) .....	148
ALLEGATO 4 (Parere approvato) .....	157

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo (C. 2656 Iori), audizione di esperti del settore .....	149
Sull'ordine dei lavori .....	149

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.*

#### La seduta comincia alle 9.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che l'interrogazione Ghizzoni 5-05739 sarà svolta in altra data.

**5-05717 Narduolo: Sull'emanazione, da parte del MIUR, del bando per il corso-concorso di dirigente scolastico.**

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia NARDUOLO (PD), replicando, prende atto della risposta. Avrebbe auspicato di leggervi indicazioni più precise sulla tempistica dell'emanazione, da parte del MIUR, del bando per il corso-concorso di dirigente scolastico. Tale bando è atteso non solo dalle associazioni professionali di categoria e da coloro che sono direttamente interessati, ma anche dagli uffici scolastici regionali.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA tiene a precisare che, nelle prossime settimane, il Governo sarà in grado di offrire al riguardo ulteriori dettagli.

**5-04668 Liuzzi: Sulla salvaguardia dei « Sassi » di Matera.**

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mirella LIUZZI (M5), replicando, deve constatare che la risposta non si fa carico del tema sollevato, che inerisce a un'evidente bruttura (un ponte di ferro), inserita nel contesto dei « Sassi » di Matera. Avrebbe sperato in una più chiara dichiarazione di intenti del MIBACT circa un impegno — quanto meno sul piano del raccordo istituzionale tra organi competenti — per la rimozione del ponte o per la realizzazione di un diverso progetto, maggiormente compatibile con le caratteristiche dei luoghi.

**5-05870 Pili: Sui pericoli per la conservazione del sito archeologico di Putzu Bie Pauli (Selargius, CA).**

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro PILI (Misto), replicando, non è solo insoddisfatto, ma addirittura indignato per la risposta, in quanto essa contiene evidenti falsità. La Soprintendenza archeologica della Sardegna disconosce l'esistenza di un sito così importante per l'identità e la storia dell'isola. La normativa vigente vieta la costruzione di manufatti a meno di cento metri dai siti di interesse archeologico. Quanto poi al rilievo che lo scatto delle fotografie delle operazioni edilizie in corso sarebbe stato privo di autorizzazione, se ne dichiara esterrefatto. Certamente nessun divieto di ripresa fotografica sussiste dall'esterno di simili luoghi; crede inoltre che — data la lesione dei beni culturali che si stava

perpetrando — neanche una ripresa dall'interno sarebbe stata illegittima.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

**Nuovo testo C. 3012 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Bruno MOLEA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*). Precisa che l'osservazione inserita nel parere concerne un aspetto del diritto d'autore che, essendo connesso alla tutela della concorrenza e al contrasto di effetti distorsivi nel mercato, è stata inserita nell'ambito del provvedimento. Ulteriori interventi sul diritto d'autore potranno essere esaminati in altra sede.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.40.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 17 settembre 2015.*

**Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo (C. 2656 Iori), audizione di esperti del settore.**

L'audizione informale si è svolta dalle 13.50 alle 14.30.

**Sull'ordine dei lavori.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, circa i lavori della settimana prossima, avverte che la proposta di legge Brescia C. 1990 sull'editoria sarà posta all'ordine del giorno martedì 22 settembre 2015, dopo le audizioni dell'ANVUR e la successiva pro-

grammazione del provvedimento avverrà in modo da consentire il rispetto della decisione della Conferenza dei Capigruppo di inserirlo all'ordine del giorno dell'Assemblea, in discussione generale, nel pomeriggio di lunedì 28 settembre 2015. Comunica, altresì, che sono stati assegnati in sede consultiva i disegni di legge in materia di rendiconto e assestamento (C. 3304 e C. 3305 Governo, approvati dal Senato). Com'è noto, il rendiconto non è emendabile, mentre in via ipotetica potrebbe esserlo l'assestamento. Si riserva, pertanto, di formulare un calendario dei lavori per la settimana entrante che consenta le facoltà procedurali inerenti all'assestamento e l'espressione tempestiva del parere della Commissione cultura alla Commissione bilancio. La trattazione della proposta di legge sulla lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano e abbinata) avverrà la settimana successiva.

## ALLEGATO 1

**5-05717 Narduolo: Sull'emanazione, da parte del MIUR, del bando per il corso-concorso di dirigente scolastico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono quale sia l'intenzione di questo Ministero in ordine all'emanazione del bando per il corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici e quale sia lo stato attuale dell'*iter* previsto dalla norma.

Come noto la recente legge n. 107 contiene molte disposizioni finalizzate al rafforzamento e all'ampliamento del ruolo e delle competenze del dirigente scolastico, considerato un attore-chiave della piena attuazione dell'autonomia e della riorganizzazione del sistema di istruzione. Ciò sta, indubbiamente, ad indicare l'attenzione del Governo e del Parlamento nei confronti della dirigenza scolastica.

Considerate, quindi, le innovazioni di sistema introdotte dalla succitata legge, è certamente interesse di questo Ministero assicurare la copertura dei posti a dirigente scolastico, limitando al minimo il ricorso alle « reggenze ».

Proprio per garantire la dirigenza alle istituzioni scolastiche, la legge n. 107 prevede un intervento normativo volto a risolvere situazioni di contenzioso pendente che negli anni hanno accompagnato i concorsi per il reclutamento dei dirigenti al fine di ridurre le ripercussioni negative sul sistema scolastico (si vedano i commi da 87 a 91 della legge 107/2015).

In particolare, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 499 del 20 luglio 2015 sono state, tempestivamente, pubblicate le linee guida per lo svolgimento delle procedure e gli Uffici scolastici regionali interessati hanno avviato l'*iter* per l'applicazione della legge.

Le procedure, gestite dai singoli Uffici scolastici regionali, si sono in gran parte concluse con l'assunzione in servizio dei nuovi dirigenti scolastici.

Le citate procedure prevedono una prima fase di partecipazione degli aspiranti dirigenti scolastici a corsi intensivi di formazione seguita da una specifica prova finale ed una seconda fase nella quale i soggetti che hanno ottenuto alla prova finale il prestabilito punteggio minimo sono assunti in servizio, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella regione ovvero ai sensi del comma 92 della legge n. 107.

Tale ultimo comma, occorre inoltre osservare, ha previsto una specifica procedura annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, finalizzata alla copertura dei posti di dirigente scolastico in quelle regioni nelle quali risultino posti vacanti e disponibili con l'assunzione di soggetti idonei inclusi nelle graduatorie del concorso bandito il 13 luglio 2011 di altre regioni, che non siano stati ancora immessi in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili nella rispettiva regione.

Tale procedura, in particolare, stabilisce che per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'Ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti ammessi alla summenzionata procedura tesa all'assorbimento del

contenzioso pendente, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti, nel limite massimo del 20 per cento, ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito il 13 luglio 2011.

A tale ultima norma è stata data attuazione con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 635 del 27 agosto 2015.

In merito alla tempistica relativa all'emanazione del nuovo bando, si comunica che l'Amministrazione ha avviato la procedura per l'attivazione del nuovo corso-concorso che dovrà essere curato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Lo schema di regolamento è stato predisposto dal MIUR, che ha anche provveduto a richiedere i prescritti pareri.

A tal proposito, si ricorda, altresì, che la legge n. 107, proprio per consentire lo svolgimento delle sopra citate nuove procedure concorsuali, ha previsto, al comma

203, un incremento pari a un 1 milione di euro, per l'anno 2015, del Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Giova rammentare, inoltre, che il 6 agosto 2015 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha deliberato 258 assunzioni di dirigenti scolastici e che il 27 agosto 2015 ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'autorizzazione al MIUR ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2015/2016, ulteriori 336 dirigenti scolastici.

Pertanto, una volta completata la piena attuazione delle disposizioni, previste dalla legge n. 107 e approvato lo schema di DPCM che disciplina la nuova procedura concorsuale, potrà essere emanato il nuovo bando per il reclutamento di dirigenti scolastici in linea con quanto previsto dalla recentissima normativa in materia.

## ALLEGATO 2

**5-04668 Liuzzi: Sulla salvaguardia dei « Sassi » di Matera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'onorevole Liuzzi chiede di sapere quali iniziative il Ministero intenda intraprendere in merito al percorso pedonale di collegamento, realizzato dal Comune di Matera tra i Sassi, e precisamente tra vico Commercio e vico Lombardi, che risulta dissonante rispetto al paesaggio circostante, noto per il suo pregio.

Come è noto, Matera con i suoi quartieri antichi, i Sassi, è una delle città più antiche del mondo, caratterizzata da una struttura urbana che affonda le sue origini nella preistoria, e che è rimasta nella sostanza inalterata sino al giorno d'oggi. I Sassi di Matera sono stati nel 1993 dichiarati dall'UNESCO « patrimonio mondiale dell'umanità », e la Città è stata recentemente insignita del titolo di « Capitale Europea della Cultura 2019 ».

Nel 1965 l'area oggetto dell'intervento in questione è stata interessata da un crollo che coinvolse sia abitazioni sia arterie urbane, quale quella di cui si tratta, del Sasso Barisano. Come correttamente ricordato dall'onorevole interrogante, il Comune di Matera opera nei Sassi quale concessionario in virtù della legge n. 771 del 1986, che concede all'amministrazione locale la facoltà di intervenire per effettuare lavori di riqualificazione dei Sassi, con specifici criteri volti al rispetto della bellezza artistica e del patrimonio storico della collettività.

Al fine di ripristinare il percorso pedonale, nel luglio 2006 il Comune di Matera, Ufficio Sassi, predisponendo un progetto preliminare, che prevedeva la realizzazione di una passerella in metallo

con struttura reticolare e ringhiera ad elementi a croce di S. Andrea. Poiché l'area oggetto dell'intervento è sottoposta a tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Parte III – Beni Paesaggistici (D.P.G.R. 9 marzo 1979), il progetto richiedeva il coinvolgimento della Soprintendenza e fu autorizzato nel 2007.

Tale progetto preliminare è stato allegato al bando del concorso di idee, espletato nel 2007/2008, il quale indicava come obiettivi da perseguire:

- a) la ricostruzione del tratto di strada crollato;
- b) l'adeguamento dell'intero percorso alle esigenze dei cittadini diversamente abili, inserendo un impianto di ascensore;
- c) la riqualificazione delle aree interessate dal crollo;
- d) la ristrutturazione dell'area sottostante.

Il progetto risultato vincitore, elaborato dall'ingegner Antonello Pagliuca, proponeva una passerella in cemento minato, a sbalzo, ancorata a un setto murario in tufo di altezza media di m. 8,00 e spessore di m. 1,20. La mensola in cemento armato era poi rivestita, all'intradosso, da lamiera carenata in alluminio e presentava un parapetto scalettato in acciaio zincato. La pavimentazione era prevista in chiancarelle. Il setto murario divideva lo spazio sottostante in due micro aree, tra di loro collegate da due aperture ad arco, ed aveva la funzione, oltre a quella di sostegno, di mascherare la passerella esclusivamente verso i Sassi. Infatti il nuovo



percorso aereo sarebbe stato perfettamente visibile, nella sua modernità, scendendo dal lato opposto, da via delle Beccherie.

Per la realizzazione dell'opera è stato avviato un complesso iter procedimentale autorizzativo nel corso del quale sono state convocate più conferenze di servizi.

Nel corso della 1<sup>a</sup> conferenza di servizi, tenutasi in data 25 settembre 2009, veniva approvato il progetto definitivo relativo al concorso di idee.

Nel corso della 2<sup>a</sup> conferenza di servizi, in data 8 febbraio 2012, veniva presentato un progetto di variante che prevedeva una nuova soluzione del collegamento realizzato con la messa in opera della sola passerella, modificata nella forma, non più sostenuta e mascherata dalla muratura in tufo che, a detta del progettista e del responsabile del procedimento, non poteva essere eseguita in quanto, dai saggi e sondaggi effettuati in corso d'opera, non c'erano le condizioni per fondare la struttura. Ciò perché il piano di posa risultava costituito, per circa due metri, da materiale di riempimento sistemato dopo il crollo del 1965 e al di sotto erano presenti altre cavità. Preso atto della situazione, in sede di discussione, si è evidenziata la necessità di ammorbidire l'effetto lineare della passerella inserendo al di sotto un arcone a tutto sesto, realizzato in lamierino, per tutta la sua estensione in modo da ricreare e inserire un elemento tipico e ricorrente dei Sassi. Nemmeno questa soluzione però era percorribile, perché in corrispondenza dell'appoggio sinistro dell'arcone era presente una finestra di un privato cittadino che sarebbe stata occultata. Si è suggerito quindi di valutare e verificare la possibilità di realizzare un arco a sesto ribassato o, vista la minima altezza disponibile al di sopra della succitata finestra, un arco pseudorampante.

Nel corso della 3<sup>a</sup> conferenza di servizi, tenutasi in due sedute, del 26 luglio 2012, sospesa e aggiornata il giorno 30 luglio 2012, veniva presentato il progetto con la soluzione della passerella lineare. Per migliorarne l'inserimento nel contesto circostante, veniva richiesta la predisposizione,

« con opportune simulazioni di rendering o fotosimulazioni, di soluzioni alternative per i parapetti metallici e l'intradosso della passerella ». Il giorno 30 si concludeva la conferenza con l'approvazione della soluzione ad arco ribassato realizzato con lamierino con la prescrizione di tingeggiarlo « con colore tenue ed opaco da definire in corso d'opera previa apposita campionatura ».

Nel corso della 4<sup>a</sup> conferenza di servizi (5 novembre 2012) si ritorna alla passerella lineare, in quanto la soluzione proposta ad arco ribassato non era risultata fattibile. Si dettano ulteriori prescrizioni.

Ad oggi, l'opera non è stata ultimata nelle finiture (pitturazione, pavimentazione, illuminazione eccetera) per mancanza di fondi. Si dovrebbe procedere, quindi, alla progettazione di un ulteriore intervento di completamento che recepisca anche le prescrizioni dell'ultima conferenza dei servizi del 5 novembre 2012.

Nel frattempo, si apre la « querelle », condivisa anche da questo Ministero, sulla dissonanza dell'opera con il contesto paesaggistico in cui è inserita, del quale non asseconda la vocazione storica e naturale. Per evitare che una parte del Sasso Barisano continuasse a rimanere, come già da decenni, senza collegamento con il centro urbano soprastante, nonché il proliferare del vandalismo locale, il Comune decide di aprire « provvisoriamente » alla città il ponte, pur consapevole della necessità di provvedere urgentemente a « ritocchi » in quanto la struttura « non si inserisce adeguatamente nel contesto ambientale e architettonico ». In merito allo stato del cantiere comunale, i lavori inerenti alla realizzazione della passerella, così come è allo stato attuale, sono ultimati; esiste una pavimentazione della stessa, anche se incongrua, tanto che è stato prescritto che dovrà essere sostituita; non ci sono problemi di disciplinamento delle acque piovane. Si precisa che l'onere di garantire la sicurezza e l'incolumità ricade, a norma di legge, sulla stazione appaltante, ossia il Comune di Matera. Al

riguardo, il Ministero dell'Interno ha comunicato di non disporre di elementi inerenti all'argomento.

Nel contempo la Soprintendenza procede a verificare direttamente la fattibilità del mascheramento della struttura metallica e, all'esito, inoltra un elaborato al Comune (con nota del 16 gennaio 2013, prot. n. 516).

In data 17 luglio 2013 il Comune indice una conferenza stampa sull'argomento, presentando un intervento di mitigazione con la messa in opera di rampicanti per mascherare la struttura metallica, opportunamente tinteggiata, e la sistemazione della piazzetta sottostante per manifestazioni all'aperto. Contestualmente annuncia il coinvolgimento di esperti nazionali e internazionali per riprogettare l'intervento, che avranno l'ultima parola sul destino della struttura e sulla sua eventuale distruzione, per far spazio alla realizzazione di un nuovo progetto.

In data 31 luglio 2014 il Comune trasmette alla Soprintendenza, per il parere

di competenza, il progetto di completamento dei lavori. La Soprintendenza (con nota n. 9538 del 26 settembre 2014) esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, dettando al contempo delle prescrizioni al fine della mitigazione dell'opera nel contesto.

Si ribadisce, infine, che la struttura metallica della passerella venga mascherata così come già indicato dalla Soprintendenza in precedenza.

Al momento la Soprintendenza non ha ricevuto comunicazioni formali dal Comune circa l'avvio dei lavori. Il Ministero comunque continuerà a vigilare, come fatto finora, sulle opere programmate dal Comune in merito al ponte in argomento, sia per quanto riguarda i previsti interventi di mascheramento dell'opera, nel rispetto delle prescrizioni sopra descritte, sia in merito alla valutazione di un nuovo progetto, qualora risulti ineludibile la demolizione del manufatto esistente per assoluta incompatibilità con la storicità e con l'unicità del paesaggio circostante.

## ALLEGATO 3

**5-05870 Pili: Sui pericoli per la conservazione del sito archeologico di Putzu Bie Pauli. (Selargius, CA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Pili in merito a lavori di sbancamento, propedeutici a rilevanti lavori edili, localizzati in Comune di Selargius (Cagliari), via Atene, in area a rischio archeologico.

Tali lavori sono finalizzati alla costruzione di un edificio per la cura dei disabili a cura dell'ANFASS, Associazione Nazionale Famiglie disabili intellettivi e relazionali.

Con delibera n. 60 del 16 dicembre 2014, il Consiglio comunale, a seguito di procedura di evidenza pubblica, ha concesso all'ANFASS il diritto di superficie dell'area per l'edificazione di un centro per la riabilitazione dei disabili. Tale area, pur in assenza di precisi vincoli culturali o paesaggistici, risulta, sulla base degli strumenti urbanistici, a rischio archeologico (ambito 43 *insediamento preistorico via Atene*), per la possibilità di rinvenire nel corso di lavori di scavo reperti antichi; eventuali lavori sono perciò condotti sotto la sorveglianza e le direttive della Soprintendenza archeologica della Sardegna.

In data 3 marzo 2015, sulla base degli accordi con la Soprintendenza, sono iniziate le attività di verifica dell'interesse archeologico, condotte da una ditta specializzata, con oneri a carico dell'ANFASS (120.000 euro). La verifica dell'interesse archeologico è stata disposta per l'intera estensione del terreno interessato, comprese le eventuali zone di servizio, da eseguirsi sotto il diretto controllo di un archeologo, con mezzo meccanico leggero a lama piatta, fino alla messa in luce di

eventuali livelli archeologici da indagarsi manualmente con metodo stratigrafico.

A seguito di accurate verifiche sull'intero lotto è stato rilasciato dalla Soprintendenza archeologica il nullaosta (nota prot. 3556 del 28 maggio 2015) all'esecuzione dei lavori per la costruzione del centro riabilitativo integrato per disabili intellettivi, con la seguente motivazione: «l'area, pur rilevante dal punto di vista delle informazioni scientifiche fornite, rientra nella tipologia prevista dal comma 2, lettera *b*) dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici): contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso unitario, con scarso livello di conservazione».

Le attività di verifica sono proseguite nella restante parte del lotto e in data 11 giugno 2015 sono cominciati i lavori di costruzione dell'edificio.

Ad oggi lo stato delle indagini effettuate secondo le modalità sopra richiamate può riassumersi come segue.

Nella porzione dell'area in oggetto destinata, come da progetto, alla costruzione dell'edificio ANFASS, le sole evidenze archeologiche riscontrate sono costituite da:

due fosse ricavate nel banco roccioso contenenti materiali di epoca basso medievale (ceramiche e ossa);

quattro contenitori in ceramica deposti sopra il banco roccioso, due a circa 50 cm. di distanza l'uno dall'altro, un terzo a circa 2 m. dai primi, un quarto a circa 17 m. dal primo gruppo.

Effettuata la documentazione grafica e fotografica, i contesti archeologici rinvenuti sono stati scavati con metodo stratigrafico e i reperti rimossi sono conservati nei depositi della Soprintendenza per le fasi di pulizia, restauro e studio. In questo settore non sono state rinvenute strutture murarie e, dopo lo scavo stratigrafico delle fosse e dei contenitori ceramici sopradescritti, non è stata rilevata la presenza né di reperti né di strati archeologici fino al sottostante banco roccioso.

Nell'area adiacente, non interessata dal progetto di edificazione, sono state individuate:

alcune chiazze (lunghe da 1 a 2 m.) con frammenti ceramici e gusci di ostriche, o accumuli di valve di mitili, che poggiavano direttamente sul piano di roccia;

alcune strutture ascrivibili all'ultima frequentazione, forse abitativa, precedente all'abbandono e all'utilizzo agricolo dell'area, fortemente intaccate da tale uso e pertanto in precarie condizioni di conservazione. Le residue strutture erano costruite sopra livelli stratigrafici che hanno restituito materiali di età nuragica. Tali rinvenimenti, pur rilevanti dal punto di vista delle informazioni storiche sulla frequentazione dell'area, appaiono in precarie condizioni di conservazione e non leggibili come complesso strutturale unitario, rientrando pertanto nella fattispecie di cui all'articolo 96, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) « contesti

che non evidenziano reperti leggibili come complesso unitario, con scarso livello di conservazione ».

Riassuntivamente, alla luce di quanto emerso dallo scavo archeologico dell'area in progetto, la Soprintendenza ha espresso il proprio nullaosta alla realizzazione del fabbricato, con prescrizioni che prevedono il completamento dello scavo archeologico in estensione su tutta l'area; il prosieguo dello scavo non ha evidenziato alcun elemento che possa portare a modificare l'autorizzazione rilasciata.

Nel corso dello scavo si è purtroppo verificata la divulgazione di riprese fotografiche effettuate dall'esterno, non autorizzate dalla Soprintendenza e all'insaputa dei responsabili del cantiere di scavo, con informazioni imprecise sull'entità dei rinvenimenti, esponendo l'area al rischio di manomissioni e scavi clandestini. Un rischio che la Soprintendenza aveva inteso evitare, a tutela di quanto rinvenuto, non dandone notizia alla stampa e disponendo il divieto di accesso a estranei all'area dello scavo.

La Soprintendenza, che ha accuratamente diretto lo scavo, assicura peraltro che, a seguito della conclusione dello stesso, che comprende anche la fase di elaborazione della documentazione scientifica « post scavo », per consentire l'adeguato raggiungimento del livello di conoscenza del sito, si farà carico di promuovere le forme più opportune di valorizzazione del sito e di diffusione dell'esito delle indagini, eventualmente in accordo con l'amministrazione comunale.

## ALLEGATO 4

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.  
Nuovo testo C. 3012 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo elaborato in sede referente dalle Commissioni riunite VI e X del disegno di legge « Legge annuale per il mercato e la concorrenza » (C. 3012 e abbinate);

ritenuto opportuno che l'ammontare del cosiddetto « equo compenso » per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi sia indicato con separata evidenza nel prezzo corrisposto dai consumatori di apparecchi di registrazione e di supporti vergini,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 16-ter con un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: all'articolo 71-septies della legge n. 633 del 1941, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente « 3-bis. Dell'ammontare del compenso di cui al comma 1 è data separata evidenza nell'indicazione del prezzo corrisposto dai consumatori di apparecchi di registrazione e di supporti vergini ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alla VI e X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	158
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	162
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) ...	163

##### INTERROGAZIONI:

5-05282 Pili: Iniziative volte alla messa in sicurezza della strada statale n. 554-bis in Sardegna.	
5-05292 Mura: Iniziative volte alla messa in sicurezza della strada statale n. 554-bis in Sardegna .....	159
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	165
5-05630 Romanini: Intendimenti circa la manutenzione straordinaria sulla strada statale n. 62 della Cisa .....	159
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	166

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06398 Mannino: Intendimenti sull'avvio della bonifica delle discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 .....	160
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	168
5-06399 Zaratti: Chiarimenti in relazione alla realizzazione del nuovo stadio della AS Roma nell'area di Tor di Valle con particolare riferimento alle ricadute sul sistema idrogeologico, paesaggistico e ambientale del territorio .....	160
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	169
5-06400 Matarrese: Intendimenti volti a favorire la bonifica dell'area dell'ex Isochimica di Pianodardine in provincia di Avellino .....	160
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	171
5-06401 Realacci: Iniziative finalizzate a dare piena attuazione alle linee guida dell'Ispra per la gestione dei cinghiali nei parchi nazionali .....	160
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	172
5-06402 Segoni: Iniziative per incentivare la conversione a led dell'illuminazione pubblica .	161
ALLEGATO 9 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	173
5-06403 Grimoldi: Intendimenti circa la bonifica del territorio del comune di Berzo Demo in provincia di Brescia .....	161
ALLEGATO 10 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	174

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.  
C. 3012 Governo

(Parere alla VI e X Commissione)

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*)



La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 settembre scorso.

Alessandro MAZZOLI (PD) *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) presenta, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), esprimendo un giudizio negativo sul provvedimento in esame, in particolare per quanto attiene alle disposizioni in esso contenute concernenti il tema relativo ai consorzi e alla gestione degli imballaggi.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che le interrogazioni Pili 5-5282 e Mura 5-05292, vertendo sullo stesso argomento, su richiesta del Governo, saranno svolte congiuntamente.

**5-05282 Pili: Iniziative volte alla messa in sicurezza della strada statale n. 554-bis in Sardegna.**

**5-05292 Mura: Iniziative volte alla messa in sicurezza della strada statale n. 554-bis in Sardegna.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Romina MURA (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, sottolineate le problematiche attinenti alla viabilità della strada statale n. 554-bis ed espresso apprezzamento per il monitoraggio dell'Anas operato sulla stessa, auspica la prosecuzione dei necessari interventi volti a non creare ulteriori disagi nell'area interessata.

Paolo VELLA (FI-PdL), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione Pili 5-5282, manifesta soddisfazione per l'operato del Ministero e per l'intervento dell'Anas in relazione alla strada statale n. 554-bis in Sardegna.

**5-05630 Romanini: Intendimenti circa la manutenzione straordinaria sulla strada statale n. 62 della Cisa.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe ROMANINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della puntuale risposta del rappresentante del Governo, esprimendo apprezzamento per la programmazione di interventi messi in atto sulla strada statale n. 62 della Cisa.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 15.**

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-06398 Mannino: Intendimenti sull'avvio della bonifica delle discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.**

Claudia MANNINO (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Claudia MANNINO (M5S) manifesta insoddisfazione per la risposta, in quanto, considerate le pesanti sanzioni imposte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sarebbe stato opportuno un intervento più repentino del Governo. Lamenta, altresì, la scarsa trasparenza dell'attività del Governo. Auspica, altresì, maggiori chiarimenti in relazione alle modalità di utilizzo del Fondo per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, istituito con la legge di stabilità per il 2014.

**5-06399 Zaratti: Chiarimenti in relazione alla realizzazione del nuovo stadio della AS Roma nell'area**

**di Tor di Valle con particolare riferimento alle ricadute sul sistema idrogeologico, paesaggistico e ambientale del territorio.**

Filiberto ZARATTI (SEL) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Filiberto ZARATTI (SEL), nel ritenere necessarie ulteriori informazioni circa le misure compensative previste nel parere dell'Autorità di bacino citata dalla sottosegretaria, sottolinea la necessità che il Ministero competente effettui indagini più dettagliate e precise al fine di valutare l'impatto idrogeologico ed ambientale del territorio interessato dalla realizzazione del nuovo stadio nell'area di Tor di Valle.

**5-06400 Matarrese: Intendimenti volti a favorire la bonifica dell'area dell'ex Isochimica di Pianodardine in provincia di Avellino.**

Salvatore MATARRESE (SCpI) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Salvatore MATARRESE (SCpI) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dalla sottosegretaria Velo, che si limita a dare atto del mancato avvio dell'*iter* di bonifica dell'area Isochimica. Nel richiamare le gravissime patologie da cui risultano affetti innumerevoli dipendenti dell'azienda citata, auspica che, a venticinque anni dalla chiusura dell'ex Isochimica, il Governo si attivi celermente al fine di favorire la bonifica dell'area.

**5-06401 Realacci: Iniziative finalizzate a dare piena attuazione alle linee guida dell'Ispra per la gestione dei cinghiali nei parchi nazionali.**

Enrico BORGHI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Enrico BORGHI (PD) ringrazia la sottosegretaria Velo per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto. Nell'evidenziare che la normativa vigente già delinea una disciplina generale sul tema in questione, auspica che il Governo assuma iniziative finalizzate a conseguire una standardizzazione del quadro normativo di riferimento, prevedendo anche un maggiore coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

**5-06402 Segoni: Iniziative per incentivare la conversione a led dell'illuminazione pubblica.**

Samuele SEGONI (Misto-AL) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Samuele SEGONI (Misto-AL) esprime apprezzamento per la risposta resa dalla sottosegretaria Velo, che dà atto dell'intenzione del Governo di incentivare e agevolare la conversione a led dell'illuminazione pubblica, soprattutto con riferimento a talune aree sensibili, tra le quali quelle adiacenti agli osservatori astronomici, al fine di conseguire una riduzione dei gas serra, nonché considerevoli risparmi per le casse degli enti locali.

**5-06403 Grimoldi: Intendimenti circa la bonifica del territorio del comune di Berzo Demo in provincia di Brescia.**

Davide CAPARINI (LNA) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Davide CAPARINI (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, che considera generica e non specificamente riferibile al sito dell'area di Forno Allione. Ricorda, quindi, che sul sito citato, attualmente sottoposto ad un'inchiesta della magistratura per traffico internazionale di rifiuti, sono state svolte indagini anche da parte della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Invita, infine, il Governo ad attivarsi celermente, al fine di risanare i danni ambientali provocati dalle attività industriali svolte in quel territorio, che destano un elevatissimo allarme sociale, tenendo anche conto della possibilità di utilizzare, per la bonifica del sito, le somme derivanti dalla vendita dei beni del SELCA.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.25.**

## ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3012 Governo, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza »;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 22-*quater*, che interviene sulla procedura di riconoscimento delle richieste dei produttori che intendono effettuare la gestione autonoma degli imballaggi, sostituendo il parere del CONAI con quello dell'ISPRA;

ritenuto che andrebbe comunque salvaguardata la generalità del servizio di gestione degli imballaggi, affrontando peraltro in modo organico la problematica dei consorzi;

giudicata altresì equilibrata e positiva la disposizione di cui all'articolo 31, così come modificato dalle Commissioni riunite in sede referente, che, contemperando l'esigenza di tutela del committente privato con la salvaguardia di un mercato concorrenziale, prevede l'adeguamento della disciplina delle società d'ingegneria, che operano nel mercato privato, ai requisiti già stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e dal relativo decreto ministeriale attuativo n. 34 del 2013, per i singoli professionisti;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo.****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione,

premessi che:

il provvedimento in esame, primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, è finalizzato alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e della garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

come noto, l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con lo specifico obiettivo di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;

L'A.C. 3012 interviene infatti in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica;

il recepimento da parte del Governo della segnalazione del Garante, pur rappresentando l'essenza stessa della prima legge sulla concorrenza, risulta essere parziale, in tal modo violando gli obiettivi stessi dell'intervento normativo

finalizzato, come detto, alla rimozione degli ostacoli alla libera concorrenza dei prodotti e servizi;

considerato che:

il disegno di legge è apparso *ab origine* clamorosamente privo di ogni intervento normativo in campo ambientale, sebbene il Garante nella propria segnalazione del 4 luglio 2014, avesse denunciato dei *deficit* di concorrenza sulla gestione dei rifiuti di imballaggio e sul tema dell'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;

sul primo punto, come noto, il Garante, rilevando un *favor legis* per il sistema consortile, ed un implicito disincentivo alla costituzione di sistemi alternativi, aveva evidenziato la necessità che fossero garantite pari condizioni di accesso ed esercizio dell'attività ai sistemi di recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggi che non fossero organizzati in forma consortile (c.d. sistemi di raccolta autonomi); sul tema dell'assimilazione, il Garante aveva, invece, evidenziato come il potere dei comuni di « assimilare » i rifiuti speciali a quelli urbani, avesse sottratto quote rilevanti di fatturato alla libera iniziativa economica, riconducendole nell'ambito dell'esclusiva concessa al gestore di RSU;

sebbene sul primo punto relativo ai consorzi, il Governo abbia apprezzabilmente escluso il coinvolgimento del CONAI nella procedura autorizzativa del costituendo consorzio autonomo, come oggi previsto dall'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come richiesto dal gruppo Movimento 5

stelle in fase emendativa, affidando tale istruttoria all'ISPRA in quanto organo indipendente e privo di conflitto di interessi, sul tema dei consorzi, il Governo non ha consentito che ciascun sistema autonomo potesse raggiungere gli obiettivi minimi di riciclo imposti dalla normativa nazionale e comunitaria anche attraverso la gestione di rifiuti di produttori diversi da quelli aderenti al sistema autonomo, senza che

questo sia obbligato ad organizzare tali attività in tutto il territorio nazionale. Si rileva, inoltre, che a tale mancato recepimento rispetto a quanto denunciato dal Garante nella propria segnalazione non è stata data in Commissione una risposta soddisfacente;

esprime

**PARERE CONTRARIO**



## ALLEGATO 3

**5-05282 Pili: Iniziative volte alla messa in sicurezza della strada statale n. 554-bis in Sardegna.****5-05292 Mura: Iniziative volte alla messa in sicurezza della strada statale n. 554-bis in Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente ai due atti in quanto vertono su medesimo argomento. Circa il dissesto all'altezza del km 3+100 della SS 554-bis, ANAS precisa che le indagini eseguite hanno permesso di individuare la presenza di un movimento franoso alla profondità di circa 12 metri dal piano viabile, molto al di sotto, quindi, del piano di posa del rilevato. La medesima ANAS, che svolge attività di sorveglianza giornaliera su tutte le strade di competenza, riferisce in particolare di aver eseguito un monitoraggio costante sull'evoluzione del fenomeno d'instabilità mantenendo la strada in esercizio e in condizioni di sicurezza, fino a quando, considerata l'entità del cedimento, è stato necessario interdire al traffico il tratto in questione.

I lavori per il ripristino provvisorio erano stati consegnati il 4 giugno scorso, con l'obiettivo di completarli entro la fine dello stesso mese. Tuttavia, il 18 giugno, dopo che erano stati già completati gli scavi e i movimenti di materie, la Procura di Cagliari ha disposto il sequestro del cantiere per la presunta presenza di elementi di conglomerato bituminoso all'interno del corpo del rilevato preesistente,

delegando TARPA Sardegna alla verifica dei materiali presenti nel rilevato e all'individuazione di eventuali sostanze pericolose.

Le analisi eseguite hanno confermato l'assenza di sostanze pericolose, pertanto l'ANAS ha presentato istanza di dissequestro il 24 giugno; il dissequestro è però avvenuto il successivo 11 agosto.

Già il giorno seguente ANAS ha ripreso i lavori, completati la prima settimana di settembre. E in corso di completamento la taratura degli impianti per il monitoraggio del movimento franoso ed è prevista l'apertura della bretella provvisoria per domani 11 settembre.

Infine, entro la fine di settembre ANAS prevede di pubblicare la gara di appalto per i lavori di consolidamento definitivo del corpo stradale, il cui importo a base d'appalto è di circa 2,78 milioni di euro e la durata prevista è di mesi sei.

Dalle notizie testé esposte si può evincere l'impegno per favorire il ripristino della viabilità e si assicura il monitoraggio costante dell'andamento dei lavori, per i quali il Governo fornirà dettagliato cronoprogramma tra tre mesi.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-05630 Romanini: Intendimenti circa la manutenzione straordinaria sulla strada statale n. 62 della Cisa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai principali interventi di manutenzione sulla SS 62 « della Cisa » dal 2013 ad oggi, ANAS riferisce di aver realizzato:

lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in tratti saltuari per un importo pari a circa 94 mila euro;

lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza ai km 71+250, 82+700 e 85+400, per un importo pari a circa 200 mila euro, necessari a seguito dei fenomeni di dissesto causati dalle intense precipitazioni dell'aprile 2013;

ulteriori lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, per un importo pari a circa 24 mila euro;

lavori di risagomatura del piano viabile nell'ambito degli interventi di ordinaria manutenzione e pronto intervento, per un importo pari a circa 31 mila euro;

infine, nel maggio scorso, lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, delle scarpate e delle opere idrauliche eseguiti in tratti saltuari al km 92+000 e dal 109+000 al km 111+000, per un importo pari a circa 180 mila euro.

Per quel che riguarda le distese generali periodiche, è prevista l'esecuzione di interventi, in tratti saltuari, per una spesa complessiva di circa 80 mila euro.

ANAS segnala anche che, tra i lavori programmati in attesa di finanziamento, sono stati indicati come prioritari, nel

quadro della legge n. 164/2014, i seguenti interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico:

lavori di stabilizzazione e protezione delle pareti rocciose in tratti saltuari dal km 56+214 al km 111+533, da eseguirsi nel 2018 in attuazione del Piano quinquennale 2014-2019, per un importo previsto di circa 2 milioni di euro;

lavori di regimentazione delle acque, mediante ripristino e adeguamento di cunette, tombini e fossi, ripristino di muri di sostegno in pietrame e consolidamento del piano viabile soggetto a cedimenti, da eseguirsi nel 2019 in attuazione del Piano quinquennale 2014-2019, in tratti saltuari dal km 56+214 al km 111+533, per un importo previsto di circa 1 milione e mezzo di euro;

lavori di consolidamento del corpo stradale, di stabilizzazione di scarpate e regimentazione delle acque, in tratti saltuari tra Fornovo e il confine regionale, per un importo previsto di circa 7 milioni e mezzo di euro.

Infine, per il ripristino dei piani viabili della SS 62, sono previsti interventi sia a breve che medio termine. Infatti, entro la fine del corrente mese di settembre saranno eseguiti lavori di ordinaria manutenzione per la ricarica del piano viabile della statale; l'intervento, dell'importo pari a euro 195.000 lordi, avrà avvio proprio oggi 10 settembre.

È stato, inoltre, pianificato, nell'ambito del Contratto di Programma 2015, un importante intervento di manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni, per un importo complessivo di circa 3.230.000,00 euro. I lavori verranno avviati compatibilmente con l'erogazione delle necessarie risorse e l'esperimento delle procedure di gara, presumibilmente entro la primavera/estate del 2016.

## ALLEGATO 5

**5-06398 Mannino: Intendimenti sull'avvio della bonifica delle discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la sentenza del 2 dicembre 2014, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e di una penalità semestrale determinata in 42 milioni e 800 mila euro fino alla completa esecuzione della sentenza che riguarda 200 discariche.

Poiché la penalità semestrale permarrà fino al completo adempimento della sentenza e in proporzione alle residue discariche non bonificate, è interesse comune bonificare tutte le discariche oggetto di condanna nel più breve tempo possibile.

Alla luce della normativa ambientale e delle relative interpretazioni giurisprudenziali, gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, ivi incluse le discariche abusive da dismettere, gravano in capo al Comune territorialmente competente, ed in caso di inerzia di quest'ultimo, in capo alla Regione che è dunque il responsabile di ultima istanza per la realizzazione dell'opera di bonifica o messa in sicurezza.

Alla luce di ciò, il Governo e, per esso, il Ministero dell'Ambiente, ha svolto fin dal principio un deciso lavoro di impulso, comunicando alle Regioni gli obblighi derivanti dalla condanna ed acquisendo da queste le informazioni sull'andamento del crono-programma da trasmettere alla Commissione per il computo della penalità semestrale.

Con nota del 25 marzo 2015, il Ministro dell'Ambiente ha ricordato alle Regioni l'obbligo da parte dello Stato di agire in rivalsa ai sensi dell'articolo 43, della legge

del 24 dicembre 2012, n. 234, a fronte del pagamento della sanzione per la mancata bonifica o messa in sicurezza delle discariche oggetto della condanna. A tal fine occorrerà attivarsi per la convocazione della Conferenza Stato-Regioni onde acquisire l'intesa prescritta dal citato articolo 43, comma 9-*bis*, nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 78 del 2015.

Inoltre, con la legge di stabilità per il 2014 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un Fondo « per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti Autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 », con una dotazione finanziaria di circa 60 milioni di euro suddivisi negli esercizi finanziari 2014 e 2015.

Dal 22 dicembre 2014 sono state convocate specifiche riunioni con ogni Regione coinvolta nella procedura, al fine di monitorare costantemente le attività in corso e acquisire le certificazioni adottate dagli Enti locali competenti per la risoluzione dei casi. A tal proposito entro il 15 di ogni mese le regioni trasmettono un « report mensile », sui progressi compiuti nelle operazioni di bonifica. Il Governo, ove si renderà necessario, eserciterà nei confronti degli Enti inadempienti i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente, al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, al completo adempimento degli obblighi.

## ALLEGATO 6

**5-06399 Zaratti: Chiarimenti in relazione alla realizzazione del nuovo stadio della AS Roma nell'area di Tor di Valle con particolare riferimento alle ricadute sul sistema idrogeologico, paesaggistico e ambientale del territorio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dagli Onorevoli Interroganti in ordine alla necessità e funzionalità del complesso delle volumetrie previste rispetto alla fruibilità dell'impianto, posto che la complessiva ponderazione degli interessi in gioco non rientra nella competenza di questa amministrazione, sulla base delle informazioni acquisite dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere, si rappresenta quanto segue.

Il nuovo complesso sportivo, considerato d'interesse strategico dall'amministrazione capitolina, è previsto in un vasto ambito territoriale nel quadrante sud di Roma lungo l'asse infrastrutturale Ostiense-via del Mare che si sviluppa per circa la metà all'interno dell'ippodromo di Tor di Valle, oramai dismesso, delimitato da un'ansa del fiume Tevere occupata nella parte residua dal depuratore Acea Roma sud e da un'area destinata a verde pubblico.

L'inquadramento territoriale dell'intervento desunto dalle tavole di analisi del « PS5-Piano di Bacino stralcio per l'area metropolitana romana », approvato con DPCM del 3 marzo 2009, è tuttavia caratterizzato da alcuni elementi di criticità che hanno determinato la zonizzazione del Corridoio Fluviale del Tevere in quel tratto.

Le successive analisi condotte sulle documentazioni inerenti i nuovi studi idraulici e le nuove tavole proposte per l'aggiornamento del Piano, di cui al Decreto segretariale n. 32 del giorno 8 giu-

gno 2015, pubblicato nel BUR Lazio n. 56 del 14 luglio 2015, che automaticamente aggiorna il PAI, evidenziano due principali situazioni di criticità: rischio idraulico, per esondazione del fosso di Vallerano e rischio idraulico potenziale per deflusso e accumulo idrico di tipo meteorico.

In considerazione di quanto appena esposto, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in occasione della Conferenza di servizi preliminare appositamente indetta da Roma Capitale sullo studio di fattibilità in data 7 agosto 2014, ha evidenziato nel proprio parere come, per la compatibilità idraulica del progetto, nella fase progettuale successiva debbano essere previsti i necessari interventi strutturali, fermo restando che la localizzazione dell'opera all'interno della pianura alluvionale del fiume Tevere, poco più a valle della confluenza del fosso di Vallerano, induce a indicare la necessità di approfonditi esami circa il pericolo di assestamento delle formazioni alluvionali in questione, anche in relazione alla determinazione dei flussi idrici sotterranei, alla variabilità dei livelli freatici ed alla relazione di questi con le previste strutture nel sottosuolo.

L'Autorità di bacino ha inoltre, in considerazione dell'entità della superficie impermeabilizzata come risulta dal progetto, rappresentato la necessità di prevedere misure compensative tese a mantenere invariate le portate di deflusso realizzando la trasformazione del territorio secondo il principio dell'invarianza idraulica, affin-

ché i nuovi interventi previsti non provochino un aggravio del rischio idrogeologico. L'Autorità ha infine ritenuto opportuno valutare preventivamente la quantità di risorsa idrica approvvigionabile dalla

rete acquedottistica al fine di poter soddisfare le nuove esigenze conseguenti al carico antropico aggiuntivo previsto nel progetto, nonché di mettere in atto tutte le misure di risparmio idrico possibili.



## ALLEGATO 7

**5-06400 Matarrese: Intendimenti volti a favorire la bonifica dell'area dell'ex Isochimica di Pianodardine in provincia di Avellino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dagli Interroganti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'inserimento dell'area dell'ex Isochimica nell'elenco dei Siti di interesse nazionale, questa amministrazione ritiene che le caratteristiche dell'area sono compatibili con i criteri richiesti dalla vigente normativa.

In relazione alla richiesta di conoscere quale sia lo stato di attuazione della proposta di rifinanziamento del Piano nazionale amianto a valere sulla dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, si fa

presente che l'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014 prevede che l'Autorità Politica per la Coesione, d'intesa con i Ministri interessati e sentita la Conferenza Stato regioni, identifichi le aree strategiche di impegno del Fondo medesimo e che sia istituita una Cabina di Regia, cui partecipano Amministrazioni Centrali e Regioni, per l'esame dei piani operativi applicativi di tale strategia. Ne consegue che ogni proposta di finanziamento a valere sul Fondo suddetto è subordinata all'espletamento dei passaggi istituzionali suindicati.

## ALLEGATO 8

**5-06401 Realacci: Iniziative finalizzate a dare piena attuazione alle linee guida dell'Ispra per la gestione dei cinghiali nei parchi nazionali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il proliferare del cinghiale in ambiti protetti così come nei territori liberi alla caccia è cosa ben nota e seguita dal Ministero dell'Ambiente, anche con il supporto tecnico di ISPRA. Per lo specifico della gestione del cinghiale nelle aree protette sono state per esempio aggiornate pochi anni fa le «Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette seconda edizione» (<http://www.minambiente.it/biblioteca/quaderni-di-conservazione-della-natura-n-34-linee-guida-la-gestione-del-cinghiale-sus>).

Per quanto gli strumenti normativi esistenti già consentano di affrontare la questione, è sicuramente necessario un più forte e coordinato impegno di tutte le amministrazioni centrali e locali per dare loro piena applicazione e per contrastare pratiche illecite quali il rilascio e la pasturazione di cinghiali, che sicuramente contribuiscono ad aumentare il problema.

La legge n. 394 del 1991 sulle aree protette, all'articolo 11, prevede che il regolamento del Parco stabilisce le eventuali deroghe ai divieti, inclusi prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per far fronte ad eventuali squilibri ecologici. Prelievi e abbattimenti dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate da quest'ultimo.

Al riguardo si segnala che si è svolto un incontro, promosso dal Ministero dell'Ambiente, con i rappresentanti di tutti i Parchi Nazionali, che ha rappresentato l'occasione per fare un quadro sui profili problematici concernenti la presenza dei cinghiali nell'ambito di questi ultimi, sulle

modalità di gestione della questione attualmente in atto, sui risultati conseguiti nonché sugli aspetti che è necessario affrontare al fine di migliorare l'efficacia degli interventi di controllo.

I dati acquisiti all'esito di tale incontro sono in corso di elaborazione, al fine di evidenziare tramite un apposito report le migliori soluzioni adottate per fronteggiare il problema, i danni prodotti sull'agricoltura nonché le conseguenze negative in tema di perdita di biodiversità. In tale contesto sarà possibile analizzare anche eventuali azioni sinergiche da impostare in materia sanitaria.

Per quanto riguarda gli interventi, appare chiaro che una soluzione efficace necessita di azioni coordinate che coinvolgano sia il territorio interessato alla caccia, che le aree protette, nonché, per i diversi aspetti di competenza, le Amministrazioni centrali e locali e le associazioni di categoria.

A tal fine è stato anche istituito un tavolo fra Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura che ha effettuato per il 16 settembre una prima audizione con le associazioni di categoria del comparto agricolo e che proseguirà con audizioni delle altre categorie di portatori di interessi. Il confronto è stato articolato e sarà successivamente riconvocato sulla base dei dati in corso di acquisizione.

Saranno inoltre vagliate iniziative specifiche, come azioni di standardizzazione di buone pratiche attraverso apposite direttive rivolte ai Parchi, nonché provvedimenti destinati ad essere adottati in Conferenza Stato-Regioni al fine di far fronte in modo più soddisfacente su tutto il territorio nazionale alle problematiche riscontrate negli ultimi mesi.

ALLEGATO 9

**5-06402 Segoni: Iniziative per incentivare la conversione a led dell'illuminazione pubblica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'inquinamento luminoso è generalmente prodotto dalla illuminazione stradale, dalle insegne dei negozi, dall'illuminazione di monumenti o edifici.

Nell'ambito della pubblica illuminazione, le applicazioni LED offrono molteplici vantaggi, sia in termini economici, e cioè minori costi di manutenzione e minore costo energetico, sia in termini gestionali, cioè maggiore affidabilità e maggiore durata di funzionamento.

Di contro, si deve rilevare che lo spettro della luce generata dalla illuminazione a LED, in particolare dai primi immessi sul mercato e/o con ottiche di schermatura di vecchia generazione, presenta caratteristiche tali da essere maggiormente impattante su una porzione di spettro che è naturalmente più scura, comportando maggiore fastidio alle attività di osservazione astronomica.

L'efficientamento energetico nel comparto della illuminazione pubblica, anche mediante l'impiego dei LED, è comunque una priorità condivisa dal Governo. Azioni

in tal senso sono state concretamente portate avanti dal Ministero dell'ambiente sia con la pubblicazione di appositi Criteri Ambientali Minimi, relativi agli « acquisti verdi » nella pubblica amministrazione, sia con interventi sul territorio finanziati nell'ambito dei fondi disponibili a valere sulla programmazione comunitaria.

Nel confermare l'intendimento di proseguire con le iniziative volte a incentivare e agevolare la conversione a LED dell'illuminazione pubblica, non si può non rilevare che le stesse normative regionali, volte a tutelare dall'inquinamento luminoso talune aree sensibili, tra cui quelle circostanti gli osservatori astronomici, sono concordi nell'individuare tra le azioni più opportune per limitare l'impatto luminoso, l'utilizzo di tutte le nuove tecnologie disponibili, sia in termini di dispositivi di controlli dinamici, che di apparecchiature illuminanti di nuova generazione, tenuto soprattutto conto del continuo aggiornamento tecnologico dei prodotti.

ALLEGATO 10

**5-06403 Grimoldi: Intendimenti circa la bonifica del territorio del comune di Berzo Demo in provincia di Brescia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dagli Onorevoli Interroganti si rappresenta quanto segue.

L'istituzione di un sito di interesse nazionale è disciplinata all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'inserimento nella lista dei siti di interesse nazionale avviene, nella prassi, su proposta della Regione territorialmente interessata. Ad oggi, tuttavia, non risultano alla competente direzione segnalazioni o richieste in questo senso da parte

della Regione Lombardia. Naturalmente, ove dovessero pervenire, questa amministrazione valuterà attentamente tale ipotesi.

Il ministero dell'Ambiente si è attivato per lo stanziamento di ulteriori risorse, anche comunitarie, per il finanziamento dei necessari interventi in aree non incluse nei SIN con priorità per le aree con presenza di amianto e aree nelle quali sono state riscontrate rilevanti problematiche sanitarie ed ambientali.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05785 Cimbro: Disagi per i comuni limitrofi conseguenti alla creazione di una zona a traffico limitato nel comune di Bollate (MI) .....	175
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	178
5-05888 Crippa: Necessità per i passeggeri del trasporto aereo di usufruire del servizio a pagamento di imbarco prioritario « <i>fast track</i> », ai fini della certezza dell'imbarco .....	176
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	179
5-06013 Sanga: Problematiche connesse al passaggio degli Albi degli autotrasportatori dalle province agli uffici della motorizzazione civile .....	176
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	180
5-06040 Carloni: Difficoltà di accesso dei disabili ai treni della linea 1 della metropolitana di Napoli .....	176
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	182
5-06123 De Lorenzis: Procedura amministrativa, modalità di finanziamento e valutazioni tecniche a supporto del progetto di ampliamento del porto di Livorno .....	176
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	183
5-06183 Mura: Disagi conseguenti agli scioperi del personale Alitalia, con particolare riguardo ai voli da e per la Sardegna, e strategia dell'azienda sui collegamenti a medio raggio .....	177
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	185

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

#### 5-05785 Cimbro: Disagi per i comuni limitrofi conseguenti alla creazione di una zona a traffico limitato nel comune di Bollate (MI).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Eleonora CIMBRO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario e si dichiara soddisfatta della risposta, soprattutto riguardo all'ultima delle affermazioni in essa contenute, relativa all'intenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di solfitare il comune di Bollate per effettuare una corretta valutazione degli effetti della fase sperimentale. Osserva che

i disagi non derivano dalla istituzione di una zona a traffico limitato nel comune di Bollate, quanto dalla sua eccessiva estensione sul territorio, che limita l'attraversamento da parte dei mezzi provenienti dai comuni limitrofi. Auspica pertanto che, anche grazie al recente cambio di vertice dell'amministrazione comunale, possa essere effettuata di concerto con il Governo una ulteriore valutazione che porti al ridimensionamento della zona a traffico limitato.

**5-05888 Crippa: Necessità per i passeggeri del trasporto aereo di usufruire del servizio a pagamento di imbarco prioritario «fast track», ai fini della certezza dell'imbarco.**

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) chiede, in accordo con il presentatore, di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, osserva che le abitudini dei passeggeri sono ben note alle società aeroportuali e alle compagnie aeree, che potrebbero quindi organizzare le procedure di imbarco in modo da garantire un servizio adeguato. Osserva che assai spesso si verifica il caso che i passeggeri si vedano costretti, per paura di non riuscire ad imbarcarsi, a pagare il servizio aggiuntivo di imbarco rapido e auspica che venga monitorato tale fenomeno affinché possa essere garantito l'imbarco a tutti i viaggiatori che rispettino le procedure previste, riservando il servizio a pagamento solo a coloro che scelgano di volerne usufruire.

**5-06013 Sanga: Problematiche connesse al passaggio degli Albi degli autotrasportatori dalle province agli uffici della motorizzazione civile.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni SANGA (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, nel sottolineare egli stesso per primo la complessità connessa al passaggio degli albi degli autotrasportatori dalle province agli uffici della motorizzazione civile, auspica che si intensifichi il lavoro già ben avviato e che si giunga rapidamente a superare le difficoltà presenti per raggiungere gli obiettivi di semplificazione ed efficienza sottesi alle norme approvate dal Parlamento relative a tale passaggio.

**5-06040 Carloni: Difficoltà di accesso dei disabili ai treni della linea 1 della metropolitana di Napoli.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anna Maria CARLONI (PD), replicando, ringraziando il sottosegretario Del Basso de Caro per la risposta puntuale fornita all'interrogazione a propria firma, si riserva di verificare la soluzione transitoria proposta, che tuttavia, anche solo in ragione della transitorietà, non risponde pienamente a quanto chiesto nell'atto di sindacato ispettivo. Nel fare presente che la metropolitana di Napoli costituisce una delle più importanti opere civili nazionali costruite negli ultimi anni e si configura come una infrastruttura ad alta tecnologia, ritiene che il tema della disabilità sia assai delicato e importante e auspica che il Governo possa monitorare la questione posta, anche al fine del rispetto dei diritti dei disabili alla mobilità e all'integrazione civile.

**5-06123 De Lorenzis: Procedura amministrativa, modalità di finanziamento e valutazioni tecniche a supporto del progetto di ampliamento del porto di Livorno.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).



Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta resa della quale tuttavia si dichiara insoddisfatto. Osserva infatti che pur essendo la risposta assai articolata, essa non contiene elementi riguardo ai quesiti posti nell'interrogazione, ossia la regolarità della procedura amministrativa e l'effettuazione di una valutazione tecnica a supporto dell'opera, anche sotto il profilo ambientale. Prende atto delle considerazioni svolte secondo le quali il progetto di ampliamento del porto di Livorno si rende necessario in vista delle crescenti previsioni di traffico mercantile per i prossimi decenni, che dovranno in ogni caso essere verificate, ma esprime rammarico per la mancata risposta riguardo a temi di assoluta importanza come la legittimità amministrativa della procedura seguita e il rispetto dell'ambiente.

**5-06183 Mura: Disagi conseguenti agli scioperi del personale Alitalia, con particolare riguardo ai voli da e per la Sardegna, e strategia dell'azienda sui collegamenti a medio raggio.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Romina MURA (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta esaustiva, ritiene opportuno che, al di là dell'episodio specifico richiamato nell'atto a propria firma, e nella consapevolezza della regolarità dell'esercizio di sciopero da parte dei dipendenti della compagnia aerea Alitalia, venga fatta una riflessione più generale sul rispetto del diritto alla mobilità dei cittadini, soprattutto in Sardegna. A tale riguardo osserva che nel corso dell'estate sono stati numerosi i casi di persone che non si sono potute imbarcare a causa della scarsità dei voli previsti dalla compagnia Alitalia, delineando un quadro dell'offerta ben al di sotto della domanda di trasporto registratasi. Ritenendo l'aumento della domanda di trasporto da e verso la Sardegna un fattore più che apprezzabile, osserva che dovrebbe essere effettuato un intervento integrativo che metta in grado la compagnia aerea di fronteggiare tale aumento, anche attraverso una proficua interlocuzione con la regione Sardegna.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO 1

**5-05785 Cimbro: Disagi per i comuni limitrofi conseguenti alla creazione di una zona a traffico limitato nel comune di Bollate (MI).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Comune di Bollate, con nota del 27 maggio 2015 ha comunicato alla Prefettura di Milano che l'attivazione della zona a traffico limitato (ZTL) nel comune stesso sarebbe avvenuta attraverso una fase di sperimentazione al fine di valutare l'incidenza sul traffico veicolare ed eventualmente correggere effetti distorsivi. Tale fase sperimentale non comporterà attività sanzionatoria in automatico tramite controllo elettronico degli accessi.

Inoltre, il Comune ha dichiarato che l'avvio definitivo della ZTL con controllo elettronico degli accessi non sarebbe avvenuto prima del 1° novembre 2015, cioè ad Expo concluso.

Si segnala che l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli alla ZTL del Comune di Bollate è stata concessa dagli uffici del MIT ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 22 giugno 1999 e al momento non si riscontrano elementi tali da determinare la revoca dell'autorizzazione.

Segnalo, infine, che l'istituzione di una ZTL con la relativa definizione dell'area, degli orari di limitazione e delle categorie di utenti o veicoli ammessi a circolare, rientra tra le competenze amministrative del Comune, come previsto dall'articolo 7, comma 9, del Codice della Strada.

Tuttavia il Ministero – nelle more dell'avvio definitivo della ZTL nel termine su indicato – ha intenzione di sollecitare il Comune di Bollate affinché, sulla scorta di una corretta valutazione degli effetti della fase sperimentale, organizzi un'adeguata gestione della ZTL per evitare che la stessa provochi eventuale congestione di traffico nelle zone extracomunali.

## ALLEGATO 2

**5-05888 Crippa: Necessità per i passeggeri del trasporto aereo di usufruire del servizio a pagamento di imbarco prioritario «fast track», ai fini della certezza dell'imbarco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti, l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato che i gestori dei principali aeroporti italiani hanno istituito il servizio *fast track*, che consente ai passeggeri in possesso di una carta prepagata – acquistata direttamente o tramite la Compagnia aerea con la quale viaggiano – di evitare le attese ai controlli di sicurezza.

Tale servizio rientra tra quelli di natura commerciale e non regolamentati, e ciò potrebbe comportare un abbassamento degli *standard* di qualità dei connessi servizi di sicurezza resi agli altri passeggeri, qualora i gestori aeroportuali non si attivassero per diminuire le code, attenendosi al solo rispetto dei limiti indicati dalla carta dei servizi e al rispetto dei minimi di scalo riportati nell'apposito Regolamento.

Occorre tuttavia garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri che non pagano il

servizio *fast track*, i quali talvolta si vedono superati da passeggeri arrivati successivamente che hanno utilizzato tale servizio.

All'aeroporto di Milano Malpensa – secondo quanto riferito dalla competente Direzione Aeroportuale – i tempi medi di attesa ai servizi di sicurezza al terminal 1 sono contenuti, mentre – come rilevano gli Onorevoli interroganti – sono più lunghi al terminal 2, soprattutto nelle ore di punta (in particolare la fascia del primo mattino), anche se contenuti nei tempi previsti dalla carta dei servizi.

Gli Ispettori della stessa Direzione monitorano costantemente la situazione al fine di evitare comportamenti scorretti che possano far sorgere situazioni discriminanti; la Direzione relazionerà periodicamente il MIT sull'andamento dell'attività.

## ALLEGATO 3

**5-06013 Sanga: Problematiche connesse al passaggio degli Albi degli autotrasportatori dalle province agli uffici della motorizzazione civile.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il trasferimento di funzioni disposto dall'articolo 1, comma 94, della Legge di stabilità 2014, come ogni cambiamento di competenza, necessita di congrui margini di tempo per l'assestamento degli uffici; nella fattispecie, gli uffici periferici della motorizzazione si trovano a dover affrontare nuove funzioni a risorse invariate, in quanto non vi è stata la possibilità di procedere al contestuale trasferimento delle risorse umane impiegate presso le province e dedicate a tali funzioni.

Tenuto conto di tale aspetto, già con la circolare n. 2 del 2015 le prime indicazioni sono state quelle dirette a gestire le nuove competenze in un'ottica di massima flessibilità organizzativa degli uffici periferici. Si è infatti previsto che l'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo sarà svolta, sotto il profilo operativo e se necessario al buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso la migliore strutturazione organizzativa individuata dalla singola Direzione generale territoriale, sulla scorta delle specifiche risorse disponibili; tale facoltà consente di sfruttare al meglio le professionalità diversamente esistenti nei vari Uffici sul territorio.

Un ulteriore indirizzo fornito è incentrato su un forte ricorso agli strumenti di autocertificazione e di promozione della semplificazione amministrativa, per i quali sono stati forniti prontamente una prima serie di moduli standardizzati utilizzabili per la produzione delle domande e, successivamente, la circolare n. 4 del 2015 del 24 luglio 2015 ha previsto un altro *stock* di

modelli corrispondenti alle varie esigenze di modifica della situazione delle imprese interessate o di comunicazione di informazioni obbligatorie, i quali faciliteranno gli adempimenti dell'utenza e degli stessi uffici, anche grazie alla standardizzazione. Nel contempo, si sta lavorando per consentire una gestione delle pratiche con il più ampio ausilio delle risorse informatiche.

Per quanto riguarda la disponibilità di risorse umane, considerati i tempi e la complessità delle procedure previste dalla normativa in materia di mobilità del personale, è in corso l'*iter* per l'acquisizione in comando di 14 unità di personale dei ruoli delle province, già coinvolti presso tali enti nell'attività concernente le funzioni trasferite. Tali unità di personale verranno assegnate alle Direzioni generali territoriali secondo priorità dettate dalla situazione concreta esistente sul territorio.

Si sta inoltre valutando la possibilità di ricorrere all'utilizzo temporaneo di personale del Ministero attraverso l'istituto della missione, con particolare riguardo agli uffici della Sardegna. È stato infatti predisposto un interpello per l'individuazione di una *task-force* di operatori per attività di supporto in casi di particolari emergenze operative. Ciò consentirà di rafforzare, nel tempo più rapido consentito da tali procedura, la funzionalità degli uffici della motorizzazione, con particolare riguardo per quelli che lamentano le sofferenze maggiori.

Quanto alle nuove procedure operative in materia di revisione dei veicoli pesanti, si osserva che tali nuove procedure non si limitano a definire *tempi standard per ogni tipologia di veicolo da revisionare*, ma soprattutto introducono l'adozione della *strong authentication* (autenticazione a due fattori) e della firma digitale remota per il rilascio dei certificati di revisione, finaliz-

zata a qualificare ulteriormente l'attività di revisione dei veicoli a motore.

Infine, da un riscontro effettuato nello scorso mese di luglio, le revisioni certificate con la firma digitale ammontano a 204.871 su un totale di 277.836; non si riscontra pertanto alcun rallentamento delle attività di revisione attribuibile alle nuove procedure introdotte.

## ALLEGATO 4

**5-06040 Carloni: Difficoltà di accesso dei disabili ai treni della  
linea 1 della metropolitana di Napoli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione ai quesiti posti, gli uffici del MIT riferiscono di aver rilasciato, con nota del 28 luglio scorso, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza sui progetti relativi all'adeguamento per l'accessibilità di persone diversamente abili della Metropolitana di Napoli, presentati dalla società esercente ANM, con alcune prescrizioni.

Con la stessa nota, la società esercente è stata sollecitata ad adottare, d'intesa con l'USTIF di Napoli, una situazione transitoria tale da consentire, in sicurezza, l'accessibilità delle carrozzelle e la stabilità

delle stesse all'interno del veicolo, nelle more della realizzazione delle soluzioni definitive individuate.

Il successivo 6 agosto, gli uffici del MIT hanno trasmesso alla società esercente le osservazioni espresse dall'USTIF di Napoli sull'argomento e hanno contestualmente reiterato alla Direzione di esercizio la necessità di individuare la predetta soluzione transitoria.

Sarà cura del MIT monitorare le azioni che verranno intraprese dalla ANM a tutela dell'utenza diversamente abile per poi informarne gli Onorevoli interroganti.



## ALLEGATO 5

**5-06123 De Lorenzis: Procedura amministrativa, modalità di finanziamento e valutazioni tecniche a supporto del progetto di ampliamento del porto di Livorno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti sono stati interessati i competenti uffici del MIT e l'Autorità portuale di Livorno.

Occorre premettere che la c.d. Piattaforma Europa è un'opera infrastrutturale con cui l'Autorità portuale di Livorno intende fronteggiare nel medio-lungo termine il fenomeno del gigantismo navale, pena la perdita dei propri traffici contenitori.

Per meglio comprendere e spiegare i presupposti dell'operazione, è bene ricordare che il porto di Livorno presenta limiti infrastrutturali dovuti alla vetustà della propria concezione. In particolare, le banchine del porto commerciale sono fondate a una quota di meno 13 metri sotto il livello del mare e il canale di accesso, anche per la presenza della Torre del Marzocco, monumento vincolato risalente al secolo XVII, non consente il passaggio di navi di larghezza superiore a 43 m.

Gli interventi messi in campo dall'Autorità, soprattutto negli ultimi quattro anni, hanno sicuramente migliorato le condizioni di accessibilità, concorrendo all'incremento dei traffici riscontrato negli ultimi 10 mesi, ma è di tutta evidenza che non possono essere realizzati fondali superiori ai -13m. né ampliata la larghezza del canale di accesso.

Sul versante dell'evoluzione del naviglio mercantile, con particolare riferimento al traffico contenitori, è ormai consolidata una tendenza al gigantismo certificata non da teoriche previsioni, ma dalla circostanza concreta che sono già in circolazione navi da oltre 14.000 contenitori e che sono in costruzione nei cantieri del-

l'estremo Oriente navi da 20/22.000 contenitori, ordinate dalle principali compagnie di navigazione. Proprio in questi giorni è entrata in servizio una nave della compagnia MSC da 19.000 contenitori.

Tale tendenza comporta un effetto a cascata, per cui le navi che oggi svolgono servizi minori o servizi di *federaggio* passeranno dalla attuale capacità di 7/8.000 contenitori a capacità non inferiori a 10.000 contenitori, con esigenze di pescaggio e di manovrabilità, in lunghezza e in larghezza, incompatibili con l'attuale configurazione infrastrutturale del porto di Livorno.

È quindi vitale, per tale porto, promuovere un'espansione lato mare che consenta di accogliere le navi di nuova generazione per mantenere e, entro certi limiti, sviluppare la propria capacità di ricezione e di qualità dei servizi. In mancanza di tale espansione, Livorno non potrà sperare neanche di mantenere gli attuali volumi di traffico che, inevitabilmente, verrebbero dirottati su altri porti e perderebbe così non solo le nuove opportunità di sviluppo, ma anche l'attuale collocazione nella graduatoria dei porti nazionali.

Ovviamente occorre tener conto della coerenza tra gli interventi programmati e gli indirizzi contenuti nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, adottato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 6 agosto scorso dopo parere favorevole del Parlamento.

Tali considerazioni costituiscono il fulcro del nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP), che l'Autorità portuale di Livorno, previa concertazione con l'intera comunità

portuale e con gli Enti locali, ha adottato alla fine del 2013, a distanza di ben 60 anni dal precedente. Detto Piano prevede, tra l'altro, la realizzazione dell'espansione a mare e di importanti collegamenti ferroviari a terra, in un unicum denominato, appunto, Piattaforma Europa. Il PRP ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) integrato da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, la valutazione positiva del rapporto di Valutazione ambientale strategica a cura del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione (NURV) della Regione Toscana, l'intesa del Comune di Livorno ed è stato definitivamente approvato dal Consiglio regionale della Toscana il 25 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Inoltre, sempre nel marzo scorso, il Comune di Livorno ha a sua volta adottato una variante al proprio Piano strutturale al fine di garantire la prescritta compatibilità tra questo e il Piano Regolatore Portuale.

Sia il CSLLPP che il NURV hanno corredato i rispettivi pareri favorevoli con alcune prescrizioni attuative di cui tener conto in sede di redazione del progetto definitivo che, come da legge, andrà sottoposto alla procedura di V.I.A.

Proprio per passare dalle previsioni di PRP alla progettazione definitiva, l'Autorità portuale di Livorno intende procedere ad una gara per l'individuazione di un *partner* privato cui affidare, in regime di *project financing*, la progettazione stessa e quindi la realizzazione e la gestione del terminal, mentre l'Ente si farà carico della

realizzazione delle opere di difesa e dei dragaggi. La redazione del bando è stata preceduta e accompagnata da un incarico di consulenza conferito, a seguito di rituale procedura ad evidenza pubblica, all'ATI D'Appolonia/Ocean shipping consultant, considerata tra le prime a livello mondiale nel settore. La consulenza, sia pure con le cautele proprie delle analisi economiche proiettate su orizzonti ventennali, ha confermato la concreta appetibilità dell'iniziativa.

La gara non è stata ancora bandita e i suoi contenuti sono stati illustrati proprio martedì scorso durante un workshop tenutosi a Bruxelles.

Per quanto riguarda i finanziamenti, l'opera figura nell'elenco di quelle presentate dalle Autorità portuali in attuazione dell'articolo 29 del decreto c.d. «sblocca Italia». Nel frattempo, l'intervento è stato comunque valutato favorevolmente dal Governo tanto è vero che è stato inserito nell'Accordo di programma per Livorno quale area di crisi complessa, perfezionato alla fine dello scorso maggio.

Gli impegni finanziari ad oggi certi sono costituiti da:

50 milioni di euro da parte del Governo nazionale;

200 milioni di euro da parte della Regione Toscana a copertura di mutui che saranno contratti dall'Autorità portuale di Livorno;

200 milioni di euro da parte dell'Autorità portuale di Livorno a copertura di mutui.

## ALLEGATO 6

**5-06183 Mura: Disagi conseguenti agli scioperi del personale Alitalia, con particolare riguardo ai voli da e per la Sardegna, e strategia dell'azienda sui collegamenti a medio raggio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali è disciplinato dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990 (come modificata dalla legge n. 83 dell'11 aprile 2000), nonché, nel settore del trasporto aereo, dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge (Deliberazione 01/92 del 19 luglio 2001 della Commissione di garanzia per l'attuazione della citata legge n. 146/90).

Pertanto la normativa non consente un esercizio indiscriminato del diritto di sciopero, fissando una precisa calendarizzazione dei periodi dell'anno in cui non possono essere effettuati scioperi.

Il giorno 24 luglio 2015, citato dall'Onorevole Mura, rientra tra quelli in cui è possibile l'esercizio di tale diritto, consentito dal 5 al 26 luglio compreso, oltre agli altri giorni desumibili *a contrario* da quelli vietati.

Quanto all'aspetto informativo e della comunicazione, l'elenco dei voli garantiti è consultabile sul sito internet dell'ENAC [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it), mentre le date di proclamazione, revoca e differimento delle azioni di sciopero vengono pubblicate sui rispettivi siti internet della Commissione di garanzia dell'attuazione del diritto di sciopero ([www.commissionegaranziasciopero.it](http://www.commissionegaranziasciopero.it)) e del MIT ([www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it)).

Circa, invece, il riferimento alle scelte di strategia aziendale della Compagnia Alitalia SAI nell'esercizio delle tratte a medio e corto raggio, occorre considerare che le rotte Cagliari – Roma Fiumicino e Cagliari – Milano Linate sono soggette a oneri di servizio pubblico, secondo una

procedura che, nel rispetto delle prescrizioni comunitarie del Regolamento (CE) n. 1008 del 2008, prevede una Conferenza di Servizi per l'individuazione dei parametri dell'imposizione degli oneri fra lo Stato e la Regione Sardegna, parametri che vengono successivamente riportati in un Decreto Ministeriale e relativo Allegato Tecnico di dettaglio. A tutto ciò fa seguito una gara europea, indetta per il reperimento della compagnia aerea più idonea a soddisfare tutti i criteri di selezione previsti, la sottoscrizione della relativa Convenzione di Esercizio e infine un secondo Decreto Ministeriale di recepimento formale dei risultati della gara in questione.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che i collegamenti con le isole siano operati in regime di oneri di servizio pubblico, la legislazione nazionale prescrive che, in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili nel servizio di trasporto passeggeri prevedano l'effettuazione di un collegamento monogiornaliero verso un aeroporto di ciascuna isola.

In merito, poi, alla utilizzazione del *wet lease* (noleggio di un aeromobile con il rispettivo equipaggio), si segnala che tale contratto di *leasing* è previsto e disciplinato dall'articolo 13 del citato Regolamento comunitario, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate. Il ricorso a tale tipologia negoziale necessita, infatti, di una dimostrazione preventiva del rispetto di tutte le norme di sicurezza equivalenti a quelle prescritte nel diritto comunitario o nazionale, ad opera del vettore comunitario che sottoscrive il contratto *de quo* con l'altra compagnia, che sia questa comunitaria o meno.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-02271 Oliaro: Rilancio economico della regione Liguria .....	186
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	188
5-03356 Nuti: Procedure di controllo dei Ministeri vigilanti sulle società concessionarie di servizi per la distribuzione del gas .....	187
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	190
5-04675 Battaglia: Concessione di contributi per l'efficientamento energetico di edifici pubblici delle regioni Obiettivo Convergenza .....	187
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	191
5-05247 Tino Iannuzzi: Rifinanziamento delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185 del 2000 .....	187
5-05910 Ricciatti: Ripresa degli scambi commerciali con la Federazione russa .....	187
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	192
5-05915 Ricciatti: Contrasto al fenomeno della contraffazione nel territorio fanese, urbinato e pesarese .....	187
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	194

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**5-02271 Oliaro: Rilancio economico della regione Liguria.**

Adriana GALGANO (SCpI) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur apprezzando, infatti, l'impegno annunciato del Ministero dello sviluppo economico nell'individuazione delle misure ad idonee per affrontare la crisi economica e i suoi effetti anche a livello locale, ritiene sia necessario approntare misure straordinarie al fine di salvaguardare le prospettive delle microimprese che soprattutto in Liguria rischiano di scomparire.

**5-03356 Nuti: Procedure di controllo dei Ministeri vigilanti sulle società concessionarie di servizi per la distribuzione del gas.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Riccardo NUTI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea come le procedure attualmente previste per l'affidamento degli appalti pubblici nel settore della distribuzione del gas non offrono le dovute garanzie di trasparenza che si tratti di società affidabili e non collegate ad ambienti affini alla criminalità organizzata; al riguardo, ritiene occorra un rafforzamento della normativa vigente che affronti tali aspetti problematici senza consentire scorciatoie di alcun tipo.

**5-04675 Battaglia: Concessione di contributi per l'efficientamento energetico di edifici pubblici delle regioni Obiettivo Convergenza.**

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

**5-05247 Tino Iannuzzi: Rifiutamento delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185 del 2000.**

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che, su richiesta del Governo e d'accordo con il deputato Tino Iannuzzi, l'interrogazione n. 5-05247 è rinviata ad altra seduta.

**5-05910 Ricciatti: Ripresa degli scambi commerciali con la Federazione russa.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che di fatto in massima parte si è limitata ad una ricostruzione dei rapporti commerciali fra Italia, Federazione russa e Ucraina, mentre la sua interrogazione voleva porre l'accento sul blocco degli scambi e le loro drammatiche conseguenze sull'attività delle imprese marchigiane. Sottolinea come non vi sia stata alcuna attività promozionale da parte del Governo italiano a favore delle imprese marchigiane e che occorre valutare l'opportunità di sanzione per la Federazione russa senza penalizzare il sistema produttivo italiano.

**5-05915 Ricciatti: Contrasto al fenomeno della contraffazione nel territorio fanese, urbinato e pesarese.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Non ritiene, infatti, vi sia alcun forte impegno del Governo nell'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni della contraffazione, né che le prefetture siano gli organi più competenti a svolgere efficacemente tale funzione. Sottolinea, infine, come la lotta alla contraffazione passi anche attraverso il riconoscimento del *made in*, che invece è il grande assente nella politica del Governo.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02271 Oliaro: Rilancio economico  
della regione Liguria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La crisi ed il conseguente fallimento del mercato finanziario hanno richiamato in causa il ruolo di un'industria competitiva e sostenibile come vero motore della crescita.

Per restituire all'industria questo ruolo, è necessario individuare alcuni orientamenti di sviluppo in cui le attività di ricerca e innovazione e lo sviluppo del capitale umano, attraverso l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie abilitanti sono la preconditione e l'asse portante per la realizzazione ed il successo degli obiettivi che il Governo si è prefissato.

In tal senso, si sta definendo una strategia nazionale di ricerca ed innovazione, che permetta al Paese nel suo complesso di sfruttare l'opportunità del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei per il 2014-2020, attivando azioni coordinate con le Regioni al fine di evitare sovrapposizioni e interventi frammentati.

Questa nuova impostazione prevede un nuovo ruolo dello Stato che deve attivarsi su alcune leve fondamentali quali:

una domanda pubblica e privata verso consumi coerenti con gli orientamenti precedentemente individuati anche attraverso forme avanzate di *procurement* innovativo. In tal senso ci siamo mossi attivando misure fiscali per le ristrutturazioni delle abitazioni o per gli investimenti delle imprese come nel caso del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, o il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo;

la promozione di alcuni grandi programmi strategici di innovazione industriale;

una facilitazione nell'accesso al credito da parte del sistema produttivo; su questo versante il MISE è impegnato ormai da molto tempo a portare avanti le misure sui minibond a favore delle PMI, e ulteriori misure che permetteranno nei prossimi anni di accedere a fonti di finanziamento diverse da quelle attuali basate su un sistema banco-centrico;

nuovi strumenti per il sostegno ai processi di ristrutturazione industriale e nuovi modelli di intervento elaborati anche insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Ciò premesso ad oggi sono in corso le seguenti misure:

nell'ultimo anno è stata finanziata la nuova « Legge Sabatini » (per il periodo 2014 – 2016) che prevede un credito agevolato destinato a tutte le PMI per acquisti di beni tecnologici (impianti, macchinari a vocazione produttiva, beni strumentali di impresa, investimenti per hardware, software e tecnologie digitali);

la legge di Stabilità ha istituito un credito d'imposta al 25 per cento su investimenti incrementali in R&S nel quinquennio 2015-2019, riconosciuto fino a un massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario;

nel settembre del 2014 è stato pubblicato un bando del Fondo per la Crescita Sostenibile, finanziato con 300 milioni di euro per investimenti innovativi, che sostiene progetti di R&S di piccola e media dimensione nei settori tecnologici individuati da « Horizon 2020 »;



sempre a valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile, il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato ulteriori 400 milioni di euro alle imprese che investono in progetti di Ricerca e Sviluppo (R&S), « ICT-Agenda digitale » e « Industria sostenibile ».

Un accenno, infine, alle ulteriori novità introdotte recentemente:

sono state messe a punto le misure per sostenere la patrimonializzazione delle imprese, in particolare l'ACE (Aiuto per la Crescita) e la cosiddetta super ACE di cui potranno usufruire anche le società quotate in « sistemi multilaterali di negoziazione », con l'obiettivo di favorire la quotazione delle imprese;

è stata estesa anche alle PMI innovative la normativa di favore prevista per le startup.

Nello specifico di quanto richiesto dall'interrogante per la regione Liguria, l'impegno è stato quello di cercare di risolvere i casi di crisi industriale tra i quali voglio ricordare, seppure non sono ricomprese nel comparto delle micro imprese di cui ci si chiede, l'ILVA di Genova, la Piaggio Aero, L'Ericsson, l'Esate ed altre.

Alla luce di quanto sopra, sicuramente il Ministero dello Sviluppo Economico è fortemente impegnato nell'attuazione di misure rivolte alla crescita economica, di cui la Liguria è parte integrante, nonché nella gestione degli effetti delle crisi a livello locale al fine di limitarne l'impatto a livello produttivo e occupazionale.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-03356 Nuti: Procedure di controllo dei Ministeri vigilanti sulle società concessionarie di servizi per la distribuzione del gas.****TESTO DELLA RISPOSTA**

È opportuno evidenziare preliminarmente che, rispetto al momento in cui l'interrogazione è stata redatta (luglio 2014), peraltro inizialmente indirizzata al Ministero dell'Economia, è mutato lo stato della vicenda giudiziaria che ha coinvolto la società concessionaria di servizio pubblico Italgas S.p.A.

Italgas S.p.A., operante nel settore della distribuzione di gas naturale, era stata, infatti, commissariata da parte della sezione: « misure di prevenzione » del Tribunale di Palermo il 9 luglio 2014. A seguito degli opportuni accertamenti giudiziari, il Tribunale di Palermo in data 10 luglio 2015 ha poi disposto la revoca dell'amministrazione giudiziaria della società ed ha imposto il controllo giudiziario per tre anni e l'istituzione di un organismo di vigilanza.

Va, altresì rappresentato che la normativa vigente nel settore della distribuzione del gas naturale, predisposta anche in via attuativa dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevede, nel prossimo quinquennio, la riassegnazione di tutte le concessioni esistenti sul territorio nazionale, non più tramite affidamento diretto dei singoli Comuni ad uno specifico concessionario, ma a mezzo di gare pubbliche per ambiti territoriali, alle quali parteciperanno nel

più ampio confronto competitivo ed in massima trasparenza, soggetti che presentino i requisiti di affidabilità e solidità sia tecnica che finanziaria richiesti dalla legge.

Infatti, l'ambito territoriale è costituito da più Comuni in cui la stazione appaltante, che bandisce e gestisce la gara, è il Comune capoluogo di provincia, o un Comune delegato dagli stessi Comuni facenti parte dell'ambito medesimo.

Infine appare opportuno rilevare che la normativa vigente sottopone alla vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni a seguito di gare pubbliche anche in materia di energia, mentre la normativa sugli appalti pubblici, di recepimento delle norme comunitarie, disciplina il corretto comportamento del concessionario.

Si ritiene, quindi, che lo stato attuale della normativa del settore della distribuzione gas, mutato in modo rilevante rispetto a quello in cui è maturata la vicenda oggetto del presente atto di sindacato ispettivo, possa garantire il rispetto di elevati standard di legalità nell'ambito della disciplina nazionale ed europea inerente l'affidamento e la gestione del servizio.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-04675 Battaglia: Concessione di contributi per l'efficientamento energetico di edifici pubblici delle regioni Obiettivo Convergenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente evidenzio che l'orientamento del Ministero dello Sviluppo Economico è quello di proseguire nell'intensa attività di gestione ed attuazione dell'Avviso pubblico « Comuni per la Sostenibilità e l'efficienza energetica » – 2014, erogando i contributi alle Amministrazioni che hanno ultimato gli interventi e che hanno inoltrato apposita richiesta al MiSE.

Di seguito si riportano in sintesi i dati relativi allo stato di attuazione dello stesso al 16 settembre 2015:

le iniziative ammesse a contributo sono 155, per un totale complessivo di contributi assegnati pari a euro 14.993.670,67;

le iniziative per le quali si registrano rinunce sono 7, per un importo complessivo pari a euro 576.786,20;

le iniziative concluse per le quali si è già provveduto alle relative erogazioni sono 45 per un importo complessivo di contributi pari a euro 3.953.634,20;

le iniziative per le quali sono state presentate istanze di erogazione, attualmente in fase istruttoria presso il Ministero dello sviluppo economico, sono 14 per un importo complessivo di contributi da erogare pari a euro 1.494.461,10.

Pertanto, evidenzio che al 16 settembre scorso il 40 per cento circa della dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico, al netto delle risorse disimpegnate per le rinunce, risulta già erogato o in fase di erogazione.

Ad oggi non è stato adottato alcun provvedimento di revoca, né, alla luce delle istruttorie svolte, si prevede di effettuarne, fatte salve le risultanze dei controlli che saranno svolti *ex post* dagli organismi deputati (NUVEC, CE, etc).

Rilevo, altresì, che con comunicato pubblicato sul sito [www.poienergia.gov.it](http://www.poienergia.gov.it) il 27 marzo 2015 la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica del MiSE, competente su tale procedura, ha sollecitato i beneficiari a richiedere l'erogazione del contributo.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-05910 Ricciatti: Ripresa degli scambi commerciali con la Federazione russa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della crisi Russia-Ucraina, l'Unione Europea ha adottato un pacchetto di sanzioni progressive nei confronti della Federazione russa e dell'Ucraina filorusa di tre tipi: diplomatico, con la sospensione dei negoziati economici; individuali, attraverso l'adozione di misure restrittive nei confronti di persone ed entità russe ed ucraine filo-russe; economico-finanziarie.

Quest'ultime sono state introdotte con il Regolamento del Consiglio n. 833/2014 e sono entrate in vigore il 1° agosto 2014 e colpiscono il settore finanziario, le tecnologie per l'industria petrolifera e le tecnologie sensibili a duplice uso civile e militare (qualora possano essere destinate, in tutto o in parte, ad un uso militare o ad un utilizzatore finale militare).

In considerazione della ulteriore azione di destabilizzazione seguita alle operazioni condotte da militari russi in territorio ucraino, il Consiglio Europeo del 30 agosto 2014 ha deciso di ampliare le misure sanzionatorie nei medesimi settori, con un « pacchetto » integrativo, entrato in vigore con Regolamento del Consiglio n. 960 del 12 settembre 2014.

A seguito dei mancati sviluppi positivi del conflitto ucraino ed al mancato completo rispetto degli Accordi di Minsk, il COREPER (Comitato dei Rappresentanti Permanenti dell'UE), nella riunione del 17 giugno scorso si è espresso per la proroga di 6 mesi delle sanzioni fino a fine gennaio 2016. La riunione del COREPER è stata in funzione preparatoria del CAE (Consiglio degli Affari Esteri) e del Consiglio Europeo, che nella riunione del 25-26 dello

stesso mese ha pertanto adottato il Regolamento di proroga delle sanzioni contro la Russia per ulteriori 6 mesi.

Per quanto riguarda invece la Federazione russa, in data 6 agosto 2014, il Presidente Putin ha ufficialmente introdotto misure di ritorsione sull'import di alcuni prodotti agro-alimentari, provenienti da USA, UE, Canada, Australia e Norvegia.

Si attende nelle prossime settimane, a seguito della imminente proroga delle sanzioni contro la Russia da parte del Consiglio Europeo della UE, la risposta di Mosca in termini di contromisure di ritorsione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso l'ufficio ICE Agenzia di Mosca ha stimato in 100 milioni di euro la perdita in valore di export italiano verso la Russia per il 2014, mentre per il 2015 la perdita potrebbe raggiungere 250 milioni di Euro come effetto diretto delle sanzioni, ma anche di molto superiore, se si considerano gli effetti c.d. indiretti sul comparto agro alimentare e supponendo che le esportazioni nell'anno in esame sarebbero potute crescere sia in quantità che per i prezzi unitari. Sempre dall'ICE di Mosca si apprende che, in base al calcolo delle importazioni russe nel 2013 di prodotti sanzionati nel settore agro-alimentare (dati dogane russe), i principali partner europei registrano perdite ancora maggiori rispetto all'Italia.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito consentito dalla sopra descritta situazione politica internazionale, ha avviato una serie di azioni a tutela dell'export italiano.

Nel quadro dell'attività promozionale 2015, infatti ha dato mandato all'ICE Agenzia di proseguire e potenziare le sue attività promozionali nei settori dell'agro alimentare non colpiti dall'embargo russo. Ha inoltre, dato istruzioni di supportare i settori colpiti dall'embargo con adeguate iniziative di promozione su altri mercati esteri in modo tale da consentire una « compensazione » delle mancate esportazioni nella Federazione Russa.

Sempre nel quadro delle attività promozionali, è stata promossa attraverso gli uffici dell'ICE in Russia, una complessa serie di attività locali a presidio del settore agroalimentare, anche avvalendosi delle attività del Desk di assistenza alle imprese per gli ostacoli al commercio.

Tali azioni si sostanziano innanzitutto nella realizzazione *in loco* di iniziative promozionali in occasione delle maggiori fiere di settore, tra le quali si intende evidenziare l'organizzazione da parte di ICE Mosca di una missione collettiva, con la partecipazione di 30 aziende italiane, in occasione del World Food che si sta svolgendo in questi giorni (14-17 settembre 2015) a Mosca.

Nel contempo, l'Italia attuerà una più intensa vigilanza per prevenire su quel mercato fenomeni di *Italian Sounding* e di contraffazione, a tutela delle nostre pro-

duzioni e per evitare il potenziale incremento dell'effetto-sostituzione da parte dei consumatori locali.

Occorre infine rilevare che l'Agenzia ICE di Mosca, su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico e d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, continua ad operare regolarmente sia dal punto di vista dell'attività promozionale che in termini di attività di assistenza prestata alle aziende italiane interessate ad operare nella Federazione Russa, come dimostrato – in ordine di tempo – dall'ultima Missione istituzionale ed imprenditoriale, tenutasi a Kazan dal 25 al 27 marzo 2015 e organizzata dall'Ambasciata d'Italia e che ha visto la partecipazione di 20 aziende italiane (meccanica, logistica, materiali per edilizia, servizi bancari, filiera agroindustriale, energia) e la realizzazione di oltre 100 incontri bilaterali d'affari con operatori economici locali.

Analogamente, la prossima edizione della Task Force Italo-Russa sulle PMI che si terrà a Cheboksary (nella Repubblica di Chuvashia) tra il 15 ed il 16 ottobre, a cui parteciperanno numerose aziende italiane dei settori meccanica (filiera legno e agroindustriale), elettrotecnica e risparmio energetico, rappresenterà un'ulteriore occasione per mantenere aperto il dialogo promozionale e commerciale con la Russia.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-05915 Ricciatti: Contrasto al fenomeno della contraffazione nel territorio fanese, urbinato e pesarese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente evidenzio che il Ministero dello Sviluppo Economico svolge anzitutto una attività di prevenzione, di comunicazione e di informazione sul fenomeno della contraffazione per accrescere la sensibilità sulla materia e favorire comportamenti virtuosi.

In tale ambito l'obiettivo che ci si è posti è quello di innescare un cambiamento culturale che induca nuovi modelli di consumo depotenziando la domanda di beni contraffatti e una maggiore diffusione del ricorso alla tutela dei diritti della proprietà industriale.

Coadiuvato da altre Amministrazioni, il Ministero promuove pertanto, una attività di impulso e di indirizzo, definisce *policy* di contrasto. Relativamente all'attività di comunicazione, informazione e di formazione, la stessa è stata rivolta ai consumatori con lo scopo di sensibilizzarli sulla natura del fenomeno, sottolineandone la pericolosità per la salute e la sicurezza dell'uomo e, evidenziandone i riflessi negativi sull'economia.

Altre iniziative in tale ambito sono state indirizzate agli insegnanti e agli alunni delle scuole primarie e secondarie, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, allo scopo di far maturare la consapevolezza sull'importanza dell'iniziativa di inventiva, facendo evidenziare la rilevanza di questa per lo sviluppo della società e come invece, la contraffazione non solo mortifichi l'inventiva e la creatività ma oltretutto amplifichi l'attività criminale.

Attraverso il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (da ora CNAC), organismo interministeriale operativo dal 2011, viene

svolta una attività di coordinamento con le altre Amministrazioni impegnate a vario titolo nella lotta alla contraffazione.

Il CNAC coinvolge anche tutti i soggetti che si occupano di lotta alla contraffazione: forze dell'ordine, associazioni imprenditoriali, associazioni dei consumatori, sia, a livello strategico, attraverso le Commissioni permanenti delle forze dell'ordine e delle forze produttive e dei consumatori, sia a livello operativo, attraverso le Commissioni tematiche.

Con riferimento in particolare all'obiettivo strategico legato al rafforzamento del presidio territoriale per contrastare in maniera serrata e capillare il fenomeno ed impedirne il radicamento sul territorio, lo scorso 26 giugno, sono state firmate le Linee Guida in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione, elaborate dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Punto focale dell'azione anticontraffazione sul territorio saranno, in base alle citate Linee Guida, i Prefetti, che potranno avvalersi dello strumento del protocollo di intesa tra gli operatori pubblici e privati interessati all'attività anticontraffazione a livello locale per individuare le competenze specifiche e gli interventi più mirati. Le Linee Guida identificano, quindi, le aree di intervento più rilevanti e prevedono meccanismi di feedback verso le Amministrazioni centrali in modo che possano recepire le necessità specifiche di ciascun territorio e orientare così le strategie nazionali.

Anche nell'ambito del contrasto alla contraffazione *online* si sono realizzate importanti sinergie tra attori pubblici e privati.



Nel 2014 il CNAC aveva istituito, infatti, un'apposita Commissione Tematica, coordinata dalla Polizia Postale e dal Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute, che dopo aver ascoltato le esigenze dei vari stakeholder, ha elaborato un documento nel quale si indicava (tenendo presenti esperienze analoghe come il Memorandum of Understanding europeo per il contrasto delle offerte di prodotti contraffatti online oppure le « Chartes » francesi) l'accordo volontario e vincolante tra le parti quale strumento più utile al contrasto del fenomeno di vendita di prodotti contraffatti online.

L'assemblea del CNAC, inoltre, il 14 luglio scorso ha approvato delle linee di indirizzo emendative della disciplina penale in materia di contraffazione oltre che proposte di semplificazione degli adempimenti per la polizia giudiziaria per la catalogazione dei prodotti contraffatti sequestrati. Tale contributo normativo frutto del lavoro congiunto di diverse Amministrazioni, potrà fornire stimoli di riflessione alla Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,

della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, oltre che alla Commissione di studio per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, istituita dal Ministero della Giustizia.

Infine si evidenzia che il MiSE ha realizzato indagini, studi e ricerche sul fenomeno contraffattivo, anche con collaborazioni qualificate a livello sia nazionale che internazionale, con l'obiettivo di costituire una sorta di osservatorio nazionale sulla contraffazione in relazione ad alcuni filoni di ricerca per acquisire la piena consapevolezza dei diversi aspetti del fenomeno.

Da ultimo si segnala che tra il 2008 e il 2014 l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno effettuato 115 mila sequestri, intercettando oltre 337 milioni di beni contraffatti, per un valore stimato complessivo, che supera i 4,3 miliardi di euro.

Tutto questo credo dimostri il forte impegno del Governo nell'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di contraffazione.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05945 Ciprini: Prospettive occupazionali dei lavoratori della società Nestlé dello stabilimento Perugina di Perugia .....	196
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	198
5-06265 Gnechi: Lavoratori in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro due o tre anni dalla fine della mobilità .....	197
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	200
Sui lavori della Commissione .....	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	197
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.	
Audizione della Consigliera nazionale di parità ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	197

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del Presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**5-05945 Ciprini: Prospettive occupazionali dei lavoratori della società Nestlé dello stabilimento Perugina di Perugia.**

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA (M5S), in quanto firmatario dell'interrogazione, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo in quanto gli elementi forniti non appaiono aggiornati. Sulla base delle notizie in suo possesso, infatti, sarebbe stato avviato dalla Nestlé un piano di dismissione dello stabilimento di Perugia, come dimostrano alcuni fatti significativi, quali lo spostamento di macchinari e di materie prime. Apprende dalla Sottosegretaria Bellanova che è previsto l'avvio di un tavolo di confronto ma avrebbe preferito piuttosto conoscere la linea del Governo su tale questione. Auspica pertanto un cambiamento dell'approccio seguito fino a questo momento su questioni simili, come il caso Merloni, e l'adozione di un comportamento più incisivo, che induca la società Nestlé a cambiare i propri programmi.

**5-06265 Gneccchi: Lavoratori in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro due o tre anni dalla fine della mobilità.**

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD), ringraziando la Sottosegretaria per la risposta, avverte che intende presentare una nuova interrogazione per conoscere il numero esatto di lavoratori in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro due o tre anni dalla fine della mobilità. Tali dati risultano necessari al fine di inserire anche tale categoria di lavoratori nella platea di salvaguardati prevista dalle proposte di legge attualmente all'esame della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Davide BARUFFI (PD) chiede se, come prospettato nelle precedenti riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, sia stata prevista un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sull'utilizzo delle risorse stanziare per le salvaguardie in materia di accesso al pensionamento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che l'audizione dovrebbe svolgersi alle ore 8 e 30 di giovedì 24 settembre 2015.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 17 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

#### **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 17 settembre 2015. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.**

**Audizione della Consiglieria nazionale di parità.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesca BAGNI CIPRIANI, *Consigliera nazionale di parità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD) e Matteo DALL'OSSO (M5S).

Francesca BAGNI CIPRIANI, *Consigliera nazionale di parità*, replicando, risponde ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia la Consigliera nazionale di parità per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**5-05945 Ciprini: Prospettive occupazionali dei lavoratori della società Nestlé dello stabilimento Perugia di Perugia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Ciprini ed altri, inerente alla situazione produttiva ed occupazionale dell'impresa Nestlé Italiana spa, operante nel settore dolciario, con specifico riferimento allo stabilimento di San Sisto (Perugia), è opportuno ricordare che la Nestlé costituisce una delle più importanti multinazionali operanti nel settore alimentare. In Italia ha sede in Assago – Milano ed occupa nelle proprie unità produttive circa 3.500 dipendenti. Lo stabilimento di San Sisto costituisce, in particolare, un centro di eccellenza per la produzione di specialità dolciarie a base di cioccolato destinate sia al mercato nazionale e, soprattutto, all'esportazione.

Come rilevato dagli stessi interroganti, il sito di San Sisto rappresenta una realtà economica di grande rilievo e allo stesso tempo un simbolo per Perugia e per l'intera Umbria. È una realtà che, tuttavia, sta da tempo attraversando una fase molto delicata e complessa fino ad ora gestita con il ricorso agli ammortizzatori sociali e, principalmente, allo strumento del contratto di solidarietà quale strumento di gestione non traumatica degli esuberanti.

Ricordo, infatti, che per il predetto sito la Nestlé Italiana spa ha rilevato una eccedenza di personale in conseguenza della riduzione dei consumi registratasi nel settore dolciario, nonché della necessità di concentrare sempre più le attività produttive e distributive in prossimità del momento del consumo, al fine di garantire al consumatore la massima qualità del prodotto.

In siffatto contesto, il 25 agosto 2014, la Nestlé Italiana spa ha stipulato con le rappresentanze sindacali dei lavoratori un contratto di solidarietà di tipo difensivo a seguito della dichiarazione di esubero di personale pari a 210 unità lavorative.

Il predetto contratto – della durata di 24 mesi a decorrere dal 1° settembre 2014 – ha stabilito una riduzione media dell'orario mensile di lavoro del CCNL di riferimento pari al 23,66 per cento nei confronti di 861 dipendenti del sito di Perugia. Sulla base di tale contratto, gli Uffici del Ministero che rappresento hanno autorizzato – con decreto direttoriale dello scorso 26 febbraio – la corrispondenza – per il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 agosto del 2015 – del trattamento di integrazione salariale in favore di un massimo di 861 dipendenti in forza presso lo stabilimento di Perugia, su un organico complessivo pari a 941 unità.

Per quanto riguarda, invece, la concessione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, gli Uffici del ministero che rappresento sono in attesa della relativa domanda da parte dell'impresa.

Alla luce di quanto sinora detto, vorrei comunque rassicurare gli interroganti in ordine all'attenzione rivolta da questo Ministero alla vicenda in esame, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati e di quelli che verranno attivati nel prosieguo.

Per quanto concerne specificamente gli aspetti produttivi, il Ministero dello sviluppo economico – espressamente inter-

pellato sulla vicenda – ha reso noto di aver già avviato un confronto con i vertici della Nestlé Italiana spa al fine di acquisire ogni elemento utile di conoscenza in ordine alla situazione produttiva dello sta-

bilimento di Perugia. Tale confronto – di cui sono a conoscenza le istituzioni regionali e le organizzazioni sindacali – è prodromico all’apertura, ove richiesta, di un tavolo di confronto tra le Parti.

## ALLEGATO 2

**5-06265 Gneccchi: Lavoratori in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro due o tre anni dalla fine della mobilità.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gneccchi ed altri con il quale chiede di conoscere il numero dei lavoratori collocati in mobilità a seguito di accordi stipulati in sede governativa e non entro il 31 dicembre 2011 preliminarmente rappresento che il Governo che – sin dal suo insediamento – ha dimostrato particolare sensibilità alle problematiche derivanti dalle recenti riforme previdenziali dando priorità, come è giusto, ai casi più rilevanti dal punto di vista sociale: basti pensare, a titolo esemplificativo, ai lavoratori che per effetto delle riforma pensionistica si sono trovati privi di reddito e di lavoro.

Ricordo, infatti, che sono sei le salvaguardie già adottate a beneficio dei lavoratori che – a seguito dell'innalzamento dei requisiti pensionistici – si sono trovati privi di lavoro e di strumenti di sostegno al reddito. Preciso, che di tali interventi hanno beneficiato, a partire dal 2012,

circa 120 mila persone. Il Governo sta valutando la possibilità, l'estensione e l'incidenza di un nuovo provvedimento di salvaguardia pertanto voglio ribadire che il Governo riconosce l'esistenza di situazioni di disagio e intende trovare soluzioni con la dovuta urgenza.

Per quanto concerne lo specifico quesito posto nel presente atto parlamentare rappresento che sono circa 158 mila i lavoratori interessati da accordi governativi, sottoscritti tra il 2008 ed il 2011, che prevedono la mobilità non oppositiva finalizzata al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Da ultimo rappresento che l'INPS, specificatamente interessato della questione, ha reso noto che sono in via di completamento le ulteriori analisi dei dati in possesso dell'istituto, peraltro particolarmente complesse e laboriose, al fine di fornire in maniera più dettagliata le informazioni richieste.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05377 Culotta: Sul mantenimento del punto nascita dell'ospedale Giglio di Cefalù .....	201
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	202
5-06061 Burtone: Iniziative per una maggiore sicurezza ed umanizzazione del parto .....	201
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	201

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

#### 5-05377 Culotta: Sul mantenimento del punto nascita dell'ospedale Giglio di Cefalù.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Magda CULOTTA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta puntuale e articolata, ricordando che l'importante risultato della concessione della deroga che ha premesso la prosecuzione della attività del punto nascita di Cefalù, almeno sino a tutto il 2016, è il frutto anche di un intenso lavoro svolto dai sindaci dei territori interessati e da comitati di cittadini. Osserva che tale prosecuzione appare ancora più importante alla luce dei gravi problemi che attualmente interessano la rete viaria siciliana e che rappresenta l'occasione per il rilancio della struttura in modo di scongiu-

arne definitivamente la chiusura. Preannuncia, pertanto, la prosecuzione del lavoro sul territorio per conseguire tale importante obiettivo.

#### 5-06061 Burtone: Iniziative per una maggiore sicurezza ed umanizzazione del parto.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, rilevando che lo strumento di sindacato ispettivo ha contribuito all'esito positivo della questione oggetto dello stesso. Segnala che continuerà a monitorare l'operato del presidio ospedaliero di Siracusa per assicurarsi della piena operatività del servizio di parto analgesia appena varato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### La seduta termina alle 14.55.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**5-05377 Culotta: Sul mantenimento del punto nascita dell'ospedale Giglio di Cefalù.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La riorganizzazione della rete dei punti nascita nasce in seguito all'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010, recante « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo ».

Tale Accordo impegna tutte le Regioni, comprese quelle in Piano di rientro dal deficit sanitario, ad attuare 10 linee di azioni per la ridefinizione del percorso nascita.

La prima di tali linee (misure di politica sanitaria e di accreditamento) prevede la chiusura dei punti nascita con un volume di attività inferiore a 500 parti/anno, in quanto non in grado di garantire la sicurezza per la madre ed il neonato, prevedendo l'adozione di stringenti criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale e fissando il numero di almeno 1000 parti/anno quale parametro a cui tendere.

L'Accordo, inoltre, identifica i livelli di complessità assistenziale delle UU.OO. di ostetricia/ginecologia e di neonatologia e terapia intensiva neonatale/pediatria, e definisce gli standard operativi, di sicurezza e tecnologici a cui le Regioni devono conformarsi nel percorso di ridefinizione dei punti nascita.

Detti standard sono richiamati nel decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 2 aprile 2015, n. 70, contenente il « Regolamento recante definizione sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera », pubblicato in G.U. in data 4 giugno 2015.

Le linee di azione contenute nel citato Accordo, che fanno specifico riferimento ad un sistema di rete dei punti nascita del tipo « Hub » e « Spoke », vincolano, in tal senso, le Regioni ad attivare anche il sistema di trasporto assistito materno (STAM) e il sistema di trasporto in emergenza del neonato (STEN).

La costante azione di affiancamento alle Regioni operata dal Ministero della salute sulle tematiche della sicurezza del percorso nascita è attestata, tra l'altro, dal rinnovo, con d.m. del 19 dicembre 2014, del Comitato Percorso Nascita Nazionale, che supporta tutte le Regioni e Province Autonome nell'attuazione delle migliori soluzioni per la qualità e la sicurezza del percorso nascita ed assicura, nel contempo, un efficace coordinamento permanente tra le Istituzioni centrali e periferiche.

Segnalo che, a seguito del decesso di una neonata avvenuto durante il trasporto da Catania verso l'Unità di terapia intensiva neonatale di Ragusa, verificatosi il 12 febbraio 2015, sono state impartite dal Ministero della salute stringenti prescrizioni alla Regione Siciliana, inerenti al completamento del previsto piano di riorganizzazione della rete dei punti nascita. Tali prescrizioni riguardano, tra l'altro, la chiusura/accorpamento dei punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/anno, il completamento dell'attivazione su tutto il territorio regionale di STAM/STEN, e, laddove la Regione volesse mantenere in attività punti nascita con numero di parti al di sotto dello standard minimo di 500/anno, la formulazione di

una proposta sulla quale il Ministero della salute intende esprimere un parere preventivo vincolante.

Rispetto a tale proposta di deroga, il 13 marzo 2015 la Regione Siciliana ha inviato a questo Ministero una prima « proposta deroga mantenimento punti nascita per particolari condizioni oro geografiche », in cui viene chiesto di valutare la deroga per 9 punti nascita con volumi di attività inferiori a 500 parti/anno: Mussomeli, Bronte, Nicosia, Mistretta, peraltro già chiuso nel 2012, Corleone, Lipari, Petralia, Pantelleria e la Casa di cura « I. Attardi » di Santo Stefano di Quisquina.

A tale nota, in cui non si menziona il punto nascita di Cefalù, ne ha fatto seguito una seconda, il 14 marzo 2015, nella quale la Regione, relazionando in merito alle azioni messe in atto conseguentemente alle prescrizioni impartite, ha dichiarato che sta procedendo alla disattivazione, entro il 30 aprile 2015, dei punti nascita pubblici di Licata, Cefalù, Paterno e della Casa di cura « Argento » di Catania.

Successivamente, in data 23 aprile 2015 è pervenuta al Ministero della salute una

ulteriore nota, con la quale la Regione Siciliana richiede la deroga anche per i punti nascita di Cefalù e di Licata, « a causa degli oggettivi, allo stato attuale, insuperabili disagi di viabilità che rendono difficili i collegamenti con il territorio e che potrebbero comportare inadeguatezza dell'assistenza sanitaria ».

Ecco perché ad oggi, il programma di riorganizzazione dei punti nascita prevede, per quanto attiene agli ospedali di Cefalù e Termini Imerese, la concessione di una deroga fino al 31 dicembre 2016: nel corso di tale periodo i due punti nascita verranno monitorati dalla Regione Siciliana per verificare l'andamento delle nascite.

Successivamente la Regione, sulla base dei volumi di attività, come anche dei volumi totali di attività dei due presidi ospedalieri, ne dovrà valutare il mantenimento in funzione, anche in base a quanto indicato dal citato decreto n. 70/2015.

Il suddetto decreto, peraltro, è stato recepito dalla Regione Siciliana con il Decreto 14 gennaio 2015 « Riqualificazione e ri-funzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia ».

## ALLEGATO 2

**5-06061 Burtone: Iniziative per una maggiore sicurezza ed umanizzazione del parto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla situazione segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, la Prefettura di Siracusa ha acquisito i necessari elementi dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.

L'ASP di Siracusa, sottolineando la propria sensibilità alla tematica in argomento, ha comunicato di aver provveduto ad assicurare la tecnica di parto analgesia attraverso l'attivazione di Servizi dedicati presso i Presidi Ospedalieri di Noto e Lentini.

Tuttavia, negli ultimi anni, in seguito ad una diversa e maggiore conoscenza di tale tecnica da parte della cittadinanza e degli specialisti, la domanda di parto analgesia è notevolmente aumentata, non consentendo ai citati Servizi di poter soddisfare pienamente la richiesta.

Pertanto, al fine di superare tali criticità, l'ASP ha indicato, nel mese di giugno 2015, le linee di indirizzo per dotare il

Presidio Ospedaliero di Siracusa della parto analgesia, attraverso un definito cronoprogramma che prevede l'utilizzazione di professionalità mediche ed interventi strutturali.

Proprio dal 15 settembre 2015, il Servizio di parto analgesia, coordinato dal Direttore di Unità Operativa Complessa di Anestesia del Presidio Ospedaliero di Siracusa, coadiuvato da otto Dirigenti Medici Anestesisti già in possesso della specifica esperienza professionale, è collocato all'interno del Servizio anestesiologicalo di Ostetricia, con la possibilità della sua utilizzazione nell'arco delle 24 ore.

Nelle more dell'adozione della prossima dotazione organica, che prevederà una nuova organizzazione aziendale e la strutturazione del servizio, lo stesso Servizio viene attivato in via sperimentale con attività progettuale.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Confsal-FNA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura .....

205

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 17 settembre 2015.*

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Confsal-FNA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	206
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	217
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (C. 3304 Governo, approvato dal Senato).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015 (C. 3305 Governo, approvato dal Senato) (Pareri alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) ....	212
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	218
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	219
Orari esercizi commerciali. S. 1629 approvato, in un testo unificato, dalla Camera (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) ....	214
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	216

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

##### **Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

##### **Nuovo testo C. 3012 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, ricorda che la Commis-

sione è chiamata a rendere alle Commissioni riunite VI e X della Camera il parere sul nuovo testo del disegno di legge n. 3012, di iniziativa governativa.

Si tratta del primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei



prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Al riguardo il Governo specifica di aver dato attuazione, almeno parziale, alla Segnalazione dell'Autorità del luglio 2014, che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.

Tale provvedimento, infatti, interviene in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.

Osserva che l'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito – VI e X – è stato lungo ed articolato e ha condotto all'elaborazione del nuovo testo in questione, risultante dall'approvazione di numerose proposte di modifica.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, dopo aver rilevato che l'articolo 1, nell'ambito del Capo I, ricollega i principi ispiratori del disegno di legge alla norma istitutiva della legge annuale per il mercato e la concorrenza (articolo 47 della legge n. 99 del 2009), fa presente che il Capo II reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensione. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione. Si interviene in primo luogo, all'articolo 2, sulla disciplina dell'obbligo a contrarre (in materia di RC Auto): se dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni

non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Segnala, in proposito, che nel corso dell'esame parlamentare è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre. Nel corso dell'esame parlamentare sono state soppresse le ulteriori condizioni riguardanti la rinuncia alla cessione del credito, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate.

Con le modifiche apportate in sede referente, all'articolo 3, recante norme in materia di trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, i costi di installazione delle scatole nere sono stati posti a carico dell'impresa di assicurazione, mentre nel testo originario erano a carico dell'assicurato.

L'articolo 4 prevede che nel caso di clausola *bonus-malus*, la variazione del premio deve essere indicata in valore assoluto e in percentuale nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo. In base all'articolo 5, nel caso di assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera.

Con l'articolo 6 sono si interviene sulla normativa volta a contrastare la prassi dei cosiddetti testimoni di comodo.

Il nuovo articolo 6-*bis* affida all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l'omogeneità dei criteri di trattamento; l'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito

di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di risarcimento non patrimoniale; al riguardo, segnala che le Commissioni hanno approvato un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo (ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione).

L'articolo 8 interviene in materia di valore probatorio delle cosiddette « scatole nere » e di altri dispositivi elettronici, prevedendo, fra l'altro, che nel caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo.

In base all'articolo 9, per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.

L'articolo 10 reca norma in materia di trasparenza delle procedure di risarcimento, mentre l'articolo 11 prevede che il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente).

L'articolo 12 stabilisce che le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a « errori » del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.

L'articolo 13 reca interventi di coordinamento in materia assicurativa, mentre l'articolo 14 disciplina i poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte.

L'articolo 15 contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione. Nel corso dell'esame parlamentare è stata soppressa la disposizione del disegno di legge che consentiva alle forme pensionistiche complementari con soggettività giuridica e che operano secondo il principio della contribuzione definita di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.

Con riguardo al settore delle comunicazioni, al Capo III, l'articolo 16 prevede che nei contratti per servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche: le spese e gli altri oneri di recesso e trasferimento dell'utenza siano noti, commisurati al valore del contratto e comunicati in via generale all'AGCOM; le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione; nel caso di offerte promozionali il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale (ovvero il « costo di uscita », secondo la nuova formulazione delle Commissioni) sia equa e proporzionata al valore del contratto; i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.

L'articolo 16-*bis* istituisce il registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, ponendo in capo al Ministero dello sviluppo eco-

nomico il compito di individuare e iscrivere nel citato registro i soggetti citati.

L'articolo 16-ter stabilisce, con riguardo al settore cinematografico, che è attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla disciplina generale in materia, ove sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori (produzione, programmazione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici). Si prevede inoltre che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato rediga una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Con l'articolo 17 si prevede l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, *upgrade* di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica. Ai sensi dell'articolo 17-bis, con riferimento ai pagamenti digitali, si introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli. Si prevede, infine, con l'articolo 17-ter, che sia aggiornato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio

numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere – che attualmente disciplina il solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità. Si stabilisce, con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore (articolo 17-quater).

All'articolo 18, con riguardo ai servizi postali, al Capo IV, è soppressa, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

Con riferimento, al settore energetico, al Capo V, si elimina, a partire dal 2018, il regime di « maggior tutela » che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas e dell'energia elettrica delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (articoli da 19 a 21, nel testo originario del disegno di legge). Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte disposizioni volte a garantire: la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono essere attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione. È stata prevista inoltre una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati *retail*. Le disposizioni in materia sono ora contenute negli articoli da 19 a 19-octies (gli articoli 20 e 21 sono stati soppressi).

Con specifico riguardo alla distribuzione dei carburanti, il testo originario del decreto (articolo 22) eliminava una bar-

riera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti. Durante l'esame parlamentare l'articolo è stato sostituito e il nuovo testo non elimina più il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ma vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentite l'Autorità *antitrust* e la Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della normativa europea. Sempre nel corso dei lavori parlamentari, è stato inserito un articolo aggiuntivo – l'articolo 22-*bis* – in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, che prevede numerose innovazioni riguardanti i seguenti aspetti: la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale; l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti; le procedure di dismissione degli impianti che chiuderanno entro tre anni.

Nell'ambito del Capo V-*bis*, nel corso dell'esame parlamentare, è stata inserita una norma, l'articolo 22-*ter*, che riguarda l'accesso da parte dei produttori al mercato di gestione autonoma degli imballaggi, mentre l'articolo 22-*quater* prevede la sostituzione del parere del CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, organo terzo e indipendente non in conflitto di interessi.

Nell'ambito del Capo VI, gli articoli 23, 24 e 25 recano norme in materia di servizi bancari.

L'articolo 23 pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l'obbligo di assicurare che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche tramite chiamate da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. Nel corso dell'esame parlamentare è stata

introdotta, in caso di violazione della suddetta norma, una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro inflitta dall'Autorità di vigilanza, nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

L'articolo 24 prevede, affidando tale compito a un provvedimento di rango secondario, che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito *internet*.

L'articolo 25 estende a tutte le polizze assicurative connesse o accessorie all'erogazione di mutui ovvero di credito al consumo l'obbligo, in capo all'intermediario o alla banca che eroga il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. In caso di inosservanza di tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Con riguardo ai servizi professionali, al Capo VIII, l'articolo 26 reca misure per la concorrenza nella professione forense: ad esempio, nelle società tra avvocati viene limitato il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per l'iscrizione all'albo i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e dei diritti di voto; il venir meno di tale requisito, non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dalla apposita sezione dell'albo degli avvocati.

È, inoltre, stabilito: che in tale sezione dell'albo deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa; che l'amministrazione della società non può essere affidata a soggetti esterni; che il socio che esercita la prestazione professionale ne risponde, dovendo assicurare, per tutta la durata dell'incarico la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità; che la sospensione o radiazione dall'albo del professionista costituisce causa di esclusione dalla società (è, quindi, escluso che l'avvocato sospeso dall'albo

possa restare all'interno della compagine sociale in qualità di socio di capitale).

L'articolo 27 reca misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato: ad esempio, si modificano i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (in particolare, il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000).

Con ulteriori misure: si consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale; si prevede una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolare categorie di somme da questi ricevute e che costituiscono patrimonio separato, i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle piccole e medie imprese; sono determinati i limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate, mantenendo idonea documentazione; si introduce un obbligo di presentazione periodica da parte del medesimo Consiglio del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina; si rende obbligatoria – anziché facoltativa – la ricusazione da parte del notaio del proprio ministero, ove le parti non depositino precedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio oppure di testamenti; si prevedono infine ispezioni a campione sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio.

È stata soppressa nel corso dell'esame parlamentare la norma che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo volta a consentire agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro (articolo 28).

L'articolo 28-*bis*, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, riformula gli ar-

ticoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di procedure ereditarie.

L'articolo 29 modifica la disciplina della società a responsabilità limitata (s.r.l.) semplificata, al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.

In base all'articolo 30 sono individuate alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli *standard*. L'assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita da una serie di soggetti, che devono a tal fine accreditarsi presso le camere di commercio.

L'articolo 31, con una disposizione di interpretazione autentica, estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti.

Il nuovo articolo 31-*bis* modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali. La disposizione impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Nell'ambito del Capo VIII, con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica, l'articolo 32 consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società. Nel corso dell'esame parlamentare sono state appor-



tate alcune modifiche, prevedendo obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla federazione degli ordini dei farmacisti italiani e ad altri organi con competenze istituzionali nel settore. Inoltre viene consentito il trasferimento in ambito regionale delle farmacie comunali che risultino soprannumerarie per decremento della popolazione e viene sancita l'incompatibilità della partecipazione a società di capitali titolari di farmacia privata con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, ad eccezione dell'attività di intermediazione del farmaco; il nuovo articolo 32-*bis*, dopo aver previsto che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale (SSN) sono quelli stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, consente a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Nell'ambito del Capo VIII-*bis*, all'articolo 32-*ter*, si prevede l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi. Si introduce inoltre l'obbligo per i citati soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio e si prescrive infine ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizio a quanto sopra previsto (articolo 32-*ter*). All'articolo 32-*quater* si prevede inoltre che i velocipedi

rientrino nelle tipologie di veicoli che possono effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.**

(C. 3304 Governo, approvato dal Senato)

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.**

(C. 3305 Governo, approvato dal Senato).

(Pareri alla V Commissione della Camera).

(*Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli*).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, ricorda che gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2014, e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 840.159,6 milioni di euro), alle spese (con impegni per 810.587,4 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 29.572,2 milioni di euro.

L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2014, un disavanzo di 247.260,8 milioni di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'allegato n. 1, contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », e l'approvazione dell'allegato n. 2, relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consun-



tivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

L'articolo 6 espone la situazione del patrimonio dello Stato al 31 dicembre 2014 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di 968,6 miliardi di euro e passività per un totale di 2.660,1 miliardi di euro.

Gli articoli da 7 a 9 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome (Istituto agronomico per l'Oltremare, Archivi notarili, Fondo edifici di culto).

Infine, l'articolo 10 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Passando all'esame del disegno di legge di assestamento, ricorda che l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Con il disegno di legge di assestamento, le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:

per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato – secondo la disciplina recata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 – in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.

L'articolo 1 del disegno di legge di assestamento dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2015 (approvato con la legge n. 191 del 23 dicembre 2014) indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei ministeri e ai bilanci delle amministrazioni autonome.

L'articolo 2 novella l'articolo 2, comma 7, della legge di bilancio per il 2015 (legge n. 191/2014), relativo alla quantificazione dei fondi di riserva e speciali del bilancio dello Stato, aumentando lo stanziamento del Fondo speciale per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti da 1.200 a 1.500 milioni di euro.

L'articolo 3 del disegno di legge aumenta la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, di 254.295.088 euro per l'anno 2015.

La relazione al disegno di legge di assestamento per il 2015 evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio. Nel complesso, il saldo nelle previsioni assestate si attesta ad un valore di -52.334 milioni, rispetto ad una previsione iniziale di -53.647 milioni.

Per quanto concerne gli altri saldi, il risparmio pubblico (saldo corrente) registra un lieve peggioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a -18.153 milioni. Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) evidenzia invece un miglioramento di oltre 7 miliardi (il dato comprende anche le regolazioni debitorie).

Analizzando le variazioni che interessano le competenze della Commissione, rileva che, nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si riduce il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario (per circa 650 milioni), originariamente previsto dall'articolo 46, comma

6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, in quanto, a seguito dell'intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, sono stati individuati i trasferimenti statali oggetto di riduzione in luogo dei versamenti al bilancio inizialmente previsti.

Per quanto riguarda le entrate da alienazioni e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti, si registra un aumento di circa 122 milioni, dovuto alla ristrutturazione dei mutui per debiti sanitari delle Regioni, di cui all'articolo 45 del citato decreto-legge n. 66 del 2014.

Passando all'analisi delle proposte di variazione del disegno di legge di assestamento delle spese finali del bilancio dello Stato per categorie economiche, evidenzia come, rispetto al dato iniziale di bilancio 2015, si registri una riduzione di oltre 15 miliardi dei trasferimenti alle Regioni.

La forte riduzione di tale aggregato di spesa deriva, secondo quanto esplicitato nella relazione illustrativa, dalla riallocazione delle regolazioni delle entrate erariali per le Regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alle compensazioni fruite dai contribuenti delle citate autonomie in sede di versamenti unificati F24 e agli accantonamenti effettuati negli anni pregressi per il concorso delle autonomie alle manovre di finanza pubblica, nella categoria delle poste correttive e compensative delle entrate, in un capitolo di spesa di nuova istituzione destinato ai recuperi tributari effettuati nei confronti delle suddette regioni e province autonome da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Per quel che concerne le spese in conto capitale, la proposta di riduzione di 462 milioni di euro è da collegarsi all'attuazione della citata intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015 (in applicazione dell'articolo 1, comma 398, della Legge n. 190/2014) in materia di modalità di concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica; detta intesa contempla, in particolare, una riduzione delle risorse per il rinnovo del materiale rotabile (-365 mi-

lioni) e delle somme destinate all'intervento per l'edilizia sanitaria pubblica (-285 milioni).

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2015 registra, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un peggioramento del saldo netto da finanziare, -136.581 milioni, con un peggioramento di 23.500 milioni rispetto alla previsione di bilancio.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole su entrambi i provvedimenti in titolo (*vedi allegati 2 e 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere della relatrice sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 e sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.

#### **Orari esercizi commerciali.**

**S. 1629 approvato, in un testo unificato, dalla Camera.**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio, turismo del Senato il parere sul disegno di legge n. 1629, recante la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. La Commissione ha già espresso parere in occasione del suo esame alla Camera (C. 544).

Il provvedimento apporta alcune limitazioni alla liberalizzazione, prevista dalla disciplina vigente, degli orari degli esercizi commerciali, introducendo l'obbligo di chiusura per almeno sei fra dodici giorni festivi dell'anno.

In particolare, l'articolo 1 prevede che in dodici giorni festivi dell'anno, specificamente indicati nel testo, le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva. Viene però contestualmente consentito a ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio, di derogare all'obbligo di chiusura, fino ad un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici indicati dal testo. L'esercente che vuole avvalersi della potestà di deroga deve darne comunicazione al comune competente per territorio secondo modalità la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi, previo parere dell'ANCI, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge.

Sono escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività, tra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le disposizioni relative all'obbligo di chiusura nei giorni festivi si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della proposta di legge in esame.

Ai sensi del comma 2, ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le citate limitazioni, con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuovere l'offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale. Al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. La definizione dei criteri per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni è demandata alle regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie.

L'articolo 3 specifica i poteri che il testo unico delle leggi sugli enti locali

attribuisce al sindaco in materia di esercizi commerciali, precisando che, qualora – per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo – sia necessario limitare l'afflusso di pubblico in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, è rimessa allo stesso sindaco la definizione, per un periodo non superiore a tre mesi, degli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali.

La mancata applicazione delle disposizioni in merito all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali determina l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro e, in caso di particolare gravità o di recidiva (violazione per due volte in un anno), con la sanzione della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.

L'articolo 4 prevede inoltre l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il sostegno delle micro imprese attive nel settore del commercio al dettaglio. Il Fondo è destinato alle imprese rientranti nella definizione di « micro imprese » ai sensi della definizione comunitaria (ossia imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato inferiore ai due milioni di euro secondo quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003). Al Fondo è attribuito uno stanziamento di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica ed uno stanziamento di 3 milioni annui a decorrere dal 2015 per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.

La definizione dei requisiti di accesso ai contributi e l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'entità degli stessi sono demandate ad un apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Previa intesa in sede di Conferenza sono altresì ripartite tra le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse assegnate al Fondo.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 4*).

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (CoR) richiede che nella proposta di parere siano precisati i livelli di concorrenza cui le Regioni devono attenersi.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo avere ricordato come nella materia degli orari di apertura degli esercizi commerciali vi siano stati momenti di sovrapposizione tra competenze legislative statali e competenze legislative regionali, sottolinea che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la legittimità dell'intervento statale si radica nella competenza in materia di « tutela della concorrenza » e che quest'ultima a sua volta richiede il rispetto della normativa europea. Qualora peraltro il legislatore nazionale intervenga in senso limitativo della concorrenza, può riespandersi la competenza delle regioni nella materia del « commercio », purché siano comunque assicurati i livelli di concorrenza stabiliti dalla normativa nazionale ed europea.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, ricorda come il progetto di legge in esame riguardi anche misure di incentivazione alle micro-imprese.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD) richiama la delicatezza del rapporto della normativa in esame con la legislazione dell'Unione europea e sottolinea la differenza tra il riferimento alle chiusure domenicali ed il riferimento alle chiusure festive, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Ricorda altresì l'ampio dibattito a livello regionale che ha accompagnato l'approvazione della direttiva Bolkestein.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 8.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.05.

## ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza  
(Nuovo testo C. 3012 Governo)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3012 e abbinate, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito in sede referente;

considerato che il disegno di legge in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la quale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, « costituisce una delle leve della politica eco-

nomica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali » (sentenza n. 16 del 2004);

valutata favorevolmente la modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente all'articolo 22 del disegno di legge governativo, che rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza Stato-regioni, l'individuazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici eccessivi a carico degli operatori che possono giustificare una deroga all'obbligo di contestuale erogazione di più tipologie di carburanti nel medesimo impianto di distribuzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (C. 3304 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3304, che dispone l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015 (C. 3305 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3305, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015;

esprimendo forte preoccupazione per la rilevante riduzione, di oltre 15 miliardi di euro, dei trasferimenti alle Regioni;

sottolineando la necessità di una seria riflessione in merito alla riallocazione delle regolazioni delle entrate erariali per le Regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alle compensazioni fruiti dai contribuenti delle citate autonomie in sede di versamenti unificati F24;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**Orari esercizi commerciali**  
**(S. 1629 approvato, in un testo unificato, dalla Camera)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1629 recante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, in corso di esame presso la 10<sup>a</sup> Commissione del Senato;

rilevato che:

prima della piena liberalizzazione dei tempi di apertura degli esercizi commerciali disposta dal citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte costituzionale ha costantemente ricondotto la disciplina di questo aspetto alla materia del commercio, attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

in particolare, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 288 del 2010 e n. 150 del 2011, ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto a norme regionali che dettavano discipline volte a rendere più liberale, rispetto alla normativa nazionale allora vigente, il regime dei tempi di apertura delle attività commerciali: nella sentenza n. 150 citata, in particolare, la Corte ha evidenziato che « la materia « tutela della concorrenza », di cui all'articolo 117, secondo comma lettera e), Cost., non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concor-

renziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere « finalistico », anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza »;

dopo la piena liberalizzazione disposta dal più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 299 del 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle regioni rispetto alla norma statale di liberalizzazione (articolo 31), stabilendo che la disciplina statale di promozione della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le regioni possono adottare in altre materie di loro competenza; sulla base del medesimo principio, la Corte, con la sentenza n. 27 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale (della Toscana) che stabiliva un regime dei tempi di apertura degli esercizi commerciali più restrittivo di quello introdotto dal decreto-legge n. 201;

considerato che:

alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata sembra potersi affermare che la competenza legislativa regionale in materia di tempi di apertura degli esercizi commerciali – che viene compressa dalla prevalenza della competenza legislativa statale a stabilire il principio di piena liberalizzazione in que-

sto campo (prevalenza basata sulla tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione) – è destinata a riespandersi nel momento in cui il legislatore statale riduca gli spazi di libertà (come fa il provvedimento in esame), fissando limiti alla facoltà degli esercizi commerciali di decidere i propri tempi di apertura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

la lettera *b)* dell'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 siano riformulati in modo da prevedere che le regioni – al fine di assicurare al regime dei giorni e orari di apertura delle attività commerciali destinate del provvedimento la necessaria flessibilità rispetto ai diversi territori – possano adottare proprie discipline in materia, in ogni caso garantendo livelli di concorrenza non inferiori a quelli previsti a livello nazionale.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per l'attuazione del federalismo fiscale**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	222
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 17 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.30 alle 8.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

### S O M M A R I O

Audizione del presidente dell'ANIAM, Dino Piacentini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	223
AVVERTENZA .....	223

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Luigi GAETTI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Audizione del presidente dell'ANIAM,  
Dino Piacentini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Luigi GAETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione del presidente dell'Associazione nazionale imprese edili manifatturiere (ANIAM), Dino Piacentini.

Dino PIACENTINI, *presidente dell'ANIAM*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono sui lavori della Commissione i deputati Andrea VECCHIO (SCpI) e Francesco D'UVA (M5S) e i senatori

Franco MIRABELLI (PD) e Stefano VACCARI (PD).

Dino PIACENTINI, *presidente dell'ANIAM*, risponde ai quesiti posti.

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Audizione del Presidente dell'ANCE,  
Claudio De Albertis.*

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Susanne Marianne Wasum-Rainer (*Svolgimento e conclusione*) ..... 224

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 224

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

**Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.**

**Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Susanne Marianne Wasum-Rainer.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania Susanne Marianne WASUM-RAINER svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (MISTO), Paolo ARIGONI (LNA) e Riccardo MAZZONI (AP).

Risponde l'Ambasciatrice Susanne Marianne WASUM-RAINER.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le deputate Maria Chiara GADDA (PD) e Micaela CAMPANA (PD) e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Risponde l'Ambasciatrice Susanne Marianne WASUM-RAINER, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Wasum-Rainer dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 17 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.05.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	225
Esame della proposta di relazione sulla contraffazione dell'olio di oliva (relatrice on. Mongiello) ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	225
<i>ALLEGATO (Relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio di oliva – Relatore on. Colomba Mongiello)</i> .....	227
Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (relatore on. Russo) .....	226
AVVERTENZA .....	226

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.40.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### **Esame della proposta di relazione sulla contraffazione dell'olio di oliva (relatrice on. Mongiello).**

*(Esame e approvazione).*

Mario CATANIA, *presidente*, avverte che è stata presentata e inviata a tutti i colleghi per posta elettronica la seguente relazione sulla contraffazione nel settore

dell'olio di oliva, relatore on. Mongiello, il cui testo è stato rielaborato dagli uffici dopo la seduta della scorsa settimana. Chiede pertanto al relatore Mongiello di illustrarne lo schema.

Colomba MONGIELLO, *vicepresidente e relatrice*, illustra il contenuto dello schema di relazione (*vedi allegato*).

Intervengono Mario CATANIA, *presidente*, che esprime il proprio apprezzamento sulla relazione il deputato Francesco CARIELLO (M5S), *vicepresidente*, che preannuncia il voto favorevole, la deputata Susanna CENNI (PD) che preannuncia il voto favorevole del gruppo, il deputato Paolo RUSSO (FI-PDL) che preannuncia il voto favorevole del gruppo, il deputato Vincenzo GAROFALO (NCD) che preannuncia il voto favorevole del gruppo e il deputato Filippo GALLINELLA (M5S) che preannuncia il voto favorevole del gruppo.

Mario CATANIA, *presidente*, preso atto della presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione.

Mario CATANIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (relatore on. Russo).**

*(Esame e rinvio).*

Mario CATANIA, *presidente*, avverte che è stata presentata e inviata a tutti i colleghi per posta elettronica la seguente relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana, relatore on. Russo, il cui testo sarà rielaborato dagli uffici, all'esito del dibattito odierno.

Dopo l'illustrazione della relazione avvenuta la scorsa settimana, apre il dibattito sulla relazione.

Intervengono il deputato Filippo GALINELLA (M5S), la deputata Susanna CENNI (PD) e il deputato Paolo RUSSO (FI-PdL), *relatore*.

Mario CATANIA, *presidente*, dichiara concluso il punto all'ordine del giorno e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE DELL'OLIO  
DI OLIVA (RELATORE ON. COLOMBA MONGIELLO)****I N D I C E**

<b>1. L'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>2. CONFIGURAZIONE TIPOLOGICA DEGLI OLI DI OLIVA .....</b>	<b>10</b>
2.1. I diversi oli di oliva.....	10
2.2. L'etichettatura degli oli di oliva .....	11
2.3. L'accertamento dell'origine degli oli di oliva.....	12
2.4. I controlli sulle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio.....	13
<b>3. LA PRODUZIONE DELL'OLIO VERGINE DI OLIVA IN ITALIA.....</b>	<b>14</b>
3.1. La produzione e il commercio dell'olio di oliva.....	14
3.2. Reputazione e valore dell'olio vergine di oliva con designazione made in Italy.....	16
<b>4. GLI ILLECITI NEL SETTORE DELL'OLIO VERGINE DI OLIVA .....</b>	<b>17</b>
4.1. Contraffazione e frodi in commercio .....	17
4.2. Fattispecie di maggiore rilevanza nelle inchieste giudiziarie in materia di olio d'oliva ....	18
4.2.1. Il c.d. «olio di carta» .....	18
4.2.2. L'utilizzazione di «olio deodorato».....	19
4.2.3. La miscelazione di oli diversi nella produzione dell'olio extravergine .....	20
4.2.4. L'utilizzazione illecita delle denominazioni d'origine .....	22
4.2.5. Le pratiche del c.d. Italian sounding.....	23
4.2.6. Adeguatezza della tutela penale.....	24
<b>5. INIZIATIVE DI CONTRASTO DELLE ATTIVITA' ILLECITE NEL SETTORE.....</b>	<b>26</b>
5.1. Inchieste della magistratura.....	26
5.2. L'attività di controllo e di indagine da parte delle forze dell'ordine.....	28
<b>6. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE SULL'OLIO DI OLIVA .....</b>	<b>35</b>
<b>7. CONCLUSIONI.....</b>	<b>36</b>
7.1 Il miglioramento dei controlli sull'olio extravergine.....	37
7.1.1. Controlli sui processi produttivi .....	37
7.1.2. Controlli sulla fase di acquisizione e trasporto della materia prima oggetto di trasformazione.....	37
7.1.3. Aspetti innovativi dei controlli sulla fase di acquisizione e trasporto della materia prima oggetto di trasformazione.....	38
7.2 La tutela penale e la tipicità delle fattispecie di reato.....	39
7.3 La tutela della provenienza territoriale dell'olio extravergine italiano.....	40
7.4 La valorizzazione delle diverse categorie degli oli d'oliva .....	41

## 1. L'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE

L'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, nella riunione del 17 settembre 2014, ha deliberato lo svolgimento di un approfondimento tematico relativo alla contraffazione nel settore dell'olio di oliva, incaricandone la Vicepresidente Colomba Mongiello.

La Commissione ha scelto di approfondire tale tema in considerazione della rilevanza strategica che il settore dell'olio di oliva riveste nel comparto agricolo, particolarmente per l'Italia che fornisce un prodotto di elevata qualità e che pratiche illecite rischiano di compromettere, causando non solo danni economici ingenti alla produzione, ma causando anche rischi rilevanti per la salute dei consumatori.

La produzione olearia italiana<sup>1</sup>, con oltre 150 milioni di piante distribuite su una superficie di 1.165.458 ettari, due terzi delle quali extravergine, e con oltre 40 denominazioni di origine protetta riconosciute dall'Unione europea, si compone di una rete che conta oltre 700.000 aziende agricole, 4.800 frantoi attivi e 220 imprese industriali, che hanno prodotto nel 2014 483.000 tonnellate di prodotto<sup>2</sup>, pari a 3,3 miliardi di euro di fatturato, che rappresentano il 2,6% del totale del fatturato industriale agroalimentare nazionale.

Tuttavia l'Italia nel 2013 è stato il primo importatore mondiale di olio, con 460.000 tonnellate annue, di cui il 52,3% (pari a 241.000 tonnellate) dal mercato spagnolo, il 28,5% (pari a 131.000 tonnellate) da quello greco e il 13,4% (62.000 tonnellate) dalla Tunisia.

Circa il volume degli scambi con l'estero, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ha evidenziato che, nel I quadrimestre 2014 le importazioni italiane di olio di oliva e sansa sono ammontate a quota 226.000 tonnellate, pari ad un valore commerciale di oltre 470 milioni di euro, con la Spagna primo fornitore nazionale per circa l'88% del totale importato.

Coldiretti, nel corso delle audizioni svolte in Commissione, ha rilevato che l'ingresso in Italia di olio di origine estera, non solo spagnola e greca, ma anche Nord-Africana e dal Medio-Oriente, è destinato a crescere ulteriormente anche nel 2015, alla luce della sensibile diminuzione della produzione nazionale ed europea, causata anche dalla nota epidemia della Xylella che ha colpito gli uliveti della Puglia.

Il fenomeno va analizzato a prescindere dai fattori contingenti legati alle dinamiche di resa dei raccolti, soprattutto in relazione al prezzo di vendita praticato dagli altri paesi produttori. L'olio italiano deriva da *Cultivar* di maggiore pregio e rappresenta una produzione di estrema qualità, e pertanto non può generare prodotti di basso costo ma si attesta su una fascia di mercato alta, nella quale il livello più elevato del prezzo è coerente con la maggiore qualità intrinseca, anche organolettica, del prodotto base.

Sempre secondo le valutazioni di ISMEA, da una rilevazione condotta nel mese di dicembre 2014 si evidenzia che l'olio extravergine di produzione nazionale aveva un costo all'origine di circa 5,67 euro per chilogrammo, con punte di 11 euro al chilo per i generi a "denominazione di origine protetta", contro valori medi di 3,09 euro al chilo per la Spagna, 3,22 euro per la Grecia e 2,98 euro per la Tunisia.

<sup>1</sup> Fonte: dati Eurispes

<sup>2</sup> Nella documentazione consegnata nel corso dell'audizione del 26 marzo 2015 dal Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare Giancarlo Caselli si fa riferimento ad una media annua della produzione nazionale di olio, non considerando il basso volume di produzione dell'ultimo anno disponibile, di circa 600.000 tonnellate.

Analoghe situazioni si registrano per le altre tipologie di olio meno raffinate, quali il lampante e l'olio vergine di oliva.

Il basso costo delle materie prime estere è uno dei fattori di rischio e di crescita della diffusione delle frodi, dal momento che l'attribuzione illecita della qualità di extra-vergine o vergine e di un'origine nazionale ad un olio meno pregiato e con caratteristiche organolettiche di categorie inferiori, consente di lucrare ampi margini di guadagno.

È stato autorevolmente sottolineato nel corso delle audizioni in Commissione, sottolineando il carattere strategico che assume l'olivicoltura e la produzione di olio per lo sviluppo dell'economia del nostro Paese, che *"Serve ogni strumento utile per tutelare il made in Italy, in particolare quello agroalimentare, universalmente riconosciuto come una straordinaria leva competitiva e di sviluppo del nostro Paese. Tutelare l'identità dei prodotti nazionali contro le frodi, nello specifico tutelare l'identità degli oli d'oliva vergini prodotti da olive nazionali, è un vero e proprio dovere dello Stato, indispensabile nell'ottica di garantire solidità, competitività, distintività delle imprese italiane"*<sup>3</sup>.

Per tali motivi il settore è stato oggetto di un recente intervento normativo – la legge 14 gennaio 2013, n. 9 che detta norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini – che ha rappresentato un'importante iniziativa per adeguare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di contrasto della contraffazione, con numerose soluzioni innovative finalizzate a garantire il controllo della filiera dell'olio sia in sede produttiva che di commercializzazione, a tutela della qualità del prodotto italiano e a salvaguardia dei consumatori.

Una delle finalità che si propone la presente relazione, verificando lo stato di attuazione delle leggi vigenti e l'effettivo impatto sul settore, è quello di contribuire a tutelare l'identità dei prodotti italiani proteggendoli dalle frodi e dalle contraffazioni alimentari, nell'ottica di garantire la solidità, la competitività e la specificità qualitativa delle aziende italiane.

Il lavoro di approfondimento di cui si dà conto nella presente relazione tiene conto degli esiti delle audizioni con i numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo e della relativa documentazione acquisita in tali occasioni dalla Commissione. Di tale rilevante contributo conoscitivo sono riportati nella relazione gli elementi di fatto di maggiore rilievo che sono stati oggetto di approfondimento nel corso delle predette audizioni, cercando altresì di evidenziare i punti di forza e di debolezza del settore in questione.

Oltre alle audizioni vertenti sui temi generali della contraffazione<sup>4</sup>, sul tema specifico relativo all'olio di oliva sono stati auditi dalla Commissione: il 16 febbraio 2015 il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena Aldo Natalini, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani Antonio Savasta, il Capo del III

---

<sup>3</sup> V. audizione del Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare Giancarlo Caselli, il 26 marzo 2015.

<sup>4</sup> Sono stati auditi nella prima fase dei lavori della Commissione: l'11-09-2014 il Ministro per lo sviluppo economico, Federica Guidi; il 17-09-2014 il Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti; il 25-09-2014 il Vicepresidente di Confindustria con delega per il settore della lotta alla contraffazione, Lisa Ferrarini; il 9-10-2014 il Presidente del CNA, Daniele Vaccarino; il 16-10-2014 il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo; il 23-10-2014 il Presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo; il 29-10-2014 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina; il 6-11-2014 il Sottosegretario del Ministero dello sviluppo economico, Simona Vicari; il 13-11-2014 il Presidente di Agrinsieme, Mario Guidi; il 27-11-2014 il Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella; il 4-12-2014 il Presidente di Confcommercio nazionale, Carlo Sangalli; il 25 marzo 2015 il Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Giuseppe Peleggi.

Reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti, il Comandante del Comando Carabinieri Politiche Agricole ed Alimentari Gianluca Dell'Agnello e il Direttore della II Divisione II Sicurezza Agroambientale e Agroalimentare del Corpo Forestale dello Stato Amedeo De Franceschi; il 26 marzo 2015 il Comandante Generale del NAS dell'Arma dei Carabinieri Cosimo Piccinno, il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare Giancarlo Caselli, il Capo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressioni Frodi Agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Vaccari; il 23 aprile 2015 il Presidente della Federconsumatori Rosario Trefiletti, il Presidente dell'Associazione Italiana dell'Industria Olearia Giovanni Zucchi, il Presidente del Gruppo Olio vergine di oliva Angelo Cremonini; il 24 giugno 2015 l'Amministratore delegato e Direttore Generale della CONAD Francesco Pugliese, il Presidente di FEDEROLIO Giuseppe Mastruzzo, il responsabile dell'Ufficio Intelligence della Direzione Centrale Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Rocco Antonio Burdo; il 10 settembre 2015 il Sostituto Procuratore della Repubblica di Bari Francesco Quercia.

Anticipando quanto si dirà in dettaglio nel prosieguo è bene porre in evidenza il dato emerso come un vero e proprio filo conduttore di molte delle audizioni svolte: il comparto dell'olio vergine di oliva è una ricchezza strategica per il nostro paese e l'intero sistema olivicolo oleario italiano deve essere curato, gestito, controllato e promosso in maniera specifica, così come avviene, ad esempio, per un altro settore di eccellenza italiana del comparto agricolo, quale il vino e viticoltura.

In effetti le frodi o le contraffazioni più frequenti contro questo importantissimo alimento riguardano l'aggiustamento o la creazione di oli altrimenti non conformi ai relativi parametri commerciali ma che in tal modo lo diventano, oppure l'artificio di miscelare tra loro materie prime scadenti e non commercializzabili, utilizzando ingredienti tecnologici e tecniche di miscelazione che poi rendono il prodotto finito corrispondente ai requisiti compositivi, chimici e di qualità, perfettamente in linea con quelli previsti dalla normativa ed in tal modo compatibili con i risultati analitici che al contrario avrebbero dovuto dimostrarne l'illiceità.

I reati commessi che in tale settore si sviluppano fanno uso di metodi scientifici e tecnologici che servono appositamente per far apparire lecito un prodotto altrimenti non commercializzabile.

Da questa realtà consegue la necessità, da un lato di introdurre controlli tecnologicamente avanzati, sotto il profilo della composizione chimica dei prodotti, da svolgersi nella fase di indagine contro le sofisticazioni, e dall'altro di adeguare l'apparato repressivo del codice penale, che appare inadeguato, in modo da evitare di arrecare un grave danno all'economia nazionale e recare gravissime lesioni ai diritti ed alla salute dei consumatori.

Al proposito vale ricordare come il 26 marzo 2015 il generale Piccillo, Comandante dei NAS dell'Arma dei Carabinieri, abbia sottolineato come ormai gli illeciti nel settore oleario siano compiuti con professionalità sistematica e in modo reiterato, affermando che *"se il settore dell'olio è strategico per l'Italia, occorre una strategia vincente. L'olio è strategico, ma le frodi e le sofisticazioni mettono a rischio 250 milioni di piante, 50 milioni di giornate lavorative, un fatturato di oltre 2 miliardi di euro, 43 oli italiani a denominazione di origine riconosciuti dall'Unione europea. È proprio quest'alta qualità dell'olio italiano che richiama l'interesse della*



*criminalità organizzata e anche non organizzata, che comunque investe i propri proventi illeciti nella filiera, mettendo a rischio l'economia stessa del nostro Paese. Plasticamente, le imprese criminali investono un euro e ne tirano fuori molti di più. Il gioco vale la candela".*

Analogamente sul tema della necessità di disporre di controlli tecnologicamente avanzati circa la composizione degli oli in rapporto all'evoluzione delle tecniche di sofisticazione, si deve ricordare che il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Siena Natalini, relazionando sul caso "Arbequino" ha affermato il 16 febbraio 2015 che *"se si fosse partiti dalle analisi ufficiali del prodotto alla fine e, quindi, se si fosse analizzato il prodotto in vendita al supermercato, non saremmo mai arrivati a scoprire questo tipo di frode. Questo perché, e l'indagine Arbequino lo dimostra, come le successive che vi sono state, le contraffazioni degli oli di oliva, per come si sono progressivamente perfezionate negli anni, non sono quasi mai rilevabili e, quindi, non sono quasi mai processualmente dimostrabili a livello organolettico con le analisi ufficiali. Le analisi ufficiali sono sempre regolari. I prodotti imbottigliati, se si vanno ad analizzare prelevandoli dal supermercato, sono sempre in linea e conformi ai parametri chimico-fisici, anche all'assaggio, ossia alla cosiddetta prova sensoriale della cosiddetta Commissione dei "panelisti". Se la frode non è una frode grossolana, intendendo per esempio l'impiego della clorofilla, che rappresenta una frode di altri tempi, bensì una frode sofisticata, con l'impiego del deodorato, le analisi ufficiali non la possono rivelare. Questo significa che le frodi negli ultimi anni si sono perfezionate attraverso varie tecniche che questa indagine, per fortuna, ha messo in luce, attraverso, per esempio, la tecnica della cosiddetta media ponderata, un metodo per mettere a posto il livello dei valori analitici delle singole componenti"*.

## 2. CONFIGURAZIONE TIPOLOGICA DEGLI OLI DI OLIVA

### 2.1. I diversi oli di oliva

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 29/2012 - "Regolamento di esecuzione della Commissione relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva", le categorie di oli di oliva commerciabili al dettaglio, in rapporto alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche dell'olio, sono le seguenti:<sup>5</sup>

**I) Oli extravergine di oliva:** sono gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Il procedimento meccanico di estrazione e produzione sono costituiti dalla macinazione delle drupe dell'olivo attraverso la molitura o frangitura e la successiva separazione della frazione oleosa dagli altri componenti solidi e liquidi. Dopo le operazioni preliminari di preparazione delle olive alla lavorazione la c.d. spremitura si realizza attraverso le operazioni di: **molitura**, processo che rompe le pareti delle cellule al fine di far fuoriuscire il succo e realizza la pasta d'olio, composta da olio, acqua e parti

<sup>5</sup> Le caratteristiche sono precisate nell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 (caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti).

solide; gramolatura, ossia il rimescolamento della pasta d'olio per rompere l'emulsione fra olio ed acqua e facilitarne la separazione; **estrazione**, in cui il mosto d'olio si separa la parte liquida (emulsione di acqua e olio) dalla parte solida (la cd. sansa); **separazione**, in cui il residuo solido (c.d. morchia) è separata dall'olio extravergine di oliva attraverso decantazione o centrifugazione.

Gli oli di oliva vergini, a loro volta, sono classificati e assumono le denominazioni seguenti:

a) **Olio extra vergine di oliva**: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) **Olio di oliva vergine**: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) **Olio di oliva lampante**: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

II) **Olio di oliva raffinato**: è l'olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

III) **Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini**: è l'olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

IV) **Olio di sansa di oliva greggio**: è l'olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

V) **Olio di sansa di oliva raffinato**: è l'olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

VI) **Olio di sansa di oliva**: è l'olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

Le caratteristiche di composizione e di contenuti in acidi grassi, in steroli, cere, etil esteri degli acidi grassi eccetera, sono indicate nell'Allegato I, punti 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2568/1991 consolidato.

## 2.2. L'etichettatura degli oli di oliva

In materia di **etichettatura degli oli d'oliva**, in particolare dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva, il Regolamento (UE) n. 29/2013, stabilisce che sugli imballaggi di tali oli, i quali possono essere messi in commercio in contenitori di capacità non superiore a 5 litri, vi siano etichette che rechino in caratteri chiari e indelebili, oltre alla denominazione delle predette categorie, l'informazione seguente sulla categoria di olio:

- a) per l'olio extra vergine di oliva: «olio vergine di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
- b) per l'olio di oliva vergine: «olio vergine di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
- c) per l'olio di oliva, composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini: «olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
- d) per l'olio di sansa di oliva: «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio vergine di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive» oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

Tra le **indicazioni facoltative** che possono figurare **sull'etichetta di un olio** di cui alle precedenti categorie, quelle di seguito descritte sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi:

- a) l'indicazione «*prima spremitura a freddo*» è riservata agli oli d'oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta d'olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
- b) l'indicazione «*estratto a freddo*» è riservata agli oli d'oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive;
- c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini; i termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull'etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;
- d) l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CE) n. 2568/91;
- e) l'indicazione della campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto dell'imballaggio proviene da tale raccolta.

### 2.3. L'accertamento dell'origine degli oli di oliva

Lo stesso Regolamento (UE) n. 29/2013, per quanto concerne la **designazione dell'origine** dei predetti oli, stabilisce che:

- 1) per gli oli di importazione, la designazione dell'origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice Doganale);
- 2) la designazione dell'origine che indica uno Stato membro o l'Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio; qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell'Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell'Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».
- 3) sulle etichette sia indicato unicamente:

- a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all'Unione o al paese terzo — a seconda dei casi — in conformità a quanto descritto nei precedenti punti 1) e 2);
- b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle **seguenti diciture** — a seconda dei casi — in conformità alle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)
- i) «*miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea*» oppure un riferimento all'Unione;
  - ii) «*miscela di oli di oliva non originari dell'Unione europea*» oppure un riferimento all'origine esterna all'Unione;
  - iii) «*miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea e non originari dell'Unione*» oppure un riferimento all'origine interna ed esterna all'Unione;
- c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.

In tema di indicazione di origine si ricorda l'art. 1 della legge n. 9/2013, che stabilisce che l'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009 deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici, con caratteri visibili. Per quanto riguarda la miscelazioni di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione deve essere preceduta dalla scritta, parimenti leggibile, «miscela».

#### 2.4. I controlli sulle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio

Le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio extravergine d'oliva, degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché i metodi di produzione sono accertati, ai sensi del Reg. CEE 2568 del 1991, con i **panel test** svolti dai laboratori di analisi (sistema di certificazione Accredia<sup>6</sup>). Il **Regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013**, prevede, ai fini della tutela del consumatore dai rischi di frode, che gli strumenti normativi contemplati dal Regolamento n. 2568/91, riguardanti la disciplina delle analisi di laboratorio, non siano esaustivi, in ragione delle nuove e sempre più complesse frodi di laboratorio e miscele, ed introduce nuovi sistemi di controllo annuali per gli operatori di settore.

Questi ultimi, infatti, ai fini della tracciabilità, devono iscrivere in un apposito registro le entrate e le uscite per ogni singola categoria di olio.

Per il riconoscimento degli oli d'oliva extravergini "puri", e non dei vergini, il Regolamento (UE) n. 61 del 24 gennaio 2011, modificando il Regolamento (CEE) n. 2568/91, ha aggiunto un allegato XX, sostituendo l'allegato I, aggiungendo solo per l'olio extravergine di oliva ulteriori parametri da rispettare, con relativo test di laboratorio, per catalogare correttamente l'olio come extravergine, al fine di verificare la corretta presenza nell'olio extravergine di Metil esteri degli acidi grassi (MEAG) ed Etil esteri degli acidi grassi (EEAG), con valori la cui sommatoria deve essere inferiore od uguale a 75 mg/kg, o

<sup>6</sup> vedi: M21 all. I e M20 all. I ter, Tabelle 1-2-3-4 ecc. del Reg. CEE 2568/91 modificato dal Regolamento UE n. 61/2011, all. I° e XX°

ricompresa in un valore espresso in mg/kg tra 75 e 150, nel solo caso in cui il rapporto tra Metil esteri ed Etil esteri sia inferiore od uguale a 1,5 (MEAG/EEAG).

Conseguentemente il Reg. n. 61 ha introdotto, solo per l'olio extravergine di oliva, un nuovo esame di laboratorio (tab. XX Reg. (UE) n. 61/2011), al fine di riscontrare il rispetto dei parametri relativi alla presenza di Metil ed Etil esteri degli acidi grassi predetti. Tale analisi consente di individuare false miscele di oli extra vergini di oliva e oli di bassa qualità e di differenziare gli oli vergini, lampanti o deodorati. Analogamente ha disposto il **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013** del 16 dicembre 2013, che ha modificato il Regolamento (CEE) n. 2568/91, prevedendo nuovi e ancor più stringenti parametri da rispettare per gli oli di oliva extravergini, con particolare riguardo ai valori di Metil ed Etil esteri.

Per l'olio extravergine di oliva prodotto ed etichettato dopo il primo marzo 2013, al fine di verificare la presenza entro i limiti di Metil ed Etil esteri, deve essere valutato solo il valore degli Etil esteri e non la somma o il rapporto fra Metil ed Etil esteri.

Nel corso dell'audizione con il Sostituto Procuratore della Repubblica di Bari Quercia del 10 settembre 2015 è stata rilevata la tendenza in atto perseguita dal legislatore europeo sin dal 2011, volta *“a restringere per l'olio extravergine i valori espressi in mg/kg di Etil esteri, i quali per la campagna olearia 2013 – 2014, dovranno essere inferiori o uguali a 40 mg/kg, mentre per la campagna olearia 2014-2015, dovranno scendere ed essere inferiori o uguali a 35 mg/kg e dopo il 2015, inferiori o uguali a 30 mg/kg”*.

Il legislatore italiano ha aderito a tale impostazione allorquando, con l'art. 4, comma 3, relativo al divieto di pratiche commerciali ingannevoli, della legge n. 9 del 14 gennaio 2013 *“Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”*, ha previsto come *“ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dall'allegato XII<sup>^</sup> in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al Regolamento CEE n.2568/91”*. Tale allegato XII<sup>^</sup>, circa le caratteristiche organolettiche dell'olio extravergine di oliva, prevede un'ulteriore distinzione fra olio extravergine e vergine, per quanto concerne il fruttato ed i difetti dei due oli, sancendo la specificità dell'olio extravergine.

### **3. LA PRODUZIONE DELL'OLIO VERGINE DI OLIVA IN ITALIA**

#### **3.1. La produzione e il commercio dell'olio di oliva**

L'Italia ha una posizione di rilevanza mondiale nella produzione e commercio di olio di oliva.

Secondo i dati più aggiornati, forniti dal Consorzio Olivicolo Italiano UNAPROL, in Italia sono presenti 900 mila aziende agricole a vocazione olivicola, 1 milione di ettari coltivati ad olivicoltura per un valore della produzione in campo di circa 1,4 miliardi di euro.

L'Italia è il secondo produttore mondiale di olio di oliva ed il terzo produttore europeo di olive da tavola (88mila tonnellate, pari al 3 per cento della produzione nazionale di olive). In generale, in Italia sono presenti 673 confezionatori, 2.624 confezionatori con frantoio, 3.760 frantoi.

Il patrimonio colturale è formato da 350 tipi di *cultivar* diverse, ciò che rende l'Italia la banca mondiale della genetica olivicola.

L'Italia è il primo Stato dell'UE per quanto riguarda gli oli d'oliva extravergine designati da Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche Protette (42 DOP ed 1 IGP per una percentuale di circa il 2 per cento della produzione totale), cui corrispondono circa 11.000 tonnellate annue di prodotto.

Secondo i dati dell'ISTAT relativi al 2012, sono 19.192 le aziende olivicole orientate alla produzione di oli a designazione di origine, per una superficie coltivata di circa 106 mila ettari e 1.879 imprese di trasformazione. A ciò corrispondono 79,8 milioni di euro di fatturato al consumo e 62,3 milioni di euro all'origine. Di tale produzione, circa 6.000 tonnellate di olio sono state esportate, con un valore commerciale di circa 51 milioni di euro.

In Italia sono coltivati con metodo biologico circa 170 mila ettari di olivi, ossia il 14 per cento della SAU olivicola nazionale. Le maggiori regioni orientate al biologico sono la Puglia (33 per cento), la Calabria (30 per cento) e la Sicilia (11 per cento).

Gli oli extravergine di oliva biologici ed a Designazione geografiche protette (DOP e IGP), seppure rappresentano volumi di produzione medio bassi, comportano valori commerciali assai elevati: per quanto riguarda l'olio biologico, il prezzo alla produzione oscilla tra il 15 ed il 20 per cento in più rispetto all'olio convenzionale, mentre il prezzo praticato al consumatore arriva a superare anche il 105 per cento del prezzo dell'olio convenzionale.

Sempre secondo i dati più aggiornati forniti dall'UNAPROL, nell'annata olivicola del 2014 si è avuta una riduzione di produzione di circa 200 mila tonnellate di olio (calo del 40 per cento della produzione media annuale che si attesta su circa 500.000 tonnellate), ciò che ha determinato un volume di importazioni per circa 666 mila tonnellate (incremento del 38 per cento delle importazioni rispetto al 2013), con un incremento di esborso di circa 1,5 miliardi di euro rispetto al 2013 (+23,3 per cento). L'export del 2014 si è attestato su circa 411 mila tonnellate di olio (+6 per cento rispetto al 2013), con un saldo negativo di 151 milioni di euro.

A livello commerciale, secondo dati di fonte IRI-worldwide e rielaborati dalla UNAPROL, si è riscontrato per l'annata intercorrente tra il settembre 2013 ed il settembre 2014, che nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) sono stati venduti 153 milioni di litri di olio extravergine di oliva, per un corrispondente in valore di 623 milioni di euro. Il 65 per cento di tali volumi è stato venduto in promozione.

Dell'olio extravergine "100 per cento italiano" ne sono stati venduti 27 milioni di litri, pari ad un fatturato di 13 milioni di euro. Di questi, il 49 per cento è stato collocato in promozione.

Dell'olio extravergine prodotto con metodo biologico, ne sono stati venduti 2 milioni di litri, per un valore di 17 milioni di euro. In promozione ne è stato venduto circa il 48 per cento.

Dell'olio extravergine recante le designazioni delle Denominazione di Origine Protette, si sono registrate vendite per 2,8 milioni di litri, per un valore di 30 milioni di euro. Il 51 per cento di esso è stato venduto in promozione.

Per quanto riguarda la commercializzazione dell'olio, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, in particolare con i rappresentanti dell'industria olearia (ASSITOL - seduta del 23 aprile 2015), si è appreso che il consumo interno italiano di olio di oliva è pari a circa, in media, a 600.000 tonnellate l'anno, e che il volume delle esportazioni di prodotto italiano è pari a circa 400.000 tonnellate l'anno. La produzione italiana media, in anni buoni, non consideriamo quindi la riduzione determinata da cause climatiche e



dall'emergenza fitosanitaria per la malattia che ha colpito gli olivi nel corso del 2015, è pari a 350.000-400.000 tonnellate, il che implica la necessità di importare circa 600.000 tonnellate di olio.

Il settore industriale della trasformazione olearia vale circa 3 miliardi di euro annui per un valore aggiunto positivo di circa 400 - 600 milioni di euro.

### 3.2. Reputazione e valore dell'olio vergine di oliva con designazione made in Italy

L'olio extravergine di oliva che reca la designazione *Made in Italy* è uno dei simboli più rinomati delle produzioni agroalimentari italiane. Esso assume agli occhi e nell'immaginario del pubblico mondiale una reputazione ed una emotività ineguagliabili.

Le 350 *cultivar* di olivo italiane sono un'espressione di pregio della banca genetica dell'olivicoltura mondiale e rappresentano la culla della biodiversità olivicola oggi disponibile a livello internazionale. L'olivicoltura italiana evoca il paesaggio tipico ed irripetibile del nostro Paese, la qualità delle nostre preparazioni, la storia e la cultura millenaria del Mediterraneo e dei nostri territori. È anche per questo che utilizzare nelle fasi commerciali le diciture che indicano l'origine italiana dell'olio di oliva, significa naturalmente conseguire più elevati consensi e maggiori e più conservabili opportunità di vendita a prezzi più elevati.

Gli oli extravergine di oliva recanti una origine italiana si contraddistinguono per varietà e tipologie tra le più ricche e diversificate, un catalogo di tipicità che non ha pari al mondo: si parte dall'olio delicato, dall'aroma dolcissimo e pronto per il consumo immediato, a quello fruttato, ricco di sapore. Tra questi si distinguono gli oli extravergine con sensazione erbacea e quello con retrogusto amaro di mandorla con pizzicore lieve. L'olio giallo oro, con tonalità intense e velato e l'olio dai riflessi verdi ed aranciati con profumi di erba di sfalcio.

Si tratta di varietà di olio che si differenziano dal resto delle produzioni mondiali, non solo per la ricchezza degli attributi qualitativi, ma anche e soprattutto per le loro caratteristiche salutari. L'olio extravergine italiano è un prodotto che fa bene alla salute, aiuta lo sviluppo armonico dei bambini, agevola l'assorbimento intestinale delle vitamine, favorisce la digestione, regola la quantità di colesterolo nel sangue. È altresì uno degli elementi cardine della dieta mediterranea per l'elevato contenuto di acido oleico, importante per il suo ruolo nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Lo specifico olio extravergine di oliva possiede inoltre specifiche prerogative salutari in quanto contiene steroli e vitamine idrosolubili, A, D ed E aventi, secondo alcuni studiosi della materia, capacità protettive ed antiossidanti degli organi ed i tessuti dell'organismo, utile nel contrasto dell'arteriosclerosi e dei processi di invecchiamento.<sup>7</sup>

È grazie a questi importanti e reputativi requisiti di qualità, salubrità, diversificazione di biodiversità e rinomanza dei territori italiani di provenienza che l'olio di oliva designato con origine italiana è "più facilmente vendibile" ed a prezzi più alti.

Va da sé quindi che i comportamenti illeciti tesi a trarre maggiori profitti con produzioni olearie meno pregiate e più scadenti o addirittura formate da materie prime

<sup>7</sup> Va ricordato al riguardo che sugli oli extravergine può essere apposta, ai sensi del Regolamento (CE) 1924/2006, un *health claim*, ossia l'indicazione salutistica autorizzata dalla Commissione Europea (Reg. UE 432/2012) "I polifenoli dell'olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo" accompagnata dalla seguente frase: "L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 20 g di olio d'oliva". Questa indicazione può essere impiegata solo per l'olio d'oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d'oliva (250mg/1000 g).

estranee all'oliva, commercializzate falsamente come italiane o poste in commercio con la contraffazione di marchi italiani, diventano più appetibili per i falsificatori e molto frequenti.

Va ricordato al proposito quanto espresso dal Capo del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari Dell'Agnello nella seduta del 16 febbraio 2015, anche con specifico riferimento al fenomeno dell'*Italian sounding* praticato in molti stati esteri: *“Un produttore extracomunitario ha tutto l'interesse a portare in Italia un olio tunisino e poi a riesportarlo nel proprio Paese per la commercializzazione, pur di metterlo in vendita in una latta o in una bottiglia o in un'etichetta in cui ci sia scritto «imbottigliato in Italia», cioè «packed in Italy», con il tricolore e la foto o l'effigie delle colline toscane o del trullo pugliese. Sicuramente ha un interesse economico, perché potrà vendere quell'olio a un prezzo superiore rispetto a quanto potrebbe venderlo se fosse contrassegnato magari con l'effigie tunisina.”*

#### 4. GLI ILLECITI NEL SETTORE DELL'OLIO VERGINE DI OLIVA

##### 4.1. Contraffazione e frodi in commercio

I fenomeni di illecito penale relativi alla produzione dell'olio d'oliva sono ascrivibili in parte ai reati di contraffazione ed in parte alle fattispecie delle frodi alimentari disciplinati dal codice penale. Devono poi essere ricordate alcune leggi speciali.

Deve essere preliminarmente ricordato che solo alcune delle condotte illecite che portano alla produzione di prodotti agroalimentari in violazione della normativa vigente sono ascrivibili a fattispecie di contraffazione. È possibile distinguere fra diverse condotte fraudolente<sup>8</sup>:

- **alterazioni**, ossia modifiche della composizione dei caratteri organolettici degli alimenti, causate da fenomeni degenerativi per cattiva o prolungata conservazione;
- **adulterazioni**, che, attraverso l'**aggiunta o la sottrazione di alcuni componenti del prodotto, ne mutano la qualità**, apparentemente senza effetti apprezzabili per la tipologia del prodotto ma spesso con effetti nocivi per la salute del consumatore;
- **sofisticazioni**, che consistono nell'**aggiunta di sostanze estranee** rispetto alla naturale composizione degli alimenti per migliorarne aspetto e qualità, ovvero per coprirne difetti, facilitandone la surrogazione con altre tipologie di prodotti;
- **falsificazioni**, ossia le vere e proprie sostituzioni di elementi con altri; contraffazioni, che attengono alle indebite riproduzioni di marchi commerciali o alle false attestazioni dell'indicazione di provenienza geografica o di denominazione d'origine dei prodotti per sfruttare la qualità, l'apprezzamento e la popolarità delle filiere alimentari nazionali;
- **contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari**, ossia comportamenti che si sostanziano nella violazione di diritti di proprietà industriale;
- **Italian sounding**, ossia le pratiche di produzione e commercializzazione di alimentari contenenti una falsa evocazione dell'italianità del prodotto, senza contraffazione dei segni distintivi di prodotti di aziende italiane o DOP, idonea a far presumere al consumatore un'origine italiana del prodotto non corrispondente alla realtà.

<sup>8</sup> Si veda anche la classificazione in tema di illeciti nel settore agroalimentare recata nel Rapporto IPERICO 2014 Lotta alla contraffazione in Italia nel settore agroalimentare.

## **4.2. Fattispecie di maggiore rilevanza nelle inchieste giudiziarie in materia di olio d'oliva**

Con riferimento all'olio di oliva, dai riscontri avuti dalle audizioni svolte in merito alle principali inchieste giudiziarie in materia di contraffazione e frodi in commercio dell'olio d'oliva si evidenziano alcune fattispecie di particolare rilevanza.

### **4.2.1. Il c.d. «olio di carta»**

Come pratica del c.d. «olio di carta» si intende la produzione fittizia di olio extravergine supportata da false fatturazioni per prodotto inesistente o anche dalle rese di molitura superiori a quelle effettive, che avvengono nell'area di base della produzione di olio vergine di oliva, ossia presso il settore agricolo.

Attraverso queste produzioni fittizie di olio extravergine si introducono in Italia, direttamente al momento dell'estrazione dell'olio dalle olive italiane, oli d'oliva stranieri che sono in tal modo inseriti tra le produzioni extravergini italiane ed immessi in commercio come oli di origine italiana. Il fenomeno del c.d. «olio di carta» fino all'applicazione del registro del SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale), in vigore dal 1° luglio 2011, ha raggiunto volumi notevoli, stimati tra le 100.000 e le 200.000 tonnellate annue, tra il 15 e il 30 per cento in più della produzione reale consistente in 400.000 tonnellate.

Ora, grazie anche al SIAN e alla normativa recata dalla legge n. 9/2013 (c.d. legge salva-olio), si stima possa essere ridotta a qualche decina di migliaia di tonnellate.

Il controllo delle produzioni attraverso un efficace sistema informatico di rilevazione dei riscontri contabili sottostanti costituisce un elemento decisivo per la lotta alla contraffazione nel caso dell'«olio di carta».

Ai fini dei controlli nel settore dell'olio di oliva, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotate le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine. Nel caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla lavorazione. I registri sono tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo disposizioni stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA.

Il SIAN è stato istituito dall'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 184, che ha autorizzato il Ministro dell'agricoltura e delle foreste alla realizzazione di un sistema informativo agricolo nazionale, attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, ai fini dell'esercizio delle competenze ministeriali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale. L'art. 14 del D.Lvo 29 marzo 2004, n. 99, i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del SIAN sono stati trasferiti all'AGEA, mentre l'art. 4, comma 1, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 ha disposto che il SIAN fosse gestito da una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo di 1,2 milioni di euro.

Le norme di attuazione del SIAN sono contenute nel D.M. 10 novembre 2010, n. 8077 recante *“Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui*

al Regolamento (CE) n. 182 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1019/2002”.

Nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sono state formulate osservazioni sull'efficacia del SIAN<sup>9</sup>.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Siena Natalini, in particolare, ricordando che *“il SIAN funziona”* in quanto ha consentito in sede di indagine *“in tempo reale di effettuare confronti”* e di visualizzare *“i flussi reali”* potendo *“provare, chilo per chilo l'olio che veniva commercializzato e frodato”*. Un problema proposto all'attenzione della Commissione è quello legato all'eventuale mancato o distorto utilizzo del registro e la possibilità in tal caso di considerare applicabile la fattispecie di reato di cui all'art. 484 c.p. falsità in registri e notificazioni. Nella citata audizione si è ricordato che sussiste in tale ipotesi un *“problema di tipicità penale, perché l'art. 484 c.p. è un falso che si applica soltanto a chi fa le notifiche nei confronti dell'autorità di polizia”*, categoria nella quale non rientra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Di qui la necessità di una riflessione su un ampliamento della fattispecie di cui all'art. 484 anche all'esercizio di funzioni certificatorie.

Sul fenomeno della falsa fatturazione si è soffermato il Sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Trani Savasta, durante l'audizione del 16 febbraio 2015, ricordando che questa pratica illecita ha determinato l'ingresso *“nel nostro Paese di enormi quantitativi di olive e di oli d'oliva di origine comunitaria o extracomunitaria, diventate poi comunitarie attraverso delle triangolazioni: olive algerine che vanno in Spagna diventano olive comunitarie, le olive comunitarie entrano in Italia e si utilizzano poi le false fatturazioni provenienti da territori da cui ormai non si coltiva più l'olivo, se non a livello di forestale. In tali zone l'olivo è diventato un elemento decorativo. Per gli agricoltori diventa molto più conveniente fare la falsa fatturazione e prendere il premio. C'è poi ulteriore grossissimo problema, che è diventato anche ambientale, perché non coltivando più secondo le pratiche agrarie gli oliveti, perché è più conveniente fare la falsa fatturazione, che fornisce il supporto documentale all'immissione di olio di provenienza non italiana, le piante si sono inselvatichite.”*

In tema di contrasto ai fenomeni di importazione di olio estero finalizzato ad usi fraudolenti nelle lavorazioni interne si ricorda che l'art. 10 della legge n. 9/2013 impone agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera di rendere accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive.<sup>10</sup>

#### **4.2.2. L' utilizzazione di «olio deodorato»**

Una pratica illecita molto frequente è costituita dall'utilizzazione di «olio deodorato» nei frantoi oleari. Nel caso dell'«olio deodorato» le audizioni con esponenti delle forze dell'ordine<sup>11</sup> e dei produttori di olio di oliva, hanno chiarito che la deodorazione rappresenta la tecnica più sofisticata di frode utilizzata nel settore delle produzioni olearie.

<sup>9</sup> V. audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Siena Natalini nella seduta del 16 febbraio 2015, del Presidente dell'Associazione Italiana dell'Industria Olearia (ASSITOL) Zucchi e del Presidente del Gruppo Olio d'Oliva, associato ASSITOL Cremonini, entrambi nella seduta del 23 aprile 2015.

<sup>10</sup> Nel corso dell'audizione del 26 marzo 2015 il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare Caselli ha rilevato che non risulta che tale disposizione sia stata applicata da parte dell'Amministrazione.

<sup>11</sup> Si ricorda in particolare l'audizione del 16 febbraio 2015 con Stefano Screpanti, Capo III Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza.

In tal modo olio di oliva, spesso di origine non italiana, è immesso fraudolentemente in commercio come olio extravergine di oliva al 100 per cento *Made in Italy*.

Attraverso questa operazione un olio di oliva avente inizialmente caratteristiche qualitative e compositive non conformi a quelle previste dalla legge per l'olio extravergine viene reso tale tramite operazioni di deodorazione, che consiste nell'arricchimento e nella manipolazione di oli vergini d'oliva o oli lampanti raffinati o sottoposti a distillazione blanda e poi messo in commercio come olio extravergine di oliva.

La deodorazione è dunque un procedimento di lavaggio di oli di bassa qualità tratti dalla lavorazione di materia prima, spesso in avanzato o cattivo stato di conservazione, ad esempio perché le olive siano state ammassate per lungo tempo sotto il sole oppure stipate nei cassoni degli autocarri prima di essere pressate. In tali condizioni si formano sostanze, chiamate alchil esteri, che declassano l'olio sia chimicamente sia dal punto di vista sensoriale. Il trattamento di deodorazione permette di eliminare il cattivo odore, ma non incide sugli alchil esteri, che possono essere rilevati chimicamente e costituiscono indice di cattiva qualità dell'olio.

Il trattamento di deodorazione non è consentito dalla normativa, ed è usato spesso per utilizzare oli di mediocre qualità come extra vergine di oliva, mantenendo in tal modo prezzi concorrenziali.

Il processo prevede la distillazione di tali oli in corrente di vapore sotto vuoto, a elevate temperature, ed è finalizzato a eliminare i difetti sensoriali del prodotto, quali il cattivo odore, il gusto acre e l'eccessiva acidità, così da consentirne la commercializzazione, spesso previa miscelazione con altri oli al fine di equilibrarne i valori organolettici. L'«olio deodorato» può essere totalmente sostitutivo dell'olio extravergine oppure può essere mescolato ad oli lampanti, al fine di ottenere oli di oliva vergini.

L'individuazione di tale sofisticazione è assai complessa in sede di controlli, richiedendo specifiche e costose analisi chimiche. Il legislatore comunitario è intervenuto con il Reg. n. 61/2011 che, come detto, ha introdotto, solo per l'olio extravergine di oliva, un nuovo esame di laboratorio (tab. XX Reg. (UE) n. 61/2011), per il controllo della presenza di Metil ed Etil esteri degli acidi grassi secondo i parametri consentiti.

#### **4.2.3. La miscelazione di oli diversi nella produzione dell'olio extravergine**

Nel corso delle audizioni è stato proposto dalla Procura di Bari<sup>12</sup> il tema dell'incompatibilità, secondo il parametro normativo europeo di cui al citato Regolamento (CE) n. 29/2012, della pratica della "**miscelazione**" per la produzione dell'olio extravergine rispetto al "procedimento meccanico" sopra descritto, ritenendosi che non sia consentito che in tale "*categoria commerciale possa sussumersi un prodotto derivante dalla "miscela di oli extravergini e di oli vergini"*". Secondo tale Procura la vendita come "*olio extravergine di oliva*" di un olio frutto di miscelazione "*configura un comportamento di tipo ingannevole da parte del produttore ai danni del consumatore il quale, nella convinzione di acquistare un extravergine "puro", acquista viceversa un prodotto non rientrante in tale categoria commerciale, in quanto originato dalla combinazione di oli di categorie e qualità diverse, artificiosamente miscelati in modo da ottenere un prodotto rientrante solo nei meri parametri chimici dell'extravergine. Trattasi, in pratica, di un olio che dell'extravergine possiede il solo*

<sup>12</sup> V. audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Bari Marcello Quercia del 10 settembre 2015

*parametro chimico, peraltro non originario, cioè non ottenuto direttamente, bensì da un processo di miscelazione, quindi, sostanzialmente creato in laboratorio”.*

Vale ricordare che la pratica della miscelazione è prevista dall’art. 3 del Regolamento n. 29/2012 esclusivamente per l’olio di oliva costituito da miscela di olio di oliva raffinato e oli di oliva vergini, con esclusione dei lampanti e per l’olio di sansa di oliva costituito da miscela di olio di sansa raffinato miscelato con olio di oliva vergine, sempre con esclusione dei lampanti. In tal senso la miscelazione degli oli costituisce una pratica usuale, che deve essere realizzata all’interno della medesima categoria merceologica,<sup>13</sup> e che può essere utilizzata anche per fini leciti di conferimento di particolari caratteristiche organolettiche al prodotto finale.

Altro riferimento è contenuto nell’art. 4 del D.M. 10 novembre 2009 e nell’art. 4, comma 2, lett. b) del Regolamento UE 29/2012, con riferimento però alla “designazione dell’origine” degli oli di oliva, al fine di proporre al consumatore una dicitura trasparente circa la provenienza dell’olio (ossia per miscele di oli di oliva originari dell’UE ovvero non originari dell’UE), ma all’interno di categorie omogenee di olio.

Il problema per l’olio extravergine, secondo la tesi della Procura di Bari, è di carattere normativo, in quanto l’art. 3 del Reg. n. 29/2012 ha reso più stringenti le caratteristiche dell’olio extravergine rispetto alle previsioni del precedente Reg. CE. 1513 del 2001, che prevedeva che gli oli d’oliva (extravergini e vergini) fossero il risultato di procedimenti meccanici o di “altri processi fisici”, in condizioni che non alterino l’olio e che non abbiano subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, distinguendo gli oli d’oliva extravergini dai vergini e dai lampanti esclusivamente attraverso il parametro dell’acidità libera espressa in acido oleico. L’art. 3 del Regolamento UE n. 29, invece, identifica per olio extravergine d’oliva solo un olio di categoria superiore ottenuto “direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”, non riproducendo la citazione ad “altri processi fisici” di cui al Reg. CE n. 1513 del 2001.

Il processo di miscelazione, secondo la citata Procura, costituisce inoltre violazione dell’art. 4, comma 3, della legge n. 9 del 14 gennaio 2013, “in quanto la mescolanza fra i due oli falsa le valutazioni organolettiche riservate esclusivamente all’olio d’oliva extravergine, così eludendo le previsioni dell’allegato XII del Reg. CEE n. 2568 del 1991, in tema di valutazioni organolettiche (cfr. Panel Test, art. 2 legge n. 9 del 14/1/2013)”. Ciò, evidentemente, in relazione alla volontà del legislatore di sottolineare la differenza tra i due olii non solo in sotto il profilo della componente chimica (es. acidità), ma anche dei profili organolettici”. La norma citata richiama l’art. 21, comma 1, lett. a) e b), del D.Lvo. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) per il fatto di indurre in inganno il consumatore nell’acquisto di un olio venduto come extravergine ma che è il risultato di una miscelazione con olio vergine, senza informativa all’utente, che può far conto sulle notorie caratteristiche antiossidanti e antinfiammatorie di tale prodotto ritenute efficaci nella prevenzione di malattie degenerative.

Altra normativa con la quale la pratica della miscelazione nell’olio extravergine si pone in contrasto, secondo la ricostruzione della citata Procura, è quella di cui al Regolamento (CE) n. 1881/2006, che l’ARPA di Bari applica nell’attività di controllo dell’olio extravergine di oliva, che definisce i tenori massimi sul piano tossicologico di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ai fini della tutela della salute pubblica: la miscelazione nell’olio extravergine è ritenuta elusiva del dettato normativo, “in quanto non permette di poter svolgere un’indagine tossicologica attendibile”.

<sup>13</sup> V. Nota depositata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Siena Natalini nell’audizione del 16 febbraio 2015.



La giurisprudenza non si è ancora pronunciata sulla questione in quanto le inchieste svolte dalla Procura di Bari devono ancora giungere a sentenza.

Su un tema connesso si ricorda che l'art. 9 della legge n. 9/2013 interviene in materia di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini. Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l'attività delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare senza pagare dazi o prelievi agricoli, merci destinate ad essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori. Per l'incidenza di tali agevolazioni nel caso di pratiche fraudolente di importazioni di olio dall'estero che possa poi esser riesportato come italiano ovvero miscelato, la norma stabilisce, al fine di prevenire le frodi nell'applicazione di tale ipotesi, l'ammissione al regime di perfezionamento attivo avente per oggetto oli di oliva vergini, sia subordinata alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.<sup>14</sup>

#### **4.2.4. L'utilizzazione illecita delle denominazioni d'origine**

La violazione delle denominazioni d'origine concreta un tipico reato di contraffazione già previsto dal codice penale dall'art. 517-*quater* relativo alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari.

Nel citato rapporto IPERICO 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico la falsificazione del marchio o l'indicazione ingannevole di provenienza geografica o della denominazione di origine viene identificata tra le diverse tipologie di contraffazione rilevata ed è comunemente indicato come "agropirateria", fenomeno di falsificazione delle indicazioni geografiche tutelate e delle denominazioni protette sfruttando la qualità, l'apprezzamento e la notorietà commerciale dei prodotti alimentari italiani.

Questa tipologia di contraffazione alimentare, in generale per tutti i prodotti e non solo per gli oli d'oliva, mette fortemente a rischio l'economia delle imprese del settore agroalimentare italiano, ricco di prodotti di eccellenza e certificazioni di qualità. L'Unione europea ha registrato oltre 1.200 prodotti con marchi D.O.P., I.G.P. e S.T.G.; di questi, ben 261 (158 D.O.P., 101 I.G.P. e 2 S.T.G.) sono di origine italiana, ovvero circa il 22% dell'intera fetta del mercato europeo. Il nostro Paese è, pertanto, al primo posto della graduatoria comunitaria dei prodotti tipici e, proprio per questo, i prodotti del cibo italiano sono spesso oggetto di sofisticazioni, falsificazioni, contraffazione e ingannevole utilizzo dell'origine geografica.

Dalle audizioni svolte è emerso che solo cinque Consorzi di Tutela di prodotti agroalimentari hanno aderito al sistema FALSTAFF, banca dati multimediale di prodotti autentici alimentata dagli stessi titolari del diritto che consente, tra l'altro, di confrontare le caratteristiche dei prodotti sospettati di contraffazione con le caratteristiche dei prodotti originali, sviluppato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli<sup>15</sup>, che ha mostrato la sua

<sup>14</sup> Nel corso dell'audizione del 26 marzo 2015 il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare Caselli ha rilevato che non risulta che tale disposizione sia stata applicata da parte dell'Amministrazione.

<sup>15</sup> v. al proposito audizione il 25 marzo 2015 del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Giuseppe Peleggi.

efficacia nella lotta alla contraffazione. Al proposito è auspicabile un'azione concreta di sensibilizzazione delle aziende del settore dal parte del MIPAAF.

#### 4.2.5. Le pratiche del c.d. *Italian sounding*

Altro fenomeno frequente di contraffazione, essenzialmente all'estero, nel settore dell'olio d'oliva ed in generale dei prodotti del settore agroalimentare, è rappresentato dalle pratiche del c.d. *Italian sounding*.

Con tale locuzione nel settore si indicano le pratiche di produzione e commercializzazione di oli contenenti una falsa evocazione dell'italianità del prodotto, senza tuttavia realizzare una fraudolenta utilizzazione o falsificazione di segni distintivi di prodotti di aziende italiane o DOP, ma utilizzando nomi, simboli, colori, o attraverso l'imitazione di denominazioni geografiche o l'utilizzo di immagini ed etichette che evocano l'italianità dei luoghi di origine della materia prima, della ricetta, o del processo di trasformazione di oli che non hanno alcun legame con il nostro Paese, ma che sono idonei a far presumere al consumatore un'origine italiana del prodotto non corrispondente alla realtà, in quanto le bottiglie commercializzate contengono olio straniero.

L'imitazione dell'italianità del prodotto costituisce un motivo rilevante per l'acquisto di tali prodotti da parte del consumatore, segnatamente nel comparto agroalimentare, e particolarmente all'estero, ove la tradizione italiana è rinomata nel mondo per l'alta qualità dei suoi prodotti e per la forte connotazione culturale che la rende immediatamente riconoscibile da parte dei consumatori.

Mentre la contraffazione dei prodotti con violazione delle denominazioni d'origine o dei segni distintivi delle aziende produttrici costituisce un illecito penale, l'erronea evocazione dell'origine raramente è considerata tale in moltissimi Paesi. D'altronde nella maggior parte dei Paesi al di fuori dell'Unione europea non trovano tutela nemmeno i prodotti agroalimentari riconosciuti quali DOP (denominazione d'origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta) dall'Unione europea. La tutela di tali prodotti al di fuori dell'Unione è rimessa ad accordi internazionali tra l'Unione e i Paesi terzi, nonché alla eventuale registrazioni dei marchi effettuate dai produttori.<sup>16</sup>

A livello economico l'impatto dell'imitazione dei prodotti agroalimentari italiani, risulta assai rilevante, con un fatturato che si aggira intorno ai 60 miliardi di euro l'anno, come emerge dal terzo Rapporto *Agromafie*, elaborato da Eurispes, Coldiretti e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare<sup>17</sup>, che sottolinea che si tratta di "un valore quasi doppio rispetto al fatturato delle esportazioni agroalimentari nazionali, che ha raggiunto la cifra record di 34 miliardi nel 2013"<sup>18</sup>.

Il fenomeno è in crescita, in quanto tra il 2001 e il 2010 gli episodi di *italian sounding* per l'intero settore agroalimentare sono aumentati del 180%, segnatamente negli Stati Uniti, in Canada e nel centro America<sup>19</sup>. Negli Stati Uniti il 97% dei sughi per pasta, il 94% delle conserve, il 76% dei pomodori in scatola ed il 15% dei formaggi sono imitazioni, con

<sup>16</sup> Sul punto si rinvia alla "Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione", approvata dalla Commissione il 4 agosto 2015, cap. 1.6

<sup>17</sup> Coldiretti-Eurispes, "Agromafie, 3° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia", p.156.

<sup>18</sup> Coldiretti-Eurispes, "Agromafie, 3° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia", p. 156.

<sup>19</sup> Dati Federalimentare, audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, Roma, 09 marzo 2011. <http://www.federalimentare.it/documenti/ContraffazionePirateriaCommerciale.pdf>

un rapporto tra prodotti originali e *italian sounding* di uno a otto, a fronte di un rapporto di uno a tre rilevato nel mercato unico europeo<sup>20</sup>.

Il contrasto di questo fenomeno in ambito internazionale è sostanzialmente privo di tutela giuridica, in quanto non sono attivabili gli strumenti utilizzabili in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale. In ambito nazionale la legislazione penale ha inteso contrastare sul territorio nazionale i più gravi casi di evocazione ingannevole, assimilandola al falso *made in Italy*. L'art. 4 comma 49 e segg. della legge n. 350/2003 sanziona infatti non solo la falsa indicazione d'origine, ma anche la fallace indicazione, atta ad indurre il consumatore in errore, che il prodotto sia di origine italiana, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, con l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

#### 4.2.6. Adeguatezza della tutela penale

Per quanto riguarda l'adeguatezza del vigente apparato sanzionatorio penale contro le forme di contraffazione e frode in commercio di cui al codice penale e nelle leggi speciali si rinvia integralmente a quanto esaminato approfonditamente dalla Commissione nella "Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione", approvata il 4 agosto 2015, che propone una razionalizzazione e semplificazione della materia penale.

Va qui ricordato che nel corso delle audizioni sono state espresse dalle Procure intervenute in Commissione valutazioni circa l'opportunità di una ridefinizione complessiva dell'apparato sanzionatorio vigente, in quanto i *"fenomeni usurpativi o contraffattivi hanno subito un progressivo processo di trasformazione qualitativa e quantitativa sotto il profilo criminologico. Forse bisogna considerare nuovi beni giuridici, come l'interesse dei singoli consumatori, anche se in realtà molti guardavano alla fede pubblica, quindi al consumatore, ma era un passaggio più indiretto, oppure al titolare del diritto di esclusiva, tuttavia c'è anche il problema della sicurezza, se abbiamo a che fare con alcuni prodotti (per esempio, medicinali e quant'altro) o quello dell'economia pubblica. Esistono anche altri beni-interesse che forse potrebbero essere presi in considerazione, come la competitività, che credo sia un interesse nuovo che può assurgere a bene giuridico - delitti contro l'industria, il commercio e la competitività - perché è chiaro che una contraffazione massiva intacca anche il mercato parallelo lecito. Dopodiché, c'è anche la concorrenza sleale, quindi competitività e concorrenza sono concetti che potrebbero comparire in un capo unitario che possa raccogliere tutto."*<sup>21</sup>

Va peraltro ricordato che importanti novità in tema di tutela penale sono state introdotte dalla legge n. 9/2013.

In tema di responsabilità delle imprese l'art. 12 ha esteso agli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater* del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone con funzioni dirigenziali o sottoposte alla vigilanza sono

<sup>20</sup> Dati Federalimentare, audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, Roma, 09 marzo 2011. <http://www.federalimentare.it/documenti/ContraffazionePirateriaCommerciale.pdf>.

<sup>21</sup> V. audizione del 7 maggio 2015, del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Natalini

responsabili, le previsioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in tema di responsabilità della persona giuridica

L'art. 13 prevede inoltre in caso di condanna definitiva l'applicazione di una vasta gamma di sanzioni accessorie a fini di interdizione della continuazione dell'esercizio dell'attività:

- la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, in caso di condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p) se riguardante oli di oliva vergini;
- il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini;
- la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica;
- il divieto di ottenere iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali ovvero l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali nel settore.

Sul tema si ricorda la valutazione del Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare Caselli<sup>22</sup> che ha ritenuto opportuna, al fine di rendere effettivamente efficace il sistema sanzionatorio, l'introduzione di misure afflittive in grado di aggredire i patrimoni degli incriminati e misure interdittive con esecutività immediata.

La legge ha poi esteso la facoltà di disporre intercettazioni telefoniche e telematiche, modificando l'art. 266, comma 1, del codice di procedura penale, per i reati di contraffazione.

Per quanto riguarda invece i profili di tutela civile, con riferimento alla provenienza territoriale dell'olio, gli artt. 4 e 5 della legge n. 9/2013 dettano norme in materia di pratiche commerciali ingannevoli, stabilendo l'illiceità della registrazione di marchi che non corrispondono alla effettiva origine territoriale delle olive.

L'art. 3 definisce pratica commerciale ingannevole, richiamando gli artt. 21 e seguenti del D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) la presenza di indicazioni che, attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive. È altresì ingannevole la pratica commerciale consistente nell'omissione di indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, ingenerando la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.

L'art. 5 prevede in tal caso che non possano costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica

<sup>22</sup> V. audizione del 26 marzo 2015.

delle materie prime degli oli di oliva vergini. Se tali caratteristiche sopravvengono i marchi registrati decadono per illiceità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), con l'obbligo a carico del responsabile di dare notizia della decadenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e di ritirare i prodotti dal mercato.<sup>23</sup>

L'art. 6 introduce una fattispecie di reato nell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, inserendo un comma dopo il comma 49-ter in materia di fallace indicazione nell'uso del marchio avente per oggetto oli di oliva vergini.<sup>24</sup>

## 5. INIZIATIVE DI CONTRASTO DELLE ATTIVITA' ILLECITE NEL SETTORE

### 5.1 Inchieste della magistratura

Nel corso dei suoi lavori la Commissione ha audito le Procure della Repubblica di Siena, di Trani e di Bari, tra le maggiori impegnate in Italia nella repressione delle frodi e delle contraffazioni nel settore.

Circa la tipologia degli illeciti evidenziatesi in tale ambito e le pratiche contraffattive e fraudolente realizzate si è già dato conto nella precedente sezione n. 4.

a) Alla Procura di Siena sono ascrivibili le inchieste "Arbequino" e "Fuente", che hanno portato al maggior numero di sequestri in Italia, con quasi 9.000 tonnellate, pari al 92,7% del totale sequestrato sull'intero territorio nazionale.

Il dato caratteristico di tali inchieste è stato quello di spostare l'ambito delle indagini dai controlli condotti "a valle" su campioni del prodotto finito, che risulta di fatto sempre conforme ai parametri chimico-fisici previsti dalla normativa comunitaria in quanto i laboratori chimici aziendali che operano le frodi operano con la tecnica della "media ponderata" dei valori analitici, onde produrre una massa finale dell'olio complessivamente conforme alla categoria extravergine, attraverso l'utilizzo di materie prime in percentuali tali da risultare non rivelabili alle analisi ufficiali, ai controlli condotti "a monte". Con tale tecnica investigativa, partendo da un'ispezione amministrativa che portava al rinvenimento all'interno del laboratorio chimico di documenti manoscritti con appuntati "tagli" di oli diversi per l'ottenimento di masse di olio presentato come extra vergine e di numerosi contratti di acquisto di partite di olio vergine/extra vergine da fornitori iberici con annotati a penna parametri chimici reali (alchil-esteri, perossidi e livello di acidità), notevolmente al di fuori di quelli previsti dalla normativa comunitaria per l'olio extravergine, e a seguito di intercettazioni telefoniche e telematiche, si accertava una prassi fraudolenta molto estesa consistente nell'indicazione nel SIAN di partite di olio di oliva registrato come vergine/extra vergine di partite classificabili come "vergine" e "lampante". È stato così possibile accertare la sussistenza di due diverse forme di frode: la miscelazione di oli di differenti categorie (vergine e lampante) al fine di addivenire all'assemblaggio di partite di olio d'oliva extravergine con caratteristiche analitiche e parametri conformi al Regolamento 61/CE/2011, intervenendo con tagli in percentuale e con l'uso di oli c.d. deodorati per

<sup>23</sup> Nel corso dell'audizione del 26 marzo 2015 il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare Caselli ha rilevato che non risulta sia stato fornito qualificato impulso da parte dei Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole agli organi di controllo per verificare la decettività dei marchi.

<sup>24</sup> Sul punto si rinvia alla Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione, approvata dalla Commissione il 4 agosto 2015, cap. 2

ridurre l'acidità e acquisire una classificazione commerciale migliore; la miscelazione di oli di differente origine (Italia, Spagna, Grecia, Tunisia) e categorie (extra vergine, vergine) al fine di addivenire alla produzione di partite di olio d'oliva iscritte nel SIAN come extra vergine 100% italiano, ovvero 100% greco. Il prodotto finale era poi rivenduto allo stato sfuso ad importanti aziende imbottigliatrici ubicate in diverse regioni italiane o all'estero che provvedevano al successivo confezionamento e cessione alle catene della grande distribuzione sul territorio nazionale ed estero.

Nell'ambito dell'operazione Arbequino è stato eseguito il sequestro preventivo di complessive 7.722,22 tonnellate di olio di oliva sfuso presso l'azienda e di ulteriori 450 tonnellate di olio d'oliva non conforme ai parametri di legge presso terzi (per un totale pari ad totale compreso tra l'1% ed il 2% della produzione nazionale di olio di oliva). All'esito dell'udienza preliminare, il GUP di Siena ha emesso decreto che dispone il giudizio ed il procedimento pende attualmente in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Siena per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla frode in commercio (art. 515 c.p.) aggravata (art. 517 c.p., in quanto trattasi di sostanze alimentari) e continuata (art. 81 cpv. c.p.), nonché falsità continuata in registri ufficiali (art. 484 c.p.), violazione di sigilli (art. 349 c.p.) e frode processuale (art. 374 c.p.). L'Azienda, quale persona giuridica, è imputata per illecito amministrativo derivante dai reati di associazione per delinquere e di frode in commercio ai sensi degli artt. 24-ter e, rispettivamente, 25.bis.1 del D. L.vo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con il sequestro preventivo del profitto del reato tratto dall'ente, per circa 500 mila euro.

Un altro filone di indagine - delegato all'I.C.Q.R.F. di Roma ed alla Guardia di Finanza di Siena riguarda l'impiego nelle miscele di olio c.d. deodorato, ipotizzando il reato di frode in commercio e il più grave delitto di riciclaggio merceologico (art. 648-bis c.p.). Da tali indagini emerge come i due comportamenti fraudolenti del ricorso alla c.d. deodorazione, non ammessa nel processo di produzione degli oli vergini di oliva (extravergini e vergini) e della commercializzazione di oli appartenenti a categorie merceologiche inferiori rispetto a quanto dichiarato ma designati nel SIAN come oli extravergini, *"risultano interconnessi tra loro e siano utilizzati "camaleonticamente" a seconda delle stagioni agronomiche"*.

- b) Alla Procura di Trani sono ascrivibili inchieste rilevanti in tema di falsa fatturazione (c.d. olio di carta), sulle quali si rinvia a quanto detto in precedenza, e circa fattispecie di prodotti con etichette false con olio di semi poi trattato con la clorofilla. L'intento di molte manovre fraudolente è quello di modificare cartolarmente l'origine del prodotto una volta uscito dagli spazi doganali, trasformando in tal modo olio extravergine straniero in olio italiano. Ciò presuppone poi l'inserimento di false dichiarazioni nel SIAN e di pratiche di miscelazione di prodotti non omogenei attraverso pratiche chimiche di laboratorio. In sede di contributi propositivi è stata evidenziata la necessità, per combattere il fenomeno, di tipizzare le rese di produzione attraverso registri specifici; parimente utile potrebbe essere la fissazione in sede ministeriale, anche attraverso i consorzi, i prezzi minimi e massimi sia per la resa che per i valori.

Altra innovazione ritenuta necessaria concerne il sistema dei trasporti, importando per il trasporto dell'olio di oliva il sistema di certificazione nei trasporti adottato nella viticoltura.



c) Le inchieste condotte dalla Procura di Bari hanno posto con evidenza il tema della compatibilità delle pratiche di miscelazione con la normativa sull'olio extravergine, come detto in precedenza; altra questione rilevante è quella della prassi commerciale di iscrivere ai medesimi lotti di olio unità di vendita derivanti da partite di olio diverso, sia come provenienza geografica che sotto l'aspetto dei tempi di lavorazione. La questione, originata dal rinvenimento di lotti comprensivi di bottiglie di olio extravergine di oliva 100% italiano e bottiglie di olio extravergine di oliva ottenuto da miscela di oli comunitari, provenienti a loro volta da una pluralità di lotti diversi di olio nazionale e comunitario prodotto in circostanze e tempi diversi, coinvolge una interpretazione del testo normativo vigente, in particolare dell'art. 13 del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 109. Tale norma intende per lotto un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in "circostanze praticamente identiche", con contestuale applicazione in caso di violazione di tali obblighi dell'apparato sanzionatorio amministrativo previsto del successivo art. 18, comma 3; viceversa l'art. 2, comma 1, del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 109, prevede che "...l'etichettatura, la presentazione, la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura sulla identità sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso..": si pone pertanto la questione, che, secondo la citata Procura, appare bisognosa di un chiarimento in sede legislativa, della possibilità di considerare appartenenti al medesimo lotto di partite di olio realizzate in tempi diversi o con oli di provenienza geografica diversa, al fine di garantire nell'interesse del consumatore la trasparenza circa la provenienza dell'olio extravergine.

Dalle inchieste in corso sono emersi inoltre casi in cui l'attribuzione del numero di lotto a partite diverse di olio realizzati in periodi diversi ha determinato un illecito dilatamento nel tempo del termine di scadenza dell'olio (18 mesi per la conservazione) entro il quale il prodotto deve essere consumato (art. 10 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 109). Il superamento del termine di scadenza equivale all'impossibilità di considerare l'extravergine a tutti gli effetti come tale dopo la scadenza e pertanto l'attribuzione di un lotto unitario per prodotti realizzati in periodi di tempo diversi si traduce in un sostanziale aggiramento della normativa.

## 5.2. L'attività di controllo e di indagine da parte delle forze dell'ordine

Il volume complessivo delle attività di controllo e di repressione è notevole e si avvale dell'attività delle diverse forze di polizia operanti nel settore.

Dai dati esposti nel corso della relativa audizione del 16 febbraio 2015 dal **Comandante del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari - Nucleo anti-frode Carabinieri (NAC)**, dipendente funzionalmente dal MIPAAF, Dell'Agnello si apprende che dal 2010 al 2015 sono stati operati da tale Corpo controlli su 418 aziende del settore, effettuati sequestri per oltre 3.100 tonnellate di prodotto, per un controvalore di oltre 11,5 milioni di euro, accertate 139 violazioni penali e amministrative, segnalati 57 soggetti all'autorità giudiziaria e, infine, individuati 740.000 euro illecitamente percepiti nel settore della coltivazione e della produzione dell'olio.

Nel periodo gennaio 2011-dicembre 2014, i Reparti della **Guardia di Finanza** hanno complessivamente sequestrato per frodi nell'intero settore agro-alimentare circa 30.000 tonnellate e 29 milioni di litri di generi per uso alimentare, nel quadro di 677 interventi complessivi. Gli interventi più consistenti hanno interessato il vino e gli spumanti (con

28,7 milioni di litri), l'olio di oliva (con 9.571 tonnellate), i mosti e le uve parzialmente fermentati (8.936 tonnellate) e i cereali (5.023 tonnellate).

Nel periodo 2011-2014, i sequestri effettuati dai vari Reparti nel settore oleario per 9.571 tonnellate corrispondono al 24% del totale dei prodotti alimentari solidi complessivamente ritirati dal mercato.

A seguito delle indagini di polizia giudiziaria eseguite dai Reparti nel comparto oleario, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per le fattispecie di settore (falsa denominazione d'origine, frode in commercio, contraffazione) 93 soggetti, 23 dei quali oggetto di provvedimenti di natura cautelare emessi dall'Autorità Giudiziaria procedente.

Su base territoriale le attività svolte dai vari reparti vedono una concentrazione dei sequestri nelle regioni del centro-sud dell'Italia, mentre le regioni settentrionali non risultano essere state interessate da azioni operative di rilievo. Il primato dei sequestri spetta alla Toscana, con quasi 9.000 tonnellate, pari al 92,7% del totale sequestrato sull'intero territorio nazionale. Il rimanente 7% è distribuito tra Puglia (600 tonnellate), Campania (oltre 83 tonnellate), Sicilia e Marche (circa 15 tonnellate).

Nell'audizione del 26 marzo 2015 del **Comandante Generale del Nucleo anti-softificazioni e sanità (NAS) dell'Arma dei Carabinieri**, dipendente funzionalmente dal Ministero della salute, Cosimo Piccinno si è sottolineata l'attività dei NAS che possono eseguire fermi e sequestri preventivi degli alimenti e che sono pertanto l'unica Forza di polizia abilitata, in ragione del principio di precauzione per la sicurezza alimentare, a eseguire campionamenti e sequestri sanitari cautelativi, molto importanti nel caso dell'olio, e quindi di salubrità degli alimenti, pertanto ciò che svolge, rispetto alla qualità dell'olio.

I NAS hanno eseguito circa 99.000 controlli in ogni biennio di attività, registrando una percentuale del 29 per cento di non conformità dei prodotti testati, effettuati attraverso controlli mirati, con metodo di intelligence, e non con modalità random, con 42 persone arrestate, 31.500 segnalate all'autorità giudiziaria o amministrativa, 40 milioni di euro di violazioni penali e amministrative contestate.

Per quanto riguarda i controlli non campione ma a tappeto sulla filiera va ricordata l'iniziativa dei NAS che tra il 16 e il 23 marzo 2015 hanno eseguito un controllo straordinario lungo tutta la filiera olivicola, in un periodo dell'anno in cui normalmente tali controlli non sono usuali, essendo in pieno atto la campagna olearia. Sono stati impiegati 1.476 militari, con una media di 210 Carabinieri al giorno, sequestrando 90.000 litri d'olio, compiendo 468 campionamenti, con 73.000 litri risultati non tracciabili, controllando 962 obiettivi, con 57 segnalazioni all'autorità giudiziaria. Sono state individuate 7.000 etichettature non conformi, 2.650 litri detenuti in locali non autorizzati, 5.600 sotto vincolo sanitario in attesa di esito analitico.

Un ruolo importante in tema di controlli preventivi va ascritto all'**Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)** del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Nell'audizione del 26 marzo 2015 il Capo dell'ICQRF Stefano Vaccari ha sottolineato l'elevato numero di controlli effettuati, oltre all'attività di polizia giudiziaria condotta insieme alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le operazioni "Arbequino" per la Procura della Repubblica di Siena ed "Olio di carta" per la Procura della Repubblica di Trani.

Nel 2014 l'ICQRF ha svolto oltre 6.500 controlli sull'olio di oliva, verificato oltre 4.000 operatori (di cui 457 risultati irregolari) e circa 8.200 prodotti (di cui 562 risultati

irregolari). A fronte di tali operazioni, ha elevato 345 contestazioni amministrative e 76 notizie di reato, nonché 95 sequestri per un valore complessivo superiore a 9 milioni di euro.

Per quanto riguarda le condizioni generali che portano allo sviluppo delle frodi, dall'audizione in Commissione del Capo del III Reparto operazioni del Comando generale della **Guardia di finanza** Stefano Screpanti si evidenzia una condizione economica che fa da volano allo sviluppo delle frodi nel settore, costituita dalla grande differenza di prezzo che esiste tra l'olio vergine di oliva straniero e quello italiano: "la convenienza rappresentata dal costo delle materie prime estere è uno dei fattori di rischio per la diffusione delle frodi, dal momento che l'attribuzione illecita, solo formale, di una qualità superiore di un'origine nazionale di un olio meno pregiato e con altre caratteristiche reali consente già di per sé di lucrare ampi margini di guadagno"<sup>25</sup>

Ulteriori controlli sui numerosi fenomeni di irregolarità e abusi che si verificano nell'ambito della commercializzazione dell'olio extravergine di oliva sono effettuati dal **Corpo forestale dello Stato**, il cui Direttore della Divisione II (Sicurezza Agroambientale e Agroalimentare) Amedeo De Franceschi è stato audito il 16 febbraio 2015.

Numerose inchieste testimoniano della sistematicità di comportamenti che, parte ndo dalla convenienza economica di trasformare illecitamente olio straniero in extravergine italiano, prevedono modalità divenute consuete nella realizzazione delle frodi: l'utilizzazione di olio estero come materia prima a basso costo che viene poi trasformato in olio *made in Italy*; la predisposizione di documenti falsi per la "regolarizzazione" della merce; la sistematicità "seriale" di comportamenti illeciti che presuppongono un'organizzazione strutturata, sia nel momento dell'acquisizione del prodotto estero, con lo sviluppo di rapporti continuativi di fornitura all'estero, sia successivamente nella manipolazione del prodotto, che da straniero di bassa qualità in italiano diviene extravergine, attraverso l'uso massiccio dei laboratori chimici e le tecniche di miscelazione e deodorazione.

Si ricordano al proposito, con riferimento particolarmente alla trasformazione di olio extra comunitario in extravergine italiano:

- L'individuazione nel 2011 da parte del gruppo della Guardia di Finanza di Salerno, in occasione di un controllo su un carico in transito comunitario nel porto, di una partita di 27 tonnellate di olio spagnolo destinato a un'azienda della provincia di Bari, con la predisposizione di una falsa documentazione di accompagnamento della merce parallela a quella presentata in dogana, attestante l'origine italiana del prodotto e la sua destinazione a un'azienda di Perugia. L'intento della manovra era evidentemente quello di modificare cartolarmente l'origine del prodotto non appena uscito dagli spazi doganali, trasformando olio extracomunitario a basso costo in olio extravergine di oliva italiano dal prezzo elevato.
- Il sequestro nel novembre 2011 da parte del gruppo di Taranto della Guardia di Finanza, di 81.000 litri di olio lampante (operazione "The Good of Italy") di produzione tunisina. Dagli accertamenti emergeva la trasformazione documentale in olio di qualità italiana di altri 326.000 litri di prodotto analogo a quello già sequestrato. Il livello organizzato su scala mondiale della frode era testimoniato dal fatto che l'olio imballato in confezioni recanti etichette «Il buono d'Italia» era

<sup>25</sup> V. audizione del 16 febbraio 2015.

destinato all'esportazione in Giappone e nell'isola di Taiwan, risultando formalmente prodotto, sulla carta, da due frantoi siti nelle province di Cosenza e Agrigento, non più in attività.

- Il sequestro operato nel porto di La Spezia, nel 2010, di oltre 47.000 litri di olio di oliva etichettato come extravergine, destinato al commercio al mercato sia cinese, sia statunitense, mentre in realtà si trattava di olio lampante di origine tunisina. Nel proseguimento delle indagini svolte dai Carabinieri del Comando delle politiche agricole è stato individuato un circuito illegale di importazione di ingenti quantitativi di olio lampante, con il sequestro di ulteriori 3.000 tonnellate in varie zone del territorio nazionale, con la notifica di misure interdittive a diversi imprenditori, specialmente in Sicilia, Puglia e Liguria.
- L'intercettazione nel marzo 2014 dal gruppo di Bari della Guardia di Finanza nel porto di una partita di 25 tonnellate di olio extravergine di oliva in procinto di lasciare il territorio nazionale con destinazione Tirana, in Albania. Le analisi chimiche eseguite sul carico di merce hanno accertato che il prodotto era di qualità scadente rispetto a quella indicata nei documenti di esportazione.
- L'individuazione da parte dei Carabinieri del Comando delle politiche agricole nel 2011 in Emilia-Romagna di un'azienda che importava olio etichettato extravergine di oliva dalla Spagna e dalla Grecia per destinarlo al circuito della ristorazione, dopo pratica di deodorazione, con il sequestro di oltre 9.000 litri.
- L'arresto, nel luglio 2014, di 16 soggetti, con il sequestro di 16 aziende e di 425 tonnellate di prodotto falsamente dichiarato come extravergine di oliva nell'ambito dell'operazione "*Aliud pro olio*", da parte della tenenza di Andria della Guardia di Finanza, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane di Bari. Si accertava la sussistenza di un'organizzazione criminale che utilizzava numerose società calabresi e pugliesi dedite all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, e trasformava olio lampante o comune di origine spagnola in olio extravergine d'oliva italiano, in taluni casi addirittura biologico, con un volume di affari stimato in oltre 30 milioni di euro e la contestazione nei confronti dei titolari di alcune delle aziende coinvolte di oltre 47 milioni di euro di maggiore base imponibile per imposte dirette e più di 2 milioni di euro di IVA.
- Nel 2015 i NAS di Lecce hanno effettuato un'ispezione presso un commerciante all'ingrosso della provincia di Lecce, che aveva acquistato e venduto ingenti quantitativi d'olio extra vergine d'oliva di origine comunitaria (Spagna e Grecia). Dopo aver acquisito i dati di commercializzazione, sono state eseguite ulteriori 14 ispezioni e presso quattro ditte è stato riscontrato che parte di tale olio comunitario era stoccato, confezionato e pronto per la vendita come olio extra vergine di oliva al 100 per cento italiano. Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a sequestro circa 2.000 chili d'olio confezionato ed etichettato come olio italiano. Sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 6.000 chilogrammi di olio, detenuti in recinti diversi da quelli dichiarati al SIAN e sprovvisti delle indicazioni. Cinque persone sono state segnalate alla procura della Repubblica di Lecce per frodi in commercio e tentativo di frodi in commercio. In un caso, si è addirittura accertato che olio di origine comunitaria già confezionato e immesso in commercio da una nota ditta era

stato miscelato con altro olio comunitario greco e riconfezionato come olio *made in Italy*.

- Con riferimento particolarmente alla miscelazione e l'uso di oli diversi dall'extravergine si ricordano in particolare:
- L'operazione "Soia d'oro", condotta dai NAS di Bologna, ha portato alla denuncia a Foggia di 17 persone per sofisticazione e messa in commercio di olio di soia venduto come olio extra vergine o vergine, etichettato con marchi di aziende pugliesi inesistenti. All'esito delle indagini sono stati sequestrati 14.000 litri di olio, tracciato in più procedimenti dei vari tribunali competenti territorialmente.
- Il sequestro da parte dei Carabinieri del Comando delle politiche agricole nel 2012 a Roma di oltre otto quintali di olio etichettato extravergine di oliva, risultato essere una miscela di olio di soia addizionato con clorofilla, destinato ai circuiti della ristorazione della capitale. Altre sette tonnellate sono state sequestrate all'inizio del 2012 e nel 2013 sempre a Roma sono state sequestrate ulteriori 14 tonnellate di olio miscelato con mais e sansa etichettato come extravergine d'oliva.
- Il sequestro ad Arezzo, da parte dei Carabinieri del Comando delle politiche agricole, nel 2014 di circa 2,5 quintali di olio extravergine di oliva venduto presso un agriturismo addirittura come biologico, mentre si trattava di olio lampante.
- Nell'operazione "Olio tarocco" condotta dai NAS di Firenze, sono state denunciate 65 persone e sequestrati sofisticanti provenienti dall'Inghilterra tramite San Marino, per l'adulterazione e contraffazione di olio extra vergine d'oliva: 4 chili di betacarotene, 88 di clorofilla, 140.000 litri d'olio, di cui 5.000 già contraffatto; un macchinario con 400 litri di olio di semi di soia collegato a una macchina riempitrice che dall'olio di semi, insieme al betacarotene e alla clorofilla, elaborava olio simil extra-vergine. Dopo l'esame della documentazione sequestrata, è stata inviata consegnata alla Procura un'informativa a carico di 65 indagati, di cui 38 ristoratori, in quanto l'olio risultava somministrato nei ristoranti.

L'ICQRF ha evidenziato tra le maggiori criticità il fenomeno degli oli c.d. da primo prezzo e quelli designati dalla indicazione italiano.

Sul fenomeno dell'olio da primo prezzo, si è riscontrato che la forte contrazione dei prezzi alla distribuzione ha generato un aumento della richiesta di materie prime a prezzi bassi, specialmente di origine spagnola e greca, da parte delle imprese commerciali e confezionatrici, anche se si tratta di olio caratterizzato all'origine da caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche di scarso pregio, spesso artificialmente mascherate mediante i tre seguenti sistemi di frode:

- ricorsi a sistemi tecnologici vietati nella produzione degli oli extravergine di oliva e vergini di oliva (deodorazione o utilizzo di oli lampanti raffinati);
- commercializzazione di olio appartenente a categorie merceologiche inferiori rispetto a quanto dichiarato, sebbene il prodotto sia consapevolmente designato nei documenti giustificativi del SIAN come olio extravergine di oliva, mentre nella relativa documentazione di trasporto e di acquisizione fiscale risulta essere "olio vergine di oliva" oppure "olio lampante" (quest'ultimo non edibile se non dopo raffinazione);
- commercio di olio extravergine di oliva di diversa origine, spacciato come "Italiano", spesso anche illecitamente designato come "olio da agricoltura

biologica". E' stato al riguardo sottolineato e ribadito che l'olio di origine Italiana e quello di origine biologica, negli ultimi tre anni (2012-2015), ha registrato rialzi in termini di valore rispetto a tutte le altre categorie di olio di oliva, anche superiori al 30 per cento. Ciò giustificherebbe il rinnovato interesse da parte dei contraffattori ad interessarsi di queste produzioni di qualità.

Circa il problema della tracciabilità degli oli in relazione all'utilizzo dell'olio deodorato il Corpo Forestale dello Stato ha iniziato ad indagare già dal 2010 con la nota inchiesta denominata "*Sulle tracce dell'olio deodorato*". L'inchiesta condotta si snodava sostanzialmente su una richiesta di tracciabilità dell'olio extravergine ad alta qualità, un prodotto venduto nel 2010 a 10 euro circa al litro sul cui documento di trasporto l'impresa controllata aveva indicato che si trattava di olio di origine comunitaria, estratto a freddo, mentre dalle analisi era risultato un tenore degli esteri etilici e metilici da acidi grassi di circa 60 mg/kg, e quindi la non classificabilità come olio extravergine, a seguito di possibile adulterazione compiuta miscelando oli di differente categorie merceologiche od anche deodorato. Nel 2012 in sede processuale è intervenuta un'archiviazione, avendo la magistratura giudicante ritenuto che il "*documento di trasporto non può qualificarsi come atto pubblico, in quanto non è formato da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni*". Alla Commissione è stato segnalato dal Direttore del Corpo Forestale De Franceschi un punto di debolezza della normativa di settore, ossia la mancanza di una effettiva coerenza della documentazione di trasporto degli oli, sia in ingresso dall'estero e sia in ambito interno, con conseguente impossibilità di garantire la tracciabilità del prodotto.

La questione problematica riguarda segnatamente gli oli che giungono nel nostro paese dall'estero, ossia da paesi terzi o da Stati Membri, tramite cisterne su navi o autobotti. Nel caso delle navi la mancanza di una documentazione legale di trasporto che fissi specificamente l'identità dell'olio trasportato rende di fatto impossibile assicurare la tracciabilità del prodotto fino al consumo finale, anzi crea le premesse affinché si possano mettere in atto condotte illecite di frode o di contraffazione (miscele di oli di differenti categorie, produzioni fittizie di oli nazionali, indicazione mendace dell'origine dell'olio).

Attualmente per l'olio i prodotti sono trasportati con il documento previsto per tutte le merci, disciplinato dal D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472, con le indicazioni integrative relative alla categoria e all'origine dell'olio di cui al D.M. del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2009 "*Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva*", modificato dal successivo D.M. 23 dicembre 2013. Tali indicazioni si limitano a prevedere l'obbligo di tenuta del registro nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi degli oli di oliva e delle olive, le produzioni, i movimenti e le lavorazioni nonché l'obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio non destinato all'autoconsumo e la cui produzione superi i 200 kg per campagna di commercializzazione. Secondo l'audit la soluzione più coerente ed efficace consisterebbe nel rendere obbligatoria la scorta del trasporto degli oli di oliva tramite documenti convalidati e quindi nell'adottare anche per i trasporti dell'olio di oliva, l'attuale Documento di Accompagnamento dei prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009, reso applicativo con il D.M. del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 7490 del 02/07/2013.

Sul medesimo tema si è soffermato il 26 marzo 2015 il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare Caselli sottolineando le criticità esistenti nelle operazioni di trasporto, per le quali non è



previsto un sistema capillare di certificazione della merce trasportata, con il rischio che la tracciabilità del prodotto consegnato al vettore possa venire alterata durante il percorso verso il destinatario. Tale sistema dei controlli è stato ritenuto del tutto insufficiente a garantire una risposta immediata ed efficace nella repressione delle frodi ed occorre pertanto prevedere un sistema di tracciabilità costante, idoneo ad accompagnare il prodotto dal luogo di spedizione a quello di consegna, chiamando l'Autorità competente del luogo di partenza a certificare l'inizio della spedizione, il trasporto e l'avvenuta destinazione, come avviene per i prodotti vitivinicoli.

Sul tema delle irregolarità nel settore della commercializzazione dell'olio di oliva, in particolare presso gli esercizi della ristorazione, il Corpo Forestale dello Stato ha riferito di aver riscontrato numerose inadempienze da parte degli esercenti, cui sono state elevate corrispondenti sanzioni pecuniarie. In particolare, con una campagna di controlli condotta nel novembre del 2011 in Emilia Romagna, tesa a verificare la rintracciabilità del prodotto appartenente alle categorie dell'extravergine, vergine e semplicemente dell'olio di oliva, oltre gli oli designati con DOP, IGP e Biologico, è scaturito che da quasi il 30 per cento dei controlli tale rintracciabilità non risultava garantita. Nel dicembre 2011 il Corpo Forestale ha condotto una ulteriore campagna di controlli volta ad accertare l'origine, la rintracciabilità e la scadenza del prodotto servito a tavola: su oltre 250 esercizi verificati, sono state riscontrate più di 50 violazioni della normativa con relativa applicazione di sanzioni amministrative pari a circa, in totale, 62 mila euro.

Per le attività illecite riconducibili alla contraffazione delle denominazioni di origine si ricordano:

- l'indagine condotta dal gruppo di Palermo della Guardia di Finanza nell'agosto 2014, nel corso del quale sono state sequestrate oltre 25.000 bottiglie d'olio destinate all'esportazione in Canada, fraudolentemente etichettate con segni identificativi di prodotti con Denominazione di origine protetta delle pregiate olive Nocellara del Belice;
- un caso di applicazione della legge n. 9 del 2013 si è avuto nel 2015 con il sequestro da parte dei Carabinieri del Comando delle politiche agricole di numerose etichette, circa 36.000, nonché 1.400 contenitori di latta per l'imbottigliamento dell'olio in Umbria e in Toscana presso una azienda di imbottigliamento ed una società di import-export non di olio. L'olio era etichettato extravergine di oliva di provenienza tunisina, con un marchio registrato, però, in un Paese extracomunitario contenente la fallace indicazione di provenienza italiana e destinato al commercio estero, specialmente sui mercati extracomunitari.
- L'operazione "Spremuta d'oro", condotta dai NAS di Bari e di Milano, ha portato all'arresto 39 persone, il sequestro di 7 aziende e di 25.000 chilogrammi di olio. Anche in questo caso si sono riscontrate etichette false con olio di semi poi trattato con la clorofilla. Quest'indagine, risalente al 2008-2009, ha visto tra l'altro riapparire in un mercato rionale di Foggia e nella città di Milano un marchio riportante lo stesso indirizzo di produzione e confezionamento, inesistente, già sottoposto a indagine di Bari.
- In una circostanza le indagini sono state avviate dai NAS di Foggia a seguito della segnalazione di un soggetto privato, che aveva consegnato 15 bottiglie da un litro d'olio extra vergine d'oliva che aveva acquistato al prezzo irrisorio di 3 euro, con

etichettatura di un oleificio inesistente. Il NAS sequestrava altre 20 bottiglie nella rivendita che, sottoposte ad analisi da parte dell'ARPA di Bari, rivelavano la presenza di un olio di semi colorato.

## 6. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE SULL'OLIO DI OLIVA

Il settore dell'olio d'oliva è stato oggetto di una legislazione particolare nel settore agroalimentare, volta a tutelare maggiormente le specificità del settore e dotare soprattutto il comparto dell'extravergine di una disciplina organica che regolasse la trasformazione, il commercio, l'attività di controllo e le relative sanzioni.

Ci si riferisce innanzitutto all'articolo 43 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui l'art. 3 della legge n. 9/2013 ha aggiunto il comma 1-bis che, al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, un accrescimento dei controlli e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia per gli anni 2013-2015, da parte delle autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri; le risultanze dei controlli devono essere pubblicati ed aggiornati mensilmente nel sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.<sup>26</sup>

Fondamentale in materia è la legge 14 gennaio 2013, n. 9, concernente "*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*". La finalità perseguita dalla legge è quella di tutelare e valorizzare la produzione nazionale dell'olio extra-vergine e tutelare il consumatore.

Oltre agli aspetti già indicati in precedenza qui giova ricordare alcuni importanti aspetti di questa legge.

In materia di **smercizio degli oli d'oliva nei pubblici esercizi**, l'art. 7, affermando che il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento, indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro la data», introduce l'obbligo del tappo anti-rabbocco e di etichettatura in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene. Tali violazioni sono punite con sanzione amministrativa al titolare del pubblico esercizio da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.<sup>27</sup>

Il Capo III della legge reca norme per garantire il **corretto funzionamento del mercato e della concorrenza**. L'art. 8 attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini, il potere di vigilare, sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, sull'andamento dei prezzi ed adottare atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese finalizzate ad ostacolare, restringere o falsare in maniera

<sup>26</sup> Nel corso dell'audizione del 26 marzo 2015 il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare Caselli ha rilevato che non risulta che tale l'attività sia stata preordinata da parte della competente amministrazione.

<sup>27</sup> Nel corso dell'audizione del 26 marzo 2015 il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare Caselli ha rilevato che non risulta che la norma sia stata applicata, almeno attraverso la notifica alla Commissione UE quale regola tecnica nazionale da inserire nell'ordinamento compatibilmente con il regolamento n. 1169 del 2011.

consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini, attraverso pratiche di determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.<sup>28</sup>

Tale norma è rilevante, atteso che nel settore si registrano fenomeni di concentrazione sovranazionale, ad esempio con l'acquisizione di aziende e marchi italiani da parte di holding spagnole dell'olio, che possono sollevare problemi di intese restrittive della concorrenza e di utilizzo di materie prime estere all'interno dei processi produttivi dell'olio italiano.

Altro profilo interessante è quello della regolamentazione della **vendita sottocosto** degli oli di oliva extra vergini, regolata dall'art. 11 che impone in tal caso la comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e la limitazione della stessa solo una volta nel corso dell'anno. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli del gruppo di appartenenza, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.<sup>29</sup>

In tema di **tracciabilità delle produzioni** destinate al commercio e della prevenzione delle frodi, l'art. 16 fa obbligo ai produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, di costituire e mantenere aggiornato il fascicolo aziendale già previsto dal D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, e dal D. L.vo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Le imprese riconosciute che non provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico di cui al D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009 si applica la medesima sanzione amministrativa e la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento delle imprese da uno a sei mesi.

Sui contenuti di tale legge va ricordato l'apprezzamento espresso dal Presidente Caselli nella citata audizione, che "risulta di fondamentale ed attuale utilità per quanto riguarda le disposizioni legate all'utilizzo di mezzi investigativi immediatamente disponibili alle autorità di polizia giudiziaria".

## 7. CONCLUSIONI

Alla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, è stato assegnato dalla delibera istitutiva del 25 settembre 2013 il compito di formulare proposte alla Camera per evidenziare le problematiche relative al settore sul quale è stata svolta la propria attività d'inchiesta e di proporre soluzioni per interventi istituzionali e normativi.

Di seguito si esaminano pertanto alcune possibilità concrete di intervento, sulla base di quanto emerso nell'ambito degli approfondimenti svolti in Commissione con gli operatori del settore, cogliendo alcuni degli spunti più interessanti emersi nel corso del lavoro.

---

<sup>28</sup> Nel corso dell'audizione del 26 marzo 2015 il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare Caselli ha rilevato che non risulta che l'AGCM abbia sviluppato sinora un'attività specifica di controllo nel settore, con particolare riferimento al rafforzamento delle attività di verifica delle condizioni contrattuali e di organizzazione della filiera.

<sup>29</sup> Nel corso dell'audizione del 26 marzo 2015 il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare Caselli ha rilevato che non risulta che tale disposizione sia stata applicata da parte dei Comuni.

## 7.1 Il miglioramento dei controlli sull'olio extravergine

### 7.1.1. Controlli sui processi produttivi

Un primo problema emerso nel corso delle audizioni riguarda il tema dei controlli sull'olio extravergine. Le caratteristiche sia del processo produttivo che organolettiche di tale olio d'eccellenza impongono l'effettuazione di controlli adeguati. La crescente sofisticazione delle tecniche di laboratorio adoperate richiedono una pari capacità di controllo in sede chimica e di riscontro dei procedimenti di lavoro al passo con i tempi.

Occorre dire che da quanto riferito dalle associazioni dei produttori nonché dalle risultanze delle inchieste giudiziarie è emerso con chiarezza che i controlli "a monte" e a campione sul prodotto finito e imbottigliato, risultano inefficaci in quanto i prodotti eventualmente ottenuti con violazione delle norme che ne regolano la realizzazione determinano raramente, salvo il caso di falsi o contraffazione grossolana, la messa in commercio di prodotti privi dei requisiti di acidità propri dell'olio extravergine, con la conseguente difficoltà di condurre analisi in grado di evidenziare le frodi. L'esperienza di inchieste come l'"Arbequino" mostra invece che i controlli devono essere intensificati, sia nella fase di controlli ordinari da parte delle Amministrazioni competenti, sia in sede di inchieste giudiziarie, sulle fasi di acquisizione della materia prima che sui processi produttivi, **con controlli condotti "a monte"** della fase finale dell'imbottigliamento o sui prodotti già commercializzati, onde acclarare la sussistenza di frodi consistenti nell'uso di materiali o di tecniche illecite per il confezionamento dell'olio extravergine.

In quest'ambito è importante il contributo della **ricerca scientifica**, per individuare attraverso analisi sempre più specifiche eventuali trattamenti termici, di deodorazione e di raffinazione degli oli effettuati da aziende che operino illecitamente. Una iniziativa al riguardo potrebbe portare alla promozione pubblica di metodi per certificare su basi scientifiche le caratteristiche organolettiche del prodotto e sinanco l'origine geografica dello stesso, come misura idonea a garantire il prodotto italiano.

In sede scientifica sono state sviluppate recenti metodologie per l'analisi delle caratteristiche degli oli extravergini d'oliva monovarietali e multivarietali, quali la spettroscopia della risonanza magnetica nucleare, tali da consentire una appropriata classificazione del prodotto atta a garantirne l'autenticità su scala molecolare, definendone le peculiarità legate al territorio d'origine. Tali risultanze, qualora si addivenga alla definizione ufficiale di un metodo di analisi, potrebbero essere acquisite da banche dati di confronto rappresentative delle produzioni di oli extra vergini di oliva ottenuta nelle varie aree geografiche del Paese utilizzando le metodologie fornite dalla comunità scientifica per la caratterizzazione e tipizzazione degli oli extravergini di oliva

### 7.1.2. Controlli sulla fase di acquisizione e trasporto della materia prima oggetto di trasformazione.

Tutte le fasi della lavorazione devono essere attentamente monitorate, a partire della fase dell'acquisizione delle partite di oli dall'estero. L'esperienza maturata mostra come la prassi di acquisizione di partite di olio a basso costo da Paesi comunitari (Spagna e Grecia) o extraeuropei (Tunisia), da destinare, attraverso tecniche chimiche di laboratorio, quale la deodorazione, alla trasformazione fraudolenta in partite di olio extravergine italiano

costituisca un approccio sistematico ed organizzato di aziende che operano illecitamente e su vasta scala.

Di qui la necessità di garantire un'adeguata tracciabilità dei trasporti dell'olio e della relativa documentazione, a partire dalla fase dell'ingresso doganale e per tutte le fasi di trasporto interno. Da parte di molti auditi è stata rilevata la necessità di introdurre anche per l'olio il sistema di certificazione della merce e del trasporto oggi adottato per il vino (sistema MVV), onde consentire una completa ed esaustiva tracciabilità delle partite d'olio oggetto di trasformazione.

Altro strumento sul quale occorre puntare decisamente è il sistema del SIAN in precedenza descritto. Tale sistema, la cui utilità è stata sottolineata da molti auditi, va implementato in sede nazionale, con una completa integrazione con i portali del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, Arbea, Arpea, Appag, Agea, ecc. e degli enti territoriali per le competenze nel settore agricolo. Per accrescere la trasparenza e informare adeguatamente i consumatori occorre rendere pubblici i dati olivicoli presenti nel SIAN, secondo una logica di trasparenza che occorre assolutamente aumentare.<sup>30</sup>

Devono essere assunte inoltre le opportune iniziative per affermare in sede comunitaria le potenzialità di un sistema analogo al SIAN, preso atto dell'integrazione europea dei processi produttivi.

Inoltre occorre favorire l'integrazione nel settore delle molte banche dati esistenti, gestire separatamente dalle diverse autorità deputate ai vari profili di controllo, come già previsto dall'art. 10 della legge n. 9/2013 e la cui attuazione non risulta allo stato realizzata.<sup>31</sup>

Uno strumento importante per la completa telematizzazione delle informazioni nel sistema agricolo potrebbe essere costituito dall'entrata in vigore del Registro Unico dei Controlli e della Vigilanza sulle produzioni agroalimentari vigilate (RUCI), la cui adozione è stata annunciata dal MIPAAF lo scorso 7 maggio 2015. Il RUCI può divenire uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche che svolgono i controlli sulle imprese agricole, favorendo una più razionale programmazione degli stessi, ferma restando l'attuazione dei controlli straordinari ed urgenti. In tale archivio informatico affluiranno i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia, organi di vigilanza, organismi pagatori, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole, in coordinamento con i Registri unici di controllo istituiti dalle regioni.

### **7.1.3. Aspetti innovativi dei controlli sulla fase di acquisizione e trasporto della materia prima oggetto di trasformazione.**

Una tecnica di riscontro del processo di invecchiamento del prodotto che il deodorato tende a creare può essere costituita dall'introduzione di un volume dell'1,2% di

---

<sup>30</sup> Il problema non ancora risolto è che i registri di carico permettono di avere una voce "non classificato", che purtroppo continua ad essere il quantitativo più dichiarato (60%). È fondamentale perciò che le produzioni classificate, nelle diverse categorie (extravergine, vergine, ecc.) siano dichiarate subito, al momento della registrazione. Solo così può essere assicurata trasparenza e tracciata tutta la produzione italiana.

<sup>31</sup> Al proposito si ricorda che il Governo ha accolto un ordine del giorno (A.C. n. 9/01864-A/008) per la creazione di banche dati nazionali di riferimento presso il MIPAAF e/o enti certificatori e promuovere la costituzione di banche dati tenute su base volontaria da singoli produttori o loro associazioni per riscontrare l'autenticità del prodotto.

gliceridi nel prodotto al momento dell'imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva, al fine di mappare l'età del prodotto e di rispettare il termine di scadenza dello stesso.

Oltre a quanto ora esposto l'approfondimento svolto in sede di Commissione porta a ritenere che l'ambito del controllo sull'olio extravergine debba essere esteso a taluni profili che attualmente non sono monitorati.

Per un efficace controllo delle produzioni appare necessario, ad esempio, introdurre forme di controllo delle rese degli oliveti, il cui valore teorico massimo in termini di capacità produttiva di olive, è predeterminabile; l'introduzione di un registro ufficiale delle rese produttive dell'olivo e le corrispondenti rese olearie delle diverse varietà presenti in Italia, realizzando una sorta di libro genealogico dell'olivo consentirebbe pertanto di evidenziare immediatamente una sovrapproduzione, che risulterebbe impossibile da giustificare, se non con il ricorso ad approvvigionamenti di materia prima di provenienza straniera o comunque non legata al territorio di produzione.

Altro profilo da monitorare è quello del deposito delle partite nel corso dell'anno, rendendo obbligatoria la classificazione e registrazione del prodotto in un determinato periodo dell'anno, se del caso estendendo tale obbligo di classificazione e di registrazione nel SIAN. Al fine di evitare l'impiego di partite diverse di olio e di dare un'interpretazione coerente con lo spirito delle norme vigenti in tema di processi di produzione, che fa riferimento ragionevole al concetto di lotto realizzato o con modalità pressoché identiche, potrebbe essere introdotto il divieto di detenere olio extravergine di oliva presso le raffinerie di olio.

Tali misure potrebbero allargare l'ambito della tracciabilità delle produzioni olearie, evitando il fenomeno delle false produzioni olivicole ed olearie italiane, cui si collega la prassi illecita delle false fatturazioni relative al c.d. "olio di carta", allorché da zone agricole che hanno perso capacità produttiva ovvero manifestano un eccesso di produzione non compatibile con la capacità fisica di produzione di olive degli oliveti esistenti pervengono documentazioni contabili eccessive rispetto al volume di produzione realmente possibile.

## 7.2 La tutela penale e la tipicità delle fattispecie di reato

L'attuale assetto normativo in materia penale, che prevede nel codice penale fattispecie di contraffazione sia nel Titolo VII tra i delitti contro la fede pubblica e segnatamente nel Capo II tra i reati di falso sia nel Titolo VIII tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, non appare soddisfacente. Analogo discorso va fatto per l'entità delle sanzioni previste, che appare non in linea con l'effettiva offensività di tali illeciti rispetto alla realtà economica compromessa, alla libera concorrenza e ai danni causati ai consumatori.

Su questo tema la Commissione si richiama alla Relazione tematica approvata in materia penale lo scorso 4 agosto, che qui si intende integralmente richiamata<sup>32</sup>.

Un tema specifico per il settore, anch'esso richiamato nella citata Relazione, è quello dell'esigenza di prevedere in chiave generale per i reati di contraffazione e di frode alimentare tra le sanzioni, oltre a quelle detentive e pecuniarie, anche sanzioni interdittive dell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta fraudolentemente, come già disposto nell'ordinamento positivo dall'art. 15 della legge n. 9/2013.

<sup>32</sup> Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione", approvata dalla Commissione il 4 agosto 2015



Due altre questioni meritano una particolare attenzione.

Da quanto emerso in sede di audizione, segnatamente con la Procura di Bari, si ritiene necessario infatti chiarire l'assunto normativo che tipizza il procedimento di produzione dell'olio extra-vergine, come definito dall'art.3 del Regolamento(CE) n.29/2012- "Regolamento di esecuzione della Commissione relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva", ai sensi del quale la categoria commerciale dell'Olio extravergine di oliva si caratterizza, oltre che per il grado di acidità, come olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Tale questione va esaminata alla luce delle pratiche in uso di miscelazione di oli diversi con l'extravergine, che sono state ritenute non compatibili con tale normativa. Un intervento normativo chiarificatore al proposito che sancisca espressamente il divieto di miscelazione all'interno dei processi di produzione dell'olio extravergine potrebbe pertanto essere utile. Qualora la tesi accusatoria della citata Procura circa l'illiceità di un processo di produzione di extravergine ottenuto miscelando oli vergini ed extravergini fosse confermata in sede giudicante si concreterebbe la fattispecie di cui all'art.515 c.p. di frode in commercio che sanziona chi "consegna all'acquirente di cosa mobile per un'altra ovvero di cosa per qualità, provenienze e origine diversa da quella dichiarata o pattuita".

Altra questione che dall'esito delle audizioni sarebbe necessario chiarificare in sede normativa riguarda la prassi di utilizzare il medesimo numero di lotto per oli diversi, sia come origine territoriale che come momento temporale di produzione. L'utilizzo del numero di lotto ai fini dell'individuazione di carichi di olio prodotti in tempi diversi, deve ritenersi fuorviante ai fini della tracciabilità e della sicurezza qualitativa del prodotto, atteso anche in tal modo, come detto in precedenza, si sposterebbe surrettiziamente il termine di conservazione dell'olio.

Altro problema che occorre sviluppare è quello di risolvere le incertezze esistenti in sede giurisprudenziale, illustrate nel corso delle audizioni, circa l'applicabilità del reato di falsità in registri e notificazioni di cui all'articolo 484 c.p. anche al caso di omesse o false registrazioni nel registro del SIAN. Si è ricordato in precedenza come tale norma faccia riferimento a registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza e come le registrazioni relative ad un registro tenuto dal MIPAAF siano state ritenute escluse dall'ambito di applicazione della norma. Tale questione va indubbiamente chiarita dal legislatore, valutando l'eventuale inclusione in tale fattispecie di registrazioni ricevute da Amministrazioni che operino con attività finalizzate a realtà produttive che coinvolgono oltre alla realtà aziendale anche il rispetto di valori essenziali per l'ordinamento quali la tutela della concorrenza e la salute dei consumatori.

### **7.3 La tutela della provenienza territoriale dell'olio extravergine italiano**

Il tema della denominazione d'origine e della provenienza territoriale nazionale dell'olio extravergine costituisce un punto importante

Le norme, sia di natura civilistica, che penalistica, in tema di etichettatura e di denominazioni di origine e provenienza territoriale, sono già presenti nell'ordinamento. Per tali profili si pone dunque un problema di effettiva e puntuale applicazione delle norme, come sottolineato da alcuni auditi.

Per fattispecie parimenti insidiose e dannose in termini economici, quali il c.d. *Italian sounding*, che non presuppongono la violazione di segni distintivi delle aziende e dei prodotti, ma che si realizzano con imitazione evocativa dell'origine di aree geografiche o

delle caratteristiche di prodotti tipici, occorre uno sforzo ulteriore, atteso inoltre che si pone un problema di tutela contro tali comportamenti essenzialmente all'estero, in condizioni di assenza di tutela giuridica.

Anche in questo caso si rinvia quanto contenuto nella citata Relazione, per quanto riguarda i profili penalistici. Occorre peraltro uno sforzo, anche da parte delle Istituzioni competenti, *in primis* il MIPAAF, per sensibilizzare, coordinare e rappresentare gli operatori del settore, anche con iniziative volte a promuovere all'estero la qualità dei prodotti italiani e il valore di tipicità non surrogabile di tali prodotti agroalimentari.

#### **7.4 La valorizzazione delle diverse categorie degli oli d'oliva**

Un discorso può essere fatto, infine, sull'attuale classificazione degli oli di oliva.

Il comparto dell'olio è un settore composito ove devono poter convivere da un punto di vista commerciale le produzioni di eccellenza (extra-vergine e vergine) destinato al consumatore con quelle minori, quali gli oli di sansa ed i lampanti, che possono occupare la fascia di mercato delle materie grasse utilizzate per la cucina, come gli oli direttamente non edibili (olio di semi di olivo, olio vergine per frittura, eccetera). Tale finalità potrebbe contemperare l'obiettivo di salvaguardare il livello di eccellenza delle produzioni extra-vergine e vergine, ostacolando l'impiego di oli minori per il confezionamento di tali prodotti, spinto anche dalla necessità di impiegare tale parte della produzione, con quello di valorizzare e rendere pienamente commercializzabili anche le produzioni olearie minori, favorendo sbocchi di mercato, atteso che nel 2014, per tale motivo, presso i frantoi sono rimasti senza classificazione circa 120.000 tonnellate di prodotto.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dati ASSITOL

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione**

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	263
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	263
Audizione del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	263
Comunicazioni del Presidente .....	264

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 17 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

##### Sulla pubblicità dei lavori

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audio-

visivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Audizione del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino.

*(Svolgimento e conclusione).*

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Sergio CHIAMPARINO, *presidente della regione Piemonte*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni le deputate Pia Elda LOCATELLI (MISTO), Elena CARNEVALI (PD) e Vega COLONNESE (M5S), i deputati Gregorio FONTANA (FI) e Gennaro MIGLIORE, *presidente*, nonché il deputato Paolo BENI

(PD) alle quali replica Sergio CHIAMPARINO, *presidente della regione Piemonte*.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia Sergio Chiamparino, *presidente della regione Piemonte*, e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza ha ravvisato l'esigenza, in riferimento all'istruttoria sul CARA di Mineo, di acquisire agli atti – rivolgendosi la relativa richiesta all'autorità giudiziaria – il testo dell'interrogatorio di Luca Odevaine sugli appalti relativi a quella struttura che, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, sarebbe avvenuto lo scorso 11 luglio a cura della Procura di Roma.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che, con riguardo al medesimo argomento, l'ufficio di presidenza ha deliberato di procedere, una volta acquisiti gli atti giudiziari, ad una nuova audizione del sottosegretario Castiglione, nonché del Presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, la cui audizione avrà quindi ad oggetto anche il ruolo da lui svolto in qualità di ministro dell'interno *pro tempore* in ordine alla realizzazione del CARA di Mineo.

Informa altresì che, come convenuto in Ufficio di presidenza anche nei precedenti

analoghi, il resoconto delle audizioni, per le parti non secretate, svolte nel corso della missione di Crotona è declassificato e dunque pubblicato nella sezione del sito internet *Camera.it* dedicato ai lavori di quest'organo.

Comunica quindi che, in analogia alla prassi di altre Commissioni di inchiesta, la Segreteria della Commissione e il personale della Guardia di finanza addetto all'archivio hanno messo a punto una procedura informatica di sicurezza per l'estrazione di copia dei documenti riservati. Gli atti richiesti saranno consegnati esclusivamente in formato digitale e saranno numerati, cifrati e protetti da un certificato informatico, in modo da consentire l'identificazione del soggetto al quale essi sono destinati. L'installazione del certificato può avvenire mediante una procedura guidata di semplice esecuzione e richiede una *password* che sarà fornita separatamente ai componenti della Commissione e ai collaboratori che richiedano copia di atti riservati. Ai sensi della delibera sul regime di divulgazione degli atti, resta in ogni caso fermo che l'estrazione di copia dei documenti riservati deve essere preventivamente autorizzata dalla Presidenza e che non è consentita la copia di documenti segreti.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 15.05.**

---

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpell e del contenzioso tributario. Atto n. 184-bis ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	9
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere)</i> .....	10
Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183-bis ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	6
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	14
<i>ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere)</i> .....	17

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la Politica comune di sicurezza e difesa (PSDC), svoltasi a Lussemburgo dal 5 al 6 settembre 2015 .....	19
<i>ALLEGATO (Relazione del deputato Massimo Artini)</i> .....	21

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	27
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati nella seduta odierna)</i> .....	29
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di correzioni di forma)</i> .....	30

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

#### SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
--	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	35
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
---	----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	36
---	----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto .....	36
--	----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	36
-----------------------------	----

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
---	----

<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i> .....	38
-------------------------------------	----

**IV Difesa**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	115
-----------------------------------	-----

5-06394 Vito: Sulle condizioni di salute del fuciliere di marina Salvatore Girone .....	115
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	117
--	-----

5-06395 Rizzo: Sull'esercitazione militare della NATO « <i>Trident Juncture 2015</i> » .....	116
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	119
--	-----

5-06396 Artini: Sul presunto dispiegamento di militari statunitensi a bordo delle navi della Marina militare italiana impiegate nell'operazione EUNAVFOR MED .....	116
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	120
--	-----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C. 1899, recante Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale .....	121
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	122
---	-----



Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014. C. 3304 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. C. 3305 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	122
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i> ) .....	129
AVVERTENZA .....	134
<b>VI Finanze</b>	
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-06404 Pelillo: Esenzione dall'IMU di un immobile sito nel Comune di Romano di Lombardia costruito su un terreno assegnato in diritto di superficie ad una società cooperativa ed utilizzato come caserma dei Vigili del Fuoco .....	135
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	139
5-06405 Sottanelli: Agevolazioni in favore dei titolari di contratti di locazione di alloggi sociali privi di reddito imponibile .....	136
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	141
5-06406 Busin: Misure a tutela dei correntisti e dei soci della Banca Popolare di Vicenza.	
5-06407 Alberti: Misure a tutela dei correntisti e dei soci della Banca Popolare di Vicenza ....	136
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	142
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181-bis ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	137
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	146
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-05717 Narduolo: Sull'emanazione, da parte del MIUR, del bando per il corso-concorso di dirigente scolastico .....	147
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	150
5-04668 Liuzzi: Sulla salvaguardia dei « Sassi » di Matera .....	148
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	152
5-05870 Pili: Sui pericoli per la conservazione del sito archeologico di Putzu Bie Pauli (Selargius, CA) .....	148
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	155
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	148
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	157
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo (C. 2656 Iori), audizione di esperti del settore .....	149
Sull'ordine dei lavori .....	149

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alla VI e X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	158
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	162
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) ...	163

## INTERROGAZIONI:

5-05282 Pili: Iniziative volte alla messa in sicurezza della strada statale n. 554-bis in Sardegna.	
5-05292 Mura: Iniziative volte alla messa in sicurezza della strada statale n. 554-bis in Sardegna .....	159
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	165
5-05630 Romanini: Intendimenti circa la manutenzione straordinaria sulla strada statale n. 62 della Cisa .....	159
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	166

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06398 Mannino: Intendimenti sull'avvio della bonifica delle discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 .....	160
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	168
5-06399 Zaratti: Chiarimenti in relazione alla realizzazione del nuovo stadio della AS Roma nell'area di Tor di Valle con particolare riferimento alle ricadute sul sistema idrogeologico, paesaggistico e ambientale del territorio .....	160
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	169
5-06400 Matarrese: Intendimenti volti a favorire la bonifica dell'area dell'ex Isochimica di Pianodardine in provincia di Avellino .....	160
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	171
5-06401 Realacci: Iniziative finalizzate a dare piena attuazione alle linee guida dell'Ispra per la gestione dei cinghiali nei parchi nazionali .....	160
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	172
5-06402 Segoni: Iniziative per incentivare la conversione a led dell'illuminazione pubblica .	161
ALLEGATO 9 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	173
5-06403 Grimoldi: Intendimenti circa la bonifica del territorio del comune di Berzo Demo in provincia di Brescia .....	161
ALLEGATO 10 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	174

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI:

5-05785 Cimbri: Disagi per i comuni limitrofi conseguenti alla creazione di una zona a traffico limitato nel comune di Bollate (MI) .....	175
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	178
5-05888 Crippa: Necessità per i passeggeri del trasporto aereo di usufruire del servizio a pagamento di imbarco prioritario « <i>fast track</i> », ai fini della certezza dell'imbarco .....	176
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	179
5-06013 Sanga: Problematiche connesse al passaggio degli Albi degli autotrasportatori dalle province agli uffici della motorizzazione civile .....	176
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	180
5-06040 Carloni: Difficoltà di accesso dei disabili ai treni della linea 1 della metropolitana di Napoli .....	176
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	182

5-06123 De Lorenzis: Procedura amministrativa, modalità di finanziamento e valutazioni tecniche a supporto del progetto di ampliamento del porto di Livorno .....	176
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	183
5-06183 Mura: Disagi conseguenti agli scioperi del personale Alitalia, con particolare riguardo ai voli da e per la Sardegna, e strategia dell'azienda sui collegamenti a medio raggio .....	177
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	185

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### INTERROGAZIONI:

5-02271 Oliaro: Rilancio economico della regione Liguria .....	186
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	188
5-03356 Nuti: Procedure di controllo dei Ministeri vigilanti sulle società concessionarie di servizi per la distribuzione del gas .....	187
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	190
5-04675 Battaglia: Concessione di contributi per l'efficientamento energetico di edifici pubblici delle regioni Obiettivo Convergenza .....	187
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	191
5-05247 Tino Iannuzzi: Rifinanziamento delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185 del 2000 .....	187
5-05910 Ricciatti: Ripresa degli scambi commerciali con la Federazione russa .....	187
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	192
5-05915 Ricciatti: Contrasto al fenomeno della contraffazione nel territorio fanese, urbinato e pesarese .....	187
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	194

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### INTERROGAZIONI:

5-05945 Ciprini: Prospettive occupazionali dei lavoratori della società Nestlé dello stabilimento Perugina di Perugia .....	196
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	198
5-06265 Gnechchi: Lavoratori in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro due o tre anni dalla fine della mobilità .....	197
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	200
Sui lavori della Commissione .....	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	197
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.	
Audizione della Consiglieria nazionale di parità ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	197

## **XII Affari sociali**

### INTERROGAZIONI:

5-05377 Culotta: Sul mantenimento del punto nascita dell'ospedale Giglio di Cefalù .....	201
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	202
5-06061 Burtone: Iniziative per una maggiore sicurezza ed umanizzazione del parto .....	201
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	201

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Confasal-FNA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura .....	205
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	206
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	217
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (C. 3304 Governo, approvato dal Senato).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015 (C. 3305 Governo, approvato dal Senato) (Pareri alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) ....	212
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	218
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	219
Orari esercizi commerciali. S. 1629 approvato, in un testo unificato, dalla Camera (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) ....	214
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	216

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	222
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del presidente dell'ANIAM, Dino Piacentini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	223
AVVERTENZA .....	223

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Susanne Marianne Wasum-Rainer ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	224

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori .....	225
Esame della proposta di relazione sulla contraffazione dell'olio di oliva (relatrice on. Mongiello) ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	225
ALLEGATO ( <i>Relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio di oliva – Relatore on. Colomba Mongiello</i> ) .....	227

---

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (relatore on. Russo) .....	226
AVVERTENZA .....	226
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	263
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	263
Audizione del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	263
Comunicazioni del Presidente .....	264

PAGINA BIANCA



*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,40



\*17SMC0005170\*